



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

2936

P10 vt
1534/2
122 3218

COMPENDIO

DI

TEOLOGIA MORALE

PER

Monsignor D. Giuseppe Formisano

VESCOVO DI NOLA



SECONDA EDIZIONE

PARTE SECONDA

DEI SACRAMENTI

Soli Deo honor et gloria
in saecula saeculorum. Amen.
1. ad Timot. 1. 17.

NOLA

TIPOGRAFIA REMIGIO CASORIA

1877

Proprietà letteraria

PARTE SECONDA

DEI SACRAMENTI (a)



DE SACRAMENTI IN GENERE

CAPO I.

NATURA, DIVISIONE, MATERIA, E FORMA DE'SACRAMENTI.

1. D. Che cosa è il sacramento, e quanti sono i sacramenti della nuova legge ?

R. Il sacramento è *un segno sensibile, sacro, e permanente della grazia interna istituito da Gesù Cristo per la nostra santificazione*. Sette sono i sacramenti della nuova legge, cioè *battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, estrema unzione, ordine sacro, e matrimonio*.

2. D. Come si dividono i sacramenti ?

R. I sacramenti si dividono variamente da'Teologi; eccone le principali divisioni:

1. In sacramenti *de'morti*, e in sacramenti *de'vivi*; si chiamano sacramenti *de'morti* quelli, che conferiscono la prima grazia, quella grazia cioè, che da peccatori ci rende giusti; tali sono il *battesimo*, e la *penitenza*; sacramenti *de'vivi* si dicono quelli, che accrescono la grazia già esistente nell'anima; e tali sono gli altri cinque sacramenti.

(a) In questa seconda parte, che tratta de'sacramenti, si è creduto benefatto essere un pò più diffuso in quelle materie, le quali più da vicino riguardano il ministero del confessore, serbando nelle altre la conveniente brevità quale si addice all'indole di compendio.

2. In sacramenti necessarii per *necessità di mezzo*, ed in sacramenti necessarii per *necessità di precetto*; il battesimo, e la penitenza a quelli, che dopo il battesimo hanno gravemente peccato, sono necessarii per necessità di mezzo; gli altri cinque sacramenti sono necessarii per necessità di precetto.

3. D. Quali parti sono necessarie per costituire un sacramento?

R. Le parti, che necessariamente si richiedono per costituire un sacramento, sono la *materia*, la *forma*, ed il *ministro con l'intenzione di fare ciò, che fa la Chiesa*.

4. D. Che cosa è la materia, e che cosa è la forma dei sacramenti?

R. La materia del sacramento è la cosa od atto sensibile, che s'adopera per formare il sacramento; la forma poi sono le parole, che pronuncia il ministro nello applicare la materia: così nel battesimo la materia è l'*acqua naturale*; la forma sono le parole: *Io ti battezzo ecc.*

5. D. Come può considerarsi la materia dei sacramenti?

R. La materia dei sacramenti può considerarsi, come *remota* o come *prossima*; la materia remota è la stessa cosa, od atto sensibile, che dal ministro deve applicarsi al soggetto; così nel battesimo l'acqua è la materia remota. La materia prossima è l'applicazione della cosa o dell'atto sensibile sotto la prescritta forma; p; es; quando il ministro versa l'acqua sul battezzando dicendo: *Io ti battezzo ecc.* questa applicazione dicesi materia prossima.

6. D. Come può considerarsi la materia dei sacramenti?

R. La materia dei sacramenti può considerarsi 1.º come certamente valida. 2.º come certamente nulla. 3.º come dubbia. Chiamasi materia certamente valida quella, che sappiamo essere stata istituita da Cristo Signore per tale sacramento: così l'acqua naturale è materia certamente valida del battesimo, perchè Cristo Signore volle,

che nell'acqua si amministrasse. Chiamasi materia certamente invalida, o nulla quella, che sappiamo non essere stata da Cristo Signore istituita per tale sacramento; così l'acqua sarebbe materia certamente nulla per l'eucaristia, perchè sappiamo, che Cristo usò il vino, e non l'acqua nella consecrazione del calice. Materia poi dubbia è quella, sul cui valore èvvi controversia tra i Teologi.

7 D. Di quale materia si deve far uso nella formazione d'un sacramento?

R. Per la formazione d'un sacramento dobbiamo fare uso della materia certamente valida; in caso però di estrema necessità, e nei sacramenti di necessità di mezzo possiamo, anzi dobbiamo fare uso della materia dubbia anche di tenuissima probabilità; finalmente qualunque possa essere la necessità anche estrema non è mai lecito servirsi d'una materia certamente invalida, chè sarebbe una vera profanazione senz'alcun profitto.

8 D. Che deve praticarsi, quando in caso di necessità è stato amministrato il sacramento con materia dubbia?

R. Il sacramento amministrato in caso di necessità con materia dubbia deve ripetersi con la materia certa, se si può, ma sotto condizione; con *materia certa* altrimenti resterebbe sempre il dubbio, se il sacramento siasi realmente ricevuto; *sotto condizione*, perchè se mai il primo sacramento fosse stato valido non si fa ingiuria al secondo.

9 D. In quante maniere può mutarsi la materia d'un sacramento?

R. La materia d'un sacramento può mutarsi in due maniere, sostanzialmente, od accidentalmente: la mutazione sostanziale della materia è, quando nella formazione del sacramento non si adopera quella materia, che da Cristo Signore venne istituita; p. es: se nel battesimo in vece dell'acqua si facesse uso del vino, perchè

l'acqua differisce essenzialmente dal vino; la mutazione della materia è accidentale, quando si adopera sibbene la materia da Cristo Signore istituita, ma alterata, e questa alterazione è tale, che non distrugga la specie o la natura della materia p. es. se uno nel battesimo adoperasse acqua *bollente, o salsa*: sarà questa un'acqua *bollente, o salsa*, ma non cessa però d'essere vera acqua.

10 D. In quante maniere può mutarsi la forma de'sacramenti.

R. La mutazione della forma può essere egualmente sostanziale od accidentale. La mutazione della forma è sostanziale, quando le parole che s'adoprono non danno quel senso, che naturalmente, e secondo il comune intendimento si contiene nelle parole prescritte da Cristo Signore: p. es. se uno nel battesimo usasse la parola *ungo* in vece di *baptizo*; poichè queste due parole hanno un senso affatto diverso, né l'una significa o può significare l'altra. La mutazione della forma è accidentale, quando le parole, che s'adoprono, non distruggono il senso, che secondo il comune modo di parlare e d'intendere presentano le parole prescritte da Cristo Signore: p. es. se uno battezzando dicesse: *ego te abluo*, in vece di *ego te baptizo*, poichè *abluo* e *baptizo* hanno lo stesso significato.

CAPO II.

DEL MINISTRO, DEL SOGGETTO, E DEGLI EFFETTI DE'SACRAMENTI

§. 1. *Del ministro de'sacramenti.*

11. D. Chi è il ministro de'sacramenti?

R. Ministro de'sacramenti è l'uomo viatore, poichè Cristo Signore a'soli uomini affidò la formazione, e l'amministrazione de'sacramenti.

Non però ogni uomo viatore è ministro de' sacramenti, ma soltanto coloro, che per legittima ordinazione sono stati a ciò deputati. Si deve eccettuare il battesimo, che in caso di necessità può essere da chiunque amministrato; ed il matrimonio, del quale sono ministri gli stessi sposi. Nel ministro talune cose si richiegono soltanto per la valida, altre poi per la valida e lecita formazione de' sacramenti.

12 D. Che si richiede per la valida formazione de' sacramenti?

R. Per la valida formazione de' sacramenti oltre della potestà di ordine è necessaria l'intenzione.

13 D. Che cosa è l'intenzione, e come si divide?

R. L'intenzione è un atto della volontà, mediante il quale uno vuol fare, od omettere qualche cosa; ovvero un atto interiore della volontà, pel quale si determina il fine dell'operante: essa può essere *attuale, virtuale, abituale, interpretativa*.

L'intenzione è attuale, quando si fa proposito presentemente, ed espressamente con attenzione e riflessione di fare un sacramento.

L'intenzione virtuale è una impressione rimasta dalla intenzione attuale, che non essendo rievocata da un atto contrario della volontà persevera ancora moralmente, sebbene nel fare l'atto sacramentale si pensi a cosa estranea.

L'intenzione abituale consiste non in un atto della volontà, ma in una specie di abito di operare, che pur si conserva nel sonno, e nello stato d'ebbrezza.

L'intenzione interpretativa non è altra cosa, che la presunzione che si avrebbe avuto l'intenzione di fare la tale, o tale altra cosa se vi si fosse pensato.

14 D. Quale intenzione è necessaria per la valida formazione de' sacramenti?

R. In quanto all'intenzione necessaria alla valida for-

mazione de'sacramenti bisogna tener presenti le seguenti regole.

1. Che per la valida formazione de'sacramenti non è necessaria l'intenzione attuale, la quale non è sempre nella potestà dell'uomo. 2. Che non basta la intenzione abituale, né interpretativa. 3. Che basta la intenzione virtuale; poichè dessa è sufficiente, perchè dicasi, che un uomo operi alla maniera umana.

15 D. Per la valida formazione de'sacramenti si richiede nel ministro la fede, o la santità?

R. È errore condannato dalla Chiesa lo asserire, che per la valida formazione de'sacramenti si richiegga nel ministro la fede, o la santità: qualunque più scellerato ministro può validamente formare il sacramento.

16 D. Che si richiede per la lecita formazione de'sacramenti.

R. Per la lecita formazione de'sacramenti si richiede nel ministro la santità, ossia l'esonazione da grave colpa, o, ciò che vale lo stesso, lo stato di grazia: poichè le cose sante debbono essere santamente trattate; è perciò reo di sacrilegio quel ministro, che nel formare un sacramento si trovasse in peccato mortale.

17 D. Che deve fare un ministro, che è chiamato ad amministrare un sacramento mentre trovasi in peccato mortale?

R. Un tal ministro deve coll'ajuto di Dio cercare di mettersi in grazia: lo che si ottiene in due maniere, o mediante la confessione sacramentale, o mediante un atto di perfetta contrizione col voto di confessarsi. Se si tratta di dover dir messa è indispensabile la confessione sacramentale, meno che non si avesse pel momento il confessore, chè allora basta la sola contrizione coll'obbligo di confessarsi quanto prima; se si tratta degli altri sacramenti quantunque sia ben fatto il premettervi la sacramentale confessione, pure può bastare la semplice perfetta contrizione.

18 D. Può il fedele domandare i sacramenti da un indegno ministro?

R. Bisogna vedere da qual capo nasce l'indegnità. Se l'indegnità nasce dal perchè il ministro è censurato, allora bisogna distinguere: se è censurato *vitando*, è illecito chiedere da esso un sacramento, poichè ciò è gravemente dalla Chiesa proibito, eccetto il caso di estrema necessità in quanto al battesimo, ed alla penitenza; se poi il ministro è *tollerato*, si può, giacchè a' fedeli è lecito comunicare col censurato tollerato. Se l' indegnità nasce dal perchè il ministro si conosce trovarsi in peccato mortale, si può stante un ragionevole motivo; ma senza un ragionevole motivo non si può, giacché non è lecito senza necessità cooperare al peccato altrui. Però la carità vuole, che ogni ministro si creda degno, quando la sua indegnità non è manifesta.

§. 2. *Del soggetto dei sacramenti*

19 D. Chi è il soggetto de'sacramenti?

R. Soggetto capace de'sacramenti è il solo uomo viatore; chi non è stato ancora battezzato è capace del solo battesimo; dopo il battesimo può partecipare agli altri sacramenti.

20 D. Ogni uomo viatore è capace di ricevere tutt'i sacramenti?

R. Su questo punto bisogna fare varie distinzioni.

1. Gl'infanti, e gli amenti dalla infanzia son capaci del battesimo, e dopo il battesimo anche della confermazione, e della eucaristia.

2. Gl'infanti, e gli amenti dall'infanzia non possono validamente ricevere la *penitenza*, poichè sono sua materia gli atti del penitente; né *l'estrema unzione*, che s'amministra per astergere le *reliquie* de'peccati attuali; nè *l'ordine sacro*, il quale secondo il sentimento comune dei

Teologi richiede la volontà d'abbracciare lo stato ecclesiastico; nè il matrimonio, che vuole il deliberato consenso d'amendue le parti.

3. Gli adulti, che hanno l'uso della ragione, dopo essere stati battezzati possono ricevere tutt' i sacramenti, meno però *l'estrema unzione*, se non sono pericolosamente ammalati, e meno *l'ordine sacro*, se fossero donne, e meno ancora il *matrimonio*, se coll'uso della ragione non hanno ancora l'età conveniente.

21 D. Quali disposizioni si richieggono nel soggetto per validamente ricevere i sacramenti?

R. 1° Negl' infanti, e negli amenti dalla infanzia non si richiede alcuna disposizione per validamente ricevere que'sacramenti, di cui son capaci. 2. Negli adulti, che hauno l'uso della ragione, è necessaria l'intenzione di ricevere il sacramento.

Questa intenzione in alcuni sacramenti, cioè penitenza, ed estrema unzione basta che sia anche interpretativa; pel battesimo, e per l'ordine sacro non basta l'intenzione interpretativa, si deve supporre, che niuno voglia senza volontà contrarre le gravi obbligazioni annesse a tale stato; pel matrimonio è necessaria l'intenzione attuale, potendo solo in qualche caso bastare la virtuale; finalmente in quanto all'eucaristia non è necessaria alcuna intenzione, poichè questo sacramento si fa all' altare nel sacrificio dal sacerdote, e non già quando si riceve da' fedeli.

22 D. Quali disposizioni si richiedono nel soggetto adulto per fruttuosamente ricevere i sacramenti?

R. Ne'sacramenti detti de'morti cioè del battesimo, e della penitenza si esige la fede, la speranza, e la carità, poichè secondo la dottrina del Concilio di Trento per la giustizia del peccatore si richiedono questi tre atti; nei sacramenti de'vivi si esige lo stato di grazia.

§. 3. *Degli effetti de'sacramenti.*

23 D. Quali, e quanti sono gli effetti de'sacramenti?

R. Gli effetti de'sacramenti sono due cioè la grazia, ed il carattere.

24 D. Quale grazia producono i sacramenti?

R. La grazia, che producono i sacramenti, non è la grazia *attuale*, ma sibbene la grazia *abituale* detta ancora santificante, chiamata da'Teologi *prima*, o *seconda* per la diversità de'sacramenti, che la producono.

25 D. Quali sacramenti producono la prima, e quali la seconda grazia, ossia l'aumento della grazia già preesistente nel soggetto?

R. Il battesimo e la penitenza istituiti per la remissione de'peccati producono la prima grazia; gli altri cinque sacramenti producono la seconda grazia, ossia l'aumento della grazia già preesistente nel soggetto.

Vuolsi però notare, che questi cinque sacramenti detti de'vivi per *accidens* possono produrre la prima grazia cioè la remissione de'peccati: p. es. se uno in buona fede non conoscendo, ch'è in peccato mortale, si accosta a ricevere la confermazione, l'eucaristia, allora questo sacramento prima toglie il peccato mortale, e poscia infonde la grazia.

26 D. Ma i sacramenti oltre della grazia *prima*, o *seconda* ne producono qualche altra?

R. I sacramenti oltre della *prima*, o *seconda* grazia ne producono un'altra detta grazia *sacramentale*: dicesi poi grazia sacramentale quella, che dà il dritto di ottenere dalla fedeltà di Dio gli ajuti attuali, ed efficaci per adempire il fine del sacramento, che si è ricevuto.

27 D. Che cosa è il carattere?

R. Il carattere è un segno spirituale indelebilmente impresso nell'anima, che rende chi n'è insignito, atto a ricevere, ed amministrare le cose sacre, che appartengono al culto divino, e distingue una persona dall'altra.

28 D. Quali sacramenti imprimono il carattere?

R. Tre sacramenti soltanto imprimono il carattere, cioè il battesimo, la confermazione, e l'ordine sacro.

*DE' SACRAMENTI DEL BATTESIMO, E DELLA
CONFERMAZIONE.*

§. 1. *Del battesimo*

29 D. Che cosa è il battesimo?

R. Il battesimo è un sacramento della nuova legge istituito da Gesù Cristo per la spirituale rigenerazione degli uomini.

30 D. Qual'è la materia del battesimo?

R. La materia rimota del battesimo è l'acqua vera e naturale, sia di fiume, sia di mare, sia di pozzo etc: la materia prossima è la lavanda del corpo con la conveniente forma prescritta da Cristo Signore.

31 D. Qual'è la forma del battesimo?

R. Forma del battesimo sono le parole: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.*

32 D. Il battesimo è necessario?

R. Il battesimo è necessario per necessità di mezzo; chi non l'ha ricevuto qualunque ne sia la ragione non può entrare nel regno de' cieli; soltanto in caso di necessità il battesimo può essere supplito sia dal martirio, sia da un atto di perfetta contrizione.

33 D. Chi è il ministro del battesimo?

R. In caso di necessità il battesimo può essere amministrato da qualsivoglia persona fosse ancora un ebreo od eretico; fuor' il caso poi di necessità ministro ordinario del battesimo è il Vescovo od il Sacerdote; ministro straordinario è il Diacono.

34 D. Chi è il soggetto del battesimo?

R. Soggetto del battesimo è ogni uomo viatore ancorchè sia infante.

35 D. Quali sono gli effetti del battesimo?

R. Il battesimo produce varii effetti: 1.^o cancella il peccato originale, ed attuale ancora se v'è: 2.^o rimette ogni pena sia eterna, sia temporale: 3.^o conferisce la grazia santificante: 4.^o imprime finalmente il carattere.

§. 2. Della confermazione

36 D. Che cosa è la confermazione?

R. La confermazione è un sacramento della nuova legge istituito da Cristo Signore, mediante il quale a' già battezzati si accresce la grazia santificante, si conferisce la forza dello Spirito Santo sia per credere fermamente ciò che dalla fede ci viene insegnato, sia per confessare la stessa fede innanzi agli uomini.

37 D. Quale n'è la materia, e quale la forma?

R. La materia rimota della confermazione è il sacro crisma consecrato dal Vescovo: la materia prossima è la imposizione della mano coll'unzione del crisma. (a)

38 D. Qual n'è la forma?

R. La forma sono le parole, che pronunzia il Vescovo nel cresimare. *Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.*

39 D. Chi n'è il ministro e chi 'l soggetto?

R. Il ministro ordinario della confermazione è il solo Vescovo; per delegazione del Papa anche il semplice Sacerdote ne può essere ministro straordinario; soggetto della confermazione sono tutt'i battezzati.

40 D. Quali sono gli effetti della confermazione?

(a) Si vuol notare, che l'imposizione delle mani non è quella, che fa il Vescovo al principio della funzione dicendo: *Omnipotens* etc. ma quella ch'è unita all'unzione; ossia quella, che si fa dal Vescovo quando unge la fronte del cresimando. In fatti la S. Congregazione interrogata, se essendo stata omessa dal Vescovo la prima imposizione delle mani, si dovesse ripetere il sacramento *sub conditione*, o lasciare i fedeli nella loro buona fede, rispose, che il sacramento non doveva ripetersi *sub conditione*: Presso il Gury De Confir: n: 261.

R. La confermazione produce l'aumento della grazia santificante con la grazia sacramentale, ed imprime il carattere.

DEL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA.

41 D. Come può considerarsi l'eucaristia?

R. L'eucaristia può considerarsi come sacramento e come sacrificio.

CAPO I.

DELLA EUCARISTIA CONSIDERATA COME SACRAMENTO.

§. 1. *Nozione, materia, forma dell'eucaristia ed obbligo di riceverla.*

42 D. Che cosa è l'eucaristia?

R. L'eucaristia è un sacramento della nuova legge, che sotto le specie di pane, e di vino contiene il vero corpo ed il vero sangue di Gesù Cristo istituito per essere cibo delle anime nostre.

43 D. Qual'è la materia dell'eucaristia?

R. La materia dell'eucaristia è il pane, ed il vino, perchè del pane e del vino si servì Gesù Cristo nello istituirlo.

44 D. Qual pane è necessario per l'eucaristia?

R. Quello, che senz' altr' aggiunta si chiama pane, e questo è il pane di farina di grano impastata con acqua naturale, e cotta al fuoco sia nel forno, sia in un altro equivalente strumento. Quindi ogni altro pane, che pane non sia di farina di grano fatto nel modo sopra indicato è materia non atta all'eucaristia.

45 D. Qual vino è necessario per l'eucaristia.

R. Quello, che comunemente senz'altro aggiunto si chiama vino; ch'è appunto quello, ch'è espresso dalle uve; ogni altro vino, che non è vino espresso dalle uve, non è materia atta per l'eucaristia.

46 Quale è la forma dell'eucaristia?

R. Per la consecrazione del pane sono le parole: *Hoc est corpus meum*. Per la consecrazione del vino sono le parole: *Hic est sanguis meus; vel hic est calix sanguinis mei*. Queste parole sono certamente essenziali: sarebbe reo però di gravissimo sacrilegio chi omettesse le altre parole, come si leggono nel Messale.

47 D. Chi è il ministro dell'eucaristia?

R. Ministro della consecrazione è il solo sacerdote; ministro ordinario della distribuzione è parimenti il solo sacerdote; però per una ragionevole causa può il Diacono essere ministro straordinario della stessa distribuzione; cioè può il Diacono essere delegato a distribuire la eucaristia a' fedeli, stante un ragionevole motivo.

48 D. Chi è il soggetto dell'eucaristia?

R. Soggetto della eucaristia è il solo uomo battezzato.

49 D. È obbligato il fedele a ricevere l'eucaristia?

R. Il Cristiano è obbligato a ricevere l'eucaristia 1.º per precetto divino, come è evidente dalle parole di Gesù Cristo: *Nisi manducaveritis carnem filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis*. Ioan. VI. 54. Per precetto ecclesiastico, come è chiaro dal Concilio Lateranese IV. cap. *Omnis* etc.

50 D. In quale tempo obbliga questo precetto sia divino, sia ecclesiastico?

R. Questo precetto in quanto è divino obbliga 1.º Nell'articolo ed in qualsivoglia prossimo pericolo di morte. 2.º Spesso durante la vita; poichè avendo Cristo Signore stabilito questo sacramento per modo di cibo, ne segue, che il Cristiano per vivere la vita spirituale spesso se ne deve cibare nel corso della vita; ma è lasciato poi alla Chiesa il determinarne il tempo: or la Chiesa ha dichiarato dover il fedele ricevere l'eucaristia almeno una volta l'anno: quindi pel precetto ecclesiastico il Cristiano è tenuto a ricevere l'eucaristia una volta l'anno, e nel tempo

pasquale, che incomincia per dritto comune dalla Domenica delle Palme e dura sino alla Domenica in *Albis*, sebbene per concessione della S. Sede in parecchie Diocesi suole questo tempo esser protrato.

§. 2. *Delle disposizioni d'animo per ricevere l'eucaristia.*

51 D. Quali disposizioni d'anima si richieggono per ben ricevere l'eucaristia?

R. Per ben ricevere l'eucaristia si richiede lo stato di grazia santificante, altrimenti si commette orrendo sacrilegio; però non basta, che lo stato di grazia si acquisti mediante un atto di perfetta contrizione, ma é assolutamente necessario, che si premetta la confessione sacramentale de' peccati mortali, e se ne riceva l'assoluzione, eccetto il caso di necessità, quando cioè non si può tralasciare la comunione senza gravissima infamia ed intanto manca il confessore, al quale uno possa confessarsi.

52 D. Quando propriamente dicesi mancare il confessore?

R. Il confessore allora propriamente dicesi mancare, quando non é presente, nè può il penitente andare a trovare un confessore assente senza un gravissimo incomodo; in questi casi però, come sopra s'è detto, si richiede la contrizione perfetta.

53 D. Che deve fare chi si ricorda d'un peccato mortale tralasciato per incolpevole dimenticanza, è tenuto a confessarlo prima d'accostarsi alla comunione?

R. Questo caso é frequente, perciò il confessore insegna a' suoi penitenti la seguente pratica comunemente ammessa da' Teologi. Tutt'i Teologi convengono, che se costui non si ricordasse del peccato, se non quando é già con gli altri a piè dell'altare per comunicarsi non é tenuto a ritirarsi a rischio d'infamarsi, e scandalizzare ancora gli altri: dicasi lo stesso se il penitente avesse gra-

ve ragione di comunicarsi , né potesse di nuovo confessarsi senza gravissimo incomodo. La ragione è , che il precetto della confessione non obbliga col pericolo di scandalizzare il prossimo, nè con gravissima difficoltà.

Cade soltanto la quistione, se questo penitente potesse facilmente, e senza inconvenienti ritornare al Tribunale della penitenza. Su questa quistione il sentimento come più probabile, così più fondato è , che costui non sia obbligato di confessarsi prima della comunione del peccato involontariamente omesso; in vero questo peccato involontariamente omesso é stato già condonato, sebbene indirettamente, e non può quindi essere di ostacolo a ricevere la comunione.

Nella pratica poi pare ben fatto consigliare ai penitenti, che potendo, prima di accostarsi alla comunione, cerchino di confessare i peccati, che incolpevolmente avessero tralasciati: e ciò non in forza di qualche precetto, che ve li obbligasse, ma piuttosto per maggior quiete di coscienza specialmente se cadessero nel dubbio, se la dimenticanza sia stata o pur no colpevole.

§. 3. *Delle disposizioni del corpo, ossia del digiuno*

54 D. Quale digiuno si richiede per ricevere la eucaristia?

R. Per ricevere la eucaristia si richiede il digiuno naturale, il quale consiste nel non aver preso nulla di solido nè di liquido né come cibo nè come rimedio dopo la mezza notte. Quindi tutto ciò, che si mangia o si beve veramente , sia volontariamente sia involontariamente é una infrazione del digiuno , e proibisce il comunicarsi ; e questo precetto non ammette parvità di materia.

55 D. Che si richiede per rompere il digiuno naturale?

R. Perché dicesi rotto il digiuno naturale , i Teologi comunemente richieggono tre condizioni:

1. Quello, che si prende, si prenda *ab extrinseco*, poichè ciò, che non si prende *ab extrinseco*, ancorchè volontariamente si deglutisce, non si dice *manducazione*; quindi il sangue, che si *deglutisce* dalle gengive della bocca, non rompe il digiuno.

2. Quello, che si prende, si prenda per modo di cibo o di bevanda; quindi ciò, che si attrae per modo di *respirazione*, non guasta il digiuno: p. es. se respirando avessi ingojato della polvere, un moscherino.

3. Quello, che si prende, abbia la natura di *cibo*, o di *bevanda* cioè che sia alterabile nello stomaco: imperciocchè il concetto, che presenta questa voce *cibo* o *bevanda* è, che la cosa mangiata, o bevanda possa alterarsi nello stomaco: quindi non rompi il digiuno se per caso inghiottisci qualche pezzetto di ferro, di vetro, di legno, poichè nessuno mai dicesi che mangia ferro, legno, vetro etc.

CAPO II.

DELLA EUCHARISTIA CONSIDERATA COME SACRIFICIO.

§. 1. *Valore, frutto, soggetto ed applicazione del sacrificio della messa.*

56 D. Che s'intende per valore, e che per frutto del sacrificio della messa?

R. S'intende per *valore* della messa quell'efficacia, che ha il sacrificio della messa di colmare di grazia e l'offerente, e coloro, pe' quali si offre: *Frutto* poi del sacrificio sono appunto le grazie, le quali in riguardo di esso, sono da Dio concesse.

57 D. Il valore ed il frutto del sacrificio della messa quanto si estendono?

R. Il valore della messa in sé considerato è infinito, perchè la vittima, che si offerisce, ed il Sacerdote, che la offerisce, che tutto assieme è Gesù Cristo, è d'infinita dignità. Il frutto poi di questo sacrificio è limitato, giacchè gli uomini, a' quali se ne fa l'applicazione, non hanno certamente una capacità infinita.

58 D. Per chi si può offrire il sacrificio della messa?

R. Il sacrificio della messa si può offrire per tutti gli uomini, poichè è il medesimo sacrificio offerto sul calvario per la salvezza di tutto il mondo, siano vivi, sieno defonti.

59 D. Ma se questi uomini viventi sieno pagani, eretici, scismatici, o scomunicati?

R. Il sacrificio della messa può offerirsi pe' pagani, per gli ebrei, per gli eretici per ottenere la loro conversione alla cattolica fede, e far cessare la persecuzione; è anche permesso di dire la messa per uno scomunicato *tollerato* secondo il sentimento più probabile; per quello che concerne gli scomunicati *vitandi*, il sacerdote non può offrire per essi il sacrificio a nome della Chiesa: ma può offerirlo in nome suo proprio. (1)

§. 2. *Dello stipendio della messa.*

60 D. Che s'intende per stipendio della messa?

R. Per stipendio della messa s'intende quella retribuzione, che i fedeli danno al sacerdote, acciocchè loro ne applichi il frutto.

61 D. È lecito accettare degli stipendii per la celebrazione delle messe?

R. La Chiesa su l'autorità delle Scritture ha dichiarato potere il sacerdote accettare gli stipendii per la celebrazione delle messe, poichè tali stipendii sono una volontaria oblazione fatta da' fedeli per mantenere i ministri della religione.

62 D. Qual dicesi giusto stipendio?

R. Giusto stipendio è quello, che è stabilito dalla tassa Diocesana, ed in mancanza di questa dicesi stipendio giusto quello, che è stabilito dalla consuetudine.

63 D. Può il sacerdote per la celebrazione della messa pretendere qualche cosa al di là della tassa stabilita?

(1) S. Alfonso de' Liguori lib. 6. n. 308

R. Niente affatto; e chi pretende ed esige qualche cosa di più, si rende colpevole d'ingiustizia, ed è quindi obbligato a restituire l'eccesso.

Ciò non per tanto si può ricevere quello, che è offerto più della tassa, quando l'offerta è libera, volontaria, e non fondata sopra errore; anzi si può domandare una retribuzione maggiore a motivo di un incommodo straordinario p: es: che si dica la messa in una cappella distante, ad una tale ora etc.

64 D. Un sacerdote, che per la celebrazione della messa ha ricevuto un pingue stipendio, può commetterne ad altri la celebrazione con la tassa ordinaria ritenendo il più per sè?

R. Niente affatto, come è chiaro dalla condanna della seguente proposizione: *Potest sacerdos, cui missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.* Anzi non solo colpevole, ma ingiusto ancora è un tal mercimonio, ed è perciò obbligato alla restituzione in favore del sacerdote, che l'ha celebrata.

Se n'eccezzuano però i seguenti casi. 1. quando dalle circostanze evidentemente apparisce, che lo stipendio più pingue è stato per titolo di parentela, di amicizia, di gratitudine, etc. 2. quando trattasi di messe da farsi soddisfare da un beneficiato: dicasi lo stesso d'un cappellano, purchè per la cappellania sia stata stabilita un'annua rendita, ed assegnata in perpetuo al cappellano; non così se al cappellano si desse una determinata somma per ogni messa da celebrarsi.

65 D. Che deve dirsi di quel sacerdote, che va raccogliendo delle messe per farle celebrare in altri luoghi, dove lo stipendio è minore?

R. Questo Sacerdote in forza della Costituzione *Apostolicae Sedis* è colpito di scomunica riservata al Papa in modo generale.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA.

CAPO I.

§. 1. *Della natura della penitenza.*

66 D. Come può considerarsi la penitenza?

R. La penitenza può considerarsi come virtù, e come sacramento.

67 D. Che cosa è la penitenza considerata come virtù?

R. La penitenza considerata come virtù vien definita: *Una virtù soprannaturale, per la quale viene l'uomo eccitato a detestare le colpe commesse col fermo proposito di scansarle per l'avvenire, e di soddisfare alla divina offesa giustizia.*

68 D. La penitenza considerata come virtù che cosa abbraccia?

R. La penitenza considerata come virtù abbraccia tre cose. 1. il dolore e la detestazione del peccato commesso. 2. la ferma risoluzione di non più peccare per l'avvenire. 3. la volontà di dare soddisfazione alla divina offesa giustizia.

69 D. Che cosa è la penitenza considerata come sacramento?

R. La penitenza considerata come sacramento viene definita: *Un sacramento istituito da Cristo Signore per rimettere i peccati commessi dopo il battesimo mediante gli atti del penitente, e l'assoluzione del sacerdote.*

70 D. Di qual necessità è il sacramento della penitenza.

R. Il sacramento della penitenza *in re*, od *in voto* è necessario per necessità di mezzo a tutti coloro, che dopo il battesimo hanno commesso qualche grave peccato.

§. 2. *Della materia del sacramento della penitenza.*

71 D. Come può considerarsi la materia del sacramento della penitenza?

R. La materia del sacramento della penitenza, come in ogni altro sacramento, può considerarsi come remota, e come prossima.

72 D. Quale è la materia remota del sacramento della penitenza?

R. Materia remota del sacramento della penitenza sono i peccati commessi dopo il battesimo; poichè i peccati, che fossero stati prima commessi, sono materia dell'istesso sacramento del battesimo.

73 D. Ma tutt'i peccati commessi dopo il battesimo sono nella medesima guisa materia del sacramento della penitenza?

R. 1. I peccati mortali commessi dopo il battesimo, e non ancora direttamente rimessi per la potestà delle chiavi sono materia *necessaria*. 2. i peccati veniali, ed i peccati mortali debitamente confessati sono materia *sufficiente*, ma *libera*; *sufficiente*, perchè su di essi può cadere l'assoluzione; *libera*, perchè non siamo tenuti a confessarli potendose ottenere il perdono con altri mezzi ancora.

74 D. I peccati dubbii possono essere materia del sacramento della penitenza?

R. I peccati dubbii possono considerarsi sotto il doppio aspetto del *dritto*, e del *fatto*. Hai danneggiato il prossimo, ma dubiti, se il danno sia grave, o leggiero: ecco il dubbio di *dritto*; il prossimo è stato già gravemente danneggiato, ma tu dubiti se a tal danno sei o pur no concorso, ecco il dubbio *di fatto*. Ciò posto è chiaro: 1. che i peccati dubbii di *dritto* sono materia sufficiente, poichè tali peccati dubbii certamente commessi se non sono mortali, certo sono veniali, e perciò sono materia sufficiente. 2. che i peccati dubbii *di fatto* non possono essere materia sufficiente; imperciocchè se il fatto si trovasse non esistente, su che cadrebbe l'assoluzione? Se perciò il penitente altra materia non presenta, che pec-

cati dubbii di *fatto*, bisogna o prendere una materia certa da' peccati passati, ovvero urgendo la necessità dare l'assoluzione *sotto condizione*.

CAPO II.

DELLA MATERIA PROSSIMA.

75 D. Quale è la materia prossima del sacramento della penitenza?

R. Materia prossima del sacramento della penitenza sono gli atti del penitente cioè la *contrizione*, la *confessione*, e la *soddisfazione*.

ARTICOLO I.

DELLA CONTRIZIONE.

§. 1. *Natura della contrizione*

76 D. Che cosa è la contrizione, e come si divide?

R. La contrizione considerata come parte della penitenza *sacramento* vien comunemente definita da' Teologi: *Un dolore, una detestazione dell'animo pel peccato commesso col proposito di non peccare per l'avvenire, e col voto d'eguire le altre cose, che si ricercano per ben ricevere il sacramento della penitenza*. Si divide poi la contrizione in *perfetta* ed *imperfetta*; la contrizione perfetta, detta ancora semplicemente *contrizione*, è *un dolore concepito dal peccatore pel motivo di carità, per cui detesta il peccato come offesa di Dio in sè stesso infinitamente amabile indipendentemente da qualsivoglia proprio riguardo*: la contrizione imperfetta detta ancora *attrizione*, è *un dolore concepito o per la bruttezza enorme del peccato, o pe' gastighi minacciati dalla divina giustizia a chi lo commette*.

77 D. Che dicono i Teologi della contrizione sia perfetta sia imperfetta ?

R. I Teologi parlando della contrizione sia perfetta , sia imperfetta secondo l'insegnamento della Chiesa dicono 1. che la contrizione è stata mai sempre necessaria per la giustificazione del peccatore. 2. che la contrizione perfetta giustifica il peccatore anche prima di ricevere il sacramento col desiderio però di riceverlo. 3. che per ben ricevere il sacramento non è necessaria la contrizione perfetta potendo bastare la imperfetta; 4. che la contrizione imperfetta quella cioè che è concepita per la bruttezza del peccato, o per timore dell'inferno, è buona ed utile.

§.2. *Doti della contrizione e del proposito.*

78 D. Quali doti deve avere la contrizione sia perfetta sia imperfetta ?

R. La contrizione sia perfetta sia imperfetta dev' essere *soprannaturale, interna, somma, ed universale.*

Soprannaturale, sia nel suo principio che deve venire da Dio, non potendo l'uomo pentirsi come conviene senza la grazia preveniente dello Spirito Santo; sia nel suo motivo cioè che si concepisca la contrizione per motivi dalla fede suggeriti come a dire per la bruttezza del peccato, per l'inferno meritato, e sopra tutto per aver dispiaciuto a Dio infinitamente amabile. *Interna*, deve cioè partire dal cuore sinceramente addolorato. *Somma*, cioè il peccatore deve restare addolorato più di aver peccato, che di qualunque altra disgrazia gli avesse potuto accadere. *Universale*, deve cioè estendersi a tutt' i peccati mortali senza eccettuarne alcuno.

Questa condizione di *universale* non si richiede trattandosi di peccati veniali: se tu hai commessi tre peccati veniali, ma ne concepisci dolore per uno, o due soltan-

e, il dolore non cessa per questo di essere buono, poiché un peccato veniale può essere rimesso senza gli altri.

79 D. La contrizione deve precedere la confessione, e l'assoluzione?

R. Non è mica necessario, che la contrizione preceda la confessione; ma è necessario, che preceda l'assoluzione, perché la forma deve cadere sopra la materia presente: il confessore perciò dopo ascoltata la confessione ajuterà il penitente specialmente se questi fosse inesperto a concepire l'atto di contrizione, e poscia gli darà l'assoluzione.

80 D. Deve concepirsi un nuovo atto di contrizione per ricevere una nuova assoluzione, quando il penitente appena dopo l'assoluzione si confessa d'un nuovo peccato tralasciato per dimenticanza?

R. Non ostante l'opposto sentimento assai comune, nella pratica il confessore faccia fare al penitente un nuovo atto di dolore; imperciocchè per l'assoluzione è stato già completato il giudizio; dunque se si deve impartire una nuova assoluzione, si ricerca una nuova materia prossima.

81 D. Che cosa è il proposito, e come può essere?

R. Il proposito è *una sincera volontà d'evitare di peccare per l'avvenire*; il proposito è doppio *esplicito ed implicito*; *esplicito* quando uno pensando all'avvenire stabilisce di non più peccare: *implicito* è quello, che si contiene nella contrizione, senza che si rifletta all'avvenire; il proposito almeno implicito è necessario per la remissione de' peccati, perchè il proposito è parte essenziale della contrizione.

82 D. Quali condizioni deve avere il proposito per essere buono?

R. Il proposito per essere buono bisogna che sia **1. Fermo**, cioè il penitente deve avere la volontà determinata di non ricadere nel peccato non ostante qualsivoglia

glia incommodo. 2. *Efficace*, cioè il penitente deve essere risoluto e disposto a prendere i mezzi necessarii per non ricadere 3. *Universale*, che si estende cioè a tutt' i peccati mortali qualunque essi sieno.

Questa condizione di *universale* s'intende già de' peccati mortali; imperciocchè in quanto a' peccati veniali basta il proposito fermo ed efficace di evitare uno almeno dei peccati veniali.

ARTICOLO II.

DELLA CONFESSIONE.

§. 1. *Natura, obbligazione, e condizioni della confessione*

83 D. Che cosa é la confessione sacramentale?

R. La Confessione sacramentale è *l'accusa de' proprii peccati commessi dopo il battesimo fatta ad un sacerdote approvato per riceverne l'assoluzione in virtù delle chiavi della Chiesa.*

84 D. I fedeli sono obbligati a confessarsi?

R. I fedeli, che dopo il battesimo hanno gravemente peccato, son tenuti alla confessione sì per precetto divino, sì per precetto ecclesiastico.

Questo precetto in quanto é divino obbliga *per se* e *per accidens*: obbliga *per se* 1. nell' articolo di morte 2. in grave pericolo di vita 3. nel probabile pericolo di non più confessarsi: obbliga *per accidens*; quando chi deve comunicarsi si trova in grave peccato, non potendosi ricevere l'eucaristia da chi è in grave peccato senza la previa confessione. 4. quando uno deve trovarsi in istato di grazia per qualche ragione per es: dovendo amministrare qualche sacramento, ed intanto non sa concepire un atto di contrizione perfetta, allora altra via non resta per essere giustificato, che la sola confessione. Questo precetto in quanto è ecclesiastico obbliga tutt' i cristiani peccatori a confessarsi almeno una volta l'anno: a questo

precetto son tenuti non solo gli adulti, ma anche i fanciulli giunti all'età, nella quale son capaci di dolo, ossia che hanno potuto peccare gravemente: e se costoro per mancanza del debito discernimento non si credono atti alla comunione, sono però atti alla confessione sempre che mostrano tale discernimento da avere potuto gravemente peccare poichè altra è la discrezione, che si richiede per la comunione, ed altra che basta per la confessione.

85 D. Soddisfa al precetto ecclesiastico chi volontariamente, fa una confessione nulla?

R. Si risponde negativamente, poichè la confessione precettata dalla Chiesa deve essere sacramentale, ed atta a riconciliare il peccatore con Dio; lo che non si ottiene con una confessione volontariamente nulla: e questo è chiaro ancora dalla condanna fatta dalla Chiesa del sentimento contrario.

86 D. Quali condizioni debbono accompagnare la confessione?

R. Le condizioni, che debbono accompagnare la confessione, si possono comodamente ridurre a due: cioè che sia *dolorosa*, ed *intera*; la confessione allora dicesi *dolorosa*, quando è fatta con un cuore detestante il peccato, così che il penitente confessa i peccati, perchè di essi se ne duole con proposito fermo di non peccare più per l'avvenire; la confessione allora dicesi *intera*, quando si manifestano tutt'i peccati mortali commessi secondo il lor numero, specie, e circostanze necessarie.

§. 2. Della integrità della confessione.

87 D. Di quante maniere può essere l'integrità della confessione?

R. L'integrità della confessione può essere *materiale*, e *formale*; l'integrità materiale è l'accusa di tutt'i peccati mortali, de' quali il penitente è reo secondo il loro nu-

mero, specie, e circostanze necessarie; l'integrità formale è l'accusa di tutt'i peccati, di cui dopo diligente esame il penitente si ricorda, ed è hic et nunc obbligato a manifestare.

88 D. Quale integrità si richiede per la confessione?

R. Per la confessione si richiede la integrità materiale, perchè il peccatore è tenuto a manifestare tutt'i peccati commessi secondo il loro numero, specie, e circostanze necessarie; ma perchè questa integrità non è sempre in potere del penitente, perciò ad una vera confessione è sufficiente la integrità formale, quando non si può avere la materiale.

89 D. Per la integrità della confessione quali circostanze si debbono manifestare?

R. È certo che per la integrità della confessione si debbono manifestare le circostanze mutanti specie: chi ha commesso un furto di cose sacre deve esprimere questa circostanza, che fa addivenire il furto un sacrilegio ancora. In quanto poi alle circostanze aggravanti secondo il sentimento più comune, e più probabile ancora non vi è obbligo di manifestarle, sebbene in pratica sia da inculcarsi a' penitenti, che manifestino tali circostanze, per trarre maggiore profitto dalla confessione. Se ne eccettuano quelle circostanze, che appunto per essere aggravanti sono colpite da censura, o riserva: così chi ha percosso un chierico deve manifestare la qualità del chierico, e la natura della percussione, giacchè la censura incorsa per tale percussione ha una riserva più o meno generale secondo la natura della percussione, o della persona percossa.

90 D. Per la integrità della confessione si debbono confessare i peccati dubbii?

R. Per la integrità della confessione non pare, che vi sia obbligo di confessare i peccati dubbii, quei peccati cioè sopra i quali cade il dubbio se sieno stati com-

messi o pur nò. In vero secondo la dottrina del Concilio di Trento il penitente altro obbligo non ha che confessare que' peccati, *di cui ha coscienza*; ora *avere coscienza* di un peccato significa avere notizia certa del peccato, ed il dubbio non importa notizia certa del peccato, ma sospensione del giudizio pratico sull' esistenza del peccato.

Nella pratica però é onninamente da consigliarsi il confessare tali peccati dubbii per maggior tranquillità di coscienza, meno che non si trattasse di persone scrupolose, alle quali è da interdirsi assolutamente la confessione di tali peccati dubbii, acciocchè non perdano la testa.

Però se si trattasse di un peccato mortale certamente commesso, e si dubitasse soltanto se fosse stato manifestato nella confessione, il penitente è tenuto a confessarlo; poichè l'obbligazione della confessione è certa attesa il peccato certamente commesso, alla quale obbligazione certa non si soddisfa con una dubbia soddisfazione.

91 D. Per la integrità della confessione si deve manifestare l'atto esterno, e l'effetto cattivo seguito dal peccato?

R. Prescindendo dalla questione se l'atto esterno aggravi o pur no malizia all'atto interno, è certo che l'atto esterno deve considerarsi qual complemento dell'interno; e da questo assieme dell'atto interno ed esterno ne sorge poi un sol atto morale, e quindi non basta nel confessarsi il dire: *ho peccato contro al sesto precetto*, ma bisogna confessare ancora l'atto esterno se ha avuto luogo: l'opposto sentimento è stato condannato dalla S. Sede (1).

Similmente per la integrità della confessione deve confessarsi l'effetto cattivo seguito dal peccato, sia perchè esso è connesso coll'atto peccaminoso sia perchè potevasi facilmente prevedere, poichè tale effetto nasce da un

(1) Qui habuit copulam cum soluta satisfacit confessionis praecepto dicens: commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem non explicans copulam. n. 25.

atto peccaminoso liberamente posto. Tizio, che ha propinato il veleno a Cajo, in forza del quale questi è morto, deve manifestare non solo la propinazione del veleno, ma la morte ancora, che n' è seguita. Se però il male effetto non poteva prevedersi, non vi è obbligo di confessarlo ancorchè fosse seguito: Tizio tira un colpo di schioppo a Sempronio, ma lo stoppaccio entrando nella vicina casa produce l'incendio; questo non è necessario manifestarsi, perchè non facilmente era a prevedersi; dicasi lo stesso, se l'atto peccaminoso siasi ritrattato: Tizio chierico getta a mare il Breviario, ma tosto se ne pente; le omissioni, che ne seguono, poichè non più peccaminose non è necessario manifestarle.

92 D. Per la integrità della confessione è necessario il manifestare i peccati omessi nelle precedenti confessioni sia per incolpevole dimenticanza sia per giusto motivo?

R. I peccati omessi nelle precedenti confessioni sia per incolpevole dimenticanza, sia per giusto motivo debbono ommunamente manifestarsi in altra confessione, poichè in forza del divino precetto tutt'i peccati mortali commessi dopo il battesimo debbono essere dichiarati nella confessione; che se la incolpevole dimenticanza ha potuto giustificare la omissione, questa istessa dimenticanza, quando poi già ti ricordi dell' omesso peccato, non può esentarti dall'obbligo di manifestarlo in confessione.

Non è però necessario, che tu confessi questi peccati omessi tostochè te ne ricordi: basta che non fai trascorrere moltissimo tempo. Quindi chi dopo confessato, se prima d'accostarsi alla comunione si ricorda d'un grave peccato incolpevolmente tralasciato può comunicarsi differendo la confessione ad altro tempo, poichè tal peccato incolpevolmente omesso fu indirettamente assoluto.

93 D. Per la integrità della confessione che deve fare il penitente quando non ricorda il numero certo de' peccati?

R. Per la integrità della confessione il penitente è te-

nuto a dichiarare il numero preciso de' peccati commessi: che se egli non si ricorda di questo numero preciso, è tenuto a dichiarare quel numero, che più si avvicina alla verità aggiungendo *un circa*, poichè dove manca la certezza, siamo obbligati accusare ciò, ch'è più verosimile.

Questa voce *un circa* importa piccolo eccesso, o difetto relativo al numero de' peccati dichiarati; p. es. un due ogni dieci: Tizio si accusa di aver bestemmiato *un circa* dieci volte, intendesi comunemente, che ha potuto ciò succedere un otto volte, od un dodici, ma non già venti, quaranta volte. Perciò chi dopo essersi confessato in tal guisa conoscendo enorme l'eccesso deve manifestarlo in altra confessione; non così se enorme si conoscesse il difetto; poichè se nel numero minore non si contiene il maggiore; nel maggiore però si contiene il minore.

§. 3. *Manifestazione del complice nella confessione.*

94 D. Manca alla integrità della confessione chi tace un peccato per non manifestare il nome del complice, quando non può accusarsi il peccato senza manifestare il nome del complice?

R. Quando il penitente non può accusare il suo peccato senza manifestare il nome del complice, egli non può tacere un tale peccato senza mancare alla integrità della confessione; nè con questo si fa ingiuria al complice; imperciocchè chi acconsente ad un peccato, con questo acconsente che il suo nome sia manifestato in confessione, quando il peccato non può manifestarsi senza manifestare il complice.

Però il penitente è tenuto per quanto può a risparmiare la fama del complice: egli è perciò obbligato a cercare un confessore, cui è ignoto il complice: questo però s'intende quando può farsi senza grave incomodo.

95 D. Pecca il penitente se senza necessità manifesta il nome del complice?

R. Certamente che sì : imperocchè la carità e la giustizia vuole, che senza necessità neppure in confessione si manifestino gli altrui peccati. I confessori avvertano i penitenti, che essi senza necessità non possono affatto nominare il complice.

96 D. Pecca il confessore, se per mera curiosità cerchi sapere il nome del complice ?

R. Pecca certamente, poichè offende la carità dovuta al prossimo, e rende odioso il sacramento ; del resto il confessore può, anzi è tenuto dimandare le necessarie circostanze per la buona direzione del penitente, sebbene per la indicazione di tali circostanze venisse in cognizione del complice; Tizio tiene in casa in qualità di cameriera Rosa, con la quale sovente pecca : ambi sono conosciuti dal confessore: quando Tizio confessa il suo peccato, può senza colpa domandargli il confessore, se la donna, con la quale egli pecca, sia in casa per proporzionargli gli opportuni rimedii : e se dalla affermativa di Tizio il confessore viene indirettamente in cognizione di Rosa, non per questo è colpevole.

Adunque il confessore, che per mera curiosità dimanda il nome del complice, pecca gravemente; se nega al penitente l'assoluzione cade nella sospensione *ferendae sententiae*; se poi aderisce a questa pratica già dalla Chiesa condannata, deve essere denunciato: se poi difendesse come lecita una tale pratica, cade nella scomunica riservata al Papa in modo generale.

§. 4. *Delle cause, che scusano dall'integrità della confessione.*

97 D. Quali cause scusano dalla integrità della confessione ?

R. Le cause, che scusano dall' integrità della confessione, sono l'impotenza *fisica o morale*.

98 D. Quando si ha l'impotenza fisica?

R. Si ha l'impotenza fisica, quando il penitente per qualche grave causa non può assolutamente manifestare i commessi peccati p: es: chi ha perduto l'uso della favella, chi comodamente non può trovare un confessore, che conosca la sua lingua, i naviganti vicino a naufragare, i soldati vicino a dare la battaglia; tutti costoro sia per un verso, sia per un altro non possono manifestare tutt'i peccati commessi.

99 D. Quando si ha l'impotenza morale?

R. Si ha l'impotenza morale, quando il penitente non può manifestare qualche peccato senza esporre sé, od altri a gravi pericoli sia spirituali, sia corporali p: es: se il penitente prudentemente teme, che il confessore per ragione del peccato manifestato si abusi del sacramento, se perchè gravissimamente ammalato non potesse manifestare che pochi peccati, se perchè affetto di male contagioso temesse della infezione del confessore etc. S'intende poi, che questa morale necessità ha luogo 1. quando non vi sia altro confessore, cui si potesse fare l'intera confessione senza timore d'inconvenienti, 2. e che si ometta soltanto quel peccato, la cui manifestazione potesse ragionevolmente creare pericoli.

Vuolsi però notare, che quelle difficoltà, che sono inerenti alla confessione, per quanto sieno gravi non scusano dalla integrità; così la ripugnanza, e la verecondia di manifestare certi brutti, ed umilianti peccati non scusa mai dalla integrità; poichè è della natura della confessione essere laboriosa.

100 D. Resta qualche obbligo a chi per urgente necessità ha mancato alla integrità della confessione?

R. L'obbligo, che resta a chi per urgente causa ha mancato alla integrità della confessione, è, che cessata la ragione, per la quale si era taciuto il peccato, rinasca l'obbligo di manifestarlo nella prima confessione; imperocchè per qualsivoglia impedimento non si estingue,

ma si sospende soltanto l'obbligo della confessione, e perciò cessando l'impedimento, *revivisce* l'obbligo.

ARTICOLO III.

DELLA SODDISFAZIONE

§. 1. *Natura, divisione della soddisfazione.*

101 D. Che s'intende per soddisfazione ?

R. S'intende per soddisfazione, *l'eseguire volontariamente delle opere penali imposte dal confessore si per riparare l'ingiuria fatta a Dio col peccato, si per cancellare la pena temporale, che ordinariamente rimane da scontarsi dopo la remissione della colpa.*

102 D. Come si divide la soddisfazione ?

R. La soddisfazione si divide comunemente dai Teologi in *penale*, e *medicinale*; per soddisfazione *penale* s'intende qualunque opera buona imposta nel sacramento p: es: l'orazione, la limosina, il digiuno; poichè nello stato di natura corrotta qualunque opera buona ha ragione di pena, poichè atteso il peccato originale siamo come trascinati al male, nè senza grande pena c'induciamo a fare il bene; s'intende poi per soddisfazione *medicinale* quella, che è imposta dal confessore per evitare i peccati dopo la fatta confessione, ossia quella che è destinata a medicare le reliquie dei peccati, ed a togliere con virtuose azioni gli abiti viziosi, p: e: l'allontanamento dalle cattive compagnie, dalla lettura dei libri pericolosi, cosa che suole preservare il penitente dal ricadere nei peccati. Vuolsi però notare, che la stessa soddisfazione può essere nel tempo stesso penale, e medicinale; p: es: il digiuno, a chi trasmoda nel mangiare, è pena del peccato già commesso, e medicina per non ricadere.

103 D. Come può considerarsi la soddisfazione ?

R. La soddisfazione può considerarsi sotto un doppio aspetto, o nella *volontà*, o nella *esecuzione*; considerata nel primo modo è parte essenziale del sacramento, così chi senza la volontà di eseguire la soddisfazione, che gli sarà imposta, s'accosta al sacramento della penitenza nullamente lo riceve; considerata poi nel secondo modo è parte integrale, in guisa che se per urgente motivo non è stata imposta, o non soddisfatta non per questo vacilla la validità del sacramento; soltanto peccerebbe gravemente, o leggermente, secondo le circostanze ed il confessore, che non la impone, ed il penitente, che non la esegue.

§. 2. *Dovere del confessore nell'imporre la soddisfazione.*

104 D. Deve il confessore imporre al penitente la soddisfazione, quando questi si è accusato dei peccati?

R. Che il confessore dopo udita la confessione sia tenuto ad imporre al penitente la debita penitenza, è cosa chiara, ed evidente: perciò se manca a questo suo dovere pecca gravemente, se il penitente ha confessato un qualche peccato mortale; pecca poi leggermente secondo un assai probabile sentimento, se il penitente avesse confessato peccati veniali.

La penitenza deve imporsi prima dell'assoluzione; che se il confessore se ne fosse dimenticato la imponga dopo, senza che sia necessario reiterare la confessione, e l'assoluzione; che se il penitente si fosse allontanato il confessore si tacerà, aspettando se il penitente ritorni ed allora ne parlerà.

105 D. Di qual fatta deve essere la penitenza da imporsi?

R. La penitenza da imporsi deve essere *salutare e conveniente* secondo la dottrina del Concilio di Trento.

1. *Salutare* diretta cioè come a sanare le piaghe dell'anima, così a preservare il peccatore da nuove ca-

dute; e perchè le malattie dell'anima sono diverse, così mal farebbe quel confessore, che per qualsivoglia peccato imponesse sempre la stessa penitenza. All'oggetto bisogna ricordarsi di quell'aforismo medico «*contraria contrariis curantur*» così all'orgoglioso si prescriberanno atti, e pratiche di umiltà con la considerazione del proprio nulla: all'avarò una qualche proporzionata limosina con la meditazione, che a niente giova l'acquistare tutto il mondo, se poi si perde l'anima; al lascivo il digiuno, la fuga dalle cattive compagnie, con tutto ciò che può attirarlo a commettere opere vergognose. In una parola quella veramente può dirsi penitenza salutare, che considerato lo stato del penitente, è diretta come a guarirlo dai peccati passati, così a preservarlo dalle ricadute.

2. *Conveniente* cioè adattata al penitente, o come si esprime il Concilio di Trento «*pro poenitentium facultate*»; farebbe quindi contro la intenzione, e l'insegnamento della Chiesa quel Confessore, il quale imponesse penitenze *non convenienti* allo stato del penitente p: es. digiuni ad una persona di gracile sanità, o ad una donna lattante: limosine ad una persona, che vive stentatamente perchè povera: la giornaliera assistenza ai divini ufficii a chi deve vivere col lavoro delle sue mani ec.

La penitenza per essere conveniente deve essere ancora proporzionata al numero ed alla gravezza de' peccati commessi: così che il confessore manca al suo dovere, quando per *gravissimi* delitti impone penitenze *leggierissime*, come insegna il Concilio di Trento.

105 D. Ma dunque il Confessore dovrà sempre imporre penitenze corrispondenti al numero, ed alla gravezza dei peccati commessi?

R. Il Concilio di Trento mentre dichiara, che il Confessore è tenuto imporre soddisfazioni a tenore de' commessi peccati «*pro criminum qualitate*» pure soggiunge;

che esse sieno adattate alle disposizioni del penitente , come vien suggerito dalla prudenza « *pro poenitentium facultate quantum prudentia suggesserit* ». Perciò i più cordati Teologi, anzi i più sperimentati maestri di spirito son d'avviso, che il Confessore in vista di certe speciali circostanze del penitente ingiunga pure una penitenza, che sia in sè grave, ma non secondo tutta la misura dei molti e gravi peccati confessati, ma nel tempo istesso gli faccia conoscere, che gli resta molto altro da fare per iscontare la pena, che ordinariamente resta dopo la remissione della colpa. Il confessore nell'imporre la penitenza abbia innanzi agli occhi queste bellissime parole di S. Tommaso : *Sacerdos non imponat poenitentiam ita gravem , ut poenitens totam dimittat , nec ita levem , ut contemnat peccatum* (1).

107 D. Quale penitenza si ritiene come grave?

R. Pare assai ragionevole il sentimento del Gury cioè che quella penitenza deve riputarsi grave , che corrisponde ad un' opera , la quale dalla Chiesa é precettata *sub gravi*, o che per sè stessa obbligherebbe *sub gravi* se venisse precettata: p: es: la Chiesa comanda ascoltarsi la Messa ne'giorni festivi, e questo precetto obbliga *sub gravi*; dunque la penitenza di ascoltare una Messa è penitenza grave , e perciò può il confessore imporla per un grave peccato.

108 D. Può il confessore imporre per penitenza una opera già dovuta per altro titolo?

R. In vista di peculiari circostanze secondo il sentimento comunemente ricevuto può il confessore imporre per penitenza sacramentale un'opera già dovuta per altri titoli; imperciocchè un'opera già dovuta per altri titoli p: es: l'ascoltare la Messa in giorno festivo, che di sua natura è soddisfattoria, può per virtù delle chiavi

(1) Opuscol. 65.

essere elevata a soddisfazione sacramentale. Però ordinariamente parlando la soddisfazione deve essere un'opera libera e di supererogazione, ossia un'opera, cui il penitente non è tenuto per altro titolo.

§. 3. Doveri del penitente relativamente alla soddisfazione.

109 D. Il penitente è obbligato accettare la penitenza, che gli viene imposta?

R. Come il confessore è tenuto imporre al penitente la penitenza, così questi è obbligato ad accettarla, ed adempirla; si rende reo perciò di sacrilegio chi riceve l'assoluzione con l'intenzione di non accettare, e non adempiere la penitenza, che gli sarà imposta.

110 D. Pecca il penitente, che ha sibbene la intenzione di accettare, e di adempiere la penitenza, ma col fatto poi non l'adempie?

R. Se ciò succede per necessità p: es: se uno dopo l'assoluzione cade in deliquio e muore, certamente non pecca: ma se ciò avviene per cattiva volontà il peccato sarà mortale, se la penitenza imposta era grave: veniale, se la penitenza era leggiera.

111 D. Che deve fare il penitente se crede eccessiva la penitenza imposta?

R. In questo caso il penitente deve esporre al confessore le ragioni, per le quali crede eccessiva, o non adattata la penitenza imposta, e se il confessore stima non arrendersi a tali ragioni, al penitente altro non resta che o accettare semplicemente la imposta penitenza, o confessarsi ad altro confessore, dal quale potesse ricevere una penitenza meno eccessiva, e più adattata alle sue disposizioni. Il confessore non sia restio a discendere a tali dimande, perchè è meglio mandare in Purgatorio un penitente con una leggiera penitenza, che precipitarlo nell'Inferno con una penitenza più grande che non adempirebbe.

112 D. In qual tempo deve eseguirsi la penitenza?

R. La penitenza dev' eseguirsi nel tempo prescritto dal confessore: se ha il penitente tralasciato di adempirla nel tempo fissato, non per questo ne resta disobbligato: poichè la determinazione del tempo fatta dal confessore non è *ad finiendam* ma *ad sollicitandam obligationem*; come si esprimono i Teologi.

113 D. Che deve pensarsi del penitente, che differisce l'adempimento della penitenza?

R. Se la penitenza è leggiera, qualunque dilazione non sarà mai peccato grave; se poi la penitenza è grave, sembra ragionevole, che sia peccato mortale la dilazione di due o tre mesi.

114 D. Che deve fare il penitente se si avvede, che il confessore ha dimenticato d'imporre la conveniente penitenza?

R. Se se ne avvede immediatamente dopo l'assoluzione, od appena allontanato dal confessionile, ritornerà tosto dal confessore perchè gliela imponga; ma se non può più tornare dal confessore in mancanza di penitenza sacramentale, vi supplirà con penitenze volontarie (1)

115 D. Che deve fare il penitente se ha totalmente dimenticato la penitenza?

R. Poichè niuno è tenuto a confessare una seconda volta i peccati già direttamente rimessi, pare assai ragionevole il sentimento di quei Teologi, i quali dicono, che un tale penitente non sia tenuto a ripetere la sua confessione per ricevere un'altra penitenza, potrà supplirvi con penitenze volontarie; questo sentimento è stimato da S. Alfonso comune e probabile; però soggiunge, che il penitente sarebbe obbligato presentarsi al suo confessore, se potendolo fare comodamente avesse argomento da credere, che si ricordi ancora la penitenza, che gli ha imposta. (2)

(1) Gonsset della penitenza n. 468.

(2) Lib. 6. n. 520.

116 D. Può il penitente da sè mutare la penitenza impostagli?

R. Il penitente non può da sè, ossia per propria volontà mutare la penitenza impostagli anche in una opera evidentemente migliore; poichè la soddisfazione non è, né può dirsi sacramentale, se non è imposta dal ministro del sacramento. Adunque il penitente, che non può adempire la prescritta penitenza deve ricorrere allo stesso confessore se è possibile, ovvero ad un altro per farsela commutare, la quale commutazione non può avere luogo, che nella confessione: però non è necessario, che il penitente di nuovo si accusi di tutti e singoli peccati, ma basta che esponga così in confuso lo stato della sua coscienza; anzi secondo il sentimento assai ragionevole di parecchi Teologi basta il far semplicemente conoscere la penitenza, di cui si cerca la commutazione e le ragioni, per le quali si cerca la commutazione; poichè non si tratta di peccati, su i quali già è stato formato il giudizio, nè dell'assoluzione, che è stata già impartita, ma semplicemente di commutare la penitenza, per la quale commutazione basta la cognizione della prima penitenza per imporne una nuova, che equivalentemente sia medicinale, e vendicativa.

CAPO III.

DELLA FORMA DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA.

§.1. *Nozione, e divisione della forma del sacramento della penitenza.*

117 D. Quale è la forma del sacramento della penitenza?

R. Le parole essenziali, che costituiscono la forma del sacramento della penitenza sono: *Absolvo te* (1); però per

(1) *Catechism. Roman. de Poenitentia* n. 75.

precepto della Chiesa si debbono aggiungere le altre; *a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*; e chi le trasanda non è scusato da colpa grave.

La Chiesa poi aggiunge delle altre preghiere; quindi il Rituale Romano ci presenta tre formole di assoluzione; la lunga, la breve, la brevissima.

La lunga è così concepita.

Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducatur te ad vitam aeternam. Amen. Deinde, dextera versus poenitentem elevata, dicit: *Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. Dominus noster Jesus Christus te absolvat; et ego auctoritate Ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, (1) et interdicti, in quantum possum, et tu indiges.* Deinde: *Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris ✠, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Passio Domini nostri Jesu Christi, merita Beatae Mariae Virginis, et omnium sanctorum, quidquid boni feceris, et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae, et praemium vitae aeternae. Amen.*

La breve è così concepita.

Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, et interdicti, in quantum possum, et tu indiges. Deinde: *Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris ✠, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

La brevissima è così concepita.

Ego te absolvo ab omnibus censuris, et peccatis, in nomine Patris ✠, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

118 D. Quale è l'uso di queste formole?

R. Della formola lunga si deve ordinariamente fare uso, per non dirsi, che inutilmente sia stata prescritta

(1) La voce *suspensionis* si adopera solamente, quando il penitente è chierico, che ha un ordine da cui ha potuto essere sospeso.

dalla Chiesa ; della formola breve si può fare uso nelle confessioni più frequenti, e più brevi; della formola brevissima si può fare uso soltanto per urgente necessità in articolo, o pericolo di morte.

Nell'uso però di tali formole si vuole notare:

1. Che l'omettere le parole *Dominus noster* etc. senza necessità non va esente da colpa leggiera; 2. che il confessore non sia tanto facile ad omettere le parole : *Passio Domini* etc. poichè le stesse innalzano le opere buone del penitente al merito della soddisfazione sacramentale.

119 D. Come deve darsi l'assoluzione?

R. L'assoluzione deve darsi in modo assoluto : e non già sotto condizione: meno però che non vi fosse qualche necessità, p: es: di un moribondo, che non si conosce se è vivo o morto; di un uomo, che sorpreso da accidente non si conosce, se vuole, o no il Sacramento; di un fanciullo, che non si conosce se abbia avuto o no l'uso di ragione da poter peccare.

§. 2. *Del darsi, negarsi, o differirsi l'assoluzione.*

120 D. Fattasi dal penitente la confessione deve sempre il confessore dargli l'assoluzione?

R. Non ostante la fatta confessione, il confessore darà, negherà, differirà l'assoluzione secondo le diverse circostanze, che presenta lo stesso penitente.

121 D. A chi deve il confessore dare l'assoluzione?

R. Il confessore deve dare l'assoluzione a penitenti bene disposti, i quali tosto che si sono ben confessati anno acquistato dritto all'assoluzione, nè il confessore gliela potrebbe capricciosamente negare senza peccato.

Il confessore però in quanto all'accertarsi delle disposizioni del penitente deve contentarsi di una semplice morale certezza, ossia d'un prudente giudizio poggiato sopra grave motivo che il penitente sia disposto, seb-

bene un tale giudizio possa fallire; pretendere dippiù sarebbe lo stesso, che non voler assolvere alcuno.

Or i segni ordinarii di una sufficiente disposizione sono 1. se il penitente ingenuamente, e con umiltà confessa le sue colpe, se si protesta dolersi di cuore dei commessi peccati, e di avere un fermo proposito di non più offendere Dio; 2. se sinceramente dichiara tutte le sue colpe anche le più umilianti; 3. se volontariamente si presenta alla confessione per motivi suggeriti dalla fede etc.

122 D. A chi deve negarsi l'assoluzione?

R. L'assoluzione deve onninamente negarsi a que' penitenti, che sono *certamente* indisposti, poichè sarebbe lo stesso, che profanare il sacramento; così è da negarsi l'assoluzione 1. a quelli, che ignorano le verità necessarie a sapersi per necessità di mezzo; 2. a quelli, che vivono in occasione prossima volontaria, che non vogliono lasciare; 3. a quelli, che potendo non vogliono riparare i danni cagionati al prossimo sia nella persona, sia nella stima, sia nella roba; 4. a quelli, che vivono in pericolo di peccare, e non vogliono adoprare alcuna diligenza per evitare il pericolo, p: es: ad un medico, ad un giudice, ad un parroco, che non vogliono niente attendere per istruirsi competentemente nella cognizione de' proprii doveri etc. In una parola a tutti coloro, che col loro portamento mostrano di mal confessarsi, e non essere disposti ad emendarsi.

123 D. A quali persone si deve differire l'assoluzione?

R. L'assoluzione si deve differire 1. a coloro, le cui disposizioni sono dubbie; meno che non si trattasse in caso di estrema necessità: ed allora dovrassi impartire l'assoluzione *sub conditione*: 2. a coloro, cui la dilazione potrebbe giovare; quindi l'assoluzione potrebbe differirsi anche a quelli, che non presentassero che peccati veniali, dei quali però non se ne vede giammai la emenda.

DEL MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

124 D. Chi è il ministro del sacramento della penitenza?

R. Il ministro del sacramento della penitenza è il solo sacerdote approvato dal Vescovo per ascoltare le confessioni dei fedeli.

125 D. Che s'intende per approvazione del Vescovo?

R. Per approvazione del Vescovo s'intende un autentico attestato, col quale il legittimo Prelato dichiara di avere approvato, e destinato il tale sacerdotè ad ascoltare le confessioni de' fedeli nella sua Diocesi.

126 D. Che si deve notare circa l'approvazione?

R. Circa l'approvazione si debbono notare le seguenti cose:

1. L'approvazione si deve ottenere dal Vescovo del luogo, ove si ascoltano le confessioni, e non già dal Vescovo del penitente.

2. L'approvazione deve essere formale, ed espresa; non basta perciò la facoltà chiesta, ma negata, nè la presunta, poichè il Concilio di Trento esige l'attuale approvazione.

3. L'approvato in una Diocesi può ivi ascoltare le confessioni di un penitente di aliena Diocesi.

4. Il Vescovo può limitare questa approvazione a certe persone, a certi luoghi, a certi tempi, poichè la approvazione dipende dall'assoluta volontà del Prelato; come ancora può rivocare questa facoltà, e qualunque sia stata la causa della revoca, nel confessore tosto spira la facoltà di più ascoltare le confessioni dei fedeli.

5. Il Vescovo può di nuovo richiamare all'esame i sacerdoti già approvati per conoscere se tuttora abbiano la sufficiente scienza.

127 D. Può il confessore assolvere qualsivoglia peccato?

R. Il confessore può assolvere qualsivoglia peccato per enorme che sia, purchè non sia riservato.

§. 1. *Della Riserva.*

128 D. Che s'intende per *riserva*?

R. S'intende per riserva la limitazione della facoltà d'assolvere da certi determinati peccati fatta al confessore dal legittimo Superiore.

129 D. Di qual fatta deve essere il peccato per essere riservato?

R. Un peccato per essere soggetto alla riserva bisogna che sia 1. *mortale*, perchè nell'attuale disciplina della Chiesa i peccati veniali non sogliono riservarsi; anzi neppure qualunque peccato mortale suole riservarsi, ma soltanto quelli, che sono de'più gravi ed atroci; 2. *esterno*, per non dar luogo a mille perplessità, poichè la maggior parte de'fedeli difficilmente in molte circostanze sa discernere, se un peccato interno sia mortale, o veniale; 3. *consumato*, perciò la semplice attentazione non è riservata; p. es. se l'omicidio è riservato, non è caduto nella riserva chi voleva, od ha tentato uccidere un uomo, ma non l'ha in effetto ucciso.

130 D. Come può essere la riserva?

R. La riserva può essere papale, o vescovile secondo che è fatta dal Papa, o dal Vescovo: la riserva del Papa si estende su tutta la Chiesa, la riserva del Vescovo su la sua Diocesi.

131 D. In quanti modi possono riservarsi i casi?

R. I casi possono riservarsi in due modi 1. per sè stesso. 2. per ragione della censura. Quando il caso è riservato per sè stesso, il caso resta sempre riservato, qualunque possa essere la ignoranza del penitente circa tale riserva; se poi il caso è riservato per ragione della

censura, tutto ciò che scusa dalla censura scusa ancora dalla riserva.

Or i casi vescovili sono riservati per sè stessi, e non già per l'annessa censura ; perciò commesso che si è il peccato riservato , si resta illaqueato dalla riserva , non ostante che il penitente sia per ignoranza, sia per altra ragione fosse scusato dalla censura ; al contrario i casi papali sono riservati ordinariamente per l'annessa censura, perciò tutto quello che scusa dalla censura, scusa ancora dalla riserva.

Vuolsi però notare , che due casi papali sono riservati non per la censura, ma per sè stessi. 1. lo accusare falsamente di sollicitazione un innocente sacerdote. 2. il ricevere da persone religiose doni, che oltrepassano il valore di dieci scudi.

132 D. Come si dividono i casi papali?

R. I casi papali si dividono in due classi; dodici sono riservati con riserva speciale, diciotto sono riservati con riserva generale.

133 D. Quali sono i casi riservati con riserva speciale?

R. Sono i seguenti.

1. *Omnes a christiana fide apostatas , et omnes ac singulos haereticos . quocumque nomine censeantur , et cuiuscumque sectae existant, eisque credentes, eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores.*

2. *Omnes et singulos scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicae libros eorumdem apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes, nec non libros cuiusvis auctoris per Apostolicas litteras nominatim prohibitos, eosdemque libros retinentes, imprimentes, et quomodolibet defendentes.*

3. *Schismaticos et eos qui a Romani Pontificis pro tempore existentis obedientia pertinaciter se subtrahunt vel recedunt.*

4. Omnes et singulos, cuiuscumque status, gradus seu conditionis fuerint, ab ordinationibus seu mandatis Romanorum Pontificum pro tempore existentium ad universale futurum Concilium appellantes, nec non eos, quorum auxilio, consilio vel favore appellatum fuerit.

5. Omnes interficientes, mutilantes, percutientes, caepientes, carcerantes, detinentes, vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedisque Apostolicae Legatos, vel Nuncios, aut eos a suis Diocesibus, Territoriis, Terris, seu Dominiis eicientes, nec non ea mandantes, vel rata habentes, seu praestantes in eis auxilium, consilium, vel favorem.

6. Impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive externi sive interni fori, et ad hoc recurrentes ad forum saeculare, eiusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium, vel favorem praestantes.

7. Cogentes sive directe, sive indirecte iudices laicos ad traendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones; item edentes leges vel decreta contra libertatem aut iura Ecclesiae.

8. Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab eiusdem Legatis aut Delegatis quibuscumque profecta, eorumque promulgationem vel executionem directe vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive ipsas partes, sive alios laedentes vel perterreficientes.

9. Omnes falsarios litterarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis ac supplicationum gratiam vel iustitiam concernentium, per Romanum Pontificem vel S. R. E. Vice-Cancellarios seu Gerentes vices eorum aut de mandato eiusdem Romani Pontificis signatarum: nec non falso publicantes Litteras Apostolicas, etiam in forma Brevis, et etiam falso signantes supplicationes huiusmodi sub nomine Romani Pontificis, seu Vice-Cancellarii, aut Gerentis vices praedictorum.

10. Absolventes complicem in peccato turpi etiam in mortis articulo, si alius Sacerdos licet non adprobatus ad confessiones sine gravi exorbitura infamia et scandalo possit excipere morientis confessionem.

11. Usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum pertinentes.

12. Invadentes, destruentes, detinentes per se vel per alios Civitates, Terras, loca, aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia; vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam iurisdictionem in eis; nec non ad singula praedicta auxilium, consilium, vel favorem praebentes.

134 D. Quali sono i casi papali riservati con riserva generale?

R. I casi papali riservati con riserva generale sono i seguenti:

1. Docentes vel defendentes, sive publice sive privatim propositiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommunicationis poena latae sententiae; item docentes vel defendentes tamquam licitam praxim inquirendi a poenitente nomen complicis, prout damnata est a Benedicto XIV in Const. *Suprema* 7 Iulii 1745. *Ubi primum*. 2. Iulii 1746. *Ad eradicandum* 28 Septembris 1746.

2. Violentas manus, suadente diabolo, injicientes in Clericos, vel utriusque sexus Monachos, exceptis quoad reservationem casibus et personis, de quibus iure vel privilegio permittitur, ut Episcopus aut alius absolvat.

3. Duellum perpetrantes, aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes, et quoslibet complices, vel qualemcumque operam aut favorem praebentes, nec non de industria spectantes, illudque permittentes, vel, quantum in illis est, non prohibentes, cuiuscumque dignitatis sint, etiam regalis vel imperialis.

4. Nomen dantes sectae *Massonicae*, aut *Carbonariae*, aut aliis eiusdem generis sectis, quae contra Ecclesiam

vel legitimas potestates seu palam, seu clandestine machinantur; nec non iisdem sectis favorem qualemcumque praestantes, earumve occultos coriphaeos ac duces non denunciantes, donec non denunciaverint.

5. Immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario violare jubentes, aut violantes.

6. Violantes clausuram Monialium cujuscumque generis, aut conditionis, sexus, aetatisve fuerint, in earum monasteria absque legitima licentia ingrediendo: pariterque eos introducentes vel admittentes, itemque Moniales ab illa exeuntes extra casus et formam a S. Pio V. in Constit. *Decori* praescriptam.

7. Mulieres violantes Regularium virorum clausuram et Superiores aliosve eas admittentes.

8. Reos simoniae realis in Beneficiis quibuscumque, eorumque complices.

9. Reos simoniae confidentialis in beneficiis quibuslibet, cujuscumque sint dignitatis.

10. Reos simoniae realis ob ingressum in Religionem.

11. Omnes, qui quaestum facientes ex indulgentiis aliisque gratis spiritualibus excommunicationis censura plectuntur Constitutione S. Pii V. *Quam plenum* 2 Januarii 1569.

12. Colligentes eleemosynas maioris pretii pro Missis, et ex iis lucrum captantes, faciendo eas celebrari in locis, ubi Missarum stipendia minoris pretii esse solent.

13. Omnes, qui excommunicatione mulctantur in Constitutionibus S. Pii V. *Admonet nos*, quarto Kalendas Aprilis 1567. Innocentii IX. *Quae ab hac Sede* pridie nonas Novembris 1591. Clementis VIII. *Ad Romani Pontificis curam*, 26 Junii 1592, et Alexandri VII. *Inter caeteras*, nono Kalendas Novembris 1660, alienationem et infeudationem Civitatum et Locorum S. R. E. respicientibus.

14. Religiosos praesumentes clericis aut laicis extra casum necessitatis Sacramentum extremae unctionis aut eu-

charistiae per viaticum ministrare absque Parrochi licentia.

15. Extrahentes absque legitima venia reliquias ex sacris Coemeteriis sive Catacumbis Urbis Romae ejusque territorii, eisque auxilium vel favorem praebentes.

16. Communicantes cum excommunicato nominatim a Papa in crimine criminoso, ei scilicet impediendo auxilium vel favorem.

17. Clerici scienter et sponte communicantes in divinis cum personis a Romano Pontifice nominatim excommunicatis et ipsos in officis recipientes.

Inoltre il Papa conferma tutte le scomuniche inflitte dal Tridentino, come dallo stesso sono state inflitte.

Suspensiones latae sententiae Summo Pontifici reservatae.

1. Suspensionem ipso facto incurrunt a suorum beneficiorum perceptione ad beneplacitum S. Sedis Capitula et conventus Ecclesiarum et Monasteriorum, alique omnes, qui ad illarum seu illorum regimen et administrationem recipiunt Episcopos aliosve Praelatos de praedictis Ecclesiis, seu Monasteriis apud eandem S. Sedem quovis modo provisos, antequam ipsi exhibuerint Litteras Apostolicas de sua promotione.

2. Suspensionem per triennium a collatione ordinum ipso iure incurrunt aliquem Ordinantes absque titulo beneficii vel patrimonii cum pacto, ut ordinatus non petat ab ipsis alimenta.

3. Suspensionem per annum ab ordinum administratione ipso iure incurrunt Ordinantes alienum subditum etiam sub praetextu beneficii statim conferendi, aut iam collati, sed minime sufficientis, absque eius Episcopis litteris dimissorialibus, vel etiam subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit, ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, absque Ordinarii eius loci litteris testimonialibus.

4. Suspensionem per annum a collatione ordinum ipso iure incurrit, qui, excepto casu legitimi privilegii, ordinem sacrum contulerit absque titulo beneficii vel patrimonii Clerico in aliqua Congregatione viventi, in qua solemnis professio non emittitur, vel etiam religioso nondum professo.

5. Suspensionem perpetuam ab exercitio ordinum ipso iure incurrunt Religiosi ejecti, extra Religionem degentes.

6. Suspensionem ab ordine suscepto ipso iure incurrunt, qui eundem ordinem recipere praesumpserunt ab excommunicato vel suspenso, vel interdicto nominatim denunciatis, aut ab haeretico vel schismatico notorio: eum vero, qui bona fide a quopiam eorum est ordinatus exercitium non habere ordinis sic suscepti, donec dispensetur, declaramus.

7. Clerici seculares exteri ultra quatuor menses in Urbe commorantes ordinati ab alio quam ab ipso suo Ordinario absque licentia Cardinalis Urbis Vicarii, vel absque praevio examine coram eodem peracto, vel etiam a proprio Ordinario posteaquam in praedicto examine rejecti fuerint: nec non Clerici pertinentes ad aliquem e sex episcopatibus suburbicariis, si ordinentur extra suam Dioecesim, dimissorialibus sui Ordinarii ad alium directis quam ad Card. Urbis Vicarium, vel non praemissis ante ordinem sacrum suscipiendum exercitiis spiritualibus per decem dies in domo Urbana Sacerdotum a Missione nuncupatorum, suspensionem ab ordinibus sic susceptis ad beneplacitum S. Sedis ipso iure incurrunt: Episcopi vero Ordinantes ab usu Pontificalium per annum.

Interdicta latae sententiae reservata.

1. Interdictum Romano Pontifici speciali modo reservatum ipso iure incurrunt Universitates, Collegia et

Capitula, quocumque nomine nuncupentur, ab ordinationibus seu mandatis ejusdem Romani Pontificis pro tempore existentis ad universale futurum Concilium appellantia.

2. Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina in locis ab Ordinario, vel delegato Judice, vel a jure interdictis: aut nominatim excommunicatos ad divina officia, seu ecclesiastica sacramenta, vel ecclesiasticam sepulturam admittentes, interdictum ab ingressus Ecclesiae ipso jure incurrunt, donec ad arbitrium ejus, ejus sententiam contempserunt, competenter satisfecerint. Inoltre il Papa conferma tutte le altre sospensioni, ed interdetti come sono stati inflitti dal Tridentino. (a)

135 D. Quali e quanti sono i casi Vescovili?

R. I casi vescovili sono diversi secondo la diversità delle Diocesi: essi si possono leggere nelle così dette *pagelle o lettere patenti*, che dopo l'approvazione sogliono spedirsi a' novelli confessori.

136 D. Come si dividono i casi vescovili?

R. I casi vescovili sogliono dividersi in tre classi *Nobis, a Nobis, et Sibi*.

Nobis, si dicono quei casi, che dal Papa sono riservati ai Vescovi: essi ora sono tre cioè:

1. Clericos in sacris constitutos vel Regulares aut Moniales post votum solemne castitatis matrimonium contrahere praesumentes; necnon omnes cum aliqua ex predictis personis praedictis matrimonium contrahere praesumentes.

2. Procurantes abortum effectu sequuto.

3. Litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini ea in re cooperantes.

(a) Si è creduto bastare in un breve compendio il semplicemente riferire le censure riservate al S. Pontefice in modo sia speciale, sia generale; però il novello confessore per non errare nell'uso delle sue facoltà in ordine all'assoluzione dovrà provvedersi di qualche commentario, che sviluppa questi casi.

A Nobis si dicono quei casi, che sia con censura , sia senza sono riservati da ciascun Vescovo nella propria Diocesi.

Sibi si chiamano que'casi, che il Vescovo ha dichiarato riservati a sè in modo speciale in guisa che non s'intendano concessi in una generale facoltà d'assolvere dai riservati.

Quali poi sieno i casi sia *A Nobis*, sia *Sibi*, ciascuno confessore consulterà le tabelle della propria Diocesi.

§. 2. *Dell'Assoluzione da'casi riservati.*

137 D. Chi può assolvere da'casi riservati?

R. Può assolvere da'casi riservati chiunque ha fatta la riserva, od il Superiore od il Successore, e chiunque altro, che ne abbia da costoro ottenuta la facoltà.

138 D. Il Vescovo da quali casi può assolvere?

R. Il Vescovo può assolvere non solo da tutt'i casi da sé e dagli antecessori riservati, ma ancora da tutt'i casi papali quando sono occulti, e non dedotti al foro contenzioso, meno però da'casi riservati al Papa in modo speciale: può pur assolvere da'casi papali anche pubblici quando il penitente ha un legittimo impedimento da presentarsi alla S. Sede.

139 D. I semplici confessori da quali casi possono assolvere?

R. In caso d' estrema necessità cioè articolo e pericolo di morte, il semplice confessore può assolvere da qualsivoglia caso riservato al Papa anche in modo speciale, e specialissimo; però se si tratta di semplice riserva, non imporrà al penitente alcuna obbligazione, perchè in tal caso cessa ogni riserva; ma se il caso avesse annessa la censura, imporrà al penitente, che cessato il pericolo deve presentarsi a quel Superiore, da cui viene la riserva.

Fuori questo caso d'estrema necessità egli tanta facoltà ha sopra i riservati, quanta glie n'è stata concessa, ed ogni confessore deve ben esaminare la concessione per non eccedere i limiti.

§. 3. *Dell'assoluzione dalle censure pontificie (a)*

Assoluzione delle censure

140 D. Come deve regolarsi un confessore in ordine all'assoluzione delle censure emanate dalla *Costituzione Apostolicae Sedis* ?

R. Innanzi tutto il confessore mediante la lettura della presente Costituzione deve conoscere quali censure sono riservate al Papa in modo generale, e quali in modo speciale : questa conoscenza è indispensabile per saper dimandare la facoltà di assolvere dalle censure pontificie. Invero.

1. Per assolvere dalle censure riservate in modo speciale si richiede una specifica domanda di assolvere da casi riservati in modo speciale; e questo è evidente dalle parole, che il Papa soggiunge dopo la enumerazione di tali censure: *A quibus omnibus excommunicationibus huc usque recensitis absolutionem Romano Pontifici pro tempore esistenti reservatam esse, et reservari, et pro ea generalem concessionem absolvendi a casibus, et censuris sive excommunicationibus Romano Pontifici nullo pacto sufficere declaramus*. Anzi se si tratta del decimo caso cioè della scomunica contratta per l'assoluzione del complice in materia turpe si richiede una speciale ed individuale facoltà come apparisce dal decreto della S. Inquisizione; ed in vero anche nell' amplissime facoltà del Giubileo dell'anno 1875 era eccezzuata la facoltà di as-

(a) Dopo la pubblicazione della *Costituzione Apostolicae Sedis* si è cre-
duto necessario l'aggiungere questo speciale paragrafo.

solvere dalla scomunica contratta per l'assoluzione del complice.

2. Per assolvere dalle censure riservate al Papa in modo generale basta la consueta facoltà di assolvere dalle censure Pontificie; perchè avendo il Pontefice sancito, che per assolvere dalle censure riservate in modo speciale si esiga una espressa e peculiare facoltà, ne siegue che per tutte le altre censure riservate alla S. Sede in modo generale basta la facoltà generale.

141 D. Che deve pensarsi di chi senza la debita facoltà assolve dalle censure pontificie?

R. Chi senza la debita facoltà assolve dalle censure riservate in modo speciale al Papa è colpito di scomunica riservata anche al Papa; ma riservata in modo generale, come apparisce dalle parole della Costituzione: *Assolvere autem praesumentes sine debita facultate excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatae innodatos se sciant.*

Da queste parole si vede, che l'assolvere senza la debita facoltà deve essere accompagnata dalla *presunzione* (*praesumentes*): questo importa che il confessore da una parte conosca essere il penitente innodato da censura riservata al Papa in modo speciale, ed'esso confessore non avere la facoltà di assolverlo, e da questo ne siegue che il confessore non resterebbe colpito dalla censura, se p; es; il caso fosse *dubbio*, se nel fatto dell'assoluzione vi fosse intervenuta *ignoranza*, *inavvertenza*, poichè questo fatto esclude la *presunzione*.

Chi poi senza la debita facoltà assolve dalle censure non riservate in modo speciale, ma in modo generale, se pecca, non però cade in alcuna pena: e questo è chiaro dalla maniera come si esprime la Costituzione. In vero il S. Pontefice dopo la enumerazione delle censure riservate in modo speciale aggiunge che chi *presume* di assolverle resta innodato da censura anche ri-

servata al Papa; ma poichè questa stessa dichiarazione non la fa seguire anche dopo l'enumerazione delle censure riservate in modo generale, i Teologi concordemente ne deducono, che va esente da censura chi senza la debita facoltà assolve dalle censure riservate al Papa in modo generale.

142 D. Può qualsivoglia confessore, od anche semplice sacerdote assolvere in qualche caso dalle censure riservate al S. Pontefice?

R. Nell'articolo di morte può qualsivoglia confessore, od anche un semplice sacerdote assolvere il moribondo da qualsivoglia censura riservata al Papa anche in modo speciale, o specialissimo. Questo è evidente dalle parole della Confessione—il Pontefice nell'infliggere la pena di scomunica a chi *presume* senza la debita facoltà assolvere dalle censure riservate in modo speciale, dice *dummodo non ujuratur de mortis articulo*. Si noti poi, che nel dritto quello, che in riguardo dell'assoluzione si dice dell'articolo della morte, s'intende ancora del pericolo della morte.

143 D. Il confessore, il quale senza la debita facoltà nell'articolo di morte ha assoluto un moribondo, è tenuto ad imporgli un qualche obbligo?

R. Questo confessore, che ha assoluto un moribondo da censure riservate in modo speciale è tenuto imporgli, che se si ristabilirà in salute dovrà *stare mandatis Ecclesiae*. Si è detto delle censure riservate in modo speciale.; giacché dopo la pubblicazione della Costituzione *Apostolicae Sedis* non vige più l'obbligazione *standi mandatis Ecclesiae* in riguardo delle altre censure anche riservate al Papa in modo generale, come è chiaro dalle parole della stessa Costituzione. In vero il Papa parla di questa obbligazione dopo la enumerazione delle censure riservate in modo speciale, ma tace poi dopo la enumerazione delle censure riservate in modo ge-

nerale; dunque in riguardo di queste non può esistere un tale obbligo.

144 D. Che importa la formola *standi mandatis Ecclesiae* in riguardo alle censure, dalle quali uno fosse stato assoluto in caso di necessità?

R. Questa formola *standi mandatis Ecclesiae* importa, che chi in caso di necessità è stato assoluto da censure riservate da chi non avea la debita facoltà cioè che questo infermo ristabilendosi in salute 1. deve *presentarsi* al Superiore, cui era riservata la censura, 2. la pena della *reincidenza* se colpevolmente non si presenta al Superiore.

145 D. Ma come ammettere questa nuova censura della *reincidenza* se nella Costituzione non se ne fa motto?

R. È vero che nella Costituzione *Apostolicae Sedis* non si fa parola della *reincidenza*; ma questa è compresa nella formola *standi mandatis Ecclesiae*. L'obbligo di presentarsi dopo l'assoluzione al legittimo Superiore è differente dalla pena della *reincidenza*: quindi se il Papa avesse detto *se praesentandi Superiori*, se ne potrebbe dedurre, che il Papa avesse abolito la pena della *reincidenza*, ossia che il mancare all'obbligo di presentarsi al Superiore non formava materia di nuova censura; ma poichè il Papa ha adoprato la formola *standi mandatis Ecclesiae*; e poichè questa formola secondo i Teologi include non solo l'obbligo della presentazione, ma ancora la pena della *reincidenza* quando colpevolmente non s'adempisce l'obbligo della presentazione, ne siegue, che il Papa con questa sola formola *standi mandatis Ecclesiae* ha inteso confermare non solo l'obbligo della presentazione, ma ancora la pena della *reincidenza*. (1)

(1) Comment. Patavin. 275.

ARTICOLO 4.

DELL' ASSOLUZIONE DEL COMPLICE, E DELLA SOLLICITAZIONE.

§. 1. *Dell'assoluzione del complice.*

146 D. Il Confessore può assolvere il penitente, ch' è stato suo complice in un peccato turpe?

R. Niente affatto: e l'assoluzione sarebbe nulla, meno che non si trattasse di caso d'estrema necessità.

147 D. Quale sarebbe questo caso d'estrema necessità?

R. Quando il penitente trovasi in *articolo di morte*, e non v'è altro confessore, od anche semplice sacerdote, che possa ascoltarne la confessione, ovvero se vi fosse altro sacerdote, il complice confessore non potrebbe rifiutarsi di ascoltare la confessione del complice senza scandalo od infamia; dicasi lo stesso se il moribondo non volesse confessarsi ad altri che al complice. Vuolsi però notare, che il confessore complice è tenuto a prevenire questo scandalo od infamia col cercare di destramente allontanarsi; e se egli nol fa, in questo caso di necessità l'assoluzione è valida, ma egli incorre nella pena.

148 D. Qual' è questa pena, che incorre il confessore assolvendo il complice fuori il caso di necessità?

R. Chi fuori il caso di necessità assolve il complice cade nella scomunica riservata al Papa in modo speciale (1); anzi si deve notare, che per decreto della S. Inquisizione questa scomunica s'intende riservata in modo specialissimo; quindi anche nella speciale concessione questo caso non s'intende incluso, ma bisogna dimandarlo specificatamente (2); e ciò è tanto vero, che anche nell' amplissima facoltà del Giubileo non è

(1) Cas: X: Constitutionis Apostolicae Sedis.

(2) Ex decreto S. C. S. Off. die 4. Aprilis 1871.

stato concesso di assolvere la scomunica contratta dal confessore, che ha assoluto il complice (1).

149 D. Che s'intende per peccato turpe?

R. S'intende per peccato turpe ogni fatto, o detto mutuo tra il sacerdote ed il complice, il quale fatto o detto sia peccato esternamente mortale contro il sesto precetto.

150 D. Berta ha commesso peccato turpe con Sempronio confessore, ma di questo se n'è confessato ad altro confessore, può ella tornare al confessore Sempronio per confessarsi di altri peccati?

R. Si risponde affermativamente; imperciocché Sempronio è privo di giurisdizione relativamente al solo peccato turpe di complicità commesso con Berta: ma in quanto agli altri peccati di costei esso ha tuttora la giurisdizione.

Un confessore però, che disgraziatamente fosse caduto in queste miserie, se ha un pò di rispetto per la santità del sacramento, ed anche un pò di stima dell'anima sua, non si esporrà, eccetto il caso di estrema necessità, a confessare tale penitente pel prossimo pericolo di ricadere, e sarà il *novissimus error pejor priore*; come ancora i fedeli debbono anche essi essere esortati a non presentarsi giammai a tali confessori, poichè anche essi possono trovarsi esposti ad ulteriori ricadute.

§. 2. Della sollecitazione.

151 D. Che s'intende per sollecitazione?

R. La sollecitazione è *una provocazione od incitamento a cose veneree fatta dal confessore a chi a lui si confessa*: quindi dicesi il confessore sollecitare il penitente, quando lo provoca, lo invita, lo alletta a cose turpi contro il sesto precetto in qualunque modo avvenga la

(1) S. Pœnitentiariae n. 5. die 25. Januarii. 1875.

provocazione , lo allettamento , lo invito sia con parole, sia con segni, sia con fatti, sia con lettere.

152 D. In quanti casi può succedere la sollecitazione ?

R. La sollecitazione può accadere ne'seguenti casi. 1. nell'atto della confessione; 2. immediatamente prima; 3. immediatamente dopo; 4. per occasione della confessione; 5. sotto pretesto della confessione; 6. nel confessionale; 7. ed in qualsivoglia altro luogo destinato, od eletto per ascoltare le confessioni con la simulazione però della confessione.

153 D. Quando la sollecitazione dicesi avvenuta nell'atto della confessione ?

R. La sollecitazione dicesi avvenuta nell'atto della confessione, quando si verifica in quel tratto di tempo, che passa dal principio della confessione sino a che sia espletata, sia che si dia, sia che si neghi l'assoluzione. Ed un confessore, che nell'atto della confessione desse alla penitente una carta da leggersi in casa, nella quale si contenesse provocazione a cose turpi, si direbbe di aver sollecitato nell'atto della confessione.

154 D. Quando la sollecitazione dicesi fatta immediatamente prima, od immediatamente dopo la confessione?

R. La sollecitazione dicesi avvenuta immediatamente prima, od immediatamente dopo la confessione, quando tra la sollecitazione e la confessione, o la confessione e la sollecitazione non vi passa tempo per mezzo : lo che non si deve intendere fisicamente, ma moralmente.

155 D. Quando si dice avvenuta la sollecitazione per occasione della confessione?

R. La sollecitazione dicesi avvenuta per occasione della confessione quando dalla confessione chiesta, o fatta il confessore prende motivo di sollecitare la penitente: però gl'indicii, che il confessore siasi indotto a sollecitare per occasione di confessione, debbono essere moralmente certi.

156 D. Quando la sollecitazione dicesi avvenuta per pretesto di confessione?

R. La sollecitazione dicesi avvenuta per pretesto di confessione quando il confessore finge di confessare mentre non confessa, ed induce intanto la penitente a cose turpi, non essendo il pretesto, che un apparente ragione, con cui si cerca nascondere il vero motivo di un'azione, che siasi fatta, o che si voglia fare. Questo pretesto deve essere da parte del confessore, e relativo alla confessione, che si vuol fare.

157 D. Quando la sollecitazione dicesi avvenuta nel confessionile?

R. Che cosa sia il confessionile ognuno ben lo conosce: è desso quel luogo, dove sogliono sedere i confessori per ascoltare le confessioni dei fedeli: un confessore adunque od anche semplice sacerdote ivi sedendo se parla con persona ivi presente di cose oscene, o la provochi a cose turpi anche fuori l'occasione, o pretesto di confessione, dicesi di aver sollecitato nel confessionile. Qui vuolsi notare, che quei luoghi, dove sogliono ascoltarsi le confessioni delle claustrali, sono veri confessionili e non già luoghi destinati ad udire le confessioni. Dicasi lo stesso di simili luoghi dei conservatorii, de'ritiri, quando son formati a somiglianza di quelli delle claustrali come apparisce da una decisione della S. Inquisizione. (1)

158 D. Quando la sollecitazione dicesi fatta in qualunque altro luogo destinato od eletto ad ascoltare le confessioni?

R. Nelle sagrestie, nelle case dei religiosi vi sogliono essere dei luoghi, nei quali si ascoltano le confessioni; similmente in qualunque luogo sia nelle Chiese, sia nelle case ecc. possono udirsi le confessioni: però per dir-

(1) Die 25 Nov. 1874.

si avvenuta la sollecitazione in questi luoghi è necessaria la simulazione della confessione, ossia che il confessore, ed il penitente agiscano in modo, che gli astanti credano che si stia confessando.

159 D. In quale pena cadono i sollecitanti?

R. I sollecitanti incorrono nella pena della denuncia, ossia chi è stato sollecitato deve denunciare al rispettivo Superiore il confessore, o sacerdote che lo ha sollecitato: chi è stato sollecitato non è mica tenuto a dire, se ha o pur no prestato consenso alla sollecitazione; anzi è imposto a chi prende la denuncia di non interrogare affatto sopra di questa circostanza.

Che se la sollecitazione è succeduta nell'atto, o per occasione, o pretesto della confessione, il sollecitante oltre della pena della denuncia è colpito ancora da perpetua inabilità al sacrificio della messa; la quale pena però è *ferendae sententiae*.

160 D. Chi è obbligato a denunciare il sollecitante?

R. A denunciare il sollecitante è obbligato 1. la persona sollecitata, 2. chi ha veduto, od ascoltato con le proprie orecchie la sollecitazione, 3. chi la sa per udito immediato sia dell'istesso sollecitante, sia della persona sollecitata, purchè sia degna di fede.

161 D. Èvvi ancora obbligo di denuncia, se la sollecitazione è dubbia?

R. Se il fatto, od il detto è vera sollecitazione, e si dubita con quale animo il confessore abbia ciò fatto o detto, èvvi obbligo della denuncia; ma se il fatto o detto è in sè dubbioso, non èvvi luogo a denuncia.

162 D. È da assolversi chi non vuol fare la denuncia, alla quale è tenuto, e non facendola cade in qualche pena?

R. Questi non deve essere assoluto prima di fare la denuncia, perchè è indisposto come colui che non vuole ubbidire al precetto della Chiesa; e cade nella sco-

munica non riservata, se tra un mese dal giorno che conosce una tale obbligazione non l'adempie.

Se però la persona sollecitata si trovasse nel senso delle pontificie costituzioni veramente impedita a non potere *hic et nunc* fare la denuncia, potrebbe essere assoluta.

163 D. Che deve pensarsi di chi accusa falsamente di sollecitazione un innocente confessore?

R. Costui cade nel caso riservato al Papa in modo specialissimo, nè deve essere assoluto, se prima non ritratta la falsa accusa. Se dobbiamo deplorare, che qualche confessore si rende reo di vera sollecitazione, non è però infrequente, che qualche innocente sia falsamente calunniato. Il confessore perciò, che ascolta la sua penitente, la quale afferma essere stata sollecitata, esaminasi ben bene il fatto sotto tutt' i rapporti, e quando vede, che disgraziatamente la cosa non può scusarsi allora imponga alla penitente l'obbligo della denuncia.

CAPO V.

DELL'UFFICIO DEL CONFESSORE DOPO LA CONFESIONE.

164 D. Quali doveri restano al confessore dopo udita la confessione?

R. Al confessore dopo udita la confessione restano due doveri. 1. il segreto sacramentale; 2. l'obbligo di riparare qualche difetto, se mai fosse avvenuto.

§. 1. *Del sigillo sacramentale.*

165 D. Che cosa è il sigillo sacramentale?

R. Il sigillo sacramentale è *una strettissima obbligazione di serbare il segreto su tutto ciò, che si è ascoltato nella sacramentale confessione in ordine all'assoluzione.*

166 D. In forza di quale dritto deve custodirsi il sigillo sacramentale?

R. Il sigillo sacramentale deve custodirsi per ogni dritto. 1. per dritto di natura, poichè la legge naturale comanda custodirsi sotto segreto ciò, che in segreto è stato affidato. 2. per dritto divino, come costa dalla Tradizione, e dal consenso della Chiesa. 3. per dritto ecclesiastico, come è chiaro dalle pene sancite contro i violatori del sigillo sacramentale.

167 D. Può darsi caso nel quale sia lecito manifestare ciò, che si è udito in confessione?

R. Niente affatto; anche quando si trattasse di scansare qualche gravissimo danno, o di conseguire qualche grandissimo bene, ancorchè ne dovesse andare di mezzo la vita del confessore. Quindi se un confessore venisse interrogato anche da suprema autorità di ciò, che il penitente si fosse confessato deve rispondere di non saperne niente: o meglio dovrebbe rispondere a chi fa tali interrogazioni; *ma queste domande son degne da farsi ad un confessore?*

Anzi il confessore fuori confessione non può parlare neppure collo stesso penitente delle cose udite in confessione; meno che non v'intervenisse una libera, ed espressa licenza dello stesso penitente, sia che questa licenza si dia con parole, sia che si dia col fatto, p: es: se il penitente pel primo introducesse col confessore discorso sulle cose manifestate in confessione.

168 D. Quale è la materia del sigillo sacramentale?

R. Materia del sigillo sacramentale sono 1. i peccati confessati con tutto ciò, che ha relazione con la individuata manifestazione del peccato. Sono quindi materia del sigillo (a) le circostanze, che han dovuto manifestarsi per ragion del peccato; (b) il peccato del complice, che si fosse conosciuto per qualsivoglia maniera nella confessione: Tizio ha peccato con Rosa; quantunque il peccato di Rosa non sia materia della confessione di Tizio; pure se si è conosciuto per ragion della confessione, è ad-

divenuto materia del sigillo sacramentale. 2. Ciò che si è conosciuto nella confessione, la cui manifestazione cadrebbe in gravame del penitente, ed in odio del sacramento; quindi sono materia di sigillo sacramentale i difetti naturali manifestati in confessione per la piena conoscenza del peccato: p: es: se Tizio dicesse di essere irregolare perchè illegittimo.

169 D. Può il confessore servirsi della scienza sacramentale, ossia della notizia delle cose ascoltate in confessione?

R. L'uso della scienza sacramentale è illecito sempre che évvi diretta, od indiretta manifestazione delle cose udite in confessione, o sempre che vi è gravame del penitente anche temporale anche quando non vi sia né diretta né indiretta manifestazione delle cose udite in confessione: *ciò che si sa in confessione è come se non si sapesse*, dice S. Tommaso (1). Ma se nell'uso di tale scienza non évvi manifestazione né diretta, né indiretta, né gravame del penitente, non è illecito un tale uso: se tu raccomandi a Dio nella Messa un tuo penitente ostinato, fai forse male? se tu hai inteso nella confessione, che di te si sparla, perchè trapazzi la Messa, fai forse male ad emendarti?

170 D. Come può violarsi il sigillo sacramentale?

R. Il sigillo sacramentale può violarsi in due maniere 1. direttamente: 2. indirettamente.

Il sigillo é violato direttamente, quando espressamente si manifesta qualche cosa conosciuta soltanto per la confessione. Questa diretta violazione la Dio grazia per quanto si conosce non si narra mai avvenuta; anzi la storia ci parla di confessori messi a morte per non avere voluto manifestare ciò, che avevano ascoltato in confessione.

(1) Ex confessione scitum est quasi nescitum: in supplem: 1. 11.art. 1. ad 5.

Il sigillo è violato indirettamente quando si fa o si dice qualche cosa, per cui si dà motivo di conoscere, o di sospettare delle cose udite dal penitente in confessione, e per questo al penitente ne può venire dispiacere, vergogna, danno ecc. Questa indiretta violazione qualche volta dicesi avvenuta per imprudenza di qualche confessore.

171 D. In quali casi suole avvenire la indiretta violazione del sigillo sacramentale?

R. L'indiretta violazione del sigillo sacramentale suole avvenire in varii casi p: es:

1. Quando il confessore dice o fa conoscere di non aver data, ovvero di avere dovuto differire l'assoluzione al penitente, lo che significa, che costui era indisposto.

2. Quando dopo aver ascoltata la confessione di poche persone, in preferenza delle altre ne loda una, che non ha confessato che peccati veniali; dunque le altre ne hanno confessato dei gravi.

3. Quando parla al penitente con voce troppo alta da essere, o da poter essere ascoltato dagli altri, che stanno vicino al confessionale, e molto più quando fa al penitente delle gravi riprensioni, poichè questo altro non significa se non che il penitente è colpevole di gravi peccati.

4. Quando appena udita la confessione di poche persone dice, che ha udito di grossi peccati: con questo offende tutti coloro, che si sono già confessati.

5. Quando dice, che in questa, od in quella comunità regnano dei gravi disordini; che in questo od in quel piccolo villaggio si commettono tali e tali peccati.

6. Quando essendo confessore di qualche comunità avvisa i superiori a vegliare, specialmente se venisse indicando le ore, ed i luoghi ecc. ecc.

In una parola il confessore se non sta guardingo,

e circospetto in questa materia potrebbe trovarsi senz' avvedersene colpevole d'indiretta violazione del sigillo sacramentale: nè vale il dire: son cose udite da molto tempo, in luoghi distantissimi, poichè sovente per circostanze impreviste si viene in cognizione delle persone; oltra ciò fa brutta e penosissima impressione sull'animo dei circostanti il sentir dire da un confessore: *Ho ascoltato in confessione questo o quel peccato*, poichè i circostanti possono supporre, che anche i loro peccati vanno, come suol dirsi, in processione. Si faccia adunque il confessore l'obbligo di non parlare in qualsivoglia modo di ciò, che ha udito in confessione. Che se per altrui istruzione si vuol narrare ciò, che altra volta si è ascoltato in confessione, si narri la cosa come di un fatto letto, o narrato da altri, togliendone sempre tutte le circostanze, che anche da lontano potrebbero ingenerare sospetto come di cosa udita in confessione: chi non ha molta prudenza ed esperienza si attenga alla pratica di non parlare affatto delle cose udite in confessione, come se non le avesse affatto udite.

§. 2. Dell'obbligo di riparare qualche difetto, che ha potuto verificarsi nella confessione.

172 D. Se e come il confessore è tenuto a riparare i difetti avvenuti nella confessione?

R. Questo dipende dalla natura del difetto commesso, e dalla maniera come si è commesso.

173 D. Che deve fare il confessore quando ha errato circa la sostanza del sacramento?

R. Quando il confessore senza sua colpa ha commesso un qualche errore sostanziale p: es. non ha dato l'assoluzione, non è obbligato avvertirne il penitente con suo grave incomodo, meno che questo penitente non si trovasse nell'estrema necessità p: es: in articolo di morte. Se poi il confessore ha colpevolmente errato circa la

materia essenziale del sacramento, è tenuto avvertirne il penitente anche con suo grave incomodo; imperocchè sebbene egli eserciti un tale ufficio per carità, ciò non pertanto dopo che il penitente ha confessato i suoi peccati il confessore è tenuto per dovere a ben amministrargli il sacramento; se dunque ha colpevolmente errato, è tenuto a riparare l'errore anche con suo grave incomodo.

174 D. Che deve fare il confessore quando ha errato circa la integrità della confessione?

R. Se il confessore ha trascurato di avvertire il penitente dell'obbligo di confessare i peccati secondo il numero, e la specie, non è tenuto avvertirnelo, se non nel corso della confessione; ma se egli avesse positivamente influito all'errore dicendo al penitente non essere necessario spiegare il numero, e la specie dei peccati, è egli tenuto avvertirlo dell'errore anche fuori di confessione.

175 D. Che deve fare il confessore, quando ha errato circa la restituzione da farsi o da non farsi?

R. Questo caso può presentarsi sotto varii aspetti:

1. Se il confessore senza sua colpa ha trascurato di far conoscere al penitente l'obbligo della restituzione, cui era tenuto, non è obbligato d'avvertirnelo con suo grave incomodo: ma se la trascuraggine è stata colpevole, egli è tenuto a fare l'ammonizione anche con suo grave incomodo; ma non adempiendo a questo suo dovere non è tenuto a restituzione in mancanza del penitente. Imperciocchè per indurre l'obbligo della restituzione si richiede un positivo influsso nell'altrui danno; or il tacere non è influire positivamente nel danno altrui: è vero che il *muto* è tenuto alla restituzione, quando non parla: ma ciò è vero, quando il *muto* non parla, mentre per giustizia era tenuto a parlare; or il confessore non è tenuto da nessuna legge di giustizia verso l'estraneo da es-

sere obbligato a procurare gl'interessi con questa manifestazione.

2. Se il confessore ha incolpevolmente disobbligato il penitente dal far la restituzione, non è tenuto con suo grave incomodo avvertirnelo; se però con qualche suo leggero incomodo potesse riparare l'errore commesso, sarebbe tenuto avvertirne il penitente, poichè ciascuno è tenuto a riparare un grave danno del prossimo, quando ciò possa farsi con piccolo incomodo. Ma se il confessore ha colpevolmente disobbligato il penitente dalla restituzione è egli tenuto anche con suo grave incomodo avvertirlo dell'errore; e se trascura di ciò fare è esso tenuto in luogo del penitente alla restituzione, poichè in questo caso il confessore per sua colpa è la causa prossima ed efficace del danno cagionato al prossimo.

Vuolsi qui notare, che il confessore sia assai cauto nel dare consiglio circa la materia della restituzione: esamiini prima ben bene il caso, e poi risponda: che se le circostanze, che accompagnano il fatto, rendono difficile ed intralciato il caso, prenda tempo per consultare autori, o persone dotte, e sperimentate, potendo frattanto il penitente, che fosse disposto ad adempiere le sue obbligazioni, essere assoluto. Inoltre non pare degno da imitarsi il metodo di certi confessori, i quali, quando trattasi di restituzione, differiscono di parlarne col penitente sino al termine della confessione; dal che avviene, che in mezzo a molte confessioni poscia se ne dimentichino.

176 D. Ma come deve il confessore avvertire il penitente dell'errore commesso?

R. Se il confessore nel corso della stessa confessione si avvede dell'errore accaduto, senz'altro ne avvertirà il penitente; ma se il giudizio fosse stato già espletato, non può avvertirne il penitente senza prima chiedergli il permesso per non esporsi a violare il sigillo sacramen-

tale; e da questo ne segue, che se il confessore prudentemente giudichi, che il penitente possa restare dispiaciuto per tale domanda, deve in questo caso astenersi da qualsivoglia ammonizione per non offendere il sacramentale segreto.

APPENDICE

CONDOTTA CHE DEVE TENERE IL CONFESSORE CON DIVERSE CLASSI DI PENITENTI

§. 1. *Penitente scrupoloso.*

177 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente scrupoloso?

R. Gli scrupolosi sogliono formare la croce, e croce pesantissima del confessore: essi però son degni di compassione: sono ammalati e tanto basta perchè abbiano dritto all'altrui indulgenza. Un confessore però che dovesse trattare con penitente scrupoloso procuri innanzi tutto formarsi il vero concetto dello scrupolo per non confonderlo con la delicatezza di coscienza, o con le suggestioni del demonio. Col confondersi questi tre diversi fatti avviene sovente, che le prescritte regole per sanare gli scrupoli anzichè giovare portano talvolta nocumento.

178 D. Quando il penitente dicesi di *delicata coscienza*?

R. Il penitente dicesi di delicata coscienza quando dopo di aver fatta od omessa una qualche benchè leggerissima azione vietata, o comandata sperimenta un tal quale turbamento, un tal quale rimorso: p: es: una persona che avesse pronunziata una parolina oziosa, un ecclesiastico che avesse nella celebrazione della messa tralasciato qualche segno di croce, qualche genuflessione etc. Or sarebbe pienamente inesatto chiamare scrupoloso questo penitente: esso ha commesso realmente un peccato sia pure venialissimo, ma sempre peccato; ed il turbamento,

l'agitazione, il rimorso non indica scrupolo, ma sibbene delicatezza di coscienza, che si sente agitata, conturbata da tali minimissimi difetti a differenza di altri, che avendo incominciato ad incallire la coscienza non ne fanno caso più che tanto.

179 D. Come deve regolarsi il confessore con questo penitente?

R. A questo penitente il confessore faccia conoscere che tale delicatezza di coscienza è da lodarsi assai; essa è indizio di un'anima, che ama Dio sinceramente, e però resta molto addolorata di averlo anche leggerissimamente disgustato; gli faccia però conoscere, che non è mica da lodarsi la soverchia ansietà, che toglie la pace della coscienza, getta l'anima nel turbamento; e che tali difetti, de' quali non possiamo spogliarci finchè staremo su la terra, non debbono gettare l'anima nell'ansietà, e nell'angoscia, ma radicarla sibbene nell'esercizio dell'umiltà, imitando la pratica di S. Luigi, il quale quando commetteva qualche piccolo difettuzzo senza turbarsi diceva: *la terra del mio cuore ha prodotto il suo frutto*: in somma con questo penitente si debbono mettere in pratica le norme, che danno i maestri di spirito per tranquillare le anime timorose.

Il confessore però badi attentamente per non farsi sorprendere, poichè qualcuno di questi penitenti mentre scola il moscherino inghiottisce poi il cammello secondo l'espressione del vangelo, cioè mentre si mostra turbato, agitato per piccolissima colpa non si fa poi coscienza di commetterne delle gravissime p: es: quella divotella si mostra abbattuta, e fa ancora la disperata per aver detto in chiesa una parola inutile, e tiene per niente il trinciare senza pietà l'altrui riputazione, e di fare ancora guadagni illeciti ed ingiusti; quell'ecclesiastico si mostra colpito da spavento per aver nella celebrazione della messa tralasciata una genuflessione, un segno di croce, e

tiene per niente il celebrare la stessa messa con un cuore zeppo, pieno d'invidia, di gelosia, di rancore contro i suoi fratelli, venendo ancora meno alle sue più gravi obbligazioni. Costoro debbono essere gravemente sgridati, ad essi mostrando il profondo abisso nel quale si trovano.

180 D. Quando il penitente dicesi esposto alle suggestioni del demonio?

R. Il penitente dicesi esposto alle suggestioni del demonio quando sentesi incitato ad omettere od a fare una qualche azione comandata, o proibita; p. es: a mangiare o a bere più del necessario, a frequentare certe compagnie geniali: or sarebbe errore il chiamare scrupoloso questo penitente; imperciocchè dandosi da maestri di spirito tra le altre la regola di disprezzare, e di agire ancora contro gli scrupoli, ne seguirebbe, che questo penitente dovrebbe mangiare e bere più del necessario, frequentare compagnie geniali etc.

181 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente esposto alle suggestioni del demonio?

R. Il Confessore, che vede a' suoi piedi un penitente esposto alle suggestioni del demonio, deve dirgli, che i suoi scrupoli non sono propriamente scrupoli, ma sibbene suggestioni del demonio, altrimenti niente concluderà; imperciocchè fino a tanto, che il penitente tiene come veri scrupoli queste suggestioni del demonio, è ben difficile a persuaderlo il disprezzarli; ma quando avrà appreso dal confessore, che i suoi creduti scrupoli sono prete suggestioni del demonio, è assai facile, che resti persuaso doversi disprezzare, e rigettare, come ogni anima, che vive cristianamente rigetta, e disprezza le suggestioni diaboliche.

182 D. Quando il penitente dicesi propriamente scrupoloso?

R. Il penitente dicesi scrupoloso quando nel fare, o nel tralasciare una qualche azione per una vana appren-

sione crede di commettere peccato, dove non évvi affatto peccato , perchè in realtà l' azione non era nè vietata né comandata p: es: di non aver digiunato, di non aver ascoltata la messa quando non eravi obbligo di digiunare, o di ascoltare la messa. Il confessore perciò se vuole formarsi un esatto concetto della coscienza scrupolosa, rifletta, che allora l'apprensione di peccare è vana e futile quando non évvi legge, che comanda, o proibisce un tale o tale fatto, che dá l'origine allo scrupolo; che se esiste un fatto comandato, o proibito non évvi scrupolo propriamente detto, ma prevaricazione piccolissima, se si vuole, coperta sotto il velo dello scrupolo.

Similmente si dice scrupoloso il penitente , quando per vana apprensione crede di aver omesso, o malamente eseguito un fatto comandato , o vietato dalla legge ; p: es: dopo essersi confessato crede di non essersi ben confessato sia perché non ha manifestato tutti i peccati, sia perché ha mancato al dolore, esame etc. Questa specie di scrupolo è piú frequente , e bisogna distinguerla dalla prima per saper poi applicare i rimedii opportuni per guarire questo penitente scrupoloso.

183 D. Quali sono gli ordinarii segni di una coscienza scrupolosa?

R. Gli ordinarii segni di una coscienza scrupolosa sono principalmente i seguenti 1. Mutare continuamente di sentimento per la piú lieve apparenza giudicando ora lecito, ora illecito quello, che si vuol fare, o che si è fatto. 2. Pascersi spesso di minute riflessioni ed anche stravaganti sopra le piú lievi circostanze delle proprie azioni. 3. Consultar molto , e dopo non riferirsi che al proprio giudizio. 4. finalmente operare con una certa ansietà, che turba lo spirito , ed in certa guisa rende paralitiche le facultà dell'anima. (1)

(1) Gousset Teolg. Moral. Tom. 2. n. 598.

184 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente soggetto a scrupoli propriamente detti?

R. Il Confessore innanzi tutto deve attentamente studiare l'origine degli scrupoli nel penitente; imperciocchè siccome i medici parlando delle malattie corporali, dicono, che *cognita morbi causa, facilis est curatio*; così lo stesso deve dirsi degli scrupoli, che sono una vera malattia spirituale; quando il confessore l'avrà conosciuta può con profitto applicargli il rimedio. Or gli scrupoli possono nascere.

1. Dallo sconcerto della fantasia per alterazione di umori, come ancora da inedia, o da prolungate veglie.

185 D. Come deve regolarsi il confessore col penitente soggetto agli scrupoli nascenti dalle anzidette cagioni?

R. Quando gli scrupoli hanno origine dallo sconcerto della fantasia per alterazione di umori, il penitente piuttosto è da raccomandarsi alla cura de' medici, che al ministero del confessore; il quale confessore per altro non trascurerà d'inculcargli la pazienza, e la fiducia nella bontà del Signore pregandolo a volerlo guarire da tale infermità; che se gli scrupoli provengono da soverchia inedia, o da prolungate veglie cercherà di prudentemente moderare e digiuni, e veglie.

2. Sovente nascono gli scrupoli da una tal quale fissazione di mente in cose vane, e frivole, che non sa o non ha in che occuparsi.

186 D. Come deve essere regolato il penitente, che è soggetto agli scrupoli provenienti dall'anzidetta cagione?

R. Quando gli scrupoli nascono da una tal quale fissazione della mente in cose vane e frivole, il mezzo più proprio ed efficace di guarire questo scrupoloso penitente è di tenerlo occupato quanto più si può in faccende, e studii, che richieggono grande applicazione, e

sforzo. Un tale, che era tormentato quanto mai dagli scrupoli, ne restó pienamente liberato in grazia di una gravissima lite, che gli venne mossa; l'applicazione necessaria, e grandissima per istudiare la causa, e l'agitazione nel dover andare informando i giudici, il timore di perdere la causa, e con la causa la maggior parte della fortuna presto presto cacciarono via gli scrupoli.

3. Sovente ancora gli scrupoli provengono da parte di Dio, o dal demonio ancora. Gli scrupoli provengono da parte di Dio, quando il Signore per suoi occulti disegni priva l'anima delle sue celesti illustrazioni sia per sempre più umiliarla, sia per punirla di certe leggiere colpe. Vengono poi da parte del demonio, che disperando di far cadere un' anima nella colpa cerca di turbarla per impedirle di fare il bene, e gettarla nell'avvilimento.

187 D. Come deve il confessore regolarsi con un penitente, ch'è soggetto agli scrupoli nascenti dalle anzidette cagioni?

R. Poichè l'anima priva delle divine illustrazioni crede d'inciampare in ogni azione, il confessore non deve fare altro, che suggerirle motivi di confidenza nella bontà del Signore, e camminare alla sua presenza con tutta tranquillità, che così facendo anche in mezzo alle più folte tenebre non inciampará giammai.

Quando poi gli scrupoli vengono da parte del demonio, il confessore non deve fare altro, che insinuare a questo penitente, che li rigetti tosto, come si fa con qualunque diabolica suggestione: a parlare però giustamente questo penitente non tanto deve dirsi scrupoloso, quanto piuttosto soggetto alla tentazione degli scrupoli; ed applicargli perciò le norme, che si tengono per rigettare le tentazioni.

188 D. Si potrebbe assegnare una qualche norma generale da proporsi, ed inculcarsi da' confessori ai penitenti, che sono tormentati dagli scrupoli propriamente detti?

R. A' penitenti tormentati da scrupoli propriamente detti si potrebbe dal confessore applicare ed inculcare la seguente norma.

1. Come sopra abbiamo osservato taluni scrupolosi sono tormentati da una vana e futile apprensione di peccare in ogni azione: con costoro è presso che inutile disputare della natura de' loro scrupoli: tanto essi ne sono agitati. Per guarire costoro da questa malattia pare, che sia mezzo assai efficace far loro capire, che quando uno non sa decidersi ne' suoi affari può, e deve rimettersi a persone savie, e discrete. Questo punto il confessore lo deve con frequenza, o maestria maneggiare e confutare ancora tutte le difficoltà, che si possono opporre; se al confessore riesce d' imprimere nella mente del penitente questo principio, lo ha pressochè guarito. Di questo mezzo si avvalse un confessore per guarire un penitente agitatissimo dagli scrupoli: costui aveva per le mani de' gravissimi e scabrosi affari, ma temendo di sbagliare nello apprezzamento degli stessi cercò dimandare consiglio a persone esperte per regolarsi; *che fate mai*, gli disse il confessore, *che fate mai? Agite da voi, che bisogno avete di rimettervi all' altrui consiglio:—Che bisogno?* rispose il penitente, *quando da me non so risolvermi, e credo di sbagliar nelle mie faccende, è prudenza rimettersi all'altrui consiglio;—Dunque ripigliò il confessore, temendo voi di sbagliare nelle cose dell'anima, è prudenza, che vi rimettiamo al consiglio del vostro Direttore:—E questo bastò a guarirlo.*

2. Similmente a quei penitenti, i quali per una vana apprensione credono di avere peccato per avere ommesso, o malamente eseguito un fatto dalla legge vietato, o comandato si potrebbe inculcare la massima ammessa da ogni legislazione, e dall' istesso buon senso cioè che:—*Ogni fatto si presume fatto secondo che dovea farsi, se non costa, che è stato malamente fatto.* Se il

penitente resta persuaso di questa massima è pressochè guarito; importa dunque, che gli sia bene incalzata. Di questo mezzo si avvale un confessore per guarire un Sacerdote penitente, che continuamente lo tormentava per le passate confessioni ora perchè diceva: *Per mancanza dell'esame, ora del necessario dolore, ora della schietta enumerazione di tutti e singoli peccati: — Benissimo*, rispose una volta il confessore, *ma bisogna andare più avanti: sono venti anni, da che voi siete sacerdote: ma siete voi veramente sacerdote? siete certo che il vostro Vescovo ebbe intenzione di ordinarvi? siete certo che voi aveste intenzione di essere ordinato? siete certo che venne appunto adoprato ciò, che si richiede per una valida ordinazione?—Io nol so*, rispose il penitente, *ma essendo io certo di essere stato ordinato, sono, e debbo essere moralmente certo, che la sacra ordinazione siasi eseguita, come doveva essere eseguita;—Dunque*, ripigliò allora il confessore, *se voi siete certo, che vi siete per lo passato confessato, potete essere moralmente certo, che la confessione sia stata bene eseguita; e se voi non potete con tutta certezza affermare, che appositamente avete voluto fare una cattiva confessione, potete, e dovete stare tranquillo in riguardo della stessa:—E questo bastò per guarire quel poveretto, e ben applicato ne guarirebbe altri ancora.*

189 D. Che deve dirsi di quella massima pur troppo praticata con gli scrupolosi, cioè che questi debbono con cieca ubbidienza ascoltare il confessore?

R. Questa massima è buona, ma deve essere applicata con discrezione, altrimenti ne potrebbero derivare al povero scrupoloso dei guai pericolosi.

Ubbidienza, ubbidienza, e cieca ubbidienza—si grida da certi confessori specialmente novelli, se loro capita nelle mani un povero scrupoloso—*Ma come volete, che io vi debba ciecamente ubbidire, se in questa od in quel-*

l'azione io per coscienza erronea, se volete, io credo di peccare? forse che saremmo permesso di operare contro la coscienza erronea fino a tanto, che mi trovo sotto la pressaja di questa coscienza? Io mi son confessato, e voi mi avete ordinato andare a comunicarmi; io però prima di accostarmi all'altare sono agitato dagli scrupoli di non essere ben confessato; di nuovo mi presento a voi con la coscienza erronea, se volete, di stare tutt' ora in peccato mortale; ma voi mi gridate, ubbidienza, ubbidienza, andate a comunicarvi: dunque dovrò andare a comunicarmi con la coscienza di stare in peccato mortale? capisco bene, che non è questa la vostra intenzione; ma intanto bene o male io pel momento son persuaso di stare in peccato mortale; e con questa coscienza volete che io faccia un sacrilegio?

Pare, che questo penitente non abbia mica torto; perciò il confessore anzichè ad ogni parola gridare, *ubbidienza, ubbidienza*, dovrà darsi tutta la premura d'istruirlo del modo di deporre la coscienza erronea, giacchè nella pratica applicazione lo scrupolo si risolve ad una coscienza erronea, che crede ravvisare peccato dove punto non esiste. Or il modo di deporre la coscienza erronea per uno scrupoloso è di sottomettersi al giudizio del confessore poichè Gesù Cristo ha detto—*Chi ascolta voi, ascolta me*—, e di considerare, che ogni atto si presume fatto secondo che dovea farsi, quando non costa di essersi malamente fatto; pretendere poi che il penitente mentre sta sotto la pressaja di una coscienza erronea, ciecamente ubbidisca, è una vera tirannia, o almeno una non savia direzione.

Si fa riflettere ancora a questo confessore, che con tali penitenti invece di gridare—*ubbidienza, ubbidienza*,—gridi piuttosto—*umiltà, umiltà*:—la causa ordinaria degli scrupoli è un attaccamento ostinato al proprio giudizio; quale attaccamento procede dalla superbia; dunque

in questo caso il vero correttivo è l' umiltà, dalla quale poi nasce l' ubbidienza. Perchè mai i Santi non sono stati soggetti a tanti scrupoli ? perchè erano umili ; e quando il penitente avrà incominciato a gustare la vera umiltà, si mostrerà docile a seguire la voce del confessore, che qui in terra rappresenta Gesù Cristo. Tanto più poi, se gli scrupoli vengono da parte del demonio, il quale non sapendo maneggiare le armi dell'umiltà resta sempre vinto da chi per vincerlo fa appunto ricorso all' umiltà.

§. 2. *Penitente, che è stato offeso.*

190 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente, che dice essere stato offeso?

R. Il confessore deve ingiungere a questo penitente di perdonare di cuore l' ingiuria ricevuta per quanto grave si voglia; altrimenti non può essere assoluto. Son troppo chiare le parole del Vangelo : *Se di cuore non perdonate, neppure il Padre celeste perdonerà a voi.*

191 D. Ma deve dirsi lo stesso in quanto alla riparazione di danni, ed alla irrogazione della pena legale?

R. Certi confessori credono di dover generalmente negare l'assoluzione a quel penitente, il quale sebbene di cuore abbia perdonata la ingiuria ricevuta, pure non vuole rinunciare al dritto di ricorrere alla competente autorità sia per essere indennizzato de'danni sofferti, sia per la punizione del colpevole; su la ragione, che sotto il pretesto della riparazione de'danni, ed amore della giustizia punitiva si nasconde sempre un vero desiderio di vendetta.

Per verità sarebbe un errore esiziale alla società il piantare per regola generale, che l'offeso oltre del dover di cuore perdonare la ingiuria ricevuta, sia ancora tenuto sotto pena di vedersi negata l' assoluzione rinunciare

ad ogni riparazione, che per le leggi gli potesse competere: sarebbe un principio assai comodo pe' malviventi, ma disastroso ne'buoni; poichè niente più facile, che le persone cattive si rendessero sempre più audaci nel tormentare le persone dabbene, sapendo che queste alla fine sotto pena di vedersi negare l'assoluzione son tenute a condonare anche qualsivoglia danno sofferto.

In riguardo adunque di questa delicata materia il confessore potrebbe avere innanzi agli occhi le seguenti avvertenze: però innanzi tutto badi a non confondere fatto con fatto; altro è chiedere la riparazione de' danni ricevuti senza che l'offensore sia soggetto ad alcuna pena: altro è chiedere la riparazione de'danni, ma con la riparazione dei danni va congiunta una pena voluta dalla legge; altro è chiedere la punizione del colpevole senza che la pena da infliggersi al colpevole ripari il danno sofferto; inoltre altro è che la ingiuria riguarda il solo offeso, altro è, che l'ingiuria ricada ancora sopra persone da lui dipendenti: altro è che l'ingiuria non è creduta, altro è che la ingiuria per circostanze peculiari può essere facilmente creduta forse con disastrose conseguenze: in somma il confessore esamini prima bene il fatto, e poscia vegga come debba regolarsi con tal penitente. Illustriamo questa teoria con opportuni esempi.

1. Sempronio per colpevole negligenza ha recato a Tizio un danno di cento lire rompendogli un vaso, una veste di valore: può Tizio senza scrupolo chiamarlo in giudizio per la rifazione dei danni? e perchè no? altrimenti si dovrebbero condannare tutte le legislazioni, che concedono al danneggiato il dritto alla refezione dei danni.

2. Sempronio ha delittuosamente incendiata la casa di Tizio recandogli un danno di ventimila lire: può Tizio chiamarlo in giudizio per la rifazione dei danni? certo

che sì, come nella specie precedente: ma all' incendio delittuoso vi potrebbe essere annessa la galera perpetua; che perciò? Tizio vuol essere rifatto del danno patito; imputi poi Sempronio al suo delitto se la legge lo condanna alla galera. Ma, si dice, Sempronio é miserabilissimo e perciò Tizio niente potrebbe ricuperare; è vero, ma la dichiarazione dell'avvenuto delittuoso incendio potrebbe in qualche occasione giovare a Tizio: p: es: avendo dei creditori potrebbe da costoro ottenere un qualche condono in vista del delittuoso incendio dichiarato dal magistrato.

3. Tizio ha ricevuto da Sempronio una offesa non riparabile, meno che però è punita dalla legge: p: es: Sempronio gli ha ucciso un figlio: certo per quanto Tizio si affatichi, il figlio non risuscita: resta la sola pena dalla legge sancita, la quale è sempre più grave quando nel giudizio interviene la parte offesa; può adunque Tizio adire la giustizia per la punizione di Sempronio? Per verità la cosa è assai scabrosa, ed évvi tutta la probabilità, che sotto amore della giustizia si celi un vero desiderio della vendetta: pure può darsi il caso, che uno sia animato veramente dal solo amore della giustizia per vedere punito il delitto ad esempio degli altri; ed allora perchè negargli l'assoluzione? Il caso, come si vede, vuol essere trattato con tutta la prudenza; il confessore deve esigere dal penitente offeso, che di cuore perdoni la ingiuria ricevuta per atroce che si voglia, e che sia ancora disposto a beneficiare l'offensore, che si trovasse in bisogno, ma non pare, che possa pretendere, che rinunzii alla pena legale sotto minaccia di negargli l'assoluzione.

4. Sempronio va spargendo e scrivendo che Tizio è stato, ed è un ladro; può Tizio intentargli una querela di diffamazione? certo che sì; anzi pare che debba farlo ancora, poichè avendo Tizio de' figliuoli deve badare al co-

storo onore, acciocché non si dica, che sono figliuoli di un ladro: chè nella civile società è sempre un grave obbrobrio essere chiamato figlio di padre disonorato. Nel Novembre 1875 un certo Sarcey pubblicava nel *Siècle XIX.* che le offerte, che si raccolgono per l'opera della *S. Infanzia* anziché a beneficio de' barbari Cinesi andavano a beneficio dei Gesuiti. Ecco una ingiuria gravissima; or l'Abate De Girardin Direttore dell'Opera, che veniva direttamente offeso per tale asserzione, fece forse male a girargli un processo? niente affatto; anzi egli si credette nel dovere di farlo, perchè la spudorata calunnia poteva danneggiare l'Opera; ed una brava condanna toccata al Sarcey e socii li farà mettere giudizio per l'avvenire.

5. Sempronio va spargendo a carico di Tizio Parroco delle false notizie, od asserzioni riflettenti la sua onestà, e delicatezza: asserzioni, che potrebbero scemare la confidenza, che i figliani hanno avuto finora in lui. Il Parroco gode tale fiducia presso de'suoi figliani, che la calunnia non è affatto affatto creduta; che necessità pel Parroco intentare a Sempronio una querela? Ma se per peculiari circostanze sia di persone, sia di luoghi la calunnia potesse essere creduta con danno gravissimo sia del divino culto, sia del bene spirituale dei figliani farebbe forse male questo Parroco, se per far cessare queste dicerie, queste false e calunniöse asserzioni intentasse a Sempronio un processo? non pare.

§. 3. *Penitente fanciullo.*

192 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente fanciullo?

R. Innanzi tutto il confessore si persuada, che con i fanciulli, e con le fanciulle è necessario un gran contegno e prudenza specialmente nelle interrogazioni di certe materie delicate: non poche volte un fanciullo, ed u-

na fanciulla andati a confessarsi innocenti sono tornati dalla confessione ammaliziati, e pervertiti per la imprudenza del confessore; come non poche volte il confessore ha perduta la sua riputazione presso le persone savie per certe interrogazioni fatte a' fanciulli , o fanciulle ; e da costoro per semplicità propalate ; il confessore però al contegno unisca la carità e la dolcezza; rifletta, che sovente una soverchia sostenutezza, o l'uso di parole aspre valgono a chiudere il cuore, e la bocca ai fanciulli da abborrire poscia la confessione , o da eseguir-la sacrilegamente; abbia adunque maniere dignitose sì, ma dolci e caritatevoli .

1. Vegga il confessore se il fanciullo sia ben istruito nelle cose della religione, e trovandolo ignorante lo istruisca, o lo faccia istruire: vuolsi però notare , che altro è ignorare le verità della religione , altro é non saperle enunciare: sovente la mutazione di un vocabolo fa rimanere paralizzato un fanciullo , che pure era istruito.

2. Passi quindi ad interrogarli circa i difetti e peccati comuni a' fanciulli ed allè fanciulle p: es: disubbidienza a' genitori, contrasti con i fratelli, sorelle, e compagni , furticelli di comestibili ecc. e secondo le risposte si regolerà ; e se mostrano malizia potrà passare ad interrogarli sopra materie lubriche, ma con grandissima circospezione, prima p: es: se hanno mai avuto cattivi pensieri, e secondo la risposta, se hanno ancora commesse azioni turpi ma sempre con riserva ; e poscia loro darà dei mezzi proporzionati per fuggire il peccato insinuando specialmente il pensiero della presenza di Dio, e la divozione a Maria SS.

3. Quando il fanciullo ha fatto la sua confessione il confessore non si contenti di dargli solamente la benedizione, ma lo assolva da' peccati: quest'avvertenza è necessaria, giacché taluni confessori hanno come per co-

stume di non dare mai l'assoluzione a' fanciulli: questa condotta non è da approvarsi, perchè fa rimanere i fanciulli per anni interi col peccato mortale sull'anima; oltre a ciò se questi fanciulli, i quali hanno già confessato dei peccati mortali, mutando per qualche circostanza confessore credono di non essere obbligati a confessare al secondo confessore i peccati già confessati, da' quali però non erano stati assolti.

193 D. Ma i fanciulli per l'ordinario non sanno bene confessarsi?

R. Ciò è pur troppo vero: ma se si presenta un rozzo adulto, che non sa confessarsi, che fa il confessore? cercherà di prepararlo alla meglio, e lo assolve; faccia adunque anche lo stesso co'fanciulli.

E poi giova osservare, che ognuno è tenuto a confessarsi secondo la propria capacità: e quando uno si confessa secondo la propria capacità ancorchè si confessa confusamente, si confessa bene.

§. 4. *Penitente occasionario.*

194 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente, che vive nella occasione di peccato?

R. Se il penitente vive nella occasione prossima volontaria di peccare non deve, nè può essere assoluto; imperciocchè chi può, ma non vuole allontanare la prossima occasione di peccare, mostra che è egli tuttora attaccato al peccato, e perciò indegno dell'assoluzione.

195 D. Ma se il penitente sinceramente promettesse di allontanare la prossima occasione di peccare, potrebbe il confessore assolverlo contentandosi di questa promessa?

R. Qui il confessore si regolerà secondo la natura della prossima occasione. I Teologi distinguono una doppia occasione cioè *interrotta*, o *continua*: essi chiamano *interrotta* quella occasione, che il penitente va cercando a bella posta p: es: un ubbriacone va alla bettola ,

dove sempre che vi accede si ubbriaca; chiamano poi *continua* quella occasione, che il penitente ha sempre presente, come quando tiene in casa una donna con la quale pecca: ciò posto.

Se si tratta di occasione interrotta, ed il penitente sinceramente promette di evitarla per l'avvenire, potrebbe essere assoluto la prima, la seconda volta, e forse anche la terza. Se poi si tratta di occasione continua, il penitente, che si trova in tale occasione, non deve essere assoluto, se prima non l'abbia abbandonata; poichè la esperienza giornaliera dimostra che ben fragili sono le costoro promesse, meno il rarissimo caso, quando il penitente sinceramente pentito desse segni straordinarii, in guisa che il confessore prudentemente giudicasse fondata una tale promessa.

196 D. E se il penitente si trovasse nell'occasione prossima necessaria?

R. Al penitente, che si trova nella occasione prossima necessaria non si può negare l'assoluzione, quante volte si dichiara disposto a servirsi de'mezzi, che gli si prescrivono per evitare il peccato. Che se non ostante tutti i mezzi prescritti e messi in pratica questo penitente ricadesse sempre negli stessi peccati, allora non può essere assoluto, se di fatto non abbandona una tale occasione.

§. 5. *Penitente abituato, o recidivo.*

197 D. Chi s'intende per abituato, e chi per recidivo?

R. S'intende per *abituato* chi per la prima volta confessa la sua prava consuetudine contratta con la ripetizione di peccati del medesimo genere: s'intende poi per *recidivo* chi avvertito dal confessore della prava consuetudine contratta non ostante la ricevuta assoluzione ricade ne'peccati medesimi. Vuolsi qui notare, che sebbene chi peccò: oggi ha bestemmiato, e si confessa, e

ne riceve l'assoluzione, e dopo la confessione di nuovo bestemmia, nel rigore del vocabolo sia recidivo; pure qui per recidivo s'intende chi per molte ricadute avvenute per ragioni del mal'abito contratto si trova diciam così come in una specie di malattia cronica spirituale.

198 D. Come deve regolarsi il confessore cogli abituati, o recidivi in quanto al dare, o negare l'assoluzione?

R. Il confessore per non sbagliare sul metodo da tenere con gli abituati o recidivi in quanto al dare, o negare l'assoluzione riduca la quistione ai principii generali cioè che come si deve negare l'assoluzione agli indisposti, così si deve dare ai disposti; adunque quando il penitente sia abituato sia recidivo è disposto, lo assolva, s'è indisposto, gli neghi l'assoluzione.

Per dirsi poi il penitente anche abituato o recidivo disposto o no all'assoluzione, fa d'uopo attendere all'attuale disposizione senza mettersi in pensiero dell'emenda futura: poichè è dottrina comune e vera, che è disposizione sufficiente il dolore, ed il proposito presente di emendarsi, e non già l'emenda futura: il confessore perciò può assolvere il penitente sebbene giudichi che sarà per ricadere(1).

199 D. Ma non sarebbe ben fatto attendere qualche tempo per accertarsi se l'attuale disposizione del penitente è sincera?

R. Quando il confessore giudica, che una prudente dilazione dell'assoluzione possa essere necessaria pel bene del penitente, faccialo pure; egli è ancora medico, a lui sta il riflettere e ponderare se e quale dilazione giovi al penitente. Ma è un errore il pensare esigersi del

(1) In quo puncto doctrina communis et vera est si sacerdos *hic et nunc* non obstante consuetudine praeterita iudicet poenitentem habere verum dolorem, ac propositum non peccandi posse eum absolvere, quia dispositio sufficiens est dolor ac propositum praesens, non emendatio futura, atque ita poterit absolvi, licet iudicetur relapsurus. De Lugo Dispens. 14. sect. 10. n. 166

tempo per la mutazione della volontà, la quale mutazione forma *l'attuale disposizione*. In vero la mutazione della volontà é ben differente cosa dalla emenda dell'abito cattivo. Per sradicare un abito cattivo ci vogliono atti penosi, e replicati per un tempo più o meno considerevole secondo la intensità dell'abito cattivo, il quale abito sopravvive ordinariamente dopo la mutazione della volontà anche in chi é sinceramente pentito. La mutazione poi della volontà non richiede tempo; il peccatore anche più invecchiato aiutato dalla grazia, che a nessuno manca, può correggersi in un momento. In vero il peccato non piace se non al momento, che si commette; ma dopo che é stato commesso, e dopo cessato l'impeto della passione, il peccato dispiace a tutti: perciò S. Tommaso insegna, che la passione, la quale inclina la volontà a peccare, presto passa, e così l'uomo presto ritorna al buon proposito, pentendosi del peccato (1). Il confessore adunque sia persuaso, che il peccatore anche più perverso può colla grazia di Dio mutarsi in un'istante: solamente se lo crede utile al penitente, può differirgli l'assoluzione, ma non oltre due o tre giorni, seguendo la pratica di S. Francesco Saverio, il quale a tali penitenti assegnava la dilazione di due o tre giorni; e non vi ha dubbio, che può vedersi in poco tempo se si sono seriamente adoprati a vincere l'abito cattivo, il quale adoperarsi basta per aver argomento di cangiata volontà.

200 D. Ma le ricadute nel peccato non danno fondato motivo di credere, che la disposizione mostrata dal penitente nella fatta confessione, sia stata niente sincera?

R. Dal ricadere, che fa il penitente negli stessi peccati poco prima detestati nella confessione, non può mica dedursi la mancanza di volontà d'aver voluto sinceramente ritornare a Dio. Infatti insegna S. Tommaso,

(1) Passio, quae inclinat voluntatem ad peccandum, cito transit, et sic homo cito redit ad bonum propositum se poenitens de peccato. 1. 2. q. 78. art. 4.

che la verità dell'atto precedente non viene esclusa dall'atto contrario susseguente; imperciocchè siccome ha veramente corso chi poscia si ferma; così si deve dire, che veramente si é pentito chi poscia pecca. (1) Per verità non perchè uno si è fermato dopo che ha già corso, non si può ragionevolmente dire, che egli non ha veramente camminato; nell'istessa guisa non perchè uno ha peccato dopo che si era pentito, può ragionevolmente dirsi che non si era sinceramente pentito. *Chiunque conosce*, scrive il Gousset, *l'umana debolezza, l'incostanza dell'uomo; il quale in un giorno, in un ora qualche volta, sente successivamente i più contrarii affetti, concepirà facilmente, che la previsione, che può avere il confessore della caduta anche prossima del penitente, non è sempre incompatibile col giudizio probabile e prudente, che ei reca sopra le disposizioni attuali relativamente al sacramento.*

201 D. Ma venendo più da vicino alla pratica a quali penitenti abituali o recidivi si deve dare, ed a quali negare l'assoluzione?

R. I Teologi comunemente insegnano potersi sempre assolvere il consuetudinario, che per la prima volta confessa il suo pravo abito, poichè quel presentarsi spontaneamente alla confessione é un segno di sincera disposizione; ma che bisogna essere più severo col recidivo, perchè la ricaduta fa presumere, che la sua penitenza non sia stata sincera.

Questa dottrina però pare, che debbasi intendere con prudente discrezione, avuto riguardo allo stato di tali penitenti. Tizio, che nel corso della settimana ha bestemiato un sei o sette volte, chiamasi abituato, come pure chiamasi abituato Sempronio, che da molti anni é infangato sino agli occhi nelle più brutte lordure,

(1) *Nunquam veritas prioris actus excluditur per actum contrarium subsequentem. Sicut enim vere currit, qui postea sedit, ita vere poenituit, qui postea peccat. v. 2. p. q. 84. art. 10. ad 4.*

che non ha fatto passare giorno senza ubbriacarsi, e bestemmiare: venendo costoro a confessarsi per la prima volta dovranno essere trattati nell'istesso modo? non pare:

Nell' istessa guisa Pietro dopo di aver una sola volta bestemmiato si confessa, e poscia dopo la confessione torna a bestemmiare, si chiama recidivo, come chiamasi ancora recidivo Paolo, il quale dopo la confessione di mille bestemmie, di mille sacrilegii, ricade negli stessi peccati: costoro venendo a confessarsi saranno trattati nell'istesso modo? non pare.

È vero, che questi Teologi si danno premura di assegnare varii segni quali chiamano *ordinarii*, o *straordinarii*, a norma de' quali il confessore può o deve negare o concedere l'assoluzione; ma questi segni non sempre si possono adattare a qualsivoglia persona in qualsivoglia numero e gravezza di abito, o di ricadute: pare perciò che il confessore possa attenersi ad altre norme più generali, più facili, e più pratiche ancora distinguendo gli abituati e recidivi di *malizia* dagli abituati e recidivi di *fragilità*.

Si possono chiamare abituati, e recidivi di *malizia* tutti coloro, i quali poco o niente curano gli avvisi ed i consigli del confessore, nè fanno, o vogliono fare alcuno sforzo sia per non ricadere ne' peccati, sia per risorgere dopo che vi sono caduti. A costoro si deve onninamente negare l'assoluzione come manifestamente indisposti. È vero, che anche costoro potrebbero internamente avere l'attuale disposizione; ma il confessore, il quale non può certamente penetrare nell'interno delle coscienze, deve formare il prudente giudizio dell'attuale disposizione del penitente da' suoi atti esterni; or il non voler fare, ed il non far alcuno sforzo per non ricadere, o per risorgere dopo la ricaduta è segno manifesto, che il penitente non è sinceramente pentito anche quando con le parole dicesse di pentirsi: certamente se io veggio un uomo, che si protesta anche a voce alta, e con sospiri,

e lagrime ancora di voler camminare, ma intanto non lo veggio muovere, nè fare alcuno sforzo per muoversi dal sito dove si trova, io ragionevolmente conchiudo, che non è sincera la sua volontà di camminare.

Si possono poi chiamare abituati, e recidivi di *fragilità* que'penitenti, i quali sia per non ricadere ne'peccati, sia per tosto risorgerne cercano di fare, e fanno realmente degli sforzi mettendo in pratica i consigli, e le istruzioni ricevute. S'intende poi, che questi sforzi debbono considerarsi in relazione dello stato del penitente, della moltitudine, e gravità de'commessi peccati, dell'abito durato più o meno tempo, delle ricadute avvenute più o meno frequentemente.

A questi abituati o recidivi di *fragilità* non pare che si possa negare l'assoluzione; imperciocchè l'usata diligenza, e gli sforzi fatti per non ricadere, o tosto sorgere dalla ricaduta danno fondato, e ragionevole motivo, che sincera sia la loro attuale disposizione. Quando io veggio uno muoversi, o cercare di muoversi, ragionevolmente conchiudo, che è sincera la sua volontà di camminare.

§. 6. *Penitente che fa all'amore.*

202 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente, il quale si confessa di fare *all'amore*?

R. Questo caso presso che giornaliero dà molto fastidio a'confessori, i quali talvolta per mancanza della conveniente discrezione danno risoluzioni poco prudenti. In vero taluni portano la cosa a tale eccesso da inibire totalmente qualsivoglia conversazione, o trattenimento fra le persone, che hanno da contrarre matrimonio: ma questo è un voler portare la cosa agli estremi, e questa condotta può avere delle dispiacevoli conseguenze: non è raro il caso, che appena contratto il matrimonio sorgono gravi dissapori per *incompatibilità* di caratteri, e per

scoprimiento di difetti, che prima s'ignoravano. Altri confessori poi credono lasciare a costoro piena ed intera libertà di trattarsi, di visitarsi sempre che piace; e questa condotta è da riprovarsi; imperciocchè atteso la passione, niente è più facile che si commettano disordini più o meno gravi; e si veggano perciò sposi prepararsi a ricevere il sacramento del matrimonio col profanarlo anticipatamente.

203 D. Qual condotta adunque terrà il confessore con costoro?

R. Il confessore prudente si appiglierà ad un giusto mezzo. Rifletta innanzi tutto, che il visitarsi, il trattarsi, che fanno i fidanzati, lo che comunemente dicesi *far all'amore*, non è cosa in sé biasimevole.

In vero se il matrimonio in sé considerato è cosa lecita ed onesta, non possono certamente biasimarsi come illeciti, e disonesti quei mezzi, che la prudenza detta doversi praticare prima di contrarlo. Or tra questi mezzi il precipuo è, che le persone si conoscano per bene, nè si possono ben conoscere, se prima non si veggano, non si trattino, nè si visitino; è vero, che la cosa è in sé pericolosa, ma Iddio non manca della sua grazia alle persone, che trovansi impegnate in un affare pericoloso sì, ma lecito ed onesto. Anzichè dunque all'atto, che dicesi *far all'amore*, bisogna piuttosto rivolgere la considerazione alle persone, *che fanno all'amore*.

In vero si trovano delle giovani, e de' giovani petulanti, impudenti, sfacciati, e colla giunta di appartenere a famiglia niente cristiana: a costoro bisogna inibire qualsivoglia familiarità; poichè essi tengono per niente il precipitare ne' disordini più vergognosi; che vengono considerati come titolo valevole a stringere il matrimonio, ed affrettare la celebrazione. Già questa gente suole poco bazzicare con la confessione, ma ove si presentasse, bisogna assolutamente negarle l'assoluzione, specialmente trattandosi delle madri, delle spose; nè il confessore si

faccia muovere da promesse , che sono tutte bugiarde; altronde trattandosi di giovane e di giovani petulanti, impudenti, sfacciati ecc. essi si trovano in una prossima occasione di peccare, e perciò indegni dell'assoluzione , se non desistono.

Al contrario vi sono giovane , e giovani guardighi pudichi, ben educati , e per giunta appartenenti a famiglie cristiane , ed amanti assai del proprio decoro : per costoro non pare, che siavi gran pericolo il visitarsi, il trattarsi: s'intende però che queste visite, questi trattamenti succedono con gran vigilanza da parte de'genitori, e con la conveniente discrezione da parte de' fidanzati. *Vigilanza da parte de' genitori* , in quanto non lasciano conversare i fidanzati da soli a soli , ma sotto i proprii occhi, osservando i fidanzati rigorosa onestà di tratto; *discrezione da parte dei fidanzati*, cioè che le visite non sieno per anni , o mesi, nè quotidiane, nè troppo protrate: senza questa discrezione i fidanzati si troverebbero esposti ad evidente pericolo di peccare, giacchè le visite quotidiane, e soverchiamente protrate non essendo nè necessarie nè lodevoli non si avrebbe dritto all'assistenza della grazia da parte di Dio per non cadere.

§. 7. *Penitente al servizio di padrone irreligioso.*

204 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente, che si trova al servizio di un padrone irreligioso , il quale p: es: vuole che mangi di grasso ne' giorni vietati, che lavori nei giorni festivi ecc ?

R. Il confessore innanzi tutto insinuerà a questo penitente di abbandonare il servizio di un tal padrone pel pericolo, cui trovasi giornalmente esposto di peccare. Che se pel momento non può abbandonare un tal padrone non trovandone altri da servire, lo lasci in

pace, poiché i precetti della Chiesa non obbligano con grave incomodo, e sarebbe incomodo veramente grave il trovarsi in mezzo alla strada per dover abbandonare un tal padrone.

205 D. Ma questo penitente è egli obbligato a dimandare al padrone il motivo, per lo quale tali cose comanda ?

R. Sarebbe questa una vera imprudenzata; imperciocchè se il padrone rispondesse, che tali cose egli le comanda in disprezzo della Religione, cosa mai farebbe il povero servo? Anzichè fare somiglianti dimande il servo metterá in pratica lo insegnamento dell' Apostolo, che nella questione, se i fedeli potevano o no mangiare le cerni che erano state immolate agl'idoli, scriveva: *Tutto quello, che si vende al macello, mangiatene senza cercare altro per riguardo alla coscienza.* (1)

Applicando questa norma al caso di sopra espresso questo penitente trovandosi nella vera necessità sia di lavorare ne'giorni festivi, sia di mangiare di grasso ne'giorni vietati, lo faccia pure, ma non cerchi di sapere il motivo, pel quale tali cose si comandino.

206 D. Ma se il padrone apertamente dichiarasse, che tali cose egli le comanda appunto in disprezzo della religione?

R. I Teologi generalmente rispondono, che il servo in tal caso deve abbandonare questo padrone così irreligioso, non ostante qualunque danno gliene potesse avvenire; però questa dottrina da' Teologi deve essere ammessa con prudente discrezione. In vero tutta la malizia o perversa intenzione altrui non può mutare giammai la natura della mia azione, cosichè da buona, o da indifferente addivenga malvagia: così mangiare di grasso nei giorni vietati, lavorare ne' giorni festivi per una ragionevole causa non è certamente peccato; perciò se

(1) 1 Ad Cor. X.25.

il padrone abusando della necessità del servo gli volesse far mangiare di grasso e lavorare in disprezzo della religione, questa sua pessima intenzione non può fare, che tali azioni addivengano cattive: dir potrebbe il servo in queste strette al padrone: *Sia quanto si voglia perversa la vostra intenzione, io per me ringrazio il Signore, che mi manda con che alimentarmi stando al vostro servizio.*

S'intende poi, che questo è permesso al servo nel solo caso, che abbandonando un tal padrone si dovesse trovare esposto alla più straziante miseria, giacchè se si trattasse di leggiero danno non v'è dubbio, che dovrebbe abbandonare un tal padrone. Inoltre questo penitente è tenuto ad ovviare allo scandalo, che altri conoscendo la cosa ne potrebbe prendere, facendo conoscere che stando una grave ed imperiosa necessità non è peccato il mangiar di grasso ne' giorni vietati, o lavorare ne' giorni festivi, anche quando chi tali cose comanda, le comandi con la perversa intenzione di disprezzare la religione, per la ragione sopra espressa cioè che la cattiva intenzione altrui non può cangiare la natura della mia azione da renderla peccaminosa da indifferente che è.

§. 8. Penitente, che ha cercato, o cerca esimersi dalle gabelle, dalle tasse, od altri pesi imposti dalla pubblica autorità.

Innanzitutto giova riflettere, che qui il caso è considerato secondo la individuale persuasione della coscienza del penitente e non quale è in sè stesso. I Direttori de' fedeli sono tenuti di loro ricordare di tempo in tempo l'obbligazione, che hanno di pagare le imposte con qualunque nome si chiamano secondo la dottrina dell'Apostolo: *Rendete a tutti quel che è dovuto: a chi il tributo, il tributo: a chi la gabella, la gabella.* (1)

(1) Ad Rom. XIII. 7.

207 D. Come dunque deve regolarsi il confessore col penitente, la cui individuale persuasione è, che in questa o quella peculiare circostanza non sia tenuto a pagar tale o tale tassa?

R. Quando il penitente è così persuaso, e quando inutilmente si tenterebbe il distruggere questo errore popolare ormai troppo diffuso, il confessore può lasciarlo in pace seguire la sua opinione. 1. perchè non pochi Teologi insegnano, che in questa materia le leggi sono puramente penali, e non obbligano perciò in coscienza. 2. perchè nel caso particolare del penitente possono essere relativamente a lui soverchiamente oppressive, e per questa ragione non obbligano in coscienza.

208 D. Come deve regolarsi il confessore col penitente, il quale si accusa di esercitare l'ufficio di contrabbandiere?

R. Il confessore rifletta, che altro è il frodare le gabelle, ed i dazii per proprio uso per qualche urgente necessità: altro è l'esercitare l'ufficio di contrabbandiere: questa gente essendo sempre lesta a resistere alla forza pubblica è manifestamente indisposta a ricevere l'assoluzione. Nè dica il penitente, che questo è il suo mestiere, poichè non può mai essere lecito un mestiere per esercitare il quale deve uno trovarsi sempre esposto a resistere alla forza pubblica, ossia a peccare, perchè secondo l'Apostolo: *Chiunque resiste alla potestà resiste a Dio.* (1)

209 D. Che deve rispondere il confessore al penitente, il quale pentito del mal fatto vuol far la restituzione?

R. Di regola ordinaria la restituzione deve farsi al Governo, perchè il Governo è stato danneggiato: purtuttavolta se per qualche peculiare improvvisa e straordinaria circostanza, e non si trattasse di somma considerabile, la restituzione non si potesse fare al Governo,

(1) Ad Rom. XIII. 2.

si farà a'pubblici stabilimenti de'poveri, a'quali il Governo è tenuto a dare de'soccorsi quando si trovassero in bisogno.

210 D. Come deve regularsi il confessore col penitente, il quale ha cercato, o cerca di esimersi dalla leva militare?

R. Questo caso è assai scabroso, e vuolsi considerare non quale è in sè stesso, ma secondo la individuale persuasione del penitente nelle varie circostanze, che lo accompagnano. Sovente si trovano delle persone, le quali secondo la loro individuale persuasione credono, che il tributo di sangue, come chiamasi la *leva militare*, sia cosa non necessaria, anzi ingiusta potendo il Governo provvedere a questo bisogno per altre vie, come appunto si pratica in molti altri Stati, nè ci è verso da smuovere costoro da questo loro sentimento. Or possono mai questi senza peccato cercare di corrompere gli agenti del Governo per farsi esimere dall'obbligo, cui dalla sorte sono stati chiamati, e se riescono nell'intento sono tenuti rifare i danni a quelli, che han dovuto surrogarli?

In quanto alla prima questione è fuori dubbio, che dare del danaro agli agenti del Governo per esimersi dal servizio militare quando vi è obbligo, è cosa illecita; di questo niuno ne ha mai dubitato. Ma qui non è da considerarsi il caso in *astratto*, ma sibbene nel penitente, il quale si dice persuaso, che avendo adoperato, o cercando di adoperare tali mezzi, non ha creduto di aver peccato, o di peccare, ma soltanto di esimersi così da una obbligazione, che egli nella sua persona, e nelle circostanze, nelle quali si trova, e che non può far valere, la crede vessatoria, ed anche ingiusta. Or a costui pare, che il confessore senza mica approvare ciò, che il penitente ha fatto, o cerca di fare, possa dire, che trovandosi in tali brutte strette si raccomandi a Dio, e faccia ciò, che gli detta la coscienza.

In quanto alla seconda questione i Teologi non sono tra loro concordi nell'insegnare, se colui, il quale con mezzi illeciti si è sottratto al servizio militare sia tenuto a rifare i danni a chi è stato preso in suo luogo. Però anche quelli che sostengono la sentenza affermativa, dicono che nella pratica il confessore non sia troppo esigente, che il penitente eseguisca tale obbligo sotto minaccia di negargli l'assoluzione; ed a questo pare che nella pratica possa conformarsi il confessore; imperciocchè anche quando si volesse concedere, che chi esimendosi da una giusta obbligazione è causa che altri patisca danno, sia tenuto a rifare i danni, che questi soffre; però il caso presente è tutt'altro; qui si tratta di un penitente, il quale è persuaso (bene o male non entra nella discussione) che la leva militare è una cosa ingiusta o vessatoria, o dalla quale egli crede perciò potersi esentare col corrompere gli agenti del Governo. Or se il penitente nel fatto suo crede di non riconoscere alcuna colpa, come lo si potrebbe obbligare alla restituzione?

In questo punto ci pare assai ragionevole, e da potersi abbracciare nella pratica il sentimento del Gousset: *Per' quello, che riguarda la legge della coscrizione, si commette ingiustizia riguardo a colui, sul quale si fa cadere la sorte, quando si ricorre alla frode ed al favore per farsi esimere senza legittimo motivo dal servizio militare. Nulla di meno attesochè coloro, che fanno uso della frode, e della menzogna nel caso di cui si tratta, non credono di commettere una ingiustizia, e che più volte è moralmente impossibile di risarcire il danno che hanno cagionato, i confessori debbono essere assai circospetti; se la restituzione si può fare a chi di dritto, è d'uopo esortare quello, che si crede esservi tenuto, senza però esigerlo sotto pena del rifiuto dell'assoluzione. (n: 1002)*

§. 9. Penitente che avesse comprato beni ecclesiastici.

211 D. Come deve regularsi il confessore con un penitente, che si accusa di aver comprato beni ecclesiastici, riscattato livelli etc.

R. Quando si tratta di beni, che altra volta furono usurpati da' governi, ed in riguardo de' quali si ottenne dalla S. Sede la sanatoria con i diversi concordati conchiusi dalla medesima S. Sede con tali Governi, il confessore lo lasci in pace, soltanto a modo di consiglio gli suggerisca, che se conoscesse gravitare sopra di tali beni de' legati pii, li faccia soddisfare come meglio può seguendo in ciò l'avviso della S. Penitenzieria.

Se poi si tratta di beni ecclesiastici usurpati, pe' quali non si è avuta alcuna sanatoria da parte della S. Sede, si sa che questo penitente è incorso già nella scomunica riservata al Papa in modo generale, e perciò il confessore non può assolverlo, se non quando ne ha ottenuta la debita facoltà, e sotto le condizioni imposte dalla S. Penitenzieria. E poichè questo caso ne' tempi, che corrono, può essere assai frequente, si stima perciò recare qui per disteso tali norme, o disposizioni.

1. *Se e come possano assolversi coloro, che acquistano, e posseggono beni ecclesiastici immobili alienati dal Demanio?*

R. Pœnitentes, qui detinent hujusmodi bona, non esse absolvendos, nisi prius Loci Ordinario aut aliis Viris Ecclesiasticis, ab ipso Ordinario pro sua prudentia per Diœcesim designandis, consignaverint syngrapham ab eis subscriptam, seu coram testibus subsignatam, eidem Ordinario quamprimum transmittendam ac caute in Cancellaria Diœcesana aut alibi custodiendam, qua sequentibus obligationibus seu conditionibus se, suosque hæredes et successores subjicere declarent:

1. Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiæ, eisque mandatis subinde parendi.

2. Conservandi ipsa bona, et rem utilem in eis gerendi.

3. Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa.

4. Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum Personis seu Locis Piis, ad quæ de jure pertinent.

5. Monendi hæredes et successores per syngrapham subscriptam de hujusmodi obligationibus; ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

II. *Se possano assolversi e sotto quali condizioni coloro, che acquistarono beni ecclesiastici immobili, e poi li vendettero ad altri, e che cooperarono a' contratti sopra i medesimi beni?*

R. Affirmative, deposito lucro exinde injuste percepto in manibus Ordinarii ad effectum illud conservandi favore Locorum Piorum, quæ damna passa sunt, scandalo reparato, monitis novis emptoribus, aliisque complicitibus, ut propriæ consulant conscientiæ, et imposita singulis obligatione standi mandatis S. Sedis desuper ferendis.

III. *Se e con quali ingiunzioni possano assolversi coloro, che acquistarono beni mobili ecclesiastici?*

R. Affirmative; imposita illis aliqua eleemosyna favore Locorum Piorum, ad quæ dicta bona pertinebant, quatenus emerint pretio, quod judicio Ordinarii seu Confessarii fuerit minus justo. At, si agatur de rebus, quæ non sint usu consumptibiles, seu quæ servando servari possint, aut de suppellectilibus, et vasis sacris, imponatur pœnitentibus obligatio quamprimum recurring ad Loci Ordinarium ad hoc, ut super iisdem rebus provideat juxta indultum ipsi Ordinario jam a S. Pœnitentiaria concessum.

IV. *Se e come possano assolversi coloro, che presero in affitto beni ecclesiastici occupati, od alienati dal Demanio?*

R. Affirmative, imposita pœnitentibus obligatione quamprimum recurring ad Loci Ordinarium, ad hoc, ut super

bonis conductis provideat juxta Indultum ipsi Ordinario jam pariter a S. Pœnitentiaria concessum.

V. *Se e come possano assolversi coloro , che presero in enfiteusi dal Governo beni ecclesiastici?*

R. Hujusmodi pœnitentes non esse absolvendos , nisi prius Ordinario Loci, seu aliis Viris Ecclesiasticis, ut supra in dubio I. ab Ordinario designandis, sygrapham consignaverint , qua declarent se, suosque hæredes et successores subjicere sequentibus obligationibus seu conditionibus.

1. Conservandi eadem bona, et in eis rem utilem gerendi.

2. Non utendi quocumque privilegio , et lege sive lata, sive ferenda quoad vindicationem.

3. Retinendi ipsa bona ad nutum Ecclesiae, ejusque mandatis subinde ferendis quoad eorundem bonorum restitutionem.

4. Adimplendi pia onera, quae iisdem bonis sint adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur.

5. Solvendi interim per annum canonem, illumque augendi ad tramites justitiae, et juxta aestimationem peritorum timoratae conscientiae; si minis tenuis in stipulatione contractus impositus fuerit.

6. Monendi hæredes et successores de hujusmodi obligationibus per sygrapham, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

VI. *Se e come possano assolversi coloro , che non solo presero dal Governo in enfiteusi beni ecclesiastici , ma ancora li affrancarono?*

R. Hujusmodi pœnitentibus providendum prout in superiori responso ad dubium sub N. I.

VII. *Se e come possano assolversi coloro , che anno redento censi, e dritti ecclesiastici di natura redimibili?*

R. Affirmative, dummodo prius in manibus Ordinarii erogent quidquid minus de capitali summa Gubernio per-

solverint, ad effectum illud conservandi favore Locorum, ad quæ census, seu jura redempta pertinebant.

VIII *Se e come possano assolversi coloro, che affrancarono canoni, livelli, prestazioni, od altri diritti ecclesiastici di natura non redimibili?*

R. Posse absolvi, dummodo prius, prout in responso ad dubium sub numero I, syngropham consignaverint, qua declarent se, suosque successores subijcere sequentibus obligationibus, et conditionibus.

1. Retinendi fundos sic invalide vindicatos ad nuntum Ecclesiæ eiusque mandatis subinde parendi.

2. Conservandi eosdem fundos, et rem utilem in eis gerendi.

3. Servandi indemnia quocumque tempore Loca Pia super integra perceptione canonis, livelli, ac præstationis, ac super quibusvis aliis juribus, quæ ad ipsa Loca Pia exinde spectabant; nec non adimplendi prout de jure pia onera fundis adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur.

4. Monendi hæredes et successores per syngropham subscriptam de huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

Se poi non si tratta di beni ecclesiastici già acquistati, ma di beni, che si vogliono acquistare, il confessore dirigerà un tal penitente al proprio Vescovo, dal quale potrà conoscere il da praticarsi.

§. 10. *Penitente, che ha obbligo di denuncia.*

212 D. Come deve portarsi un confessore con un penitente, che ha obbligo di denuncia?

R. Le persone da essere denunciate sono 1. I confessori sollecitanti *ad turpia* in riguardo al sacramento della penitenza ne' casi espressi nelle Costituzioni Pontificie. 2. Gli eretici, ed i sospetti di eresia. 3. Gli oc-

culti caporioni, e corifei. 4. Tutti coloro, che macchiano danno alla società.

Trattandosi di casi di denuncia per sollecitazione *ad turpia* ne' casi preveduti dalle Apostoliche Costituzioni, il confessore abbia innanzi agli occhi le seguenti avvertenze.

Il confessore prima d'imporre alla penitente l'obbligo della denuncia esamini positamente il fatto; e se non sa risolversi, perchè il fatto gli sembra dubbioso, prenda tempo, legga dei buoni autori, cerchi consiglio, e poi faccia il suo dovere.

L'obbligo della denuncia è tutto personale; deve quindi adempersi dalla istessa persona, che è stata sollecitata; che se la penitente non potesse personalmente presentarsi al Superiore, p: es: se si trattasse di una giovinetta, che non esce mai di casa senza la compagnia della madre, de' fratelli, ecc. se il luogo della persona sollecitata è assai distante dalla residenza del Superiore ecc. è tenuta all'adempimento di questo dovere per mezzo di lettere, o di persona ben confidente. E questo sentimento conforme alla istruzione della Suprema Inquisizione deve seguirsi nella pratica, ed il confessore farà tutt'i suoi sforzi, acciocchè la penitente non potendosi presentare personalmente al Superiore, gli faccia conoscere l'accaduto sia per mezzo di lettere, sia per mezzo di persona fidata. Soltanto in qualche urgente caso p: es: di grave malattia se la penitente non può indursi a fare la denuncia per via di lettere, pare che il confessore la possa lasciare in pace servendosi della opinione sostenuta da gravi Teologi, i quali considerando, che l'obbligo della denuncia è un fatto personale, insegnano, che questo resta sospeso in riguardo di coloro, che non possono personalmente presentarsi al Superiore.

Che se il confessore vede, che per motivi gravi e

ragionevoli non può eseguirsi la denuncia nè personalmente , nè per via di lettere , potrà adire il Superiore ed esporgli il fatto per le opportune disposizioni ; e se ne venisse egli stesso delegato dal Superiore , faccia il suo dovere; però sia cauto nel prendere la denuncia accertandosi , che la denunciante sia persona giudiziosa , e sincera da potersi fidare della sua disposizione , poichè potrebbe la stessa aver male appreso le parole , o dimande del confessore. Sappia poi il confessore che deve ricevere la denuncia in iscritto , e farla firmare dalla denunciante; se ciò non potesse accadere trattandosi di donne, che vanno sempre in compagnia, la potrebbe prendere nel confessionale facendo le solite dimande, che egli deve conoscere, e poscia metterla in iscritto per non dimenticarla, e recarla al Superiore , da cui è stato a ciò autorizzato.

213. D. Il confessore come deve regolarsi in quanto all'assoluzione con una penitente sollecitata?

R. Questo confessore avrà innanzi agli occhi le seguenti avvertenze insegnate dai più savii Teologi a tenore delle pontificie costituzioni.

1. Il confessore non darà a questa penitente l'assoluzione, se prima non avrà adempita la denuncia, giacchè dopo ricevuta l'assoluzione tutte le promesse di denunciare ora sotto un pretesto, ora sotto d'un altro sogliono non più curarsi. 2. Le darà poi l'assoluzione se évvì giusta e ragionevole causa di differire la denuncia dopo l'assoluzione; p: es: se non si potesse tralasciare la comunione senza grave infamia, o scandalo, se si dovesse lucrare una indulgenza plenaria. 3. Che se la penitente senza ragionevole motivo per puro capriccio si rifiutasse alla denuncia , il confessore non potrebbe assolverla, ma dovrebbe esporre il caso alla S. Sede per le opportune provvidenze.

214 D. Deve sempre il confessore avvertire la penitente dell'obbligo della denuncia?

R. Certamente che sì; anche quando prevede, che il suo avviso non farà alcun frutto, perchè si tratta dell'onore del sacramento indegnamente profanato. Ma se prevede che l'avviso non solo non farà alcun frutto, ma recherà danno, e danno grave alla penitente, p: es: se prevede che la penitente, anzichè fare la denuncia, si allontanerà piuttosto dai sacramenti, e li riceverà anche sacrilegamente? Anche in questo caso il confessore avvertirà la penitente dell'obbligo della denuncia, ma nel tempo stesso le farà conoscere, che atteso questa, o quella circostanza essa per allora è esente da tale obbligo, e che tale esenzione dura fino a tanto, che dura la circostanza, cessata la quale, sopravviene di bel nuovo l'obbligo della denuncia. Fatta questa spiega non si capisce, come l'ammonizione potrebbe recare danno alla penitente.

Da ultimo il confessore faccia conoscere alla penitente, che avendo avuto cognizione dell'obbligo della denuncia, se trascura colpevolmente di eseguirla nel tempo prefisso dal dritto incorre nella scomunica. Il tempo poi prefisso dal dritto è un mese; questo mese incomincia sì dalla certa notizia della obbligazione di denunciare, e sì ancora dalla certa scienza, che la denuncia deve eseguirsi tra un mese.

ERETICI, E SOSPETTI DI ERESIA.

In virtù di varie Costituzioni Pontificie gli eretici, ed i sospetti di eresia debbono essere denunciati. Avvertono però gravi Teologi, che generalmente non corre l'obbligo di denunciare gli eretici, ed i sospetti di eresia, quando non vi è affatto speranza, che possa essere punito un tal delitto come avviene in que' luoghi, nei quali i cattolici vivono mischiati con gli eretici, o dove la moltitudine di quelli, che eruttano proposizioni ere-

ticali è tale, che il Superiore non li potrebbe punire ; e si possono aggiungere anche quegli altri luoghi , nei quali il Governo non ostante, che la Religione cattolica sia la religione dello Stato, pure permette, od almeno tollera , che sotto lo specioso pretesto della libera discussione in materia di religione sia combattuta la divinità dell'istesso Gesù Cristo, ovvero concede favori , e favori amplissimi a qualsivoglia setta ereticale invocando la libertà della coscienza. In queste, e somiglianti circostanze che potrebbe fare un Vescovo per reprimerli? e se i Vescovi non possono reprimerli, perchè mai si vorrebbe imporre a' fedeli un'obbligo, il cui risultato già si conosce essere frustraneo?

215 D. Ma nella pratica che deve fare un confessore, se si presenta un penitente , che dice aver da Tizio ascoltato gravi eresie?

R. Nella pratica applicazione di dover denunciare un eretico s'incontrano delle gravissime , ed intralciate difficoltà; imperciocchè se da una parte non bisogna troppo tormentare la coscienza de' fedeli, dall'altra parte bisogna riflettere , che si tratta del massimo bene della religione. Occorrendo perciò questa , o quella circostanza sotto questa, o quella modificazione un confessore anzichè fidarsi troppo del proprio giudizio, ne consulterà il proprio Vescovo posto da Dio al governo della Diocesi , il quale in vista delle diverse circostanze , ed in virtù delle facoltà, che suole ottenere dalla S. Sede potrebbe dare delle norme applicabili alle varie circostanze e di luoghi, e di persone.

Inoltre il confessore in questa faccenda abbia presenti due avvertenze. 1. Che se in qualche luogo per sopravvenute circostanze si afferma da' Teologi non essere i fedeli obbligati a denunciare gli eretici alla competente autorità, s'intende, che tale obbligo è semplicemente sospeso durante le sopravvenute circostanze , ma

non è cessato; e perciò col cessare di tali circostanze *reviviscit*, come parlano i Teologi, un tale obbligo. 2. Se i Teologi insegnano sospendersi l'obbligo della denuncia, quando prudentemente si giudica inutile, e frustranea; dunque se anche prudentemente si giudica, che la denuncia possa avere un qualche vantaggio, un tale obbligo non può dirsi sospeso. Un Parroco, un confessore è eretico, perchè non denunciarli al Vescovo, che potrebbe rimediare al male col rimuoverli dal rispettivo ufficio?

Da ultimo si nota, che se il fedele, quando è obbligato a denunciare, si rifiuta a tal dovere, pecca gravemente, ma non più incorre la scomunica; poichè dopo la *Costituzione Apostolicae Sedis* per la omessa denuncia non s'incorre la scomunica, se non in due soli casi, quando cioè si omette la denuncia contro i sollecitatori a cose turpi ne' casi espressi nella *Costituzione Sacramentum penitentiae*, e contro gli occulti corifei, o caporioni delle sette, che macchinano contro la Chiesa, o le legittime Potestà.

OCCULTI CAPI DELLE SËTTE CONDANNATE

DALLA CHIESA.

Dopo la *Costituzione Apostolicae Sedis* resta colpito dalla scomunica riservata al Papa in modo generale chi non denuncia gli occulti corifei, e caporioni delle sette, che macchinano contro la Chiesa, e le legittime Potestà. Si noti, che la *Costituzione* parla di caporioni, e corifei della setta; chi perciò non conoscesse, che i soli compagni, non avrebbe quest'obbligo. La denuncia, si intende già, che deve eseguirsi tra un mese, il quale mese comincia sì dalla scienza di quest'obbligo, come dalla scienza, che a quest'obbligo deve soddisfarsi tra un mese: quando il penitente ha già eseguita la denuncia, cessa la riserva.

§. 11. *Penitente prossimo a contrarre matrimonio.*

216 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente vicino a contrarre matrimonio, ma che trovasi allacciato da consuetudine di peccare?

R. Il Confessore cercherà di disporlo alla meglio, e poscia lo assolverà; ma se lo stesso si dimostrasse a drittura indisposto, perchè non presenta alcun segno di emenda, lo ammonisca a differire la celebrazione del matrimonio, finchè prudentemente si crede disposto all'assoluzione. Che se il matrimonio per qualche urgentissima causa non può differirsi, allora lo avverta a fare un atto di contrizione per provvedere alla meglio alla sua coscienza; ma non sarebbe prudenza dirgli apertamente, che così indisposto celebrando il matrimonio farebbe sacrilegio, giacchè si suppone, che il matrimonio sarebbe sempre celebrato stante l'urgentissima causa.

Che se la indisposizione del penitente dovesse cessare con la celebrazione del matrimonio p: es: se gli sposi sono in concubinato, e perciò in prossima occasione volontaria di peccato, allora si potrebbe essere un pó più indulgente, poichè da una parte è questo un prudente segno di volersi togliere dal peccato, e dall'altra non évvi il pericolo della ricaduta, poichè celebrato il matrimonio non évvi più peccato.

217 D. Se il confessore, udita la confessione, si accorge, che il penitente è legato con la futura sposa da qualche impedimento dirimente?

R. Quando il confessore prevede, che la sua ammonizione non é mica per giovare, meglio è che taccia lasciando il penitente nella sua buona fede. Or quando ogni cosa è già pronta per la celebrazione del matrimonio, è ben difficile, che lo sposo si ritragga dal celebrarlo, non ostante, che sia venuto in cognizione dell'impedimento.

218 D. Ma se il penitente ben conscio dell'impedimento lo manifesta al confessore?

R. In questo caso per evitare ogni pericolo di scandali, di risse, d'infamie, supponendosi già tutto pronto per la celebrazione del matrimonio, potrebbe il confessore dichiarare al penitente, che per ragione dell'urgentissimo caso è egli dispensato da tale impedimento, ma che al più ricorra alla S. Penitenzieria per ottenere la dispensa per maggior tranquillità, e per serbare la riverenza dovuta alle leggi della Chiesa. Questo s'intende già d'impedimento nascente da delitto: ma se lo impedimento nasce da causa onesta p: es: da parentela allora è obbligato a dichiarargli, che deve all'intutto astenersi dalla celebrazione del matrimonio.

CAPO I.

PENITENTE, CHE CERCA CAMMINARE, O CHE GIÀ

CAMMINA PER LA STRADA DELLA CRISTIANA PERFEZIONE.

219 D. Come deve regolarsi il confessore con un penitente, che cerca camminare, o che già cammina per la strada della perfezione cristiana?

R. In riguardo di tali penitenti innanzi tutto il confessore deve scansare due scogli uno più pericoloso dell'altro. Si trovano de' confessori, i quali, quando ascoltano voler questa o quella persona camminare per la via della perfezione, essere questa, o quella persona dotata di favori e di grazie straordinarie fanno il niñolo; anzi tal volta con ammirazione de'semplici se ne burlano; é questa una sciocchezza pressochè ereticale, quasichè quell'abbondanza di celesti carismi, che entrano nella *nota della santità* della Chiesa siasi già esaurita. Dall'altra parte vi sono de' confessori soverchiamente creduli da spacciare quali nuove Terese, nuove Geltrudi, nuove

Brigide certe divotelle poste sotto la direzione loro , e con questo si rendono la favola, od almeno scapitano di stima presso le persone savie. È perciò necessario un fino accorgimento per discernere una divozione superficiale, e falsa da una divozione soda e vera.

220 D. Come si potrebbe discernere una divozione superficiale e falsa da una divozione soda e vera?

R. È una vera illusione far consistere la pietà e la perfezione nel numero delle pratiche esteriori come di far molte orazioni, di stare lungo tempo in Chiesa , di prender parte a tutte le divozioni, di essere ascritto alle confraternite, di confessarsi e comunicarsi frequentemente. Queste pratiche sono certamente buone ed utili; molte sono anche necessarie per mantenere la pietà ; ma esse non sono , per così dire, che la cortecchia della devozione. I caratteri della vera pietà, della vera devozione sono una fede viva, il vero timor e l'amor di Dio, la vigilanza sopra sé stesso, la mortificazione de'sensi , l'umiltà, la dolcezza, la rassegnazione, una pazienza, che tutto sopporta , la carità che ci vieta la maldicenza , la calunnia, e qualunque vendetta. In una parola non si può essere pio, e devoto senza essere perfetto cristiano, ed il cristiano perfetto è quegli, che adempie regolarmente le obbligazioni comuni a tutti, ed i doveri del proprio stato aggiungendovi il fervore, un desiderio più vivo ed efficace di piacere a Dio in tutte le cose , con una pratica più o meno estesa de'consigli vangelici secondo le condizioni di ciascuno.(1)

221 D. Che deve fare il confessore quando prudentemente si è persuaso, che la penitente da sé diretta sinceramente vuol camminare, e cammina per la strada della perfezione?

R. In questo caso il confessore deve tener presenti

(1) Gousset tom. 2. p. 587. Segneri p. 429

alcune avvertenze generali suggerite da' più sperimentati maestri di spirito, le quali quando non sono osservate sogliono menare ad una falsa direzione.

1. Il confessore innanzi tutto deve ben esaminare in quale stato o grado si trova la persona; poichè talvolta qualche divotella è appena nel grado degli incipienti e la si crede nel grado de' perfetti, quindi non è meraviglia poi una direzione erronea. La pietà e la divozione cristiana ha i suoi gradi: essa incomincia, si sviluppa, e giunge poi alla cima della cristiana perfezione: è dunque irragionevole la pretenzione, che una anima devota in pochi mesi, anzi in pochi giorni giunga alla cima della cristiana perfezione: questo nel corso ordinario della provvidenza non è da pretendersi.

2. Un'anima buona per quanto sia e possa essere desiderosa della cristiana perfezione non per questo resta spogliata delle debolezze ed infermità della corrotta umana natura; il vedere adunque, che anche le anime buone non sieno esenti da certe miserie morali non per questo si può conchiudere, che il loro desiderio di raggiungere la perfezione non sia sincero.

3. Il Signore è il padrone assoluto de' doni suoi, e delle sue grazie: egli perciò nella sua infinita sapienza le distribuisce in quella misura che vuole, e noi dobbiamo adorare rispettosamente questa distribuzione dei suoi doni: e quindi è irragionevole il pretendere, che un'anima buona, che ha ricevuto dieci doni da Dio, debba dare un frutto eguale a quello, che deve produrre chi ne ha ricevute cento.

4. Sebbene una sia la perfezione cristiana, pure diverse sono le strade da giungervi: certe anime sono chiamate alla vita interiore e contemplativa; altre alla vita attiva ed esteriore; altre all'una ed all'altra vita nel tempo stesso: anzi negli stessi esercizi della vita spirituale altre si sentono attratte ad un genere di vita rigido

ed austero quanto mai; altre ad una vita più dolce, e più proporzionata alla umana debolezza. Il confessore perciò deve assiduamente, e con fervore implorar lume dallo Spirito Santo, acciocchè possa conoscere per quale strada esso Spirito Santo vuole, che si dirigga quella tale anima.

5. Quando il Confessore conosce, che quella persona cerca veramente di camminare per la via della cristiana perfezione, se egli senza lusingarsi si sente innanzi a Dio istruito per tale direzione, la prosiegua pure; ma se è conscio della sua insufficienza per tale direzione cercherà di rimetterla in mani più sperimentate. È vero, che il Signore può far nascere figliuoli ad Abramo anche dalle pietre, cioè condurre ad eminente perfezione delle anime anche pel ministero di confessori ignoranti ed inesperti: però nel corso ordinario della divina Provvidenza non si vede far progresso nella strada della cristiana perfezione chi capita in mano d'un confessore ignorante ed inesperto per tale direzione. Da questo apparisce quanto sia necessario, che il confessore il primo cerchi di aspirare alla cristiana perfezione, pienamente istruirsi delle vie, per le quali fa d'uopo condurvi le anime.

§. 1. Direzione nella scelta de' mezzi generali atti a far progredire le anime nella perfezione.

222 D. Quali mezzi generali sogliono prescriversi dai Maestri di spirito per far progredire le anime nella perfezione?

R. I Maestri di spirito sogliono prescrivere taluni mezzi generali, stimati comunemente atti a far progredire le anime nella perfezione; ed importa assai che il confessore ben li conosca per potersene all'uopo servire; essi sono.

1. Mettere tutta la sua fiducia in Dio, e diffidare assolutamente di sè: quel mettere una tal quale segreta confidenza nelle proprie forze, nella propria industria, nelle proprie virtù fa scemare l'assoluta confidenza in Dio; la qual cosa suol essere l'origine di gravi cadute; perciò non bisogna inquietarsi, e molto meno avvilitarsi per le colpe, che si possono commettere, ma tosto umiliarsi, pentirsene, proporre emenda, e poscia tranquilarsi ancorché si cadesse cento volte. Questo mezzo è di somma importanza; l'anima, nella quale incomincia ad infiltrarsi segretamente una tal quale vantaggiosa opinione de' presunti propri meriti, è pressoché perduta.

2. Avere costantemente il pensiero della presenza di Dio: *tutto il male*, diceva S. Teresa, *nasce da che noi facilmente ci dimentichiamo di Dio*. Questo pensiero quanto è dolce, tanto è efficace per vivere non solo cristianamente, ma anche perfettamente; e se il confessore vuol guadagnare tempo, e cammino, avvezzi le persone devote all'esercizio della presenza di Dio.

3. Riferire alla gloria di Dio tutt'i pensieri, tutte le parole, tutte le azioni in unione di Gesù Cristo, e non far mai cosa alcuna con intenzione di piacere agli uomini cercando la loro stima od approvazione: l'anima devota, che non è attenta su questo punto dopo molti anni di fatiche, si troverà colle mani vuote.

4. Industriarsi a staccare il cuore da' beni del mondo, dalle sue vanità, da' piaceri anche leciti, da' divertimenti anche innocenti; l'amor di Dio cresce a proporzione che diminuisce l'amor delle creature. Il confessore poi esiga questo distacco gradatamente; poichè è oltremodo difficile, che l'anima in un tratto si stacchi anche da cose innocenti.

5. Fuggire le inutilità, e la familiarità di persone di diverso sesso, anche quando fossero veramente pie. Sotto il velo di affezioni spirituali il demonio suole in-

sinuare delle affezioni che non sempre sono innocenti.

6. Essere rassegnato alla divina volontà quando permette che noi siamo dimenticati, non curati, e disprezzati ancora; anzi gioirne internamente, ed anche esternamente. Oh! la bella azione, che fa un'anima abbracciando, ed amando essere disprezzata! Il confessore però avverta, che in questa virtù si procede a gradi: è ben duro, che al principio della vita devota la persona gioisca d'essere disprezzata; prima si avvezzi ad essere rassegnata alle dimenticanze, alle non curanze, e poscia a' disprezzi.

7. Avere una vera e tenera devozione a' SS. Protettori ed all'Angelo Custode, ma specialmente a Maria SS. è un fatto, che cade sotto gli occhi di ognuno, essere moralmente impossibile, che un'anima faccia progresso nella vita spirituale senza una tenera devozione e tutta particolare verso la gran Madre di Dio.

§. 2. *Direzione in quanto all'esercizio della mortificazione.*

223 D. Come deve regolarsi il confessore con la persona devota, che cerca mortificarsi?

R. Innanzi tutto è da notarsi essere gravissimo errore il dire, che le mortificazioni sieno poco utili; l'esempio e la dottrina de'Santi ci apprende, che le stesse sono un mezzo potentissimo non solo per preservarsi da'vizii, ma per avanzarsi ancora nella pratica delle virtù: nell'uso però delle mortificazioni èvvi bisogno di una prudente discrezione; certe mortificazioni non solo non sono da proibirsi, ma da inculcarsi ancora con sommo studio: altre si possono permettere; altre debbono essere all'in tutto proibite, meno che non si conoscesse volersi dal Signore.

1. Sono da inculcarsi le mortificazioni dette da'Teologi *negative* p: es: astenersi dal leggere, dall' udire , dal vedere cose curiose ed inutili; non parlare senza ne-

cessità, non menar lamento per qualche scortesia, ingiuria, ingratitudine, calunnia, persecuzione; a queste ed altre somiglianti mortificazioni deve incessantemente il confessore avvezzare la persona, che anela alla perfezione, e si persuada che se ne allontana chi n'è insofferente.

2. Si possono permettere quelle mortificazioni, che non nucono alla sanità, ma piuttosto servono a conservarla p. es. la parsimonia nel mangiare, non mangiare o bere fuori de' consueti pasti, astenersi da qualche specie di frutti o da qualche vivanda gradita, ma non necessaria, far qualche moderato digiuno menochè non si trattasse di persone infermiccie, o che avessero bisogno di frequente alimento.

3. Sono assolutamente da proibirsi quelle mortificazioni, che di loro natura nucono alla sanità, p: es: il *dormir sulla nuda terra*, il *flagellarsi a sangue*, il *vestire abitualmente orrido cilizio*, l'*intirizzire di freddo per la leggerezza delle vesti*, il *cibarsi di cose stomachevoli*: ecc. Queste specie di mortificazioni essendo di loro natura atte a nuocere alla sanità non debbono ciecamente permettersi dal confessore. S. Francesco di Sales diceva, che *la mancanza di moderazione de' digiuni, delle discipline, de' cilizii, e delle asprezze rende inutili al servizio della carità i migliori anni di molti.* (1)

224. D. Ma di parecchi Santi non leggiamo noi, che praticarono delle mortificazioni anche maggiori?

R. Ciò è pur troppo vero; ma se i santi praticarono delle straordinarie austerità, ciò fecero per intimo impulso del Signore. Or quando il Signor vuole, che una persona pratici austerità straordinarie sa ben far conoscere la sua volontà, ed in tal caso non tema il confessore di permetterle, che non riusciranno certamente micidiali alla sanità; come appunto leggiamo essere av-

(1) Presso il Goussel theol. moral. tom 2. n. 456

venuto a tanti Santi, i quali in mezzo ad incredibili penitenze giunsero ad una florida decrepitezza.

Eccetto adunque questo caso speciale il confessore neghi assolutamente penitenze, mortificazioni, austerità, che di loro natura potrebbero recare nocumento alla sanità: permetta poi le altre, dalle quali niente àssi a temere; persuada poi la persona da sé diretta, che le migliori penitenze sono quelle, che ci vengono dall' adempimento esatto delle obbligazioni del nostro stato; e dallo sforzo, che continuamente dobbiamo farci per estirpare fin dalle radici quei pessimi germogli, che nascono nel fondo del nostro cuore, come a dire la vanità, la gelosia, l'amor proprio, la sensualità, l'amor delle creature ecc. La fatica, che si deve durare nello svellere questi, e somiglianti guasti germogli, è una mortificazione quanto gradita al Signore, tanto a noi profittevole.

§. 3. *Direzione in quanto alla orazione.*

225 D. Come deve regolarsi il confessore con le persone devote in quanto alla *orazione*?

R. Il confessore innanzi tutto deve riflettere, che si possono trovare, e col fatto si trovano delle anime, che non sanno affatto applicarsi all'orazione mentale, come avvertono S. Giovanni della Croce e S. Teresa, sperimentati Maestri di spirito: or queste anime debbono essere dirette per la strada della orazione vocale, ed insistere che chi per qualche ragione sia per naturale disposizione sia per volontà del Signore non sa, nè può applicarsi all'orazione mentale, dia il maggior tempo possibile all'orazione vocale. S'intende già che si parla dell'orazione mentale metodica, giacchè in quanto alla meditazione in generale non pare che possa darsi chi ne sia all' in tutto incapace.

Eccetto questo raro caso il confessore procurerà av-

vezzare l'anima devota all'esercizio dell'orazione mentale contentandosi al principio d'una qualche mezz'ora, la quale sarà aumentata col crescere del fervore, e la istruisca della maniera da comportarsi in tempo di *aridità* o di *distrazioni*.

226 D. Che deve fare il confessore , quando l'anima devota si confessa di patire *aridità* nel fare orazione?

R. L'anima devota allora dicesi soffrire *aridità* nel fare orazione quando le vengono meno le consolazioni sensibili. Iddio nei primordii della vita spirituale suole colmare di abbondanti celesti consolazioni l'anima, che si dá all'esercizio dell'orazione mentale, coll'andare del tempo poi sottrae queste consolazioni, e lascia l'anima nell'aridità. Or perchè in questo stato veramente penoso la persona non si perda di coraggio il confessore la istruisca 1. che vegga quale sia l'origine di tale aridità, e se ciò nasce da propria colpa, se ne dolga sinceramente, e prometta l'emenda; ma se ciò proviene dal Signore, si sottometta umilmente alla sua volontà. 2. che ordinariamente le aridità hanno il vantaggio di fare giungere l'anima ad una virtù più soda, e perfetta. 3. che durante lo stato di aridità non tralasci i soliti esercizi di pietà, anzi cerchi di aumentarli persuadendosi, che le buone opere fatte in tale stato sono più meritorie innanzi a Dio: *Vale più, scrivono i maestri di spirito, una mezza oncia di orazione fulte tra le noje, le aridità ed il tedio, che cento libre di meditazioni fatte tra mille consolazioni.* Con queste ed altre riflessioni ed esempi ancora di Santi conforterà l'anima devota a non perdersi di coraggio, ma perseverare con confidenza nello intrapreso esercizio della orazione.

227 D. Che deve fare il confessore, quando l'anima devota si confessa di patire *distrazioni* nel fare l'orazione?

R. L'anima allora dicesi patire *distrazioni* nel fare orazione, quando trova divagata dall'oggetto proposto atte-

so la diversità de'pensieri, da' quali vien disturbata nel tempo della orazione. Senza uno speciale ajuto di Dio è pressochè impossibile la stabilità della mente del meditare. Ma per questo l'anima devota non deve perdersi di coraggio, e quando si accorge di essere distratta ritorni alla meditazione, anche quando ciò le succedesse mille volte nel corso della orazione, persuadendosi, che con tale mezzo essa fa atti assai meritorii.

Anziché affliggersi pensi piuttosto l'anima devota a togliere le occasioni, o le cause delle distrazioni: esse sogliono essere 1. *un abituale divagamento*; quando l'anima non vive raccolta, ma dissipata in mille bagattelle, e curiosità, è impossibile non resti divagata nell'orazione; 2. *il soverchio parlare*, che distrae lo spirito, che poi non può trovarsi raccolto quando si vuole; 3. *un segreto abborrimento per la solitudine*, mentre la Scrittura ci dice, che Iddio non si trova che nella quiete; 4. *le diverse passioni* p: es: l'ira, l'orgoglio, l'invidia ec. poichè quando le passioni non son ben domate l'anima non può non trovarsi in una pressochè continua dissipazione. Potrebbe il Confessore procurarsi quell'aureo libro il *Dialogo Spirituale* e leggerlo frequentemente per averne pronto degli esempj de'Santi da proporre alle anime devote.—

228 D. Che deve fare il confessore, quando si accorge, che l'anima devota già si è esercitata nella orazione mentale?

R. Quando il confessore si accorge, che l'anima devota si è esercitata nella orazione mentale deve esaminare se mai Iddio si compiace di concederle il dono della contemplazione. Rifletta poi il confessore, che sebbene il Signore come padrone assoluto de'suoi doni possa in un momento elevare alla più sublime contemplazione anime anche di fresco convertite, pure nel corso ordinario della sua provvidenza non suole alle anime

concedere un tal dono senza prima permettere la *purga spirituale*.

229 D. In che consiste la *purga spirituale*?

R. Consiste la purga spirituale in una doppia aridità: *aridità di senso ed aridità di spirito*.

L'aridità di senso, ossia la sottrazione della devozione sensibile va accompagnata da un certo tedio delle cose spirituali, e con una certa profonda oscurità, che sempre va crescendo. Quando l'anima si trova in questo stato bisogna, che sia confortata dal confessore a sperare grandi cose dal Signore, ed umiliarsi al suo cospetto, facendo continui atti di offerta di sé stessa.

L'aridità di spirito consiste in una certa luce, mediante la quale l'anima conosce il proprio niente: qui è dove l'anima si trova in una certa terribilissima agonia; e quantunque sia ben determinata a superare le difficoltà, che le si presentano, pure a proporzione che più conosce le proprie imperfezioni, le sembra di essere da Dio rigettata come indegna dei beneficii del Signore. In questo penosissimo stato l'anima resta annojata dagli stessi esercizi di devozione e talvolta pare di odiare lo stesso Dio anzichè amarlo, ed a questa aridità spirituale si aggiungono talvolta veementissime tentazioni di odio, di orgoglio, d'incredulità, di disperazione, d'impurità ecc.

Il confessore, che conosce l'anima da sé diretta trovarsi in questo penosissimo stato, non si sorprenda udendo dalla stessa tante espressioni di timore, di disperazione; ma la conforti spiegandole, che quelle brutte e veementi tentazioni non sono consenso al peccato, ma pene atte a stringerla più intimamente al Signore, quando si soffrono con pazienza: che perciò si getti tranquillamente nelle braccia del Signore implorando di cuore l'aiuto di Maria SS. consolatrice degli afflitti.

230 D. Quando l'anima ha già sostenuta la purga spirituale quale ricompensa suole ricevere dal Signore?

R. Il Signore per ricompensa della sostenuta purga spirituale suole concedere all'anima il dono della contemplazione. S' intende per contemplazione una soprannaturale elevazione della mente a Dio, mediante la quale l'anima illustrata da una vera divina luce nel meditare qualche mistero o verità della religione, si trova ricolma di celeste dolcezza; e sebbene la contemplazione di sua natura è riposta nell'intelletto, pure non può avvenire, che quindi non nasca anche nella volontà una grandissima dilettazione atteso l'oggetto della contemplazione, del cui amore l'anima è ricolma.

La contemplazione ha i suoi gradi, il principale dei quali è l'unione, ultimo scopo dell'anima nella via della perfezione. La unione secondo i mistici dividesi in *attiva e passiva*.

La unione attiva é la perfetta uniformità alla divina volontà, nella quale uniformità consiste tutta la cristiana perfezione.

La unione passiva si ha quando l'anima resta sospesa in Dio per una certa abbondanza di luce, e d'amore, in guisa che nella stessa anima viene formandosi quella beata *caligine*, in forza della quale restano sospese tutte le potenze dell'anima, la *memoria*, che non può ricordarsi di altro, che del solo Dio; l'*intelletto* che non sa pensare ad altro, che al solo Dio; la *volontà*, che non sa amare altra cosa eccetto Dio.

Questa unione sia attiva, sia passiva è detta poi dai mistici unione *sponsalizia*, ed unione *consumata*.

La unione *sponsalizia* consiste in una più copiosa abbondanza di certi gradi di amore divino in guisa che l'anima si vede prossima a congiungersi con Dio più intimamente per quanto è possibile nella vita presente; in questo stato di unione *sponsalizia* sogliono accadere le estasi, i ratti, e l'elevazione dello spirito.

L'unione *consumata* ha qualche cosa di più perfetto di tutte le altre unioni, e per questo si dice *consumata*, ossia, perfettissima; in vero nelle altre unioni le potenze dell'anima sono sospese a tempo; nella unione consumata le potenze dell'anima son addivenute capaci dell'unione divina permanente, in guisa che la volontà ama Dio con somma pace, e quiete, l'intelletto ben conosce, ed attende a questa intima unione già fatta nel centro dell'anima.

231 D. Che deve fare il confessore quando la persona da sè diretta afferma di ricevere da Dio grazie straordinarie come *visioni, rivelazioni etc?*

R. Il confessore nell'udire l'anima da sè diretta favorita dal Signore di grazie e favori straordinarii non sia nè incredulo, ché sarebbe temerità, anzi specie d'infedeltà il dire non poter un'anima essere dal Signore favorita di doni straordinarii; nè soverchiamente credulo da rendersi, come non rare volte succede, la favola della gente, e meritare ancora la censura delle persone savie: esso sarà cristianamente prudente; ammetterà ciò, che prudentemente crede potersi ammettere, ma rigetterà ciò, che prudentemente crede doversi rigettare.

Inoltre rifletta il confessore, che sebbene il Signore come padrone assoluto delle sue grazie, e de'suoi doni possa comunicarli a chi gli piace anche ad una persona di fresco convertita, anche ad un gran peccatore; pure nel corso ordinario della provvidenza egli non suole comunicare doni e grazie straordinarie se non ad anime ben inoltrate nella perfezione. A non sbagliare abbia il confessore le seguenti avvertenze.

Vi sono persone di mente assai debole, e che non hanno se non una virtù assai comune, e forse ne hanno appena, quanto basta a farle annoverare tra le persone devote: or sarebbe cosa assai imprudente prestar fede alle costoro *visioni, rivelazioni etc.* È vero, come or ora

si è notato, che anche a questa gente può Iddio comunicare doni e grazie straordinarie, ma poichè egli nol fa nel corso ordinario della sua provvidenza, sarebbe perciò imprudenza assai grande prestare ciecamente fede alle costoro asserzioni. Al contrario vi sono penitenti di mente posata, e tranquilla ben esercitati nelle cristiane virtù in modo ordinario: or sarebbe una vera imprudenza l'ostinarsi a credere, che le costoro visioni, rivelazioni sieno altrettante illusioni da parte del demonio.

Inoltre il confessore consideri gli effetti che nell'anima sono prodotti da tali rivelazioni, visioni ecc; imperciocchè se ne indeboliscano l'ubbidienza, l'umiltà, la carità, anzi se generano compiacenza, orgoglio, attaccamento al proprio giudizio è segno troppo evidente, che tali doni sono illusioni del demonio; come al contrario è segno, che vengono da Dio, se lasciano nell'anima la pace, la quiete, il sentimento della propria indegnità, un vivo ed ardente desiderio di volere essere tutto di Dio.

Quando adunque il confessore conosce, che le visioni, le rivelazioni del penitente vengono dal demonio glielo dirà apertamente, acciocchè non si lasci sedurre, e tirare in qualche precipizio quando meno se l'aspetta; se poi prudentemente giudica, che le stesse vengono da Dio, lo istruisca a non invanirsi, giacchè anime assai più perfette non godono di tali straordinarii favori, e che dalle stesse cerchi di trarre il vero profitto cioè servire Dio con maggior fervore, e disinteresse.

A proposito di queste visioni, rivelazioni ecc. non sarà inutile il seguente avvertimento. Certi confessori sono talvolta così infatuati dalla santità di certe *devotelle*, che non hanno difficoltà d'intraprendere delle opere, talvolta anche grandiose, perchè così la devotella dice esserle state rivelate: opere poi che restano tosto abortite: anzi talvolta giungono a tanta demenza da regolare la propria condotta, ed anche la condotta altrui a tenere

di tali rivelazioni, o visioni, e prendono ancora delle risoluzioni poco prudenti, che possono avere conseguenze funestissime, ed irreparabili. Il confessore adunque sia ben accorto a non farsi accalappiare dalla santità di certe divotelle, che talvolta sono più tristi del fistolo, se non vuole incorrere la censura delle persone savie.

§. 4. *Direzione in quanto alla frequenza de'sacramenti.*

232 D. Come deve regolarsi il confessore con le persone devote in quanto alla frequenza dei sacramenti?

R. Senza la frequenza dei sacramenti della penitenza, e della eucaristia difficilmente un'anima può avanzare, o anche mantenersi nella pietà; il confessore perciò non tralascierà d'inculcarne la frequenza a quelle anime, che si mostrano desiderose della cristiana perfezione; abbia però l'avvertenza di badare un tantino alla propria riputazione, e non mancare al suo dovere per contentare queste anime devote.

È una vera miseria il vedere un confessore trattenersi frequentemente le lunghe ore con qualche devotella: rifletta che con questo egli scapita nel concetto presso le persone savie coll'essere creduto uomo di poco cervello; oltre a ciò consumando molto tempo con una, o due devotelle non potrà accorrere a tante persone, che forse avranno bisogno del suo ministero. Adunque il confessore, eccetto qualche rarissimo caso, non ascolti tali devotelle se non una volta la settimana, e per breve tempo p: es: per una mezz'ora.

233 D. Come deve regolarsi generalmente il confessore con le persone devote, che frequentano la confessione?

R. Su questo punto piace recare la istruzione del Goussset, la quale è assai pratica e ragionevole, che è la seguente.

1. Se una persona, la quale si confessa frequentemente p: es: una o due volte la settimana, non si accu-

sa, che di semplici imperfezioni, o di colpe dubbie, il confessore non è obbligato di tormentarsi per trovare materia certa da poter darle l'assoluzione, perchè non è necessaria di assolverla per mandarla alla sacra mensa.

Del resto se vi abbia, o non vi abbia materia sacramentale nella confessione, il confessore può procurarsi una materia certa facendo dichiarare al penitente una colpa passata mortale, o veniale.

2. È della prudenza del confessore avvertire le persone pie di accusarsi sempre di alcuni peccati della loro vita passata, terminando così ogni confessione — *Mi accuso di nuovo de' peccati, che ho commesso contro la carità, o contro la castità, o contro la tale o tale altra virtù*; nè è necessario entrare nelle particolarità. È bene anche avvertirle di richiamare alla memoria in modo generale i principali peccati, onde si sono resi colpevoli altra volta, allorchè si prepareranno alla confessione per potere con tal mezzo più facilmente eccitarsi alla contrizione.

3. Il confessore non deve generalmente inquietarsi per la contrizione di una persona, che frequenta i sacramenti, e che non si accusa, che di peccati veniali, se del resto e' la crede veramente pia; ed avverta, che quando le persone le quali vivono in un continuo timore di Dio, si lamentano di non avere la contrizione, ciò non avviene se non perchè esse vorrebbero sentire la contrizione, ed è indizio certo che l'hanno in realtà.

4. Se il penitente, il quale non si accusa abitualmente, che di colpe lievi, mostra un' affezione volontaria, e ben distinta per qualche peccato veniale, il che si può conoscere dalle frequenti ricadute nel medesimo peccato, giova il differirgli per qualche tempo l'assoluzione, allorchè trattasi di una colpa notevole tra le veniali, od anche di qualunque altra colpa, se dall'altra parte si

ha motivo di credere, che la dilazione dell' assoluzione sarà utile al penitente.

5. Se una persona non si accusa, che di colpe veniali senza dolore di averle commesse, e senza proposito di correggersene, non può ricevere il sacramento. L'assoluzione sarebbe nulla ed anche sacrilega, se il penitente si accorgesse di non aver la contrizione; non sarebbe così se si confessasse con le debite disposizioni di una colpa delle veniali, che ha commesse; perché un peccato veniale potendo essere rimesso senza che lo sieno gli altri, offre allora una materia sufficiente al sacramento.

234 D. Come deve regularsi il confessore con le persone devote in quanto alla frequenza della santa comunione?

R. La comunione delle persone devote sarà più o meno frequente secondo le disposizioni più o meno perfette del penitente. Certamente fa d'uopo essere più perfetto per comunicarsi ogni giorno, che comunicarsi una volta la settimana. Però non è mica necessario per comunicarsi giornalmente l'esser esente da imperfezioni: basta il fare abitualmente l'orazione mentale, il desiderare d'avanzarsi nell'amor di Dio, l'essere staccato da ogni affezione al peccato veniale, la qual cosa ha luogo, allorchè non si commette alcun peccato, per leggiero che sia deliberatamente.

Neppure è necessario per comunicarsi frequentemente, ed anche ogni giorno il sentire una devozione sensibile prima o dopo la comunione. *Non si deve tralasciare la comunione insegna S. Bonaventura, anche quando l'uomo non sperimenta una speciale devozione sempre che s'impegna a prepararsi per ben riceverla.*

A questo proposito sono ben degne di essere meditate le parole di S. Francesco di Salès sperimentatissimo maestro di spirito: *Se i mondani vi dimandano,*

perchè vi comunicate così frequentemente, dite loro, che due classi di persone debbono comunicarsi: i perfetti, perchè essendo ben disposti, farebbero assai male se non si accostassero alla sorgente ed al fonte della perfezione: e gli imperfetti appunto per potere aspirare alla perfezione; i forti per non divenire deboli, ed i deboli per addivenire forti; gl'infermi per essere guariti, ed i sani per non cadere in infermità: e che quanto a voi come imperfetto, debole, infermo avete bisogno di spesso cibavene per la vostra guarigione, e per la vostra perfezione.

Questa istruzione del Santo è veramente bella, ed il confessore regolandosi con la stessa farà assai bene; ciò non pertanto se il confessore si avvede, che l'anima da sè diretta non profitta con la frequente comunione, che non si corregge delle colpe veniali, nelle quali ricade volontariamente, e deliberatamente, dovrebbe vietarle la frequenza della comunione, almeno per renderla più attenta e vigilante.

Queste poche nozioni si son credute sufficienti per un novello confessore, che nel principio del suo ministero s'imbattesse in una persona incamminata per la strada della cristiana perfezione: ma si persuada, che desse non bastano; ma che è suo primo obbligo di studiare quanto hanno scritto in questa materia i Maestri di spirito; rifletta ancora, che la perfezione non si trova soltanto ne'monistèri, ma frequentemente ancora in mezzo del mondo tra persone maritate, tra professioni anche pericolose, in villaggi anche oscuri, e miserabili: ed il confessore, che s'imbattesse in tali anime se per mancanza della conveniente scienza non saprà diriggerla, egli nè darà conto a Dio.

COME DEE REGOLARSI IL CONFESSORE COL PENITENTE
MORIBONDO

235 D. Come deve regolarsi il confessore chiamato a confessare un moribondo?

R. Il confessore deve, per quanto glielo permettono le circostanze, adoperare tutt'i mezzi, acciocchè il moribondo si disponga all'assoluzione per mezzo della confessione, della contrizione, e del proposito con le seguenti avvertenze.

1. Se il moribondo non potesse confessare tutti i peccati, che ha commessi, e de'quali si sente aggravato, basta, che ne confessi quelli, che può.

2. Se il moribondo non potesse confessarsi, che innanzi agli altri, è sufficiente che si confessi in generale. In questi due casi però deve il confessore avvertire il penitente, che rimettendosi in salute è tenuto a fare intera la sua confessione.

3. In quanto alla penitenza, o soddisfazione gliene ingiunga una leggerissima, che potrà adempiere in quelle circostanze, o meglio se il moribondo non ha potuto, che a stento confessare qualche solo peccato, g'imponga una leggierissima penitenza: imperocchè se si ristabilisce dovendo fare intera la sua confessione, ossia supplire quello, che aveva ommesso, così allora riceverà la proporzionata penitenza. Ma se il moribondo confessa tutt'i suoi peccati, che esigerebbero una lunga e gravissima penitenza, il confessore gliene imporrà una leggiera adattata allo stato di moribondo, dichiarandogli l'altra che dovrà adempiere, se si ristabilisca.

4. Cerchi di eccitarlo con concisi e brevi sentimenti agli atti di fede, di speranza, e di carità, i quali atti si debbono frequentemente ripetere in quegli ul-

timi estremi; avrà cura ancora di eccitare il moribondo all'atto di dolore per disporlo all'assoluzione.

5. Che se il moribondo abbia peccati e censure riservate, ancorchè fossero specialissimamente riservate all'istesso Papa, il confessore può assolverlo: giacchè nell'articolo di morte cessa ogni riserva. Ma però in quanto alle censure riservate il confessore deve ingiungere al penitente, che se si ristabilisca in salute, è obbligato a presentarsi al Superiore, da cui furono riservate le censure, sotto pena di ricadere nell'istesse censure. Queste regole generali però non bastano; fa d'uopo discendere a' casi particolari.

§. 1. *Moribondo fanciullo, od ignorante delle principali verità della fede.*

236 D. Come deve regularsi il confessore con un moribondo fanciullo?

R. Se questo fanciullo moribondo non è ancora giunto all'uso della ragione, il confessore non può assolverlo, perchè incapace dell'assoluzione; che se poi nello stesso è già sviluppato l'uso della ragione, giacchè in taluni fanciulli un tale sviluppo è assai precoce, l'assolverà. Finalmente dubitando, se abbiassi o pur no un tale sviluppo dell'uso della ragione, lo assolva sotto condizione, dopo di averlo disposto nel miglior modo che permetta lo stato di un fanciullo moribondo.

237 D. Come deve regularsi il confessore con un moribondo, che ignora le verità della religione?

R. Se il moribondo ignora quelle verità, che dai Teologi son dette necessarie per necessità di mezzo, non può il confessore assolverlo, se prima non lo abbia istruito; giacchè è incapace della sacramentale assoluzione chiunque ignora tali verità, ancorchè fosse senza sua colpa. Si debbono poi esplicitamente sapere, e per necessità di mezzo le tre seguenti verità. 1. *Che esiste un*

solo Dio in tre persone realmente distinte, che si chiamano Padre, Figliuolo, e Spirito Santo. 2. Che questo Dio è giusto giudice, che premia i buoni, e castiga i cattivi specialmente nell'altra vita. 3. Che il Figliuolo di Dio si è fatto uomo, è morto per la nostra salvezza, ed è risuscitato.

Il confessore adunque che si trova in questa circostanza di un moribondo, che ignora le verità necessarie a sapersi per necessità di mezzo gli dirà, potendo il moribondo rispondere o con poche parole, o con segni ancora:—Credi tu, che esiste un solo Dio in tre persone realmente distinte, che si chiamano Padre, Figliuolo, e Spirito Santo?—Credo—Credi tu, che questo Dio è giusto giudice, che premia i buoni, e castiga i cattivi specialmente nell'altra vita?—Credo—Credi tu, che il Figliuolo di Dio si è fatto uomo, è morto per la nostra salvezza, ed è risuscitato?—Credo—

Se poi il moribondo ignora quelle verità, che dai Teologi sono dette necessarie per necessità di precetto, il confessore prima di assolverlo dovrà istruirnelo almeno in quanto alla sostanza per quanto può: che se le circostanze nol permettessero lo assolva, ma gli faccia conoscere l'obbligo, che ha d'impararle. Si debbono poi sapere per necessità di precetto. 1. Il simbolo degli Apostoli, ossia il Credo. 2. L'orazione dominicale, ossia il Pater noster. 3. Il Decalogo, ossia i dieci comandamenti di Dio. 4. I Sacramenti specialmente l'eucaristia, e la penitenza, e gli altri quando si debbono ricevere. 5. I precetti della Chiesa; e secondo il sentimento di parecchi Teologi la salvezza angelica, ossia l'Ave Maria.

§. 2. Moribondo destituito de'sensi od ubbriaco.

· 238 D. Come deve regolarsi il confessore col moribondo, il quale sebbene avesse perduta la loquela, dá non pertanto de'segni di penitenza?

R. Un moribondo che avendo perduta la loquela, dà non, pertanto de' segni di penitenza, deve essere assoluto semplicemente cioè senza condizione; imperciocchè mediante quei segni si ha una sufficiente e sensibile confessione.

239 D. Ma se quei segni si giudicassero dubbii?

R. Anche in questo caso un tale moribondo deve essere assoluto; imperciocchè trattandosi di cattolici quei dubbii segni si debbono prendere in buona parte: l'assoluzione si deve dare sotto condizione per non esporre il sacramento a pericolo di nullità.

240 D. Ma se il moribondo destituito affatto de' sensi non desse alcun segno di penitenza?

R. Anche un tale moribondo deve essere assoluto, però sotto condizione, e ciò non solo quando sappiasi che sia vissuto cristianamente, ma anche quando sappiasi che sia vissuto niente cristianamente. Imperciocchè si può ragionevolmente presumere, che un peccatore cattolico, per scellerato che voglia supporre, brami in quegli estremi momenti di riconciliarsi con Dio. Oltre a ciò chi può conoscere, che cosa passi nell'interno del moribondo in quegli estremi momenti? quante volte non è avvenuto, che taluni avendo ricuperato l'uso dei sensi si sieno lagnati, che non erano capiti, od intesi, nel mentre che cercavano i conforti della religione? è vero, che molti altri riavuti asseriscono, che niente han capito di ciò, che loro si era fatto in quello stato: ma nel dubbio sarà sempre più conforme allo spirito della Chiesa propendere alla parte più benigna. Sono troppo belle, ed opportune le parole di S. Agostino « Ancor-
« chè la volontà del catecumeno è incerta, è meglio dare
« il battesimo a chi non lo vuole, che negarlo a chi lo vuole, quando così non apparisce se voglia o pur no. » *E-tiamsi voluntas ejus incerta est, multo satius est nolenti dare, quam volenti negare; ubi velit an nolit sic non apparet.* (1) Qui il Santo parla di un catecumeno, il quale al-

(1) De adulterio conj. lib. 1. 26.

lacciato da pratiche criminose avea trascurato di ricevere il battesimo, e si trovava agli estremi della vita senza poter manifestare la sua intenzione di volere o pur no ricevere il battesimo: e soggiunge, che « l'istessa regola dovea tenersi in riguardo della penitenza » *Quae autem baptismi, eadem reconciliationis est causa, si forte poenitentes finiendae vitae periculum praeoccupaverint; nec ipsos enim ex hac vita sine arrha suae pacis exire velle debet mater ecclesia.* (1)

241 D. Come deve portarsi il confessore con un moribondo ubbriaco?

R. Se trattasi di un moribondo semiubbriaco, può il confessore assolverlo, perchè in tale stato può costui disporsi a ricevere l'assoluzione: se poi si dubitasse se il moribondo fosse o pur no semiubbriaco può anche il confessore assolverlo sotto condizione però, giacché nel dubbio della capacità in caso di estrema necessità è lecito amministrare il sacramento della penitenza sotto condizione.

Ma se il moribondo fosse perfettamente ubbriaco non è affatto permesso al confessore di dargli l'assoluzione per essere un tal moribondo incapace della stessa. In vero nello stato di perfetta ubbriachezza l'uomo destituito dell'uso di tutt'i sensi interni ed esterni non è capace di concepire nè il desiderio di accusarsi de'suoi peccati, nè il dolore di averli commessi.

Ma poichè potrebbe avvenire, che nella dissoluzione del corpo in quegli ultimi sforzi possa anche il perfettamente ubbriaco riacquistare l'uso almeno dei sensi interni, ed avere perciò de' lucidi intervalli, così per comune sentimento de'Teologi può negli estremi momenti un tal ubbriaco essere assoluto sotto condizione.

Che perciò il confessore, che ha trovato il moribondo perfettamente ubbriaco non lo abbandoni, ma abbia la pazienza di trattarsi al suo letto sino a che non lo vedrà

(1) *Ibidem.*

prossimo a morire suggerendogli in tal tempo de' buoni sentimenti , e per quanto è possibile lo ecciti specialmente agli atti di fede, di speranza, di carità, e di contrizione, e poscia vedendolo ridotto agli estremi momenti lo assolva sotto condizione.

§. 3. *Moribondo che trovasi nella prossima occasione, o che è stato ferito in rissa, ovvero destituito de'sensi nell'atto del peccato.*

242 D. Come deve portarsi il confessore col moribondo, che si trova nell' occasione prossima del peccato ?

R. L' occasione , nella quale può trovarsi un tal moribondo può essere o volontaria, o necessaria. È *volontaria* quella occasione che il moribondo fisicamente e moralmente può allontanare : ha il moribondo in sua casa una concubina , che può mandare via ; tiene nella sua stanza quadri osceni causa delle sue cadute , e dei quali può disfarsene, è costui nell' occasione prossima volontaria. È *necessaria* poi quella occasione , la quale né fisicamente né moralmente puossi allontanare : un infelice moribondo si trova nel carcere , nel quale trovasi ancora la donna, con la quale ha egli tenuta cattiva pratica, ma dalla quale ora non può dividersi ancorchè il voglia: una povera serva si trova moribonda in casa del padrone , col quale ha tenuto cattiva pratica, ma ora non può allontanarsene, nè il padrone la vuol mandare via, od uscire esso di casa: costoro sono nell' occasione prossima necessaria. Ciò posto se il moribondo vuole sinceramente allontanare l' occasione, ma non può, perchè non è in suo potere allontanarla, deve esser assoluto, perchè egli dal canto suo si è disposto a ricevere l' assoluzione. Ma se questo moribondo potendo non vuole allontanare la prossima occasione di peccare , non deve essere assoluto , perchè indisposto. Imperciocchè chi può , ma non vuole allontanare

la prossima occasione di peccare, mostra, che è egli tuttora attaccato al peccato, e perciò indegno dell'assoluzione: il confessore però non per questo deve abbandonare un tale moribondo, ma aspetterà che costui giunga agli ultimi estremi, ed allora gli darà l'assoluzione sotto condizione: chi sa, che in quegli ultimi momenti poco prima di comparire innanzi all'Eterno Giudice non possa costui mediante la divina grazia ravvedersi?

Qui si richiede molta prudenza, ed oculatezza da parte del confessore: qui è il caso di un moribondo ridotto agli ultimi estremi, pel quale sovente l'occasione anche la più volontaria può divenire necessaria atteso il suo stato. Come ragionevolmente si potrebbe pretendere da un moribondo, che forse poco capisce, e per poco si può far capire, che esegua questa o quell'altra azione p: e: che mandi via una donna, la quale non vuol andare via?

243 D. Ma se data giù la violenza del morbo, il moribondo rientrasse in una malattia ordinaria?

R. Allora la cosa andrà diversamente, ma da trattarsi sempre con molta prudenza. Se l'ammalato ha in casa una occasione volontaria prossima da tutti conosciuta, allora anche per evitare lo scandalo bisogna onninamente obbligare l'ammalato a togliere l'occasione, altrimenti non gli si darà l'assoluzione. Ma se l'occasione fosse sibbene volontaria, ma occulta, è d'uopo nel confessore una grande prudenza. Fingasi un uomo, che gode la pubblica stima di buon cristiano tenere in casa una donna da tutti creduta moglie legittima, ed essa stimata da tutti per donna savia ed assai cristiana.

Cosa allora farà il confessore? come mandarla via senza produrre un gravissimo scandalo nel popolo, e recare alla donna gravissima infamia? potrebbe avvenire ancora, che non si potesse tra loro contrarre matrimonio, perchè forse parenti in vicino grado, perchè forse la donna maritata ad altri etc. In questo caso essendovi

come si suppone, del tempo, si prenda consiglio per non commettere qualche solenne imprudenzata, che potrebbe avere delle funeste conseguenze.

244 D. Come deve regolarsi un confessore col moribondo ferito a morte?

R. In questo caso il confessore farà tutti gli sforzi per indurre il moribondo ferito a perdonare l'offensore, lo che ottenendo, lo assolverà. Se il confessore non può avere alcun segno, ohe voglia perdonare il nemico, od i segni avuti si credessero dubbii, lo assolverà sotto condizione.

Ma se il moribondo avendo l'uso de' sensi si mostrasse ostinato a non voler perdonare il nemico, il confessore non lo deve assolvere, ma neppure abbandonare suggerendogli di tratto in tratto de' buoni sentimenti, mettendogli innanzi agli occhi gli esempj di Gesù Cristo. In fine se lo vede ridotto agli ultimi momenti gli darà l'assoluzione sotto condizione per la ragione sopra detta, che cioè in quegli ultimi momenti potrebbe essere tocco da una grazia senza che possa, per lo stato in cui trovasi, mostrare questo cambiamento.

245 D. Come deve regolarsi il confessore con un moribondo in una casa di tolleranza?

R. Questo moribondo, se è possibile, si farà trasportare fuori quel luogo d'infamia; ciò fatto il confessore si regolerà con lo stesso come con ogni altro moribondo. Ma se non fosse possibile farlo uscire da quel luogo il confessore lo assolverà, se dà segni chiari e non equivoci del suo pentimento; e se questi segni fossero dubbii, od il moribondo non desse alcun segno di penitenza l'assolverà sotto condizione negli ultimi estremi.

246 D. Come deve regolarsi il confessore con un moribondo destituito de'sensi nell'atto del peccato?

R. Anche chi fosse destituito de'sensi nell'atto peccaminoso p: e: nell'atto di battersi in duello, nell'atto di

commettere qualche turpe azione, nell'atto di rubare etc. deve essere assoluto sotto condizione ; imperciocché si può presumere , che un cristiano colto dalla divina giustizia in quell' atto peccaminoso voglia con la penitenza riconciliarsi con Dio.

§. 4. Moribondo che avesse degli obblighi di restituzione, o vivesse in apparente matrimonio.

247 D. Come deve regolarsi il confessore col moribondo, che ha degli obblighi di restituzione?

R. Il confessore trovandosi in faccia ad un moribondo, che in qualche modo può spiegarsi , e farsi capire , gli deve imporre la restituzione: se il moribondo fosse ridotto a tale stato di miseria, che non possa fare alcuna restituzione ancorchè ne avesse tutta la buona volontà , può essere assoluto con la promessa di restituire, se in appresso acquistasse beni di fortuna. La cosa non offre alcuna difficoltà.

Tutta la difficoltà pare, che sorga , quando il moribondo può, e vuole fare la restituzione, e bisogna trovare la maniera di eseguirla. Il mezzo più facile ed ovvio pare che sia quello di dichiarare agli eredi avere egli degli obblighi di restituzione, a'quali vuole, che essi adempiano manifestando loro la quantità della roba e le persone, cui si debba fare la restituzione ; e se non si conoscono le persone , cui dovrebbero fare la restituzione si dica che quella si faccia in generale in opere pie.

Più di questo non pare che si possa pretendere da un moribondo in quegli estremi. In vero se si volesse dallo stesso pretendere, che assicuri la restituzione mediante testamento, un tale testamento da niun notaro sarebbe ricevuto , e sarebbe ancora attaccato di nullità, perchè testamento di un moribondo. nè lo si potrebbe obbligare a prendere degli oggetti come oro, argento, danaro etc. che certamente dovendo ciò eseguire per mez-

zo degli eredi, questi vi si opporrebbero ; imperciocchè se si suppone, che gli eredi non faranno la restituzione imposta loro dall'autore, molto meno farebbero uscire di casa degli oggetti.

Se però il moribondo potendo facesse capire che egli non intende in niun modo fare la restituzione, allora il confessore non può affatto assolverlo se non negli estremi della vita sotto condizione: e chi sa che in quegli ultimi momenti non potesse essere tocco dalla divina grazia?

248 D. Ma se la violenza del morbo scemasse così che il moribondo venisse acquistando il sentimento, ed entrasse in una normale malattia, che dovrà allora fare il confessore ?

R. In questo caso la cosa procederà diversamente. Imperciocchè se l'ammalato non vuole fare la restituzione, non deve essere assoluto; come deve essere poi assoluto, se non potesse fare la restituzione, perchè ridotto alla miseria. Tutto questo non importa alcuna difficoltà.

Se poi l'ammalato può e vuole fare la restituzione, allora vi sono mille modi di eseguirla secondo le circostanze. In generale contentarsi d'imporre agli eredi l'obbligo della restituzione non pare sufficiente; imperciocchè l'esperienza dimostra, che costoro per l'ordinario la trascurano. La maniera più ovvia sarebbe farla per testamento lasciando a questa od a quella persona ciò, che le si deve: e se le persone fossero ignote, lasciare l'equivalente per cause pie: ovvero se vi potesse essere pericolo d'infamia lasciare a qualche fidato amico ciò, che si vuole, e si deve restituire, ed a voce dire il dippiù.

La difficoltà nasce, allorchè l'infermo si accusa, che quanto possiede di beni fondi, tutto è effetto di furto, e di frodi. In questo caso se l'infermo non ha eredi necessarii tutto deve restituire o a'legittimi padroni se si conoscono, ovvero, se non' si conoscono, alle cause pie; ma

se ha eredi necessari, cui non può togliere la legittima, disporrà della disponibile per la restituzione, ed avvertirà gli eredi, che tutto ciò, che è loro obbligato di lasciare per legge, è effetto di frodi, o di furto. Ciò fatto non pare, che si possa pretendere altro da un infermo, che avesse degli obblighi di restituzione.

249 D. Come deve regolarsi il confessore che trovasse il moribondo vivere in apparente matrimonio?

R. Se il matrimonio fosse stato già solennizzato in faccia alla Chiesa, ma nullo per qualche occulto impedimento il confessore cercherà di convalidarlo cercandone ancora se occorre l'opportuna dispensa: se poi il moribondo fosse in segreto concubinato procurerà che si celebri tra loro il matrimonio, se sia necessario a riparare il danno della donna, e per legittimare i figli avvisandone col consenso del penitente il proprio Parroco per vedere il da farsi. Che se il moribondo si rifiutasse assolutamente di contrarre il matrimonio, al quale per l'anzidette ragioni fosse obbligato, non si deve affatto assolvere, se non negli ultimi estremi.

Qui però si noti 1. che si parla di un moribondo che viveva in segreto concubinato; perchè se il concubinato fosse pubblico, egli sarebbe nella occasione prossima di peccare, ed il confessore si regolerà come con quel moribondo che sta nella occasione prossima di peccare. 2. Che pel matrimonio richiedendosi un consenso pieno, prevegga bene il confessore se quel tale moribondo possa prestare un tale consenso.

§. 5. *Moribondo eretico, energumeno, sordo-muto demente.*

250 D. Come deve regolarsi il confessore con un moribondo eretico?

R. Quando costasse a tutti, che il moribondo è eretico, non deve essere affatto assoluto neppure negli ultimi

estremi sotto condizione ; imperciocchè se diciamo , che un cattolico moribondo , ancorchè avesse perduto i sensi , ancorchè non desse alcun segno di penitenza , possa essere assoluto almeno sotto condizione , ciò deriva dal perchè si presume, che un tale cattolico voglia in quegli estremi giovare dei mezzi , che la Chiesa offre per riconciliarsi con Dio ; ma questo non può presumersi in un eretico , il quale in forza della sua eresia non ammette nella Chiesa questa potestà.

Che se gli astanti attestassero avere questo eretico prima di ridursi in tale stato esternato il desiderio di riconciliarsi con la Chiesa abjurando l'eresia , allora il confessore lo potrebbe assolvere sotto condizione ; imperciocchè un tal desiderio esternato, ed attestato da persone probe potrà ritenersi in quegli estremi momenti qual abjura dell'eresia.

251 D. Come deve regolarsi il confessore con un moribondo energumeno?

R. Se vi sarà tempo, il confessore cercherà prima di ogni altra cosa esorcizzarlo, dopo ottenuto il debito permesso, acciocchè , se a Dio piace, liberato dal demonio possa con maggior profitto ricevere i sacramenti. Ove ciò non possa farsi per mancanza di tempo, lo assolverà, se avrà dato segni chiari di penitenza: se poi il moribondo non desse alcun segno, o i segni dati fossero dubbii, lo assolverà sotto condizione.

252 D. Come deve regolarsi il confessore con un moribondo sordo-muto?

R. Se questo moribondo è destituito de'sensi l'assolverà, come si è detto di ogni altro moribondo. Se ha l'uso de'sensi cercherà il confessore, che questi per via di segni confessi qualche peccato, faccia alla meglio qualche atto di contrizione, lo che fatto lo assolverà: ma se, come spesso avviene, i segni presentati da un tale moribondo fossero dubbii, il confessore lo assolverà sotto condizione.

253 D. Come deve regolarsi il confessore con un moribondo demente ?

R. Se una tale malattia è sopravvenuta al moribondo dopo l'uso della ragione il confessore lo può assolvere sotto condizione, giacchè in quegli estremi potrebbe avere de' lucidi intervalli, e disporsi.

Se poi il moribondo è demente fin dalla natività, molti Teologi dicono non doversi affatto assolvere, perchè è incapace dell'assoluzione, come quegli che per ragione del suo stato non ha mai potuto peccare.

Ma poichè avrebbe potuto accadere, che nel tempo della vita abbia potuto avere qualche volta de' lucidi intervalli senza che altri se ne sia avveduto, così pare, che gli si possa dare l'assoluzione sotto condizione.

§. 6. *Ripetizione dell'assoluzione al moribondo.*

254 D. Nasce una difficoltà. Si è detto, che a taluni p: es. al perfetto ubbriaco, a chi non vuole allontanare l'occasione volontaria ecc, non si debba dare l'assoluzione, eccetto che il moribondo non si trovasse vicino a spirare, e sotto condizione: ma se costoro si giudicavano già indegni dell'assoluzione, come poi ne sono divenuti degni poco prima di spirare? pare questa una bella, e buona profanazione del sacramento della penitenza.

R. Il sentimento de' Teologi di non negarsi l'assoluzione almeno sotto condizione negli ultimi estremi ad un moribondo cattolico anche scellerato, anche destituito dei sensi nell'atto del peccato è fondato sopra ciò, che cioè noi non conosciamo le molteplici operazioni della divina grazia, né sappiamo, che cosa passi nell'interno del moribondo in quegli ultimi momenti: non potrebbe un tal moribondo esser in quel punto tocco dalla divina misericordia senza che alcuno esternamente se ne accorga? ovvero vorremmo mettere de' limiti alla infinita misericordia del Signore?

255 D. Ma questa pratica pare, che offenda la dignità del sacramento della penitenza?

R. Niente affatto. Imperocchè insegnano comunemente i Teologi, che in caso di estrema necessità nei sacramenti di necessità di mezzo noi possiamo avvalerci della materia dubbia, e di leggierissima probabilità. Ora nessuno negherá, che un tale moribondo ridotto all'ultimo della vita non si trovi nell'estrema necessità del sacramento della penitenza, e che il prudente giudizio, che niun cattolico voglia uscire di vita senza essersi prima riconciliato con Dio non possa tener luogo di materia del sacramento. Quindi con ogni ragione S. Alfonso—*In casu extremæ vel urgentis necessitatis licet uti materia dubia. Necessitas enim efficit, ut licite possit ministrari sacramentum in quocumque dubio sub conditione: per conditionem enim satis reparatur injuria sacramenti, et eodem tempore satis consulitur saluti moribundi.* (1)

256 D. Il confessore può spesso impartire al moribondo l'assoluzione?

R. Se il moribondo ha tuttora l'uso dei sensi in guisa che possa capire, e farsi capire, sarà utile impartirgli frequentemente l'assoluzione dopo breve riconciliazione. S. Alfonso è di parere, che il moribondo si assolve tante volte, quante volte dà nuovi segni di dolore. *Expedit moribundum toties absolvi, quoties nova ipse præstat signa doloris* (2) E questa pratica è da' Teologi inculcata, acciocchè il moribondo si renda più tranquillo di coscienza, se per caso le precedenti confessioni fossero state invalide; oltre a ciò con la nuova assoluzione si riceve sempre un aumento di grazia, e qualche condono delle pene del Purgatorio. E se disgraziatamente il moribondo per le passate abitudini cadesse in qualche peccato mortale, il confessore non lo spaventi, ma

(1) S. Alfon. lib. 6. n. 480.

(2) S. Alfon. lib. 6. n. 480.

lo esorti a confidare nei meriti di Gesù Cristo, e nella potentissima intercessione della SS. Vergine, invocando di tutto cuore questi benedetti nomi, e dopo che gli avrà fatto fare un atto di contrizione lo assolva.

257 D. Ma se il moribondo avesse perduto i sensi?

R. In questo caso non potendo il moribondo dare alcun segno nè di dolore, nè di desiderio di ricever l'assoluzione, non è espediente rinnovare troppo frequentemente l'assoluzione neppure sotto condizione: imperciocchè per amministrare un sacramento sotto condizione si richiede una grave ed urgente necessità, la quale qui manca, giacchè il moribondo è stato già una volta assoluto, nè ha dato alcun segno di desiderare una nuova assoluzione: perciò i più cordati Teologi richieggono, che tra un'assoluzione, e l'altra vi passi del tempo, quando trattasi di moribondo destituito de'sensi.

258 D. Ma su di questa materia si potrebbe avere una istruzione più pratica?

R. Questa dipende da mille circostanze, che può presentare lo stato del moribondo. In generale si può dare più frequentemente l'assoluzione 1. al moribondo, che è già vicino a spirare; 2. al moribondo, che il confessore per gli antecedenti del penitente conoscesse essere agitato da scrupoli, o da tentazioni.

In una parola si avverte, che siccome è una vera profanazione del sacramento dare all'impazzata ogni momento assoluzioni; così sarebbe una vera crudeltà mostrarsi restio e difficile nel rinnovare l'assoluzione ad un moribondo specialmente vicino a spirare.

Non sarebbe poi fuori di proposito, che il confessore dica al moribondo, che ha tuttora l'uso dei sensi, che non potendo più parlare, e desiderando l'assoluzione faccia per quanto può questo, o quel segno p: es: apra gli occhi, inchini la testa, muova la mano: sebbene il miglior segno pare, che sia il dichiarare il volere

spesso spesso l'assoluzione: imperciocchè potrebbe darsi che il moribondo non potesse più dare il convenuto segno, e per questo restar poi privo dell'assoluzione.

*DEI SACRAMENTI DELLA ESTREMA UNZIONE
E DELL' ORDINE SACRO.*

CAPO UNICO.

259 D. Che cosa è l'estrema unzione?

R. La estrema unzione è un sacramento istituito da Gesù Cristo, mediante il quale l'infermo, che si trova in pericolo di vita, per l'unzione dell'olio benedetto sotto la prescritta forma acquista la sanità dalle malattie spirituali, e corporali ancora se ciò sarà espediente per la eterna salvezza.

260 D. Quale n'è la materia, e la forma?

R. La materia remota dell'estrema unzione è l'olio di ulive benedetto dal Vescovo; la materia prossima è appunto l'unzione fatta dal Sacerdote con olio benedetto dal Vescovo sopra l'infermo. La forma sono le parole, che accompagnano la stessa unzione: esse sono: *Per istam sanctam unctionem, et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid quid per visum etc. deliquisti.*

261 D. Chi è il ministro, e chi il soggetto dell'estrema unzione?

R. Ministro dell'estrema unzione è il sacerdote, come è chiaro dall'Apostolo S. Giacomo, e dal Concilio di Trento; soggetto dell'estrema unzione è ogni fedele gravemente infermo, e che ha, o che ebbe l'uso della ragione, ossia che ha potuto peccare.

262 D. Quali sono gli effetti dell'estrema unzione?

R. Effetti dell'estrema unzione sono 1. *il rimettere i peccati con la infusione della grazia.* 2. *l'astergere le reliquie dei peccati.* 3. *il sollevare l'infermo.* 4. *il restituire la sanità corporale, se sarà espediente.*

263 D. Che cosa è l'ordine, o la sacra ordinazione?

R. L'ordine, o la sacra ordinazione è un rito sacro, o sacramento della nuova legge da Cristo Signore istituito, che conferisce la grazia necessaria, e la potestà spirituale per esercitare le funzioni sacre.

264 D. Quale è la materia, e la forma della sacra ordinazione?

R. Nella sacra ordinazione bisogna distinguere gli ordini gerarchici dai non gerarchici: si dicono gerarchici l'episcopato, il presbiterato, ed il diaconato; non gerarchici sono il suddiaconato, ed i quattro ordini minori. Ciò posto.

Negli ordini gerarchici la materia essenziale è la imposizione delle mani; la tradizione poi degli istrumenti è materia integrante; la forma poi sono le parole, che accompagnano la imposizione delle mani.

Negli ordini non gerarchici la materia sono gli istrumenti ossia le cose, che il Vescovo porge agli ordinandi; le parole poi, che proferisce il Vescovo nel consegnare, e fare toccare agli ordinandi tali istrumenti, o cose, ne costituiscono la forma.

265 D. Chi è il ministro della sacra ordinazione?

R. Il ministro della sacra ordinazione per gli ordini gerarchici è il solo Vescovo; per gli ordini non gerarchici oltre del Vescovo per dispensa pontificia può essere ancora il semplice sacerdote; però nella presente disciplina anche il Suddiaconato per essere stato elevato ad ordine maggiore, e sacro non si conferisce, che dal solo Vescovo.

266 D. Chi è il soggetto della sacra ordinazione?

R. Nel *soggetto* per ricevere validamente la sacra ordinazione debbono concorrere tre requisiti: il battesimo, il sesso maschile, e l'intenzione negli adulti.

267 D. Quali sono gli effetti della sacra ordinazione?

R. Gli effetti della sacra ordinazione sono due: il *carattere*, e la *grazia*.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

CAPO I.

NATURA, MATERIA, FORMA E MINISTRO DEL MATRIMONIO.

268 D. Come può considerarsi il matrimonio?

R. Il matrimonio può considerarsi e come *contratto*, e come *sacramento*.

Il matrimonio considerato come contratto può definirsi: *L'unione conjugale dell'uomo, e della donna fra persone abili a maritarsi assieme, la quale unione li obbliga a vivere perpetuamente in una sola, e medesima società.*

Il matrimonio considerato come sacramento può definirsi: *L'unione conjugale dell'uomo, e della donna tra persone abili a maritarsi obbligati a vivere perpetuamente in una sola e medesima società, la quale unione è stata innalzata da Gesù Cristo alla dignità di sacramento della nuova legge.* In altri termini il matrimonio considerato come sacramento altro non è, che lo stesso contratto nuziale elevato da Gesù Cristo alla dignità di vero, e proprio sacramento della nuova legge.

269 D. Come si divide il matrimonio?

Il matrimonio si divide in *legittimo, rato, e consumato*. Il legittimo è quello, che si contrae tra le persone non impedita dalla legge, come il matrimonio degl' infedeli; il rato è quello, che è stato legittimamente celebrato tra i fedeli, e si dice rato perché è approvato non solo dalla legge umana, ma anche dalla Chiesa; il consumato è quello, che è stato da'conjugi perfezionato.

270 D. Quale è la materia, quale la forma, e chi è il ministro del matrimonio?

R. La materia remota sono i corpi de' contraenti; la materia prossima è la scambievole tradizione de' corpi medesimi; la forma poi è il consenso espresso con pa-

role, od altri segni equivalenti, mediante i quali si dà , e si accetta la detta tradizione dei corpi ; ministri poi sono gli stessi contraenti.

271 D. Che si richiede per ben celebrare il matrimonio?

R. Per ben celebrare il matrimonio si richiede 1. *L'età conveniente ossia la pubertà, la quale si ha nei maschi compiuti i quattordici anni, nelle femmine compiuti gli anni dodici ; sebbene possa celebrarsi anche prima di detta età, quando la MALIZIA SUPPLISCE ALL'ETÀ, se cioè sono abili al matrimonio.* 2. *la presenza del Parroco e di due testimoni nei luoghi però dove è stato pubblicato il decreto del Tridentino sulla clandestinità.* 3. *l'essenzione da ogni impedimento* 4. *il mutuo consenso dei contraenti.*

272 D. come deve essere questo consenso?

R. Questo consenso deve essere *interno ed esterno, libero , immune da qualsivoglia timore ingiustamente incusso, e de presenti espresso con parole, ed altri segni equivalenti.*

CAPO II.

DELLA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, OSSIA DEGLI SPONSALI, E DELLE PUBBLICAZIONI.

273 D. Che cosa sono gli sponsali?

R. Gli sponsali sono *una convenzione, per cui un uomo, ed una donna si promettono reciprocamente di maritarsi un giorno.*

274 D. Che deve pensarsi degli sponsali fintamente celebrati?

R. Gli sponsali sono nulli, quando la promessa è stata fatta senza l'animo di promettere , perchè in realtà non avvi promessa mancandovi il consenso ; gli sponsali sono parimenti nulli, quando la promessa è stata fatta senza l'animo di obbligarsi , perchè manca l'essenza della promessa ossia l'animo di obbligarsi; sono poi va-

lidi gli sponsali, quando la promessa è stata fatta senza l'animo di eseguirla, poichè l'esecuzione è cosa accessoria.

Ne'due sopraddetti casi il finto promittente è tenuto apporre il vero consenso per risarcire l'ingiuria recata all'altra parte, a dichiarare la sua finzione, lasciare l'altra parte nella sua piena libertà, e risarcire ancora all'altra parte i danni, che questa avesse potuto soffrire.

275 D. Che deve pensarsi di Tizio, il quale fintamente promette a Berta il matrimonio a motivo di avere con la stessa commercio carnale, è tenuto a sposarla dopo che ha conseguito il suo intento?

R. Se Berta è d'ineguale condizione, Tizio non è tenuto di sposarla, ma o a dotarla, od a procurare di collocarla in matrimonio: se poi è d'eguale condizione è tenuto a sposarla non in forza della promessa, che in realtà non esiste, ma per ragione del danno cagionatole, meno che da detto matrimonio non si temessero risse, discordie, esiti infelici, poichè in questo caso sarebbe tenuto dotarla, od a collocarla in matrimonio.

Vuolsi notare, che se Berta si fosse infinta di essere vergine, mentre in realtà era già corrotta, Tizio a niente è tenuto, giacchè la finzione di Tizio resta compensata dalla finzione di Berta; meno che a Berta non fosse stato recato danno, perchè la sua corruzione era occulta, nel qual caso è Tizio obbligato a compensarla dei danni, che ha potuto subire.

276 D. Quali sono gli effetti degli sponsali?

R. Gli effetti degli sponsali sono 1. *l'obbligo grave, di mantenere la promessa.* 2. *l'impedimento di pubblica onestà, che si estende fino al primo grado.* 3. *il dritto incoato, che ciascuno sposo scambievolmente acquista al corpo dell'altro.*

277 D. Per quali cause si sciolgono gli sponsali?

R. Le cause, per le quali si sciolgono gli sponsali, sono: 1. il *mutuo, e libero consenso*. 2. il *ricevimento dell'ordine sacro*. 3. la *professione religiosa, od il voto di castità*. 4. il *matrimonio susseguente con altra persona*. 5. l'*impedimento di matrimonio, che sopravvenga*. 6. la *fornicazione di una parte rispetto all'altra innocente*. 7. la *notabile mutazione in peggio circa i beni del corpo, o dell'anima, come ancora circa i beni temporali avvenuti dopo gli sponsali*. 8. la *lunga assenza di una parte, o la procrastinazione oltre al termine prefisso a celebrare il matrimonio*.

CAPO III.

DEGL'IMPEDIMENTI MATRIMONIALI.

278 D. Che s'intende per impedimento matrimoniale?

R. Per impedimento matrimoniale s'intende tutto ciò, che è di ostacolo alla lecita, o valida celebrazione dello stesso: sono perciò gl'impedimenti di doppio genere impedienti e dirimenti; gl'impedimenti impedienti fanno sì, che il matrimonio sia illecito, ma però resta valido; gl'impedimenti dirimenti rendono il matrimonio non solo illecito, ma nullo ancora.

279 D. Quali sono gl'impedimenti impedienti?

R. Gl'impedimenti impedienti si contengono nel seguente verso.

Sacratum tempus, vetitum, sponsalia, volum.

280 D. Che s'intende per *sacratum tempus*?

R. S'intende per *tempo sacrato* quel tempo, nel quale la Chiesa vieta la solennità delle nozze: questo tempo comincia dalla prima Domenica dell'Avvento sino all'Epifania, e dal giorno delle Ceneri sino all'Ottava di Pasqua inclusivamente.

281 D. Che s'intende per *vetitum*?

R. S'intende per *vetitum* o proibizione un precetto par-

ticolare del legittimo Superiore, che per qualche ragionevole motivo in qualche caso particolare vieta la celebrazione del matrimonio.

282 D. Che s'intende per *sponsalia*?

R. Gli *sponsali* debitamente celebrati impediscono il matrimonio non già con la persona, cui si è fatta la promessa sponsalizia, ma con qualunque altra. Però gli sponsali sono impedimento dirimente relativamente a quella persona, cui rifletta la pubblica onestà: Tizio, che ha celebrato gli sponsali con Berta, non può nè lecitamente, nè validamente contrarre matrimonio con qualsiasi consanguinea di Berta in primo grado.

283 D. Che s'intende per *votum* qual impedimento impediante il matrimonio?

R. Il *voto* che impedisce di contrarre lecitamente il matrimonio è 1. il voto semplice di castità. 2. il voto di ricevere gli ordini sacri. 3. il voto di entrare in religione. 4. il voto di non contrarre matrimonio.

CAPO IV.

DEGLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI

284 D. Quali sono gl'impedimenti dirimenti?

R. Gl'impedimenti dirimenti si contengono ne'seguenti versi.

*Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligame, honestas,
Amens, affinis, si clandestinus, et impos.
Raptave sit mulier, nec parti reddita tutæ.
Haec facienda vetant connubia, facta retractant,*

§. 1. *Errore, condizione, e voto.*

285 D. Di quante maniere può essere l'*errore* considerato in relazione degl'impedimenti del matrimonio?

R. L'errore considerato in relazione degl'impedimenti del matrimonio può essere , o circa la *persona*, o circa la *qualità della persona*; l'errore circa la persona è *so- stanziale*, circa la qualità della persona è *accidentale*.

286 D. Come deve considerarsi il matrimonio contratto per errore?

R. Se l'errore è circa la persona, il matrimonio è nullo; se poi l'errore è circa la qualità della persona, il matrimonio è valido, meno che la qualità non fosse stata posta come condizione, oppure la qualità non ridondasse, ossia non si confondesse con la persona, ossia la qualità non individuasse la persona: p: es: la primogenita in luogo della secondogenita.

287 D. Che s'intende per *condizione*?

R. Qui per condizione s'intende lo *stato servile*: una persona adunque, che ignora la condizione, ossia lo stato servile dell'altra parte, può recedere da questo matrimonio.

288 D. Qual voto è impedimento dirimente?

R. È impedimento dirimente il voto emesso o nella solenne professione in qualche religione approvata, o nel ricevimento degli ordini sacri.

§. 2. *La cognazione.*

I Teologi distinguono una triplice cognazione *la naturale, la spirituale, e la legale.*

LA COGNAZIONE NATURALE.

289 D. Che cosa è la *cognazione naturale*?

R. La cognazione naturale è un *vincolo*, che unisce tra loro le persone, che discendono dal medesimo prossimo stipite per via della carnale generazione.

290 D. Quante cose si debbono considerare nella cognazione naturale?

R. Nella cognazione naturale si debbono considerare tre cose, *lo stipite, la linea, ed il grado.*

291 D. Che s'intende per *stipite*?

R. S'intende per *stipite* quella *persona, dalla quale le altre traggono la loro origine*; così il padre in relazione del figlio, o de' figli del figlio, dicesi *stipite*, perchè tutti costoro da lui traggono origine.

292 D. Che cosa è la *linea*?

R. La *linea* è la *serie delle persone, che discendono dal medesimo stipite*: questa *linea* è *doppia, retta, o collaterale.*

293 D. Che cosa è la *linea retta*?

R. La *linea retta* è la *serie delle persone, di cui l'una discende dall'altra*, così il bisavolo, l'avolo, il padre, il figlio, il nipote, ossia figlio del figlio, sono in *linea retta*, giacchè il nipote discende dal figlio, il figlio dal padre, il padre dall'avolo, l'avolo dal bisavolo. Questa *linea retta* chiamasi *discendente*, od *ascendente*; *discendente*, quando si conta da' genitori a' generati: *ascendente*, quando da' generati si sale a' genitori.

294 D. Che cosa è la *linea collaterale*?

R. La *linea collaterale* è la *serie delle persone, le quali sebbene discendano dal comune stipite, l'una però non discende dall'altra*; così il fratello e la sorella sono in *linea collaterale*, perchè sebbene amendue discendono dal padre, l'uno però non discende dall'altro. Questa *linea collaterale* è *eguale*, od *ineguale*: *eguale* quando i *consanguinei sono egualmente distanti dal comune stipite*: così il fratello, e la sorella sono in *linea collaterale eguale*, perchè amendue egualmente distano dal comune stipite; *ineguale* poi, quando i *consanguinei distano inegualmente dal comune stipite*: il zio e la nipote sono in *linea collaterale ineguale*, perchè inegualmente distano dal comune stipite, che è l'avo.

295 D. Che cosa è il *grado*?

R. Il grado è la misura della distanza di una persona dall'altra secondo la linea.

296 D. Quali regole si assegnano dal dritto canonico per la computazione dei gradi di consanguinità?

R. Il dritto canonico assegna tre regole per la computazione dei gradi di consanguinità: la prima per la linea retta, la seconda per la linea collaterale uguale, la terza per la linea collaterale ineguale.

1. Nella linea retta tanti sono i gradi, quante sono le persone, tolto via lo stipite; così il padre ed il figlio sono in primo grado di linea retta, perchè tolto il padre, che è lo stipite, non rimane che una sola persona.

2. Nella linea collaterale uguale i consanguinei sono tra loro distanti in quel grado, pel quale sono distanti dal comune stipite: così il fratello e la sorella sono distanti tra loro di un grado, perchè di un grado dista ciascuno dal comune stipite: due cugini distano tra loro di due gradi, perchè ciascuno dista di due gradi dal comune stipite, che è l'avo.

3. Nella linea collaterale ineguale i consanguinei per tanti gradi sono tra loro distanti, per quanti la persona più remota dista dal comune stipite: così il zio, e la nipote sono tra loro distanti di due gradi, perchè la nipote dista dal comune stipite, di due gradi, mentre il zio dista dal comune stipite, che è l'avo, di un solo grado.

S C H E M A

Per distinguere i varii gradi di consanguinità.

ANTONIO STIPITE

Pietro	—	Amalia
Paolo	—	Clementina
Andrea	—	Carolina
Giovanni	—	Concetta
Giacomo	—	Rosina

Qui si mette lo stipite comune Antonio: Antonio ha

generato Pietro, Pietro ha generato Paolo, e così in seguito; dall'altra parte Antonio ha generato Amalia, Amalia ha generato Clementina etc.

Ciò posto si avrà la linea retta se io conto Antonio, Pietro, Paolo etc. Antonio, Amalia, Clementina etc. e se da Antonio scendo a Pietro, Paolo etc. ad Amalia, Clementina la linea si chiama discendente, se da Paolo per Pietro, o da Clementina per Amalia salgo ad Antonio la linea si chiamerà ascendente.

In quando al grado Pietro dista da Antonio di un sol grado, Paolo ne dista due, Andrea tre, Giovanni quattro, Giacomo cinque, perchè da ciascun di esso tolto lo stipite Antonio, vi si contano una, due, tre, quattro, e cinque persone. Facciasi la stessa operazione per l'altra linea di Amalia, Clementina etc.

In quanto alla linea collaterale eguale. Pietro ed Amalia distano tra loro di un solo grado, perchè ciascun di essi dista dal comune stipite, che è Antonio, di un solo grado; Paolo, e Clementina sono in secondo grado, perchè ciascuno di essi dista dal comune stipite di due gradi; Andrea e Carolina di tre gradi, Giovanni e Concetta di quattro gradi, Giacomo e Rosina di cinque sempre per la stessa ragione.

Nella linea collaterale ineguale Pietro dista da Clementina di due gradi, perchè Clementina, che è la persona più remota dal comune stipite, che è Antonio, ne dista di due gradi, lo stesso Pietro dista da Carolina di tre gradi; cioè di primo in terzo grado, perchè Carolina che è la persona più remota dal comune stipite, che è Antonio, ne dista per tre gradi.

Similmente Paolo dista da Carolina di tre gradi, cioè di secondo in terzo grado perchè Carolina, che è la persona più remota dal comune stipite, ne dista per tre gradi; l'istesso Paolo dista da Concetta per quattro gradi cioè di secondo in quarto perchè Concetta che è la persona

più remota dal comune stipite, ne dista appunto per quattro gradi.

La conoscenza de' gradi di parentela si rende necessaria per saper formare il così detto *albero* di parentela per la dispensa, che si volesse addimandare. Le dispense in linea retta, e in primo grado in linea collaterale non si concedono giammai.

Se Paolo vuole sposare Clementina dovrà dire essere consanguinei in secondo grado in linea tra loro collaterale eguale. Se Andrea vuole sposare Carolina dovrà dire essere in terzo grado in linea collaterale eguale.

Se Pietro vuole sposare Clementina dovrà dire essere tra loro legati di primo in secondo grado di consanguinità in linea collaterale ineguale. Se Paolo vuole sposare Concetta dovrà dire essere tra loro legati di secondo in quarto grado di consanguinità in linea collaterale ineguale.

Qui si deve notare, che bisogna prima nominare il grado dell'uomo; così se Paolo vuole sposare Concetta, dirà esser legati tra loro di secondo in quarto grado; e se Giovanni volesse sposare Clementina dovrà dire essere tra loro legati di quarto in secondo grado di consanguinità in linea collaterale ineguale.

LA COGNAZIONE SPIRITUALE E LEGALE.

297 D. Che cosa è la cognazione spirituale?

R. La cognazione spirituale è un legame contratto per ragione del battesimo e della confermazione.

298 D. Tra quali persone si contrae la cognazione spirituale?

R. La cognazione spirituale nel battesimo si contrae tra il battezzato ed il battezzante, ed il padre e la madre del battezzato; tra il padrino ed il battezzato, ed il Padre e la Madre del battezzato. Nella Confermazione tra

il confermatore ed il confermato, e padre e madre del confermatore; tra il padrino ed il confermato, e padre e madre del confermatore.

299 D. Che cosa è la cognazione legale?

R. La cognazione legale è un legame, che nasce dall'adozione fatta secondo la legge; per adozione s'intende il prendere una persona in figlio, o nipote.

300 D. Tra quali persone si contrae la cognazione legale?

R. La cognazione legale si contrae.

1. Per modo di consanguinità in linea retta tra l'adottante, e l'adottato, ed i discendenti legittimi dell'adottato. 2. per modo di consanguinità in linea collaterale tra l'adottato, ed i figli legittimi dell'adottante. 3. per modo di affinità tra l'adottato ed il conjugato dell'adottante, tra lo adottante, ed il conjugato dell'adottato.

§. 3. Il delitto, crimen.

301 D. Qual delitto produce impedimento dirimente il matrimonio?

R. Il delitto, che produce impedimento dirimente, non è qualsivoglia delitto p: es: la bestemmia, lo spergiuro, il furto, ecc. ma sibbene quel che si commette o contro la vita di uno dei conjugati, o contro la santità del matrimonio per mezzo dell'adulterio.

Quest'impedimento secondo i Teologi nasce da quattro capi 1. dall'omicidio con la cospirazione. 2. dall'omicidio coll'adulterio. 3. dall'adulterio colla promessa di matrimonio. 4. dall'adulterio con l'attentazione del matrimonio.

1. L'omicidio colla cospirazione si ha quando p: es: Tizio ammogliato annojato della sua moglie Berta con la cooperazione di Terenzia uccide Berta a fine di potere tra loro contrarre matrimonio: questo delitto per indurre l'impedimento fra Tizio, e Terenzia bisogna, che sia accompagnato da talune condizioni.

302 D. Quali condizioni si esigono per indursi l'impedimento per ragione dell'*omicidio colla cospirazione*?

R. Le seguenti:

1. Che il matrimonio sia valido: imperciocchè la legge intende punire chi uccide il vero conjuge, e non già chi uccide un conjuge putativo: questa condizione si richiede anche negli altri capi del delitto, in cui interviene l'adulterio: in vero un matrimonio nullo non essendo vero matrimonio non può dare il carattere di adulterio al peccato. Quindi se il matrimonio di Tizio con Berta per qualunque capo non fosse stato valido, nonostante che egli con Terenzia congiurando avesse ucciso Berta, non per questo tra Tizio e Terenzia vi sarebbe impedimento.

2. Che la cospirazione sia mutua, che amendue cioè concorrano alla morte del conjuge, sia fisicamente ferendolo, avvelenandolo, sia moralmente col consiglio, col mandato, con l'ajuto, ecc. Quindi se Terenzia fosse stata semplicemente spettatrice dell'omicidio, od approvasse l'omicidio già seguito, non ne sorgerebbe impedimento: imperciocchè l'essere semplice spettatore di un fatto, od approvarlo dopochè è stato già eseguito, niente influisce nella esecuzione del fatto: ma per contrarre l'impedimento è necessario, che abbia fisicamente, o moralmente influito nell'omicidio.

3. Che realmente sia seguita la morte da questa cospirazione: imperciocchè questo impedimento essendo una vera pena importa, che il delitto sia completo, o consumato. Oltrechè i canoni non dicono chi ha *tentato* di uccidere il conjuge, ma chi *uccide* il conjuge: or questa voce *uccide* importa la vera, e reale morte. Se perciò Tizio e Terenzia hanno propinato a Berta una pozione velenosa atta ad ucciderla, ma per qualche circostanza Berta non è morta, non si contrae tra loro lo impedimento.

4. Che siegua la morte a motivo di contrarre matri-

monio con la persona, in unione della quale si è cospirato alla morte del conjuge; poichè è stato introdotto dalla legge questo impedimento, acciocchè con la speranza del matrimonio non si macchinasse la morte al conjuge. Perciò se Tizio annojato di Berta, perchè brutta, linguacciuta, infedele, la uccidesse con l'ajuto di Terenzia senza che tra loro sia passato niente di matrimonio, potrebbe Tizio sposare Terenzia; così ancora se Tizio con l'ajuto di Terenzia avesse ucciso Berta affin di contrarre matrimonio con Rosa, che niente conosce della morte di Berta, potrebbe contrarre con Terenzia e con Rosa; con Terenzia, perchè l'omicidio non era seguito col fine di contrarre con essa, con Rosa, perchè ignorante dell'uccisione di Berta.

5. *L'omicidio coll'adulterio* si ha quando p: es: Tizio conjugato commette adulterio con Terenzia, ed uccide la moglie Berta, per quindi poter contrarre matrimonio con Terenzia: si nota che in questo capo dell'omicidio collo adulterio non si esige la cospirazione, basta che il conjuge adultero abbia uccisa la propria moglie, anche insciente l'adultera; per contrarsi l'impedimento si richiedono però taluni condizioni.

303 D. Quali condizioni si esigono per indursi l'impedimento per ragione dell'*omicidio coll'adulterio*?

R. Le seguenti:

1. Che il matrimonio sia valido; altrimenti, come sopra abbiamo osservato, si avrebbe la morte di persona creduta conjuge; ma la legge vuole, che il vero conjuge sia stato ucciso per indursi impedimento. Tizio perciò, che ha vissuto carnalmente con Berta, e per sposarla ne uccide il marito Cajo, potrebbe benissimo sposarla, se tra Berta, e Cajo non eravi matrimonio, ma vero concubinato.

2. Che l'adulterio sia perfetto, e formale: *perfetto* in quanto che l'uomo, e la donna addiventino una sola carne:

non basta perciò per indurre impedimento qualsivoglia disonesta azione, che si avesse potuto commettere; *formale* in quanto che ambi conoscano, che il-matrimonio era vero, ed in realtà era vero: imperciocché vi deve concorrere un vero delitto consumato ed imputabile all'una, e all'altra parte colpevole, lo che non avviene, quando l'adulterio non è formale: in vero se Tizio abusa di Berta moglie di Cajo, ma che egli credeva concubina, e non moglie, o se egli credeva moglie, ma in realtà, Berta non era che concubina, non incorrerà nell'impedimento.

3. Che realmente siegua la morte, e siegua per contrarre matrimonio con l'adultera; imperciocché la legge, come sopra abbiamo veduto, non punisce, se non il delitto già consumato, e consumato per questo fine, acciocché non si prenda coraggio di macchinare alla vita del conjugé. Non contrae perciò impedimento Tizio, il quale per contrarre coll'adultera Berta ha mortalmente ferito Cajo, il quale però mercè le cure de' medici è guarito; od ucciso sibbene Cajo, ma non già per contrarre con l'adultera Berta, ma sibbene per antico odio.

4. Che l'adulterio, e l'omicidio accadono sotto il medesimo matrimonio, ossia che sieno commessi contro lo stesso conjugé: imperciocché vuole la legge, che il totale delitto l'omicidio cioè e l'adulterio sia commesso contro l'istesso matrimonio; perciò non contrae questo impedimento Tizio ammogliato che vive in adulterio con Berta, la quale poscia si sposò con Cajo: or se Tizio uccise Cajo senza che Berta niente ne conosca non si è indotto l'impedimento. In vero l'adulterio fu contro il matrimonio di Tizio con la sua moglie; l'omicidio poi fu contro l'altro matrimonio di Berta con Cajo, e quindi non si è contratto l'impedimento.

5. *L'adulterio con la promessa del matrimonio* si ha quando p: es: Tizio avendo commesso adulterio con Ber-

ta moglie di Cajo l' uno all' altra prometta di contrarre tra loro matrimonio dopo la morte del conjuge: si esigono però talune condizioni.

304 D. Quali condizioni si esigono per indursi l'impedimento per ragione dell' *adulterio con la promessa del matrimonio*?

R. Le seguenti.

1. Che il matrimonio antecedente sia valido , e che l'adulterio sia perfetto e formale; imperciocchè, giova ripeterlo, se il matrimonio non fosse valido, non si potrebbe avere un formale adulterio. Tizio perciò che vive in carnale commercio con Berta , la quale si spacciava per legittima moglie di Cajo , e, le promette il matrimonio dopo la di costui morte , morto Cajo , la può benissimo sposare , se ella in vero non era moglie legittima , ma sibbene concubina.

2. Che l'adulterio sia perfetto e formale. Tizio perciò, che viveva in carnale commercio con Berta da sè, e dagli altri tenuta per concubina di Cajo, e si promettono scambievolmente di contrarre matrimonio dopo la morte di Cajo, la può dopo la costui morte sposare, non ostante che fosse moglie legittima di Cajo, per essere stato l'adulterio non formale.

3. Che l'adulterio e la promessa si verificchino sotto lo stesso matrimonio, ossia che l'una e l'altra azione sia diretta contro l'istesso conjuge: imperciocchè, come sopra abbiamo veduto, la legge vuol punire il delitto totale commesso contro lo stesso e medesimo conjuge. Tizio commette adulterio con Berta moglie di Cajo, morto Cajo, Berta sposa Sempronio: di che Tizio ne resta offeso: Berta per placarlo gli promette di sposarlo , se muore Sempronio suo secondo marito ; morto Sempronio, Tizio può sposare Berta: imperciocchè l'adulterio avvenne sotto il matrimonio di Berta con Cajo, e la promessa sotto il matrimonio di Berta con Sempronio.

In quanto a questo capo dell' adulterio con la promessa del matrimonio giova osservare, che non sempre rivocando la promessa si viene a scansare l'impedimento. Quando si è avuta scambievolmente promessa, e questa è stata rievocata prima dell'adulterio, non si contrae impedimento: imperciocchè quando si è verificato l'adulterio, non esisteva più promessa come quella che era stata rievocata; ma se la revoca della promessa avvenisse dopo già commesso l'adulterio, questa revoca non produrrebbe alcun effetto, imperciocchè già si è contratto l'impedimento.

4. *L'adulterio col matrimonio attentato* si ha quando due adulteri, vivente ancora il conjuge legittimo, attentano tra di loro di celebrare il matrimonio: si sa, che questo matrimonio è nullo per ragione del legame per essere cioè vivo il conjuge dell' adultera; questo matrimonio attentato produce impedimento dirimente, così questi adulteri, che attentarono la celebrazione del matrimonio, non possono poi tra loro maritarsi. Tizio commette adulterio con Berta, moglie di Cajo, e in alieno paese la sposa, mentre Cajo tuttora vive. Questo matrimonio si conosce esser di sua natura nullo, perchè Cajo marito di Berta è vivente: ma morto Cajo essi non possono tra loro congiungersi in matrimonio per l'impedimento del delitto proveniente dall'adulterio col matrimonio attentato. Si richieggono però taluni condizioni per contrarsi l'impedimento.

305 D. Quali condizioni si esigono per indursi l'impedimento per ragione dell'*adulterio col matrimonio attentato*?

R. Le seguenti.

1. Che il matrimonio precedente sia valido, e che l'adulterio sia perfetto, e formale: questa condizione è chiara per ciò, che sopra si è detto.

2. Che l'attentazione e l'adulterio sia sotto lo stesso

matrimonio ossia che l'attentazione, e l'adulterio faccia ingiuria al medesimo conjuge : anche questa condizione è chiara da ciò, che sopra si è detto.

3. Che l'attentazione sia materiale, e formale , nel tempo istesso ; perciò non basta l'attentazione solamente materiale, o solamente formale: ma è necessaria l'una e l'altra nel tempo stesso.

L'attentazione si dice materiale soltanto , quando il conjuge è vivente, ed intanto si crede morto; si dice poi *formale* soltanto, quando il conjuge è morto, ed intanto si crede vivo: si dice poi *materiale* e *formale* nel tempo istesso, quando il conjuge è vivo e si conosce esser vivo.

Or per indursi l'impedimento dell'adulterio col matrimonio attentato non basta la sola attentazione materiale; imperciocchè questa non è imputata a colpa, e non merita perciò pena nella sola attentazione formale: imperciocchè questa è un peccato *affettivo* e non già *effettivo*: or per incorrere in una pena richiedesi il peccato effettivo: ma si richiede , che l'attenzione sia al tempo stesso materiale e formale, acciocché nel tempo stesso ancora si abbia il peccato affettivo ed effettivo per contrarre la pena ossia l'impedimento. Tizio , che ha commesso adulterio con Berta, con la stessa contrae poscia matrimonio innanzi al Parroco nella persuasione, che il marito di Berta fosse morto , il quale però era tuttora vivente; Tizio dopo commesso adulterio con Rosa la sposa innanzi al Parroco non ostante che credesse , che il costui marito fosse tuttora vivente, il quale però il giorno innanzi alla celebrazione del matrimonio era improvvisamente morto; in questi due casi , non erasi incorso l'impedimento, perchè nel primo l'attentazione fu solamente materiale, nel secondo solamente formale,

§. 4. *La disparità di culto, la violenza, l'ordine, il legame, l'onestà.*

306 D. Quale *disparità di culto* induce impedimento dirimente?

R. Induce impedimento dirimente quella *disparità di culto*, che passa tra un battezzato, ed una non battezzata; la *disparità poi di religione* cioè quella, che passa tra un cattolico, ed una eretica o scismatica induce impedimento soltanto impediente.

307 D. Che s'intende qui per *violenza*?

R. Qui per *violenza* s'intende il timore grave incusso da una causa libera per estorquere il consenso: or un matrimonio celebrato sotto un tal timore é nullo.

308 D. Quale *ordine* é impedimento dirimente del matrimonio?

R. L' *ordine sacro* cioè il Suddiaconato con gli altri ordini superiori é quello che forma impedimento dirimente il matrimonio.

309 D. Che s'intende per *legame*?

R. S'intende per *legame* il vincolo del matrimonio legittimamente contratto, che non può sciogliersi se non con la morte di uno dei conjugi: questo legame, o vincolo, finchè dura, produce impedimento dirimente a celebrare altro matrimonio.

310 D. Che cosa é la *pubblica onesta* in relazione degli impedimenti matrimoniali?

R. La *pubblica onestà* in relazione degli impedimenti matrimoniali é una certa parentela proveniente dagli sponsali, e dal matrimonio rato, e non consumato; si é detto dal matrimonio rato, perchè quando il matrimonio é stato consumato subentra l' altro impedimento detto di *affinità*?

Questo impedimento si contrae tra l'uomo, e le consanguinee della donna, tra la donna, ed i consanguinei

dell'uomo: se nasce dagli sponsali si estende sino al primo grado; se dal matrimonio sino al quarto grado.

311 D. Quali sponsali producono l'impedimento di pubblica onestà?

R. Producono l'impedimento di pubblica onestà i soli sponsali validi, come vien stabilito dal Concilio di Trento. (1)

Qui però si debbono notare due cose: 1. Che per produrre l'impedimento non è necessario, che gli sponsali sieno contratti innanzi al Parroco; basta che lo sieno contratti anche privatamente. 2. che l'impedimento contratto una volta dura sempre, non ostante che gli sponsali sieno stati sciolti, sia dalla morte, sia anche dal mutuo consenso.

312 D. Da quale matrimonio nasce l'impedimento di pubblica onestà.

R. Da qualsivoglia matrimonio, sia valido, sia nullo, fino a che è soltanto *rato*, perchè quando il matrimonio fosse stato consumato, allora subentra l'impedimento di affinità. Questo però ha luogo quando trattasi di un matrimonio rato valido. Tizio ha validamente contratto matrimonio con Berta: fino a tanto che il matrimonio è semplicemente rato, egli ha contratto l'impedimento di pubblica onestà con tutte le consanguinee di Berta sino al quarto grado, come ancora Berta co'consanguinei di Tizio; ma se avessero poi consumato il matrimonio questo impedimento di pubblica onestà passerebbe ad impedimento di affinità tra le stesse persone. Che se il matrimonio fosse nullo, allora bisogna discorrere diversamente. Tizio legato con Berta in quarto grado di consanguinità contrae senza dispensa matrimonio con la stessa: questo matrimonio è nullo: e fino a che sarà semplicemente rato, produce impedimento sino al quarto grado: ma se viene con-

(1) Sess. XXIV. de Ref: mat:

sumato, allora sussisterà l'impedimento di pubblica onestà sino al quarto grado, come sussisterà l'impedimento di affinità sino al secondo grado, giacchè tenendosi quel matrimonio qual unione fornicaria non produce impedimento che sino al secondo grado. Quest' osservazione è necessaria, perchè se Tizio volesse poscia sposare la sorella di Berta dovrebbe dimandare la dispensa di affinità *a copula fornicaria*, e la dispensa dall' impedimento di pubblica onestà, perchè se l' affinità lecita suppone la pubblica onestà, non così la suppone ancora l'affinità illecita.

Se però il matrimonio fosse nullo per difetto di consenso, allora non verrebbe a produrre alcun impedimento di pubblica onestà. Si dice poi essere il matrimonio nullo per difetto di consenso, quando uno de'contraenti non presta il consenso naturale sufficiente a validamente contrarre: p: e: se sia impubere, insano, ebrio, o che in qualsivoglia altro modo sia privo dell'uso della ragione; se sia determinato al matrimonio sotto l'impressione di un timore grave ingiustamente incusso da causa libera per estorquere il consenso, se erra circa la persona. ec.

Dicasi lo stesso, se il matrimonio sia nullo perchè in pregiudizio de'primi sponsali. Tizio ha celebrato sponsali con Berta, poscia senza saputa di Berta contrae matrimonio con Rosa sorella di Berta: questo matrimonio è nullo, ed ha recato pregiudizio alla prima sposa Berta. Or questo matrimonio sempre che è semplicemente rato non produce impedimento relativamente a Berta sposa pregiudicata: epperò Tizio, se vuole, può con la stessa contrarre matrimonio, ma lo produce però relativamente a tutte le altre consanguinee sino al quarto grado.

§. 5. *L'amenzia, e l'affinità.*

313 D. Che s'intende per *amenzia*?

R. S'intende per *amenzia* lo stato di uomo adulto, che

non ha l'uso della ragione, e sotto questa categoria son compresi i furiosi, gl' imbecilli, i quali non sono capaci di deliberazione, e di elezione.

314 D. Che s'intende per *affinità*, e tra quali persone si contrae?

R. L'affinità è un vincolo, una prossimità tra certe persone che nasce da carnale accoppiamento, sia che questo carnale accoppiamento sia lecito per via di matrimonio, sia che sia illecito per via di fornicazione, purchè sia tale da essere sufficiente alla generazione.

Quest'affinità si contrae tra l'uomo, e le consanguinee della donna; tra la donna, ed i consanguinei dell'uomo; quest'affinità non si contrae tra i consanguinei dell'uomo ed i consanguinei della donna, nè tra i consanguinei della donna, ed i consanguinei dell'uomo; quindi lo aforisma canonico — *affinitas non parit affinitatem*—Tizio ha contratto e consumato matrimonio con Berta: egli solo è affine con tutte le consanguinee di Berta, come Berta è affine con tutti i consanguinei di Tizio: ma i consanguinei di Tizio non sono affini a' consanguinei di Berta, nè i consanguinei di Berta sono affini a' consanguinei di Tizio: così il fratello di Tizio può sposare la madre di Berta.

315 D. Come si computano i gradi di affinità?

R. L'affinità da sè non ha nè gradi, nè linee: essa li prende dalla consanguinità; quelle regole perciò, che si danno per la consanguinità si applicano ancora all'affinità. I Teologi ed i canonisti danno la seguente regola.

« In quel grado, e linea di consanguinità, cui uno è congiunto coll'uomo, nell'istesso grado e linea di affinità è congiunto con la donna » similmente: « In quel grado, e linea di consanguinità, cui uno è congiunto con la donna, nell'istesso grado e linea d'affinità è congiunto coll'uomo. » Tizio ha contratto matrimonio con Berta; si vuole conoscere i gradi di affinità che passano tra Tizio, e le consanguinee di Berta, tra Berta ed i consan-

guinei di Tizio : si vegga ciascun consanguineo di Tizio in che grado di consanguinità sia con Tizio, come le consanguinee di Berta in che grado di consanguinità sieno con Berta: e nell'istesso grado e linea di affinità saranno tra loro.

Francesco padre di Tizio in qual grado o linea di consanguinità è con Tizio? è in primo grado di linea retta. Dunque Francesco è affine di Berta in primo grado di linea retta. Rosa sorella di Berta in qual grado e linea è consanguinea a Berta? è in primo grado di linea trasversale; è dunque Rosa affine di Tizio in primo grado di linea trasversale.

316 D. Fino a qual grado si estende l'affinità?

R. Se l'affinità nasce da copula fornicaria si estende sino al secondo grado; se nasce poi da legittimo matrimonio si estende sino al quarto grado.

317 D. Ma se l'affinità nascesse da un matrimonio nullo?

R. Questo matrimonio nullo si è potuto contrarre in cattiva fede, o in buona fede: s'è stato contratto in cattiva fede; allora essendo illecita l'unione, l'affinità non si estende al di là del secondo grado; se poi è stato contratto in buona fede, anche pare più probabile che non s'estenda al di là del secondo grado: imperciocchè l'unione in sè stessa considerata è sempre illecita, quantunque non imputabile atteso la buona fede de'contraenti. Del resto quando si crede non nascere da tale matrimonio la affinità sino al quarto grado, ne nascerebbe l'altro impedimento di pubblica onestà, quale impedimento come sopra abbiamo notato nasce ancora dal matrimonio nullo, e si estende sino al quarto grado.

§. 6. *Clandestinità, impotenza, ratto.*

318 D. Come s'intende, che la clandestinità sia impedimento dirimente del matrimonio?

R. Per impedimento di clandestinità s'intende la mancanza del proprio Parroco, e di due testimoni nella celebrazione del matrimonio; ossia la mancanza del proprio Parroco, e di due testimoni fa sì che nullamente si contrarrebbe il matrimonio: questo impedimento ha luogo soltanto in quelle parrocchie, nelle quali venne promulgato il decreto del Concilio di Trento su la clandestinità. Sempre che dunque il confessore conosce, che il suo penitente non ha contratto matrimonio innanzi al proprio Parroco, ed a due testimoni, dirà, che nullo è il matrimonio così celebrato.

319 D. Quale è l'impedimento detto *d'impotenza*?

R. L'impedimento detto *d'impotenza* è la incapacità di poter consumare il matrimonio: essa è antecedente, o susseguente; perpetua, o temporale; assoluta, o relativa: *antecedente* se l'incapacità sussiste prima della celebrazione del matrimonio; *sussequente* se sopravviene dopocchè il matrimonio è stato già consumato; *perpetua* se non può togliersi se non con pericolo di morte, o con mezzi illeciti; *temporale* se può togliersi con mezzi naturali della medicina; *assoluto*, quando la incapacità è tale relativamente a qualsivoglia persona; *relativa* se la incapacità è con qualche persona, ma non con altre.

La impotenza perpetua antecedente rende nullo il matrimonio, che si vuol contrarre; ma se la impotenza sopravvenisse al matrimonio già consumato, non per questo lo scioglie, o lo annulla. Se contratto già il matrimonio sorge il dubbio, se la impotenza sia temporale, o perpetua, si concede a'conjugi un triennio per vedere, se possono o no consumare il matrimonio.

320 D. Che s'intende per *ratto*?

R. Il *ratto* è il rapimento di una donna fatto con violenza da un luogo, dove era in sicuro, per metterla in potestà del rapitore con intendimento da parte di costui di contrarre matrimonio con la stessa.

DELLA DISPENSA DAGL'IMPEDIMENTI MATRIMONIALI. (a)

§. 1. *Delle cause , per le quali si domanda la dispensa
dagl'impedimenti matrimoniali.*

321 D. Per quali cause si può dimandare la dispensa dagli impedimenti matrimoniali?

R. Comunemente i Teologi distinguono in due classi le cause, per le quali si può dimandare la dispensa: cioè *cause oneste*, e *cause infamanti*: si dicono *oneste* quelle cause, la cui esposizione non reca vergogna agli oratori; si chiamano poi *infamanti* quelle, che nascenti da delitto recano sempre qualche vergogna agli oratori.

322 D. Quali cause si considerano come *oneste* ?

R. Si considerano come cause oneste le seguenti.

1. L'età della donna, *aetas mulieris*. Una donna, che avesse oltrepassato i ventiquattro anni può allegare benissimo questa causa, perchè prudentemente è da temersi, che non troverà più marito fuori del parentado. Questa causa non è ammessa se la donna fosse vedova , se non nel caso che avesse de' figliuoli, alla cui educazione non si potesse provvedere, che sposandosi ad un parente.

2. La strettezza del luogo , *angustia loci*. Quando la parrocchia, o villaggio, in cui si abita, è ristretto od an-

(a) Non di rado avviene, che si presentino al confessore dei penitenti, i quali hanno dei ragionevoli dubbj per qualche dispensa matrimoniale ottenuta, sia perchè è stato taciuto qualche fatto vero , sia perchè n'è stato esposto uno falso; si aggiunga, che non poche volte si commette al confessore la esecuzione nel foro della coscienza di una qualche dispensa di taluni occulti impedimenti. Or il confessore per non sbagliare in una materia tanto grave è necessario, che sia ben istruito su tutto quello, che può riguardare la maniera di ben domandare una dispensa matrimoniale , come ancora di bene eseguirla. Per tal ragione si è creduto non essere fuori di proposito il trattare questa materia in una forma più diffusa, che pare, non richiedesse la natura e l'indole di un semplice compendio.

gusto , sovente una donna potrebbe trovarsi nella dura circostanza o di rimaner celibe, o di dover uscire dalla propria patria per maritarsi , cosa che non sempre può effettuarsi senza inconvenienti, è perciò la ristrettezza del luogo riputata una ragionevole causa. Un luogo poi si dice *angusto* quando non comprende almeno *trecento fuochi* come si esprimevano gli antichi , ossia almeno 1200 persone, le quali sieno agglomerate tra loro. Un villaggio di grandissima estensione che avesse disperse quà e là delle abitazioni in notevole distanza potrebbe considerarsi come angusto anche quando contenesse *quattrocento fuochi* cioè un 1600 persone.

3. La mancanza, e la pochezza della dote: *incompetentia dotis*. Quando la donna o non tiene affatto dote, o una dote niente corrispondente alla sua nascita, e condizione, ed un parente si contenta o di costituirle la dote, o di sposarla con quella, può ragionevolmente supplicare la santa Sede , per la opportuna dispensa.

4. Il pericolo di seduzione: *periculum seductionis*. Una, che se non si maritasse ad un parente, si vedesse esposta al pericolo di esser sedotta, di poter cioè cadere nell'errore, ha una ragione pur troppo giusta di chiedere la dispensa. E noi vediamo che la Chiesa è assai condiscendente per ammettere tali cause in que'luoghi dove i cattolici vivono mischiati ad eretici , scismatici , increduli di professione etc.

5. Il bene della pace: *bonum pacis*. Sovente un matrimonio può recare la pace e la concordia tra famiglie di parenti pur troppo esasperate: e la Chiesa, la quale ama veder fiorire la pace tra i suoi figliuoli, volentieri ammette questa causa. A questa si riduce l'altra detta l'estinzione di liti ed inimicizie, *extinctio litium, et inimicitiarum*, perché fine della estinzione delle liti, e delle inimicizie si è appunto il procurare la pace tra le famiglie cristiane.

6. La conservazione de' beni nella stessa famiglia:

conservatio bonorum in eadem familia. Essendo utile alla società, che le grandi famiglie si mantengano nello splendore loro conveniente, quale splendore verrebbe a mancare sminuzzandosi i patrimoni, la Chiesa ammette questa causa come ragionevole da chiedere dispensa.

7. L'eccellenza de' meriti, *excellentia meritorum*. Sotto di queste parole s'intendono i servigi che una persona ha già resi, o che è disposta a rendere alla Chiesa. Ed è giusto, che la Chiesa rimunerì con qualche grazia questi servigi, acciocchè anche gli altri s'infervorino a fare lo stesso. Uno spedale dotato, una chiesa eretta, una missione mantenuta in lontani paesi possono essere e sono ragionevoli cause da muovere il Papa a concedere una dispensa.

8. Èvvi un'altra causa: quando cioè il Papa dispensa *ex certis rationabilibus motivis* senz'allegarne alcuno in particolare: questa specie di causa suole nominarsi *dispensatio sine causa*: da ciò sono stati taluni indotti a credere, che si concedono delle dispense senza che vi sia alcuna causa. Ma è ciò affatto falso: *dispensatio* dunque *sine causa* non vuole dire, che siasi concessa la dispensa senza alcuna ragionevole causa, ma che gli Oratori nel domandare la dispensa hanno ancora chiesta la grazia di non esporre i motivi, che li muovono a domandare la dispensa. Questo suol accadere in persone di Principi, o altre famiglie distintissime, le quali non sempre possono esporre i veri motivi, che le determina a chiedere la grazia, anzi talvolta sarebbe imprudenza esporli. E la S. Sede conoscendo tutte queste circostanze, nelle quali si possono trovare tali personaggi, concede la dispensa senza che nella istanza sieno manifestate le cause. E questo procedimento è assai ragionevole; imperciocchè è dell'interesse della Chiesa il tenersi affezionate le persone potenti, giacchè il ben essere della Società dipende più dalle persone ricche e potenti, che da' poveri e privati.

Sono poi considerate come cause infamanti.

1. *Il carnale commercio* consumato con una consanguinea, od affine, o legata da altro impedimento dirimente, senza però l'intenzione di ottenere con questo mezzo piú facilmente la dispensa, e ciò per provvedere con un legittimo matrimonio all'onore specialmente della donna, e de'figli nati, o nascituri.

2. *La soverchia familiarità*: il che ha luogo, quando le parti senza aver consumato il peccato, hanno vissuto in una familiarità, che ha dato luogo a cattivi sospetti, a dicerie spiacevoli, talchè se il matrimonio tra loro non seguisse, la donna correrebbe rischio di non potersi convenientemente maritare.

3. *Il matrimonio già contratto*. Quando cioè avendo già contratto gli sposi il matrimonio non si possono separare senza gravi inconvenienti, e senza danno de'figli.

A tutte queste cause i Teologi Francesi, come il Gousset, il Bouvier, il Carriere sogliono aggiungere il così detto *matrimonio civile*, dove si ha la disgrazia, che è stato sanzionato dalla legge civile. Quando è stato già celebrato un matrimonio civile da persone, che erano tra loro legate da qualche impedimento dirimente ecclesiastico, già le parti si sono rese in faccia alla legge civile impotenti a separarsi; or perchè non vivano e muojano nel concubinato, altra via non vi è che la dispensa. Similmente quando trattasi di persone già disposte a contrarre il matrimonio civilmente, anche questo potrebbe essere un ragionevole motivo di dispensa, se non in grazia delle parti, che sarebbero per la cattiva loro disposizione indegne di alcun favore da parte della Chiesa, ma piuttosto in grazia de' figli, che saranno per nascere da un tale matrimonio, ed in grazia possiamo dire ancora de' fedeli per non farli restare scandalizzati da tali matrimoni. Ogni cattolico però deve uniformare il suo modo di pensare alle vedute e disposizioni della S. Sede, la

quale potrebbe negare la dispensa in questi casi appunto perchè non si prendesse occasione di celebrare matrimonii così detti civili. Da ultimo bisogna notare 1. che nell'affinità, nella consanguinità, nella pubblica onestà, quanto più prossimo è il grado, tanto più grave ed imponente deve essere la causa; quella causa che potrebbe muovere il Papa a concedere la dispensa nel terzo, o quarto grado, potrebbe non essere bastevole a farla concedere nel primo in secondo, o nel semplice secondo grado. 2. che sovente l'esposizione di una sola causa non sarà valevole a muovere il Papa a concedere la dispensa, ma lo potrebbero muovere più cause unite insieme; quando perciò gli Oratori hanno più motivi di dimandare la dispensa, sieno diligenti ad esporli tutti.

Finalmente si deve avvertire, che quando si concede la dispensa da qualche impedimento matrimoniale, nel Breve, o rescritto, che vien diretto al delegato, si notano le cause per le quali è stata dimandata la dispensa, e gli si ordina, che le verifichi, e trovatele vere esegua la dispensa, ossia che in nome della S. Sede dispensi le parti dall'impedimento—*Discretionis tuae committimus, et mandamus, quatenus de praemissis te diligenter informes, et si per informationem eandem preces veritate niti repereris, super quo conscientiam tuam oneramus, cum iisdem auctoritate nostra dispenses*. Or questa inquisizione della verità delle cause esposte non è una semplice forma di stile, ma si appartiene alla sostanza, ed alla validità della dispensa, egualmente che la esposizione delle stesse cause. Ove queste cause mancano, come nulla deve considerarsi la dispensa. (1)

323 D. Ma la verità delle cause, per le quali si è chiesta la dispensa, quando deve attendersi?

R. Su di questo punto bisogna considerare varii tempi. 1. quando si scrive a Roma per ottenere la dispen-

(1) Bened. XIV. Const. Ad apostolicae 25. Feb. 1742

sa. 2. quando il Papa concede la dispensa. 3. quando il delegato la esegue. 4. quando le parti ne fanno uso.

1. *Quando si scrive a Roma per ottenere la dispensa.* Se quando si scrive alla S. Sede per ottenere una dispensa matrimoniale, la causa esposta non esiste, non per questo sarebbe nulla la dispensa che venisse concessa, purchè esiste quando la S. Sede la concede. Sarebbero per fermo commesso un mendacio, ma questo mendacio per niente influisce nella concessione della dispensa. Tizio domanda la dispensa di sposare la sua cugina Berta allegando per causa, che la detta Berta è un'orfanello, lo che non è vero, poichè Berta tiene i suoi genitori. Or questo mendacio non vizia la dispensa, che si potesse ottenere; ossia in pena di questo mendacio le parti non debbono esser private della dispensa, quante volte la causa è poi vera, allorchè il Papa dispensa, perchè se vi è stato l'animo e l'intenzione d'ingannare, il Papa non può dirsi ingannato, allorchè la causa è stata vera quando ha segnata la commissione di dispensare in suo nome.

2. *Quando il Papa concede la dispensa, ossia quando segna la commissione di dispensare in suo nome.* Se le cause, che si sono allegate per impetrare la dispensa si trovano false, quando il Papa dispensa, ossia quando segna la commissione di dispensare in suo nome, la dispensa è nulla; perchè, come insegna Benedetto XIV, la esposizione delle cause appartiene alla sostanza della dispensa. Adunque nel caso precedente se quando il Papa concedeva la dispensa Berta aveva tuttora vivi i genitori, la dispensa è nulla; ma se in quel tempo fossero morti sarebbe valida.

3. *Quando viene eseguita la dispensa.* La causa deve sussistere, quando il delegato eseguisce la dispensa. Ora la dispensa si concede in forma *commissoria*. Con questa forma il Papa non dispensa, ma commette al Ve-

scovo o ad altri la facoltà di dispensare; e perciò s'ingiunge al delegato di verificare la verità delle cause esposte. Quindi se quando il delegato dispensa, le cause non sussistono, la dispensa sarebbe senza causa, e perciò nulla. Rosa domanda la dispensa di sposare Sempronio suo cugino allegando per causa essere essa mancante di dote: e la cosa tale era quando il Papa concedeva la dispensa: ma il giorno prima che il delegato dispensasse, avvenne che Rosa ebbe una pingue eredità per la morte di una zia, la dispensa resta nulla, perchè il delegato nell'atto di eseguirla, non trova, che più sussiste la causa.

4. *Dopo la esecuzione del delegato.* Se la causa cessa di esistere dopo che il delegato ha dispensato, non per questo pare che resti nulla la dispensa. Imperciocchè tosto che è stata eseguita la dispensa, la cosa è terminata da parte del concedente, vale a dire l'impedimento è stato già tolto. Così nell'esempio antecedente se Rosa avesse ricevuta l'eredità dopo che il delegato aveva dispensato, la dispensa resterebbe valida.

§. 2. *A chi si deve dimandare la dispensa matrimoniale?*

324 D. Chi desidera di ottenere una dispensa matrimoniale a chi deve dirigersi?

R. Per le dispense matrimoniali in Roma esistono due Tribunali, cioè la Dataria, e la Penitenzieria; secondo dunque i casi bisogna dirigersi o alla Dataria, o alla Penitenzieria. La Dataria spedisce dispense sopra impedimenti pubblici; la Penitenzieria sopra impedimenti occulti. Chi ha perciò impedimento pubblico deve dirigersi alla Dataria, e chi ha impedimento occulto alla Penitenzieria: e se taluno si trovasse legato da due impedimenti uno pubblico, e l'altro occulto dovrà ricorrere all'uno, e all'altro Tribunale; niente poi importa a chi prima si ricorra: è

però prudenza in questo caso ricorrere prima alla Penitenzieria, e poscia alla Dataria.

In vero nella Dataria si debbono pagare delle tasse secondo la qualità della dispensa, e la possidenza degli Oratori; nella Penitenzieria le dispense si rilasciano gratuitamente. Or se dopo essersi ottenuta la dispensa dalla Dataria con grandi tasse, la Penitenzieria non crede opportuno concedere la dispensa da parte sua, sarebbero perdute le non poche spese fatte. Ecco perchè si è detto esser prudenza, che chi è legato da due impedimenti uno pubblico, ed un altro occulto, ricorra prima alla Penitenzieria, e poscia alla Dataria.

325 D. Ma quando l'impedimento deve considerarsi pubblico, e quando occulto?

R. Trattandosi di dispensa matrimoniale quell'impedimento deve considerarsi pubblico, ch'è di tal natura, che possa esser dedotto al foro esterno, quali appunto sono quelli, che nascono da cause oneste, come dalla consanguinità, dall'affinità *ex licito matrimonio*, dalla pubblica onestà etc. Deve poi considerarsi come occulto l'impedimento, che nasce dal peccato, quali sono quelli che provengono dall'affinità *ex copula illicita*, e quelli che diconsi *criminis*.

Però quest'impedimenti, che di lor natura sono occulto, possono addivenire pubblici, quante volte per qualche circostanza venissero a notizia di altri: cosa che dipende da mille circostanze di persona, e di luoghi: un cinque o sei persone discrete, che conoscessero il fatto, questo sarebbe ancora occulto; ma addiverebbe pubblico, se venisse in cognizione di dieci o dodici persone.

Si deve inoltre notare. 1. Che se per la dispensa si esige, che l'impedimento sia all'intutto occulto « *omnino occultum*, » è allora necessario, che nessuno lo sappia. 2. Che se il fatto è pubblico, ma non è considerato come criminoso, l'impedimento, che da tal fatto sorge, vien

stimato occulto. Ha Tizio avuto commercio con Berta, il fatto è pubblico, ma pubblicamente si crede ancora, che ciò sia avvenuto perchè Tizio era fuor di senno, l'impedimento è riputato occulto. 3. Al contrario se pubblico è il fatto criminoso, l'impedimento, che ne potrebbe nascere, vien considerato come pubblico, ancorchè s'ignorasse che da tale criminoso fatto nasca l'impedimento. Si sa che Tizio ha avuto commercio con Berta maritata, e le ha ancora promesso il matrimonio: è questo un fatto notorio; ma nessuno sa, che da questo fatto nasce impedimento, ciò però non ostante l'impedimento è considerato come pubblico.

Adunque sempre che l'impedimento è pubblico in quella guisa che sopra si è detto devesi per la dispensa ricorrere alla Dataria: negli altri casi se è occulto nel senso sopra spiegato, devesi ricorrere alla Penitenzieria.

326 D. Ma oltre degl'impedimenti di lor natura occulti puossi ancora ricorrere alla Penitenzieria in qualche caso anche negl'impedimenti pubblici?

R. La Penitenzieria oltre degl'impedimenti, che di lor natura sono occulti, e che nel fatto restano occulti, può dispensare ancora negl'impedimenti pubblici tanto prima, che dopo contratto il matrimonio.

Prima del matrimonio dispensa dagl'impedimenti impediendi del voto semplice di castità, e dell'ingresso in religione. Inoltre dall'impedimento di pubblica onestà nascente dagli sponsali quando questi sono stati occulti.

Se poi trattasi di matrimoni già contratti, ma nulli per qualche impedimento dirimente, la Penitenzieria può dispensare ancora negl'impedimenti, occulti però, della cognazione spirituale, della cognazione carnale, della affinità nel terzo, e quarto grado: anzi anche nel secondo grado, quando un tale impedimento sia rimasto occulto per un decennio, e gli sposi sieno stati in tal tempo tenuti come congiugi. Può dispensare ancora sopra il terzo •

quarto grado pubblico per convalidare un matrimonio, che sia stato nullo a motivo di *orrezione*, o *sorrezione* delle lettere Apostoliche: meno però se la falsità fosse avvenuta per essersi esposta la copula, che non era vera a motivo di ottenere più facilmente la dispensa. Finalmente tanto nel matrimonio da contrarsi, quanto nel matrimonio già contratto può convalidare la dispensa ottenuta già dalla Dataria, ma nulla per essersi taciuta la copula, ovvero si è narrata, ma si è taciuta l'intenzione, che cioè è avvenuta la copula a fine di ottenere più facilmente la dispensa.

327 D. Basta per la validità della dispensa l'essere stata concessa da chi ne aveva la potestà?

R. Non ostante che una dispensa fosse stata concessa da chi n'ha la potestà, essa potrebbe essere nulla perchè *orrettizia*, o *sorrettizia*: la dispensa è *orrettizia*, quando si espone il falso, *sorrettizia* quando si tace il vero. Ma però si deve notare, che non ogni espressione del falso, o reticenza del vero vizia la dispensa. A questo oggetto i Teologi comunemente assegnano tre regole.

1. La esposizione del falso, o la reticenza del vero rendono nulla una dispensa, quando questa esposizione, o reticenza sono il motivo, o la causa finale di concedersi la dispensa, ovvero quando la dispensa non sarebbe stata concessa, o almeno non così facilmente, se non si fosse esposto il falso o taciuto il vero. In questo caso la volontà del dispensante si fonda sull'errore, e perciò non ha forza.

2. La esposizione del falso, e la reticenza del vero rendono nulla la dispensa, quando essa è cagione, che il Superiore ignori o il vincolo che toglie, o la gravità, ed estensione della grazia che concede. Imperciocchè ragionevolmente si presume che non dispensi, nè voglia dispensare ciò, che ignora.

3. La reticenza della verità, che lo stile della Curia

Romana vuole che si esprima, rende nulla la dispensa: e ciò anche nel caso, che se la verità fosse stata esposta, pur la grazia sarebbe stata concessa; imperciocchè l'espressione della verità si esige qual forma della domanda nè altrimenti il Pontefice intende dispensare.

Da queste tre regole ne siegue 1. che nella supplica la causa finale si deve esprimere in tutta la sua verità. 2. Che si deve lucidamente spiegare, od esporre la natura dell'impedimento, di cui si domanda la dispensa. 3. Che si esprima tutto ciò, che esige lo stile della Curia Romana, il quale stile fa legge in questa materia.

§. 3. *Ciò che si deve esporre nella supplica.*

328 D. Che cosa si deve esprimere nella supplica per ottenere la dispensa da un impedimento matrimoniale?

R. Quando si ricorre alla Dataria si scrive al sommo Pontefice; se si ricorre alla Penitenzieria la domanda si dirige al Cardinale Penitenziere Maggiore. Sia poi che si ricorra alla Dataria, sia che si ricorra alla Penitenzieria bisogna esporre sinceramente l'impedimento: imperciocchè la suppressione o la reticenza di quelle cose, che si esigono dalla consuetudine, o dallo stile della Curia Romana, renderebbe nulla la dispensa. La supplica adunque deve contenere.

1. *Nome e cognome degli Oratori* coll' indicazione della loro Diocesi, e delle Diocesi, se gli Oratori fossero di diverse Diocesi. Si fa però notare, che l'errore corso nella supplica circa il nome, cognome, o Diocesi delle parti non osta alla validità della dispensa, purchè, come dicono i curiali, costi *del corpo*, ossia dell'impedimento, e della causa, e chi è la persona, in cui favore il rescritto è stato spedito; si noti ancora, che scrivendosi alla Penitenzieria si adoprano nomi fittizii, Tizio, Berta, etc. e si tace la Diocesi, di cui fan parte gli Oratori.

2. *L'impedimento si deve esporre* nella sua specie; e non già uno per un altro, p: es: la consanguinità per l'affinità; neppure uno maggiore per uno minore: è più difficile essere dispensato dall'impedimento di consanguinità, che di pubblica onestà nel medesimo grado: e quindi non varrebbe la dispensa se si fosse esposto un impedimento più difficile a dispensarsi. In somma quell'impedimento è dispensato, che é stato proposto, nè più nè meno.

3. *Se le parti fossero legate* da più impedimenti, tutti si debbono esporre nella medesima supplica: imperciocchè più impedimenti uniti nelle stesse persone rendono più difficile la dispensa, purchè però l'esprimerne uno non includa necessariamente l'altro, p: es: dal matrimonio nasce la pubblica onestà, e, se consumato, anche l'affinità: or basta esprimere l'affinità, perchè s'intenda ancora la pubblica onestà. Ma poichè la pubblica onestà può nascere anche da un matrimonio scientemente nullo contratto, e l'affinità, che da tale matrimonio sorge, si considera come nata da commercio illecito; e poichè l'affinità nata da commercio illecito non include la pubblica onestà così in questo caso si dovrebbe esprimere e l'affinità e la pubblica onestà. E venendo poi al particolare ecco ciò, che deve esprimersi per ciascun impedimento.

4. *Nell'impedimento di consanguinità* bisogna esporre in qual grado, ed in qual linea eguale cioè, o disuguale sieno congiunte le parti; p: es: se congiunti in linea eguale in secondo grado, come i cugini, se in grado disuguale di primo in secondo, come un zio con una nipote. Qui si debbono avvertire due cose 1. che nella linea ineguale se il grado più prossimo é il primo, esso necessariamente deve esprimersi sotto pena di nullità; il secondo poi anche si deve esprimere, ma non sotto pena di nullità. 2. si deve ancora esprimere qua-

le sesso sia nel grado propinquiore se l'uomo o la donna; imperciocchè è assai più difficile, che il nipote sposi la zia, che lo zio sposi la nipote. 3. secondo lo stile della Curia Romana nella esposizione dell'impedimento di consanguinità, si comincia sempre dall' uomo sia nel grado più prossimo, sia nel grado più remoto: così se si cerca la dispensa di uno zio con una nipote si dice congiunti in primo ed in secondo grado; se di una zia con un nipote si dice in secondo e primo grado. 4. finalmente potendo essere le parti congiunte di un doppio vincolo di consanguinità, questo doppio vincolo dev'esser espresso sotto pena di nullità.

5. *Nell'impedimento nascente dalla cognazione spirituale* si deve esprimere se esiste soltanto paternità, o maternità ovvero compaternità e commaternità; imperciocchè è più difficile la dispensa tra il padrino, e la sua figlioccia; che tra il padrino e la madre della figlioccia; inoltre se siavi doppia cognazione spirituale che trovasi tra due persone, di cui l'una ha fatto da padrino al figlio dell'altra; finalmente se questo impedimento nasca dal battesimo, o dalla confermazione, giacchè incontrasi più difficoltà nell'essere dispensato dall'impedimento nascente dal battesimo, che dalla confermazione.

6. *In quanto all'affinità* si debbono esporre le stesse cose che nella cognazione carnale: soltanto si deve aggiungere se l'affinità nasca da legittimo matrimonio, o da commercio peccaminoso.

7. *Per la pubblica onestà* fa d'uopo esprimere se nasca dagli sponsali, ovvero dal matrimonio.

8. *Per l'impedimento del delitto CRIMINIS*, fa d'uopo manifestare la specie del delitto se dall'omicidio con la cospirazione, se dall'adulterio colla promessa di matrimonio, se dall'omicidio coll'adulterio, se dall'adulterio col matrimonio attentato; è necessario specialmente manifestare se l'omicidio sia pubblico, e se ambo le parti erano conjugate quando commisero l'adulterio.

9. Quando due consanguinei od affini hanno avuto commercio insieme si deve dichiararlo nella supplica, e se l'incesto fosse stato commesso affine di ottenere per questo fatto criminoso più facilmente la dispensa, anche questa circostanza si deve manifestare.

§. 4. *Modo che si deve osservare nello esporre le cause secondo lo stile della Curia Romana.*

329 D. Basta per la validità della dispensa esporre nella dimanda semplicemente la causa e la natura dell'impedimento?

R. Ciò non basta: ma è necessario esporre queste cose nel modo e nella forma che richiede lo stile della Curia Romana; il quale stile si deve attendere nel commercio illecito, nel matrimonio già contratto, e nella povertà degli sposi; cioè quando si allegano queste tre cose per ottenere la dispensa, esse debbono essere allegate nel modo, o nella forma, che vuole l'uso stabilito dalla Curia Romana.

1. *Il commercio carnale*: se questo si allegasse come causa di ottenere la dispensa, è necessario che nella supplica si esprima se sia avvenuto con la intenzione di ottenere più facilmente la dispensa; che se fosse allegato, senza però che fosse avvenuto, nulla sarebbe la dispensa perchè orrettizia.

Anche quando il commercio carnale non si allegasse come causa di ottenere la dispensa, pure se mai tra le parti fosse avvenuto incesto, esso si deve esprimere nella dimanda; si considera incesto il carnale commercio avutosi tra consanguinei ed affini in grado proibito, ed anche tra quelli che fossero legati da cognazione spirituale, o da pubblica onestà. All' oggetto però si abbiano presenti le seguenti avvertenze.

1. Se il commercio incestuoso è avvenuto prima di

domandare la dispensa, esso deve essere espresso nella supplica; e se le parti nel commettere l'incesto avessero avuto l'intenzione di ottener più facilmente la dispensa, anche questa intenzione si deve esprimere nella supplica, ancorchè l'incesto non si allegasse come causa: così ha dichiarato soventemente la Congregazione del Concilio, come dice Benedetto IX. (1)

2. Se l'incestuoso commercio è avvenuto dopo spedita la supplica, ma prima che il delegato esegua la dispensa, la dispensa concessa dal Papa non potrebbe eseguirsi. Secondo l'odierna pratica il Papa non dispensa propriamente, ma commette ad un delegato di dispensare in suo nome. Or nel proposto caso il delegato non potrebbe verificare, che non vi è stato commercio incestuoso.

3. Se il commercio incestuoso fosse avvenuto prima di domandare la dispensa, e nella supplica fosse stato esposto, e poscia fosse stato reiterato prima della esecuzione, la dispensa sarebbe valida, se venisse dalla Penitenzieria, nulla poi se venisse dalla Dataria. In vero la Penitenzieria oggi giorno nel commettere al delegato l'esecuzione di una dispensa, gli concede ancora la facoltà di assolvere le parti da' reati dell'incesto fino al punto della esecuzione commessi. (2). Non così poi se la dispensa venisse dalla Dataria: infatti taluni Vescovi hanno l'indulto di poter convalidare le dispense ottenute con lettere apostoliche che fossero nulle per essere stato reiterato l'incesto dopo la supplica, e prima della esecuzione (3). Or questo mostra chiaramente, che

(1) Instit. 2. n. 13.

(2) Ab incestu usque ad praesentium executionem forsitan iteratis reatibus auctoritate apostolica absolvendi.

(3) Dispensandi, seu convalidandi litteras dispensationis super quovis canonico impedimento ab apostolica sede expeditas, quae nullae factae fuerint ob incestum relictum in precibus, aut patratum seu iteratum post missas preces et ante dispensationis executionem. Indulto concesso a Vescovi Francesi

l'incesto commesso dopo avanzata la supplica , ma prima della esecuzione rende nulla la dispensa.

4. Se poi il commercio incestuoso fosse avvenuto dopo la esecuzione della dispensa fattane dal delegato , essa resta tuttora valida; imperciocchè con la esecuzione della dispensa è stato tolto l'impedimento , e saravvi peccato di fornicazione, ma non d'incesto. E questo sentimento, che è più comune fra i Teologi, ha il suo fondamento nell'anzidetto indulto della Penitenzieria. Essa nel concedere a certi Vescovi l'indulto di convalidare le dispense nulle, perchè si è taciuto l'incestuoso commercio nella supplica o che è stato reiterato prima della esecuzione, non fa menzione dell'incesto commesso dopo la esecuzione della ottenuta dispensa , lo che è segno, che il commercio incestuoso dopo l'esecuzione della dispensa, non la rende nulla, altrimenti anche in questo caso , come nei primi due sarebbe stata concessa dalla Penitenzieria.

5. *Il matrimonio già contratto.* Quando per causa della dispensa si allega il matrimonio già contratto è necessario esprimere; 1. se desso è stato contratto coll'intenzione di ottenere più facilmente la dispensa. 2. Se ambe le parti, o almeno una di essa ha contratto il matrimonio in buona, o mala fede, cioè con la cognizione o senza dell'impedimento, da cui erano ligate. 3. se il matrimonio è stato ancora consumato, e consumato dopo la conoscenza dell'impedimento. 4. se il matrimonio sia stato celebrato premesse, o no le debite pubblicazioni. Come ognuno vede le varie circostanze rendono meno, o più difficile la dispensa.

6. *La povertà degli sposi.* Quando la povertà degli sposi è allegata come causa per impetrare la dispensa, essa deve essere esposta secondo la verità. Imperocchè quando manca la causa, quando cioè non esiste la povertà che come causa era stata allegata, il Papa non intende concedere la dispensa.

Pare però che le dispense, le quali oggi si spediscono *in forma pauperum* non sieno quelle, nelle quali la povertà è allegata come causa, ma piuttosto, che si chieggono spedirsi in questa forma per essere esonerato dalla tassa, o almeno di pagare la modicissima tassa, che da' poveri si paga. Or la falsa narrazione in queste dispense della povertà non è la causa, perchè si concede la dispensa, ma è la causa perchè si conceda *gratis* ovvero con modicissima tassa. E questo certamente non nuoce alla validità della dispensa.

§. 5. *Della esecuzione della dispensa.*

330 D. Come si debbono eseguire le dispense matrimoniali?

R. La maniera di eseguire una dispensa è varia secondo che il Breve o rescritto viene dalla Dataria, o dalla Penitenzieria: talune clausole sono comuni ad ogni dispensa, talune son proprie secondo che sono spedite dall'uno, o dall'altro tribunale.

Ciò che è comune ad ogni dispensa.

1. È comune ad ogni dispensa, che chiunque sia il delegato prima di eseguirla deve premettere una diligente investigazione per conoscere se sieno vere, o no le cose esposte. Questa informazione non si può tralasciare anche quando prima della supplica fosse stata già fatta dal Parroco, o da altri che ha fatto chiedere la dispensa; in vero possono accadere molte mutazioni dopo avvanzata la supplica circa le esposte cause. L'omissione adunque di tale informazione sarebbe un grave peccato, meno che una urgentissima causa in qualche caso speciale non richiedesse diversamente, potere cioè omettersi una tale informazione.

2. L'omissione delle informazioni anche colpevole

non rende nulla la dispensa , quante volte le cause esposte alla S. Sede sieno vere. Di fatti pare che il Papa non comandi sotto pena di nullità precisamente la informazione , ma sibbene la verità delle cause esposte. Si noti però che la informazione non è necessario , che sia fatta dall'istesso delegato, ma questi può commetterla ad altri ancora, come suole praticarsi alla giornata.

3. Se nel Breve , o nel rescritto vi fosse corso errore circa la natura, o la qualità dell'impedimento p: es: in vece di affinità si è parlato di consanguinità o di pubblica onestà, il Breve , o Rescritto non può eseguirsi perchè nullo. L'errore però circa il nome dell' oratore non rende nulla la dispensa, perchè il nome è una cosa accidentale quante volte costa a chi la grazia venneconcessa.

4. Il Breve o Rescritto (quando la Penitenzieria dispensa negli impedimenti pubblici) è diretto all'Ordinario delle parti, e se gli sposi appartengono a diverse Diocesi, il Breve o Rescritto suole essere spedito all'Ordinario della sposa: che se venisse diretto all'Ordinario dello sposo, potrebbe essere da questo eseguito. Ma un Ordinario non potrebbe eseguire un Breve o rescritto a lui non diretto sotto il pretesto, che uno degli sposi appartenga alla sua Diocesi. S'intende poi per Ordinario non solo il Vescovo, ma ancora il suo Vicario generale.

5. Se per errore il Breve , o Rescritto fosse diretto all'Ordinario di una Diocesi, cui non appartengono le parti, l'Ordinario delle parti quando dagli Oratori gli venisse presentato con questo errore, lo potrebbe ciò non ostante eseguire. In vero il Papa nel concedere la dispensa ha inteso di fare una grazia a chi gliela à addimandata, ha inteso perciò di delegare l'Ordinario delle parti, che hanno chiesta la grazia, e perciò l'errore corso si ha da cosiderare come avvenuto contro la volontà del Papa: perchè altrimenti potrebbe essere frustranea

la grazia potendo la Diocesi sbagliata distare dalla vera centinaja e centinaja di miglia.

6. Finalmente se il *breve o rescritto* per qualche accidente fosse stato smarrito, il delegato può non pertanto procedere alla esecuzione della dispensa, quando gli costasse il tenore del medesimo. Imperciocchè sussiste sempre la vera dispensa della legge, sempre che si conosce che veramente il legislatore ha dispensato.

Dispensa proveniente dalla Dataria.

Quando il delegato dopo diligente informazione avrà trovate vere le cause esposte nella supplica alla S. Sede egli in nome del Papa pronunzia la sentenza « potersi eseguire quella tale dispensa » e commette al proprio Parroco, che congiunga le parti in matrimonio dietro l'adempimento delle richieste solennità. Non è necessario, che nel pronunziare la sentenza il delegato debba attenersi alle forme giudiziarie, basta che gli costi estragiudizialmente, che l'esposto è immune da ogni vizio di *orrezione*, o *surrezione*.

L'atto della dispensa, sentenza, o processuolo che si chiama, sarà steso, e conservato negli Archivi della Curia, o della Parocchia, acciocchè in ogni caso possa costare della canonicità del contratto matrimonio.

Dispensa proveniente dalla Penitenzieria.

La Penitenzieria, come sopra si è detto, non dispensa che dagli impedimenti occulti provenienti da delitto: queste dispense riguardano esclusivamente il foro della coscienza. I rescritti della Penitenzieria hanno delle clausole proprie, alle quali l'esecutore deve attendere per non sbagliare. Esse per l'ordinario son le seguenti.

1. Questi rescritti sogliono avere la soprascritta *theologiae Magistro, aut canonum Doctori*, o semplicemente *Confessario ex adprobatis ab Ordinario per latorem eligentem*.

do. Il confessore deve essere tra gli approvati dall'Ordinario, quindi non qualunque, ma soltanto il confessore approvato dall'Ordinario di quella Diocesi, nella quale il penitente esegue la confessione per fruire della dispensa, può essere eletto a questo ufficio. Le parole *per latorem eligendo* indicano, che il penitente può rivolgersi a quel confessore che vuole, purchè abbia le qualità volute dal rescritto. Il penitente, che ha fatto una volta la scelta del confessore, non per questo perde il dritto di ricorrere ad altri, se il primo non volesse, o non potesse eseguire la commissione ricevuta. Le parole « *theologiae Magistro, aut canonum Doctori* » indicano, che non si possa scegliere per confessore se non chi sia stato dottorato in una di queste facoltà in qualche Università approvata. Oggi però questa clausola di Teologo, o Dottore non suole più apporsi; ma ove fosse apposta, e nella Parrocchia non vi fossero di tali Dottori, bisognerebbe di nuovo ricorrere alla Penitenzieria, perchè togliesse una tale clausola.

2. *Si ita est, si preces veritate nitantur.* In forza di questa clausola l'esecutore è tenuto a verificare il fatto, se cioè l'esposto è vero almeno quando il Penitenziere ha commessa la facoltà di dispensare, e l'esecutore l'esegue. Nel verificare però il fatto il confessore non adopererà testimoni, ma starà alle disposizioni della parte, o delle parti, se l'impedimento riguardando l'uno e l'altro, amendue a lui si confessano. Alle volte l'impedimento tocca soltanto una delle parti contraenti. Tizio, che ha tenuto commercio con Berta, ora vuole sposare Rosa sorella di Berta; in questo caso l'impedimento è soltanto di Tizio; perchè è egli soltanto reo. Tizio con l'ajuto di Berta ha ucciso Sempronio marito di costei, è chiaro che l'impedimento è comune a Tizio, ed a Berta, perchè amendue si resero rei della morte di Sempronio, e tale è l'impedimento che nasce dai quattro capi del delitto *criminis*.

Ma se il confessore conoscesse, che l'esposto è falso? Se questa conoscenza il confessore l' ha mediante la confessione sacramentale dello stesso penitente , egli deve condursi come niente conoscesse , giacchè non è mai permesso valersi della scienza della confessione con gravame del penitente. Se poi fuori della confessione conoscesse, che l'esposto è falso, egli si deve onninamente rifiutare all'esecuzione della dispensa.

3. *Audita prius sacramentali confessione.* Il confessore non può venire alla esecuzione della dispensa , se prima non abbia ascoltata la confessione del penitente : e se l' impedimento fosse comune ad ambe le parti , esso deve ascoltare l'una e l'altra. Che se ognuna delle parti a ragione dell'impedimento comune scegliesse un diverso confessore , allora ciascuno deve essere dispensato dal rispettivo confessore ; l'istesso rescritto serve ad amendue i confessori , che sarà poi lacerato da quel confessore che in ultimo luogo avrà eseguita la dispensa. Non è poi necessario , che il confessore dia a costoro l'assoluzione per essere valida la dispensa , anzi neppure osta alla validità della dispensa, che la confessione sia stata nulla e sacrilega (1).

4. *Sublata occasione peccandi.* Qui si parla dell'occasione *prossima voluntaria*, quale occasione se il penitente non volesse togliere , sarebbe indisposto per l' assoluzione. Ma poiché l'assoluzione , come or ora abbiamo veduto , non si esige per la validità della dispensa ; così il confessore non ostante che gli avesse negata l' assoluzione, potrà sempre eseguire la dispensa. In quanto all' *occasione prossima necessaria* il confessore cercherà che mediante le buone insinuazioni addiventi *moralmente remota*. Qui si ricorda ciò, che altrove si è notato, cioè che il confessore potrà essere un pò più indulgente con un

(1) Comp. apud Bouvier de matr: | V. Gousset. de matrimonio 870.

tal penitente. Giustamente si nega l'assoluzione a coloro, che non vogliono lasciare l'occasione, che loro fa commettere dei peccati perchè prudentemente si giudica, che atteso l'abito malvagio, presto ritorneranno alla colpa; ma nel caso, di cui parlasi, questo prudente timore non v'è, perchè il penitente sta per sposare la persona, con cui ha peccato, e si conosce che fatto che è il matrimonio, cessa in costui la ragione di peccato relativamente alla persona, che ha sposata, e che gli era occasione di peccato.

5. *Ab incestu et excessibus hujusmodi absolvas.* Se io incesto, ed il delitto qualunque, che ha dato luogo all'impedimento, nella Diocesi del penitente fosse riservato anche con censura, ed il confessore eletto non avesse la facoltà sopra i riservati, potrebbe assolvervelo; la S. Sede gli conferisce questa facoltà per l'esecuzione della dispensa.

6. *Injuncta ei gravi poenitentia salutari.* Nell'imporre tale penitenza il confessore avrà riguardo all'età, alla condizione, alle forze, alle disposizioni del penitente: senza un tal riguardo una penitenza in vece di essere *salutare* potrebbe addivenire *nociva*. Sarebbe a giudizio dei prudenti grave la penitenza p: es: di digiunare una volta la settimana per sei mesi, di recitare similmente il rosario per sei mesi, tre o quattro volte la settimana, l'ascoltare ogni giorno la messa per due mesi. Talvolta nel rescritto alle parole *gravi poenitentia* si aggiungono le altre *longa, et diuturna*, le quali parole indicano qualche cosa dippiù del *gravi*: le soprascritte penitenze se s'impongono per un anno sarebbero *longae* e se s'imponessero per un triennio sarebbero *diuturnae*: sia la penitenza da imporsi *grave, o lunga, o diuturna* si veda il confessore di una prudente discrezione.

Talvolta con la *grave penitenza* viene ingiunta ancora la confessione sotto varie forme; *quolibet mense, singu-*

lis mensibus : somiglianti espressioni *indefinite* non indicano un obbligo perpetuo : in vero una obbligazione perpetua suole essere espressa con altre formole di parole: il confessore, che imponesse al penitente di doversi confessare per mesi sei una volta al mese avrà adempita la condizione, o clausola di confessarsi *quolibet mense, singulis mensibus*.

La penitenza da imporsi dal confessore deve essere segreta nel senso, che da essa niuno possa venire in cognizione, che la stessa avesse potuto essere *stata* imposta per ragion di questo, o di quel peccato produttore un impedimento : il confessore perciò esaminerà bene le circostanze, stato, condizione, età del penitente, acciocché una penitenza segreta per imprudenza non addivenga pubblica con pericolo poi di rendere anche pubblico l'impedimento di cui si è ottenuta la dispensa.

Vuolsi qui avvertire, che se il confessore per trascuratezza colpevole non impone la conveniente penitenza, pecca gravemente : ma non per questo la dispensa sarà nulla; al contrario sarebbe nulla poi la dispensa se il penitente si rifiutasse di accettarla, giacché è una condizione imposta dalla S. Penitenzieria. Che se il penitente dopo avere accettata volentieri la penitenza in prosieguo la trascurasse, peccerebbe gravemente, ma valida resterebbe la dispensa. Sopravvenendo una qualche grave necessità, ovvero una evidente utilità il penitente potrebbe farsi commutare la penitenza.

7. *Et aliis de jure injungendis*. Queste parole importano tutte le altre obbligazioni, a cui il penitente per altri capi potrebbe essere tenuto; p: es: di restituzione di fama, di roba etc. come ancora l'imposizione d'altre penitenze per altri delitti, de' quali il penitente potrebbe esser reo.

8. *Dummodo impedimentum sit omnino occultum vel dummodo impedimentum sit occultum*.

La clausola *omnino occultum* importa, che l'impedimento deve essere in tal guisa occulto, che in niun modo possa provarsi, e perciò noto al solo, od a'soli due delinquenti. Di questa clausola la Penitenzieria suole avvalersi, allorchè trattasi di dispensare dall'impedimento di delitto nella macchinazione de'due conjugi nella morte dell'altro conjuge: ossia nei due capi di *homicidii cum conspiratione* e di *homicidii cum adulterio*.

La clausola poi *dummodo impedimentum sit occultum* senza l'aggiunta dell'*omnino* suole suscitare varie controversie, perchè non tutti i Teologi sono dell'istesso avviso nel precisare il Valore della voce *occultum*. Benedetto XIV è di avviso, che in questo si debba seguire il sentimento di que'Teologi, che sono stati uffiziali della S. Penitenzieria, perchè essi in preferenza possono conoscere quale significato si dà dalla Penitenzieria alla voce *occultum* (1).

Il Fagnano è d'opinione, che il delitto od impedimento possa chiamarsi occulto, quando non è noto, che a quattro, o anche cinque persone. (2). Vuolsi però aver riguardo al carattere delle persone, che hanno conoscenza del delitto, od impedimento: perchè un fatto conosciuto da tre o anche due persone, che sono ciarliere, potrebbe essere più esposto a divenire pubblico, che se fosse conosciuto a sei, o sette persone, che sono stimate come persone prudenti, e discrete. (3). Si deve ancora tener presente la circostanza del luogo: in una città popolarissima un fatto noto anche ad otto, o dieci persone può considerarsi occulto, ma non così in una picciola parrocchia di qualche centinajo di anime, dove un fatto

(1) Notif: 87. n: 43.

(2) Dicitur impedimentum vel crimen occultum, licet aliquibus sit notum puta quatuor vel quinque, et hanc opinionem servat sacra Poenitentiarum Nel cap. Vestra: cap: de cohab: cler: et mulier:

(3) Gousset: del Matr: 860.

noto a cinque o anche quattro persone pare che non possa tenersi come occulto.

È inoltre da avvertirsi, che non può considerarsi come *occulto* l'impedimento, che tale fosse nel luogo dove si deve eseguire la dispensa, ma che intanto fosse pubblico in altro luogo; p: es: occulto in Napoli dove deve eseguirsi la dispensa, ma pubblico in Nola, ove fu commesso il fatto o delitto che ha dato luogo all'impedimento (1).

Similmente neppure può considerarsi come *occulto* l'impedimento, quando il delitto, o il fatto che gli ha dato origine, sia conosciuto, o possa facilmente esser conosciuto dal pubblico, ancorchè per ignoranza del dritto l'impedimento fosse ignorato da coloro, che hanno conoscenza del fatto: basterebbe p: es: che il commercio illecito, che produce l'affinità, fosse pubblico, perchè l'impedimento non possa più dirsi occulto, ancorchè non si sappia, che indi ne nasca impedimento dirimente (2).

Vuolsi soltanto avvertire, che se dal commesso delitto, che erasi reso pubblico, sia trascorso un intero decennio, l'impedimento nascente da tale fatto, può considerarsi allora come *occulto*. (3) Questa teoria abbracciata ancora da parecchi Teologi della sacra Penitenzieria deve ammettersi con circospezione: un fatto avvenuto anche quindici o venti anni addietro per qualche circostanza di condanna, di monumento esistente potrebbe non essere occulto.

9. *Dummodo aliud non obstet*. Questa clausola importa, che il dispensante deve accuratamente informarsi, se oltre dell'impedimento, di cui si fa menzione nel rescritto, la parte o le parti ne avessero qualche altro: lo che se fosse così che le parti, o la parte fosse legata da altro impedimento ancora, di nuovo si deve ricorrere alla

(1) Bened. XIV. Notif. 87. n. 46.

(2) Gousset de Mat. 860. Ber. XIV. Ibitem.

(3) Bened. XIV. Ibid.

Penitenzieria se l'impedimento fosse occulto, alla Data-ria se fosse pubblico, senza però fare menzione dello impedimento occulto già dalla Penitenzieria dispensato.

10 *Ut dispensatio in foro exter no nullatenus suffragetur.* La dispensa concessa dalla Penitenzieria riguarda il solo foro interno; che perciò se l'impedimento addivenisse pubblico, bisognerebbe allora ricorrere alla Data-ria per la dispensa; ed i conjugj si dovrebbero temporaneamente separare per evitare lo scandalo. Questo scoprimento dell'impedimento, e questa separazione non importerebbe, che le parti cessassero di essere veri conjugj; imperciocchè l'impedimento era stato veramente tolto.

11. *Praesentibus laceratis sub poenis excommunicationis latae sententiae.* Questa clausola importa, che il confessore dopo di avere eseguita la dispensa sia tosto obbligato a lacerare il rescritto, od almeno dopo seguito il matrimonio, lo che si deve intendere con discrezione: lo scorrere di due, o tre giorni non farebbe incorrere l'esecutore nella scomunica. Tutto questo viene disposto acciocchè l'occulto peccato del penitente, che ha dato luogo all'impedimento, non si faccia pubblico.

Qui vogliamo ricordare l'avvertimento di Benedetto XIV. sopra questa materia. « Il confessore scelto dal penitente per la esecuzione del rescritto, se lo faccia tosto consegnare, e lo legga attentamente varie volte per potere ben eseguire ciò, che viene prescritto. » Avvertimento giusto e savio: imperciocchè, oltre delle clausole di sopra notate, ve ne potrebbero essere delle altre peculiari, che il confessore non può omettere.

CAPO VI.

Della rivalidazione del matrimonio nullo.

331 D. Che cosa deve praticare un confessore nel rivalidare un matrimonio nullo?

R. Il confessore, che credesse dovere rivalidare un matrimonio nullo, pensi ben bene a quello, che fa, o crede di fare. Sovente una parola inopportuna, od imprudente ha cagionato risse, infamie, discordie, e scandali con una sequela di danni, che non sempre si possono prevedere. Sia egli perciò cauto ed attento a non angustiare la coscienza del penitente mosso da semplici, e futili congetture; esamini perciò accuratamente il caso, e se dopo un prudente e severo esame egli resta nella incertezza, inclinerà per la validità del matrimonio, giacché ogni atto regolarmente fatto si presume *ben fatto*, finchè non costi che sia stato mal fatto.

Ma se è il penitente, che viene a proporre il dubbio sulla validità del suo matrimonio, il confessore esaminerà il dubbio, ed ove lo trovi mal fondato gli dica, che stia tranquillo; ma se il dubbio fosse ben fondato il confessore è tenuto regolarmente a palesargli la verità, quando una tale manifestazione sia per giovare, e frattanto cercherà tutte le vie per uscire dal dubbio niente dicendo al penitente circa l'uso del matrimonio.

332 D. Ma se il confessore dopo un diligente esame trovasse che il matrimonio è nullo?

R. In questo caso bisogna vedere se i conjugj sieno in buona o cattiva fede, se cioè abbiano o pur no conoscenza della nullità del loro matrimonio.

Se il penitente è in buona fede, ossia non ha conoscenza della nullità del matrimonio, e se dalla manifestazione dell'impedimento si prevegga doverne, o poterne nascerne gravi inconvenienti p: es: che il peccato da materiale addiventi formale, che non sia possibile ottenere il consenso dall'altra parte, che si venga al divorzio con danno dei figli, scandalo dei fedeli, e disonore della famiglia ecc. il penitente deve essere lasciato nella sua buona fede. Che se il confessore dopo aver ben ponderato ogni cosa credesse doversi fare la

ammonizione , palesare cioè la nullità del matrimonio, esami non pertanto se fosse più espediente il differire una tale manifestazione, finchè non si sia ottenuta la dispensa dello impedimento ; imperciocchè il penitente potrebbe essere più disposto all'ammonizione, quando conosce che tosto si potrà rimediare al fatto. Si potrebbero avere ancora delle ragioni, che consigliassero a differirla.

Ma se i coniugi fossero in cattiva fede, avessero cioè conoscenza della nullità del loro matrimonio, il confessore manifesterà, che ad essi non resta, che uno de'seguenti mezzi per rimediare al mal fatto. 1. chiedere dalla competente autorità lo scioglimento del matrimonio, o meglio sollecitare la sentenza, che lo dichiari nullo. 2. dividersi tra loro sotto un qualche plausibile pretesto. 3. convivere assieme come fratello e sorella. 4. convalidare la nullità dell'eseguito matrimonio.

I primi tre mezzi sono soggetti a molte difficoltà, ed a molti inconvenienti, anzi a gravissimi danni: il quarto mezzo è più facile a consigliarsi agli sposi per rimediare ad un matrimonio nullo. Si noti però, che un matrimonio nullamente contratto non può essere convalidato dall'elasso di qualunque tempo, ma è necessario, che si supplisca ciò che manca alla sua validità secondo le prescrizioni canoniche. Talvolta la nullità nasce da un fatto proprio di uno dei contraenti; talvolta nasce da un impedimento, che ha bisogno di essere dispensato; talvolta la nullità è pubblica; talvolta è segreta; talvolta è conosciuta da ambe le parti; talvolta da una sola; talvolta l'impedimento è dispensabile, talvolta no: sotto di tutti questi aspetti bisogna considerare la presente materia.

Prima di procedere innanzi fa d'uopo notare, che dicendosi matrimonio nullamente contratto s'intende sempre parlare di quell'atto, che gli sposi hanno compi-

to innanzi al proprio Parroco, e due testimoni; imperciocchè presso i cattolici, tra i quali è stato promulgato il decreto del Concilio di Trento sulla clandestinità, chiamasi matrimonio soltanto l'atto compiuto innanzi al proprio Parroco, e due testimoni; ogni altra unione non compiuta secondo la prescrizione Tridentina non è mai considerata come matrimonio, ma come vero, e pretto concubinato, non ostante che fosse autorizzata dalla legge civile.

È perciò molto inesatta la seguente dimanda, che sogliono fare taluni Teologi. *Come deve convalidarsi un matrimonio nullo per ragione di clandestinità?* quasi chè stante la clandestinità si potesse chiamare matrimonio un atto fatto clandestinamente; si dovrebbe perciò dire, *come deve provvedersi a quelle persone, che vivono in concubinato?* Questa espressione, o forma di dire, si potrebbe adoperare soltanto, quando i conjugii si sono presentati ad un parroco, che non era il proprio. Questo atto avrebbe l'apparenza di matrimonio, perchè esternamente si crede, che si è adempito alla prescrizione conciliare; ma in realtà non sarebbe vero matrimonio, perchè il Concilio a quest'atto destina non qualunque parroco, ma il proprio.

§. 1. Matrimonio, la cui nullità dipende da un fatto dei contraenti, ovvero da qualche impedimento.

333 D. Quali sono quei matrimonii, la nullità dei quali dipende da un fatto dei contraenti, ossia che si può far cessare dagli stessi contraenti senza bisogno di dispensa?

R. I matrimonii la cui nullità si può far cessare dagli stessi contraenti senza aver bisogno di dispensa, sono quelli che sono stati contratti per mancanza di consenso cioè per violenza, od errore, per l'ignoranza della serietà dell'altro contraente, per disparità di culto, per ragione del ratto, per legame, per l'età.

Or tutti questi matrimonii nulli si possono consolidare dagli stessi contraenti senza aver bisogno di alcuna dispensa. Così il matrimonio nullo per errore, per violenza, per l' ignoranza si convalida con l'apposizione di un nuovo libero consenso; il nullo per la disparità di culto pel nuovo consenso dopo che la parte infedele è stata battezzata; nullo pel ratto, dopo che la persona rapita posta in luogo tuto di nuovo consenta; nullo pel legame si convalida per l'apposizione di un nuovo consenso dopo la morte del conjuge, che formava il legame; nullo per l'età si consolida con l'apposizione di un nuovo consenso dopo esser giunto all'età da'canoni determinata.

334 D. Quali sono que'matrimonii per sanare la nullità dei quali è necessaria la dispensa?

R. I matrimonii, i quali hanno bisogno di dispensa per essere convalidati, sono quelli che sono stati contratti, quando le parti erano legate da un qualche impedimento nascente da voto solenne, da cognazione, da delitto, da disparità di culto durante detta disparità, dall'ordine, da pubblica onestà, da età durante l'insufficienza dell'età. Quando adunque un matrimonio è nullo per uno di questi impedimenti, è necessaria la dispensa per potersi convalidare. La dispensa poi si chiederà alla Dataria, o alla Penitenzieria secondo la forma, che è stata tracciata nel capo precedente.

§. 2. Matrimonio la cui nullità è prodotta da un impedimento non dispensabile.

335 D. Si può dimandare la dispensa da ogni impedimento per convalidare un matrimonio nullo?

R. La dispensa si può dimandare soltanto da quegli impedimenti, che sono di dritto ecclesiastico, perchè la Chiesa, che li ha stabiliti, li può ancora dispensare; ma non si può dimandare dispensa da impedimenti, che fossero

di dritto di natura, o divino; il Papa non li potrebbe dispensare essendo egli soggetto a tali leggi.

336 D. Che deve fare adunque una persona, la quale avesse contratto un matrimonio nullo per un impedimento non dispensabile?

R. Può benissimo accadere che una persona abbia contratto un matrimonio, che sia nullo per un impedimento non dispensabile; p: es: Tizio ha procreato con la concubina Berta una figliuola, che ha mandata all'ospizio; poscia coll'andar degli anni senza pensarvi l'ha sposata, ma da taluni segni viene in cognizione che quella donna è sua figlia. Cristina, il cui marito è stato condannato all'ergastolo in vita, fingendosi nubile ha già sposato Sempronio. Cajo non ostante che fosse colpito d'impotenza perpetua ed assoluta sposa Terenzia. Questi matrimoni sono nulli, e la nullità nasce da un impedimento, che non si può da umana potestà dispensare. Or che farà un confessore cui si è presentato un tal caso? Egli potrebbe attenersi alle seguenti avvertenze.

1. Se l'impedimento non dispensabile è pubblico, i putati conjugj debbono tosto separarsi, e procurare di ottenere dal giudice ecclesiastico la sentenza di nullità.

2. Se l'impedimento non dispensabile è occulto, ed ignoto ad amendue le parti, nè si potrebbe fare la separazione senza grave scandalo, e grave danno, si potrebbero lasciare nella loro buona fede, senz' avvertirli del loro stato; imperciocchè si potrebbero produrre scandali, e peccati senz'alcun vantaggio.

3. Se l'impedimento non dispensabile fosse noto soltanto ad uno dei conjugj, bisogna avvertirne la parte ignorante, anche quando si prevedesse che l'ammonizione non sarebbe per giovare, ed implorare dalla potestà ecclesiastica la sentenza di nullità del matrimonio: tra questo tempo non usare del matrimonio, che certamente per la parte conscia dell'impedimento sarebbe una vera forni-

cazione; che se la nullità del matrimonio giuridicamente non potesse provarsi, e per questo la parte sciente dello impedimento venisse sotto pena di scomunica obbligata a ritornare all'altra parte ignara dell'impedimento, essa dovrebbe piuttosto sottostare alla scomunica, che offendere Dio coll'uso del matrimonio: confortandosi, che una tale scomunica non lega la coscienza innanzi a Dio come quella che è stata emanata per errore.

4. Se finalmente l'impedimento non dispensabile è occulto, ma noto ad amendue i conjughi, essi si debbono astenere dall'uso del matrimonio, ed ove non vi fosse pericolo d'incontinenza possono vivere assieme come fratello e sorella.

Ciò che si è detto quando l'impedimento è onninamente non dispensabile, perchè di dritto di natura, o divino, dicasi ancora lo stesso di quegli altri impedimenti, dai quali il Papa potrebbe dispensare per essere questione tra i Teologi, se sieno di dritto di natura, o pur no; p: es: se un fratello avesse sposata la sorella, se il patrigno avesse sposata la figliastra: imperciocchè il Papa in questi impedimenti non ha per lo passato mai dispensato, nè si crede che dispenserà per l'avvenire.

In quanto poi agli altri impedimenti, nei quali il Papa assai difficilmente dispensa, e soltanto in certi gravissimi casi, come p: es: se un religioso, od un sacerdote fingendosi laico avesse contratto matrimonio, ovvero ancora profittando di qualche scompiglio politico avesse contratto matrimonio pubblicamente, bisogna proporzionatamente seguire le norme stesse di sopra indicate.

§. 3. Matrimonio, la cui nullità nasce da un impedimento dispensabile pubblico.

337 D. Quando il matrimonio viene considerato nullo per impedimento pubblico?

R. Un matrimonio viene considerato come nullo per impedimento pubblico, quando l'impedimento è di tale natura, che possa essere provato in giudizio, quali sono quelli, che nascono dalla cognazione, dall'affinità, dalla pubblica onestà, dal voto, dall'ordine, e da qualunque capo che non sia dal delitto. Similmente è considerato come pubblico quello, che sebbene di sua natura non possa provarsi nel foro esterno, quali sono gli impedimenti nascenti dall'affinità fornicaria, o dal delitto, pure è noto a sei o sette persone secondo le norme di sopra additate.

338 D. Come deve convalidarsi un matrimonio, la cui nullità nasce da impedimento pubblico?

R. Per convalidare un matrimonio, la cui nullità nasce da pubblico impedimento, è necessario il domandare primieramente la dispensa dall'impedimento, poscia celebrare il matrimonio innanzi al Parroco, ed a due testimoni secondo il Tridentino: imperciocchè essendo stato il primo matrimonio pubblicamente nullo, se segretamente si volesse convalidare, non si otterrebbe il fine inteso dal Tridentino; ma si avrebbe un matrimonio pubblicamente nullo, e segretamente valido. Soltanto se l'impedimento fosse ignoto, si potrebbe il matrimonio segretamente convalidare, omesse cioè le pubblicazioni.

§. 4. *Matrimonio, la cui nullità nasce da impedimento occulto.*

339 D. Come deve regularsi un confessore per convalidare un matrimonio, la cui nullità nasce da impedimento occulto?

R. Ecco quanto bisogna praticare per convalidare un matrimonio, la cui nullità nasce da impedimento occulto.

1. Già sopra si è veduto, che impedimento occulto dicesi quello, che di sua natura non può provarsi nel fo-

ro esterno, quali sono quelli, che nascono dall' affinità fornicaria, e dal delitto. Quando adunque un matrimonio è nullo per occulto impedimento bisogna in primo luogo domandarne la dispensa, quale ottenuta, i coniugi segretamente tra loro rinnoveranno il consenso, senza che sia necessario presentarsi di nuovo al Parroco; imperciocchè già nel foro esterno costa della sua validità, ciò che s'intese dal Tridentino.

2. Quando l' impedimento era già noto ad ambe le parti, ambe le parti debbono rinnovare il consenso segretamente cioè senza la presenza del Parroco, e testimoni.

340 D. Ma se l' impedimento fosse noto ad una sola delle parti?

R. In questo caso se l' impedimento si può manifestare all'altra parte, che n'è inscia, allora si deve manifestare, acciocchè si rinnovi il mutuo consenso: tutti i Teologi convengono sopra di questo punto. Che se poi non si può manifestare l' impedimento alla parte, che lo ignora, senza ragionevolmente temere disturbi, scandali, danni irreparabili, allora i Teologi si scindono in varie sentenze circa la maniera di convalidare un tal matrimonio. Questo nasce dal perchè la Sacra Penitenzieria nel rescritto, col quale dispensa un qualche impedimento occulto per convalidare un matrimonio nullo, si avvale della clausola « *certiorata altera parte de nullitate prioris matrimonii.* »

Parecchi Teologi sono d'avviso, che per convalidare un matrimonio nullo per qualche occulto impedimento non sia necessario, che se ne faccia consapevole la parte, che lo ignora. In vero nel matrimonio non si esige una simultaneità fisica del consenso degli sposi, ma basta la simultaneità morale, cioè che moralmente perseveri il consenso di uno, quando si pone il consenso dell'altro: e poichè nel caso si trova già posto il consenso

di uno, e persevera ancora, basta che vi acceda il nuovo consenso dell'altro, che da principio non appose vero consenso per ragione dell'impedimento.

Il consenso dato dalle parti al momento del loro matrimonio non è rispetto a quel solo momento, ma à una esistenza morale, e continua, in virtù della quale sussiste, finchè non è stato ritrattato. Onde è che non è necessario per la validità del sacramento al foro interno, che la parte, la quale conosce l'impedimento segreto, faccia rinnovare alla parte, che l'ignora, il suo consenso, ma basta che lo rinnovi essa sola dopo d'aver fatto cessare l'impedimento (1).

Ma si potrebbe opporre, che questo consenso dato nel contrarre un matrimonio invalido è nullo, e come tale non può sussistere se non è rinnovato. A questa difficoltà il Gousset risponde, dicendo che il consenso non è assolutamente nullo: esso ha esistito ed esiste tuttora, finchè non venga ritrattato. Quando due persone naturalmente capaci contraggono matrimonio con un impedimento di dritto ecclesiastico, esse acconsentono realmente, e niente può opporsi. Questo consenso è illegittimo, e come tale inefficace a produrre una obbligazione a costituire il vincolo conjugale: ma esso esiste; dall'altra parte lo impedimento canonico è un'ostacolo, un obice, perchè le due volontà si uniscano, ma che tendono sempre, sebbene inefficacemente, ad unirsi pel matrimonio; e perciocchè tendono ad unirsi, mentre non si sono mutate, si uniscono poi in realtà tosto che la Chiesa rimuove l'ostacolo, dispensando ad un tempo dall'impedimento, e dalle formalità, che suole prescrivere per la rivalidazione dei matrimoni. (2)

Secondo adunque il sentimento di questi Teologi per convalidare un matrimonio nullo per qualche occul-

(1) Della Luzerne. Istruzioni sopra il Rituale di Langres c. IX. a.4.16.

(2) Del matr. n. 876.

to impedimento infamante , basta che la parte conscia dell'impedimento di nuovo positivamente presti il suo consenso nel matrimonio , senza che sia tenuto a manifestarne la nullità all'altra parte, che lo ignora.

Altri Teologi poi considerando, che la clausola della Penitenzieria « *certiorata altera parte de nullitate prioris matrimonii* » solita apporsi in tali rescritti non è una semplice istruzione, ma una vera condizione sostengono , che sia onninamente necessario far consapevole l'altra parte della nullità del matrimonio. Questi Teologi dicono assai bene nell'asserire, che l'anzidetta clausola è una vera condizione. In fatti Benedetto XIV, scrive: « *Taluni in quelle parole della Penitenzieria riconoscono una semplice istruzione , ma non una condizione , e che quindi si possa tralasciare, quando si temono grandi mali; ma una tale opinione non può essere abbracciata; imperciocchè è certissimo presso i giureconsulti, che dall'ablativo assoluto ne nasca una vera condizione: per la qual cosa in niun conto si può tralasciare, anche quando succedessero inconvenienti gravissimi.* » (1)

Or questi Teologi da una parte considerando , che la clausola della Penitenzieria è una vera condizione, che non si può tralasciare, e dall'altra parte riflettendo ai molteplici, e gravissimi danni , che una tale manifestazione potrebbe produrre , si sono ingegnati di escogitare varii modi di eseguire una tale condizione per evitare quegli inconvenienti gravissimi, che si potrebbero temere da una esplicita manifestazione.

Ma qualunque sieno questi modi finora escogitati dai Teologi , o che in appresso si potranno ancora escogitare , essi sono insufficienti alla vera esecuzione della clausola della Penitenzieria, ed o si traggono, o si possono trarre danni incalcolabili , e sovente irreparabili ancora. In vero i modi finora escogitati quasi tutti si

(1) De Synodo Dioecesana.

riducono ad ingenerare un tale sospetto, un tal quale dubbio nell'animo di chi ignora la nullità del precedente matrimonio: or il sospetto, il dubbio non induce in altri la certezza del fatto, come vuole la voce *certiorata altera parte*. In vero il termine *certiorare* nel senso legale importa: *avvertire una persona dell'importanza dell'atto giuridico, che intende, o vuole fare*. Certamente se vi si dice, che vi si vuole intimare un atto, che forse vi è stato intimato, che pare, che vi si intimerà, non per questo si può dire, che sia stato *cerziorato* dell'intima dell'atto.

Poniamo poi, che la manifestazione si facesse in modo chiaro ed esplicito così che l'altra parte conoscesse la nullità del contratto matrimonio, neppure questo modo si dovrebbe indistintamente adoprare pel timore di gravi ed irreparabili-danni. Mettiamo caso, che il conjuge, cui si è manifestata la nullità, dica, e si protesta di non voler rinnovare il consenso, che non vuol più sentirne del contratto matrimonio ecc: che cosa allora ne avverrà? si sarà gettato l'altro conjuge in un guajo, che da nessuno si può riparare. In vero trattandosi da una parte di un impedimento occulto nascente da delitto, che non si può provare nel foro esterno, il matrimonio non potrebbe essere dichiarato nullo dalla potestà ecclesiastica; e dall'altra parte avendo il conjuge, cui si è manifestata la nullità, dichiarato non voler affatto rinnovare il consenso, non èvvi autorità sulla terra, che possa supplire questo consenso già esplicitamente rivotato. Il caso, come si vede da ognuno, sarebbe disperato. Che perciò crediamo, che niuno de'modi proposti da Teologi per dar notizia della nullità del matrimonio al conjuge, che la ignora, per procedere quindi a convalidarlo, è da consigliarsi, o molto meno da mettersi in pratica.

341 D. Ma allora cosa è da praticarsi, allorchè deve si eseguire un rescritto della Penitenzieria, che porta la clausola « *certiorata altera parte de nullitate etc?* »

R. Volentieri si ammette, che l'anzidetta clausola sia non già una mera istruzione, ma una vera condizione. Ma questa è una condizione che nasce dalla natura istessa della cosa, ovvero si deve considerare come imposta dalla Sacra Penitenzieria? In altri termini l'esecuzione di questa clausola di avvertire cioè la parte ignara della nullità si richiede, perchè altrimenti non si verificherebbe il mutuo consenso essenziale al matrimonio, ovvero detta clausola deve eseguirsi perchè imposta dalla Penitenzieria come condizione *sine qua non*, senza cioè della quale essa non intende dispensare?

Questa clausola *certiorata altera parte* non deve considerarsi come condizione essenziale alla natura del matrimonio così che mancando si possa dire esser mancato in realtà il mutuo consenso alla validità del matrimonio. In vero il consenso una volta liberamente dato persevera fino a tanto che non è stato revocato; è desso una cosa tutta morale indipendente dal tempo. Adunque senza un nuovo atto da sua parte produrrà l'effetto tosto che sarà tolto di mezzo l'*ostacolo* proveniente dall'altra parte: e così sorgerà il matrimonio vero dal concorso del doppio consenso.

In appoggio di questa dottrina si fa osservare, che in certi per altro rari casi la Penitenzieria toglie la detta clausola. Or se la omissione della clausola importasse negazione del consenso dell'altra parte, che non conoscesse la nullità, la Penitenzieria non potrebbe togliere giammai la detta clausola. Forse che vi è potestà umana, che possa nel matrimonio supplire un consenso, che non si è giammai dato? Un matrimonio senza vero consenso è radicalmente nullo, nè èvvi umana potestà che possa ordinare, che sia vero matrimonio un matrimonio senza vero consenso.

Su questa dottrina, che cioè il consenso dato liberamente nella contrattazione del matrimonio persevera tut-

tora fino a tanto che non è stato revocato, è poggiata la ragione della dispensa detta *in radice matrimonii*. I Papi talvolta mossi da casi gravissimi ed eccezionali concedono questa dispensa senza che sia necessario informare l'altra parte della nullità del matrimonio contratto: anzi talvolta essendo ignare ambe le parti della nullità. Suppone adunque il Papa, che il consenso quantunque nullo perseveri tuttora, e tolto perciò l'obice, resti convalidato il matrimonio.

Anche i Teologi col fatto ritengono questa dottrina. Questi in vero dopo di aver escogitati e proposti varii modi quali più, quali meno probabili per eseguire la citata clausola, alla fine aggiungono, che quando non si potesse affatto certiorare l'altra parte atteso i gravissimi inconvenienti che si temono, conchiudono, che anche il semplice confessore trovandosi così alle strette potrebbe dichiarare, che quella clausola nel tale caso particolare non ha luogo. Or così essi insegnando ritengono, che l'omissione della clausola non importa mancanza di consenso da parte del conjuge ignaro tuttora della nullità del contratto matrimonio; che se tale non fosse il loro sentimento, bisognerebbe dire, che avessero insegnato un solenne errore *potersi cioè avere vero matrimonio senza mutuo consenso*.

Per queste ragioni adunque bisogna convenire, che se la clausola, *certiorata altera parte etc.* è una condizione, è però una condizione non richiesta dalla natura dell'atto; ma sibbene imposta dalla legge positiva. Tutta perciò la questione pare che si dovesse risolvere coi principii generali. La legge positiva ecclesiastica può in qualche caso cessare di obbligare?

Nel trattato delle leggi si è veduto, che si danno casi, ne' quali la legge positiva anche ecclesiastica cessa di obbligare con l'avvertenza, che quanto più grave ed importante è la legge, tanto più grave ed importan-

te deve essere la causa per farla cessare. Nè vale il dire, che quando si tratta d'impedimenti matrimoniali, la legge obbliga tutti in ogni tempo, ed in ogni luogo anche in caso di necessità; perchè è sentimento comune de' Teologi, che in certi casi urgentissimi anche la legge degli impedimenti può cessare relativamente a qualche individuo: p: es: un cristiano, che si trovasse solo in mezzo agl' infedeli, non sarebbe tenuto dal vincolo della disparità di culto; quando in niun conto si potesse avere il proprio parroco, si sarebbe dispensato dal decreto Tridentino sopra la clandestinità.

Quando perciò nella esecuzione di un rescritto, nel quale èvvi la clausola *certiorata altera parte*, ecc: si prevedessero ostacoli insuperabili con la previsione di gravissimi danni (e questi danni si possono sempre ragionevolmente temere) anzi che ricorrere a questo o quel modo escogitato, e proposto da' Teologi, si dovrà ricorrere all' istessa Penitenzieria esponendole il caso, perchè tolga siffatta clausola, ovvero, se l' urgenza fosse gravissima, dichiarare che in quello speciale caso non sia necessario far conoscere la nullità del contratto matrimonio al conjuge, che la ignorava.

APPENDICE

Dei matrimonii segreti detti di COSCIENZA (a)

342 D. Quale si dice matrimonio di *coscienza*?

R. Chiamasi matrimonio di coscienza quel matrimonio, che, omesse per dispensa le pubblicazioni, si contrae innanzi al Parroco, od altro sacerdote dal Vescovo delegato, e due testimoni confidenziali, sotto questa leg-

(a) Il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella Bolla *Satis Vobis* dichiara potere l' Ordinario destinare alla celebrazione de' *matrimonii di coscienza* non solo il Parroco, ma anche un semplice sacerdote; quindi potendo un confessore averne la delegazione dal Vescovo è necessario, che sia istruito intorno alla natura di tale matrimonio, acciocchè sappia ciò, che deve fare; e questa è la ragione, perchè siasi creduto di qui parlarne.

go, che non sia pubblicato. E dicesi di *coscienza*, o *segreto*, perchè resta occulto, e non vien registrato nei libri parrocchiali. Due cose adunque concorrono alla celebrazione del matrimonio di coscienza. 1. *La dispensa dalle pubblicazioni*. 2. *La segreta ed occulta celebrazione innanzi al Parroco, od altro sacerdote dal Vescovo destinato, e due testimoni confidenziali obbligati al segreto, perchè niente si sappia di questa celebrazione.*

Quindi se per qualche causa urgentissima il Vescovo dispensasse dalle pubblicazioni, ma poscia venisse il matrimonio pubblicamente celebrato innanzi al Parroco e due testimoni; ovvero se dopo le fatte pubblicazioni per taluni riguardi il matrimonio si celebrasse privatamente innanzi al Parroco, e due testimoni senza alcuna obbligazione di segreto coll'annotarsi nei soliti registri parrocchiali, non si avrebbe il matrimonio di *coscienza*.

343 D. In quali casi si permette il matrimonio di coscienza?

R. Benedetto XIV. nella bolla « *Satis vobis* » dico, che la Sacra Penitenzieria permette il matrimonio di coscienza nel seguente caso.—*Un uomo, ed una donna sono comunemente creduti e tenuti per legittimi conjugi, nel mentre che in verità vivono in segreto ed occulto concubinato. Or costoro rientrati in se stessi desiderano riparare il fallo commesso, e mettersi per la buona strada; ma che fare? Se si volesse obbligare costoro a contrarre pubblicamente il matrimonio, quale non sarebbe lo scandalo del popolo, che li credeva legittimi conjugi? Quale infamia per essi, che vivevano in vero concubinato? Per evitare quest'inconvenienti si permette il matrimonio di coscienza.*

Da ciò si vede quanto vadano errati coloro, i quali ignorando le disposizioni della Chiesa si fanno a dimandare il matrimonio di coscienza appunto in quei casi che sono atti a produrre scandali, per evitare i quali la Chiesa condisce a tali matrimonii.

Avviene sovente nei piccoli paesi, che Tizio per qualche ostacolo civile, o per qualche convenienza sociale non possa sposare pubblicamente Rosa: come fare adunque? egli crede uscire d'impiccio con un matrimonio di coscienza; ma quanto scioccamente ognuno lo vede. Certamente che sposati in tal guisa hanno costoro e il diritto e il dovere di convivere assieme; ma il popolo, che niente conosce del celebrato matrimonio, ne resta scandalizzato, e ne mormora specialmente se apparisse qualche frutto del matrimonio, e se si vedessero accostare ai sacramenti specialmente dell'altare.

Que'Parrochi, che sono troppo facili ad importunare i Vescovi per ottenere la facoltà di poter celebrare un matrimonio di coscienza, sovente si sono poi trovati a brutti cimenti per non aver prima ben ponderata la faccenda. A costoro non si possono negare i sacramenti, perchè innanzi a Dio, ed alla Chiesa sono legittimi congiugi il popolo poi, che non conosce il celebrato matrimonio, ne resta giustamente scandalizzato, e mormora del Parroco quasi connivente all'altrui peccato; ed intanto esso Parroco obbligato dal segreto non può parlare.

344 D. Ma presentandosi un vero caso di dover celebrare un matrimonio di coscienza, che si deve praticare per non sbagliare?

R. Il Pontefice Benedetto XIV nella bolla *Satis Vobis* prescrive ciò, che deve praticarsi nella celebrazione del matrimonio di coscienza. Il Papa comanda, che con tutta la possibile diligenza s'inquiri.

1. Se quelli, che chiedono di celebrare il matrimonio di coscienza sieno di tale grado, età e condizione, che la loro dimanda si creda ragionevole.

2. Se sieno figli di famiglia, al matrimonio dei quali i genitori ragionevolmente si oppongono.

3. Se abbiano qualche impedimento, che in generale sia di ostacolo a celebrare il matrimonio.

4. Che i contraenti esibiscano documenti del loro stato libero chiari ed immuni da qualsivoglia frode.

5. Che il Parroco, od altro sacerdote deputato dal Vescovo all'assistenza di un tal matrimonio, non vi assista, se non abbia avvertito i conjughi di far tosto battezzare i figli, che potrebbero nascere da un tal matrimonio, di riconoscerli come legittimi, di santamente educarli, e di non privarli della eredità, che loro potrebbe spettare come figli legittimi.

6. Che celebrato il matrimonio tosto se ne presenti al Vescovo il documento con la data del tempo, del luogo, e nome di testimoni, che hanno assistito al matrimonio: il quale documento sarà trascritto in un libro distinto da quello, nel quale si notano i matrimoni celebrati pubblicamente: questo libro sugellato sarà custodito nella Curia Vescovile.

7. Che nascendo da tal matrimonio dei figli, questi sieno battezzati nella Chiesa, dove gli altri sogliono indistintamente essere battezzati. Che se i genitori avessero fatto battezzare la prole senza il nome dei genitori, o con nomi fittizii, allora tra un mese ne debbono dare conoscenza al Vescovo, il quale avrà cura di annotare il battesimo del fanciullo co' veri nomi de' rispettivi genitori.

345 D. Ma se queste sapienti disposizioni venissero trascurate?

R. Allora il Vescovo pubblicherà il matrimonio. Ed acciocchè i contraenti non si potessero lagnare del Vescovo quasi avesse violato il segreto dato, il Parroco od altro sacerdote dal Vescovo destinato, che assisterà al matrimonio, dovrà con chiare e precise parole avvertire i conjughi, che loro si permette la celebrazione del matrimonio di coscienza con questo patto e con questa condizione, che la prole, la quale potrebbe nascere da tale matrimonio non solo sia battezzata, ma che se ne

dia avviso al Vescovo con la nota del tempo, e del luogo del battesimo conferito, e con la sincera indicazione dei genitori, altrimenti il matrimonio sebbene celebrato sotto la promessa del segreto, sarà pubblicato in grazia ed in vantaggio dei figliuoli.



NOTA — Alla pagina 231 della Parte 1.^a furono omesse per inavvertenza le seguenti domande.

346 D. Che s'intende per contumelia?

R. S' intende per contumelia un' ingiuria, che si fa ad alcuno *in faccia sua, alla scoperta*; ed in questo la contumelia differisce dalla detrazione, la quale anch'essa è un' ingiuria, che si fa ad altri, ma in sua assenza.

347 D. La contumelia è peccato mortale o veniale?

R. La contumelia *ex genere suo*, come parlano i Teologi, è peccato mortale, poichè l' Apostolo esclude dal *Regno de' Cieli* i contumeliosi, ed insegna, che costoro sono degni di morte. (1)

348 D. Può talvolta la contumelia esser peccato veniale?

R. Certamente che sì: lo che può avvenire sia a motivo della parvità della materia, sia per mancanza di piena avvertenza, o di perfetto consenso, sia a motivo delle diverse circostanze; perchè a considerare la gravità o la leggerezza di un' ingiuria non conviene ponderare solamente in sè stessa la cosa ingiuriosa, che si dice, o che si fa; ma anche la qualità della persona ingiuriata, e della persona, che ingiuria (2).

(1) Ad Rom 1.

(2) Gousset Theol. Mor. Com. 1. N. 1082.

APPENDIX DE LUXURIA (a)

349 Q. Quid est luxuria, et quale peccatum?

R. *Luxuria est inordinatus appetitus usus venereorum, aut voluptatis venereorum capiendae contra rationem. Hoc peccatum ex toto genere suo est mortale, cum non admittat materiæ parvitatem.*

350 Q. An quis possit invincibiliter ignorare luxuriam esse peccatum?

R. Theologi communiter affirmant non dari in luxuria ignorantiam invincibilem, maxime si agatur de externo peccato ex: gr: de pollutione etc.

351 Q. Quotuplex est luxuria?

R. *Luxuria duplex est; consummata et non consummata:*

(a) Per varie ragioni avrei voluto tralasciare il presente capo *de luxurie peccatis*; ma riflettendo, che desso è una materia assai frequente della confessione, così anche a suggerimento di dotti ed illuminati ecclesiastici ho creduto trattarne esponendola però in lingua latina con la massima riservatezza, e secondo le norme de' più castigati autori specialmente di S. Alfonso.

Però il giovane studente cercherà di non leggere questa materia se non quando è giunto il tempo di ascoltar le confessioni, altrimenti si potrebbe trovare esposto a brutte tentazioni con bruttissime cadute: quando èvvi una vera e precisa necessità d' istruirsi in tali materie per bene esercitare il proprio uffizio, non mancherà l'assistenza del Signore per non restare imbrattato in mezzo a tante lordure; ma se innanzi tempo un prurito di curiosità spinge a tale lettura, chi può prevedere le cadute, che possono farsi?

Ed a questo proposito è ben ricordare a' Confessori e giovani e vecchi di essere temperanti, modesti, prudenti nell'interrogazioni riguardanti le materie lubriche, altrimenti correranno pericolo gravissimo 1. di scandalizzare anime semplici ed innocenti coll' istruirle di materie, che esse ignoravano, e dovevano ignorare. 2. di crear pericolo a' penitenti, ed anche a sè stessi col riandare senza precisa necessità, e senza le debite cautele certe materie troppo pericolose per la inferna umana natura: 3. di esporsi a perdere la riputazione: taluni confessori si lagnano d' essere ormai caduti nella disistima de' fedeli, e di questo non vogliono mai incolparne sè stessi; forse nelle interrogazioni in materie lubriche saranno stati poco guardinghi e imprudenti ancora; ma questa loro imprudenza talvolta è creduta vera *impudenza*, la quale per giunta potrebbe portare la sequela di noje, e dispiaceri.

Se lo studio della Teologia morale si premette al Sacerdozio, il Maestro non spiegherà in scuola tale materia atteso il gravissimo pericolo, cui potrebbero trovarsi esposti i giovani nell'ascoltarne lo sviluppo; si lascerà a costoro la cura d'istruirsene o di farsene istruire, quando giunge il tempo di dover ascoltare le confessioni de' fedeli.

luxuria consummata est illa , quæ versatur in voluntaria effusione seminis ad humanæ speciei propagationem destinati; luxuria non consummata est illa, in qua non intervenit seminis effusio, sed disponitur.

352 Q. Quotuplex est luxuria consummata?

R. Luxuria consummata duplex est, naturalis, et innaturalis; luxuria consummata naturalis est illa , quæ in seminis effusione servat conditiones , quas ordo naturalis exigit, nempe conjunctionem duorum ejusdem speciei, diversitatem sexus , vas aptum , et debitum concumbendi modum, talis est fornicatio , adulterium etc; luxuria innaturalis est illa, quæ tales conditiones non servat , uti est sodomia, bestialitas etc.

ARTICULUS. 1.

DE SPECIEBUS LUXURIAE CONSUMMATÆ NATURALIS.

353 Q. Quænam sunt species luxuriæ consummatæ naturalis?

R. Species luxuriæ consummatæ naturalis sunt 1. simplex fornicatio, ad quam reducuntur meretricium, et concubitus; 2. stuprum. 3. raptus. 4. adulterium. 5. incestus. 6. sacrilegium venereum.

§. 1. De fornicatione, meretricio, et concubitu.

354 Q. Quid est fornicatio?

R. Fornicatio est concubitus viri soluti cum foemina soluta jam deflorata ex mutuo consensu. Heic autem dicuntur soluti, qui liberi sunt a vinculo matrimonii, voti solemnium, ordinis sacri, consanguinitatis, et affinitatis, ac proinde inhabiles ad contrahendum inter se matrimonium.

355 Q. Quale peccatum est fornicatio?

R. Fornicatio est peccatum mortale, siquidem ex Apostolo, *fornicarii non possidebunt regnum Dei.*(1).

356 Q. Quid meretricium?

(1) 1. ad Cor. 6.

R. Meretricium est *status mulieris, quae omnibus parata est sub mercede copiam facere sui corporis*. Meretrices incapaces sunt absolutionis, donec longa experientia constat jam esse emendatas, et jam turpitudinis domum deseruisse; etsi vero, si emendatae jamsint, possunt absolvi, non possunt tamen ad eucharistiam admitti, nisi publice de earum conversione constet ad vitandum scandalum.

357 Q. Quid est concubinatus?

R. Concubinatus est *concubitus soluti cum una eademque foemina soluta*; si vero alter eorum esset matrimonio ligatus haberetur concubinatus adulterinus. Nihil autem refert quod personæ in eadem vel diversa domo maneant, dummodo uxorio modo vivant. Differt autem concubinatus a simplici fornicatione, quod fornicatio indicat concubitum soluti cum soluta modo una, modo altera; concubinatus vero exercetur erga eandem personam perinde ac esset uxor.

358 Q. Quale peccatum est concubinatus?

R. Concubinatus est peccatum gravius simplici fornicatione, quia præter crimen turpitudinis continet voluntatem perseverandi in peccato.

359 Q. An concubinarius possit absolvi?

R. Concubinarius non potest absolvi, nisi dimissa concubina, si in eadem domo vivunt, vel si concubina maneat extra domum concubinarium, ne quidem potest absolvi, nisi per notabile tempus iudicio confessarii ad eam non accesserit.

360 Q. Potest saltem in aliquo gravissimo casu absolvi concubinarius?

R. Si concubinatus est notorius, concubinarius nequaquam potest absolvi, nisi reapse concubinam dimittat, si in eadem domo vivunt; vel si extra domum concubina manet, nisi per notabile tempus non accesserit; alioquin gravissimum scandalum esset ipsum ad eucharistiam accedere, cum omnes sciant publicos peccatores non de-

bere absolvi, nisi publice etiam eos poeniteat, et scandalo satisfaciant; excipitur tantum extrema necessitas proximæ mortis, si concubinarius non possit eo in statu concubinam e domo expellere. Si vero concubinatus sit secretus ne absolvi quidem potest concubinarius, nisi concubina ejecta, vel si hoc fieri non potest ob aliquam gravissimam circumstantiam, nempe infamiæ, damni notabilis etc. potest absolvi, si occasio saltem moraliter facta sit remota.

§. 2. *De stupro et raptu.*

361 Q. Quid stuprum?

R. Stuprum est *violenta virginis defloratio* : dicitur *violenta* cum accadat per vim sive physicam, sive moralem nempe dolum, fraudem, etc. Nomine autem *virginis* intellige non solum fœminam, sed marem virginem, qui licet signaculum virginitatis non amittat per copulam, uti fœmina virgo, amittit tamen coram Deo virginitatis lili-um. Quare stupri est reus non solum ille, qui per vim sive physicam sive moralem virginitatis florem aufert a puella, sed etiam hujusmodi peccati rea est mulier, quæ a juvene virgine per violentiam physicam, vel moralem extorquet copulam, ejusque virginitatem corrumpit.

362 Q. Quomodo peccat stuprator?

R. Stuprator peccat 1. contra castitatem; 2. contra justitiam, et quidem dupliciter scilicet ob injuriam, quam irrogat puellæ invitæ, cui virginitatem adimit, et ob injuriam parentibus, vel tutoribus puellæ.

363 Q. Quid si puella virgo sciens et volens in sui deflorationem consentit?

R. Hac in hypotesi etiam stuprum committitur; quia puella non habet dominium sui corporis, ut possit illo abuti, vel aliis concedere licentiam abutendi; ideoque stuprator etiam in hoc casu committit injustitiam contra illos, sub quorum custodia reperitur puella, eisque gravamen infert vel retinendi puellam in nuptam, vel augendi dotem, ut nubat.

364 Q. Quid si parentes simul cum filia consentiant in ejus deflorationem?

R. Etiam stuprum habetur; nam parentes non habent jus prostituendi filiam, et verificatur, quod per hujusmodi deflorationem adimitur puellæ flos virginitalis, quem custodire debebant tum ipsa puella, tum parentes ejus.

365 Q. Quid raptus in materia luxuriæ?

R. Raptus in materia luxuriæ est *violenta abductio alicujus personae de loco tuto ad alium locum non tutum, ubi sit sub potestate raptoris causa explendae libidinis*. Nomine personæ intellige sive marem sive fœminam sive solutam sive uxoratam, sive virginem sive defloratam, dummodo abducta sit invita, vel invitis iis sub quorum custodia vivit.

366 Q. Quale peccatum est raptus?

R. Raptus est peccatum mortale continens duplicem malitiam, alteram contra castitatem quia libidinem explere intendit, alteram contra justitiam ob injuriam illatam vel ipsi personae violenter abductae, vel ejus parentibus; potest continere etiam alias malitias ex: g: si persona abducta sit virgo, religiosa. etc.

§. 3. *De adulterio, incestu, et sacrilegio venereo.*

367 Q. Quid adulterium, et quotuplex?

R. Adulterium est *illicitus concubitus personarum, quarum alterutra, vel utraque matrimonii vinculo ligata est*. Est autem simplex, vel duplex: simplex si solutus accedat ad uxoratam, vel uxoratus accedat ad solutam; duplex si uxoratus accedat ad uxoratam.

368 Q. Quot peccata continet adulterium?

R. Adulterium continet plura peccata 1. contra castitatem. 2. contra justitiam, quia laeditur jus alterius conjugis; quod si adulterium est duplex, duplex est peccatum contra justitiam, quia laeditur jus duorum nempe proprii conjugis, et jus alterius conjugis. 3. contra religionem, quia irrogatur injuria sanctitati sacramenti matrimonii.

399 Q. Quid si quis accedat ad uxoratam consentiente ejus viro?

R. Hic adulterium committit, cum semper violetur fides matrimonii, quæ non solum pendet ex jure, quod habet alter conjux, sed pendet etiam ex sanctitate, et natura ipsius sacramenti, cui alter conjux renunciare non potest.

370 Q. Quid est incestus?

R. Incestus est *illicitus concubitus inter personas cognatione vel affinitate conjunctas in gradibus prohibitis*; sub verbo *cognatione* intelligitur quævis cognatio sive carnalis, sive spiritualis, sive legalis; sub nomine *affinitate* intelligitur quævis affinitas orta ex copula, sive licita, sive illicita.

371 Q. Quot peccata continet incestus?

R. Incestus inter consanguineos, et affines in gradibus prohibitis, et incestus inter conjunctos cognatione legali continet duo peccata, alterum contra castitatem, alterum contra pietatem seu reverentiam talibus personis debitam; incestus inter personas conjunctas cognatione spirituali etiam duo continet peccata, alterum contra reverentiam sacramento debitam, unde talis cognatio spiritualis oritur, et alterum contra castitatem.

372 Q. An omnia incestus peccata sint ejusdem gravitatis?

R. Peccatum incestus eo gravius est, quo propinquior est gradus; certe est gravius peccatum incestus inter fratrem et sororem, quam inter alios propinquos ulterioris gradus.

373 Q. An omnia incestus peccata sint ejusdem speciei?

R. Certum est apud omnes incestum in primo gradu consanguinitatis in linea recta, nempe inter patrem et filiam, inter matrem et filium; item incestum in primo gradu affinitatis in linea recta nempe inter socerum et

nurum, inter socrum et generum, inter vitricum et privignam, inter novercam et privignum differre specie a cæteris incestibus; ideoque hæc circumstantia utpote mutans speciem peccati in confessione aperienda est: cæteros gradus ex communiore, et probabiliore sententia specie inter se non differre; sane commixtionis conjugalis prohibitio, excepto primo gradu lineæ rectæ, non oritur ex lege naturali; sed ex prohibitione ecclesiæ; porro per solum jus naturale specifica diversitas constituitur. (1)

374 Q. Quid sacrilegium venereum?

R. Sacrilegium venereum est *violatio personae, loci, vel rei sacrae*. Itaque sacrilegium venereum circa *personam* est omnis actus luxuriosus in persona, vel cum persona voto castitatis ligata; et si peccatum sit personæ ligatæ voto castitatis cum alia persona etiam voto castitatis ligata erit duplex peccatum, quia dupliciter offenditur religio; sacrilegium venereum circa *locum* est omnis actus luxuriosus patratus in loco benedicto et dedicato ad sacras functiones, veluti in ecclesiis, in cœmeteriis, etc. Sacrilegium venereum circa *rem* est omnis actus luxuriosus, qui Christum offendit sub aliqua re specialiter exhibitum, veluti actus luxuriosus patratus ab eo, qui eucharistiam ministrat.

ARTICULUS II.

DE SPECIEBUS LUXURIAE NATURALIS CONSUMMATAE

INNATURALIS.

375 Q. Quænam sunt species luxuriæ consummatæ innaturalis?

R. Species luxuriæ consummatæ innaturalis sunt:

1. Mollities seu pollutio. 2. Sodomia. 3. Bestialitas et 4. Indebitus concumbendi modus.

(1) Vide Scavini tom. 1. n. 338.

§. 1. De pollutione.

376 Q. Quid et quotuplex pollutio?

R. Pollutio est « *voluntaria seminis effusio sine concubitu.* » Pollutio potest esse 1. voluntaria directe et in se, cum scilicet ipsa pollutio immediate intenditur et procuratur; 2. voluntaria indirecte et in causa, quando nempe pollutio oritur a causa, quæ cognoscebatur et cognosci poterat productiva pollutionis, et debebat hujusmodi causa vitari.

377 Q. An pollutio sit peccatum?

R. Pollutio voluntaria sive directe, sive indirecte est mortaliter peccaminosa: « *Molles enim (ex Apostolo) non possidebunt regnum Dei.* » (1)

378 Q. Licet ne ad effectum bonum obtinendum ponere causam, ex qua prævideatur posse sequi pollutionem, vel gravem commotionem veneream?

R. Hoc utique licitum est, modo ponatur causa ex gravi necessitate, vel rationabili motivo, et unice effectus bonus intendatur, et absit periculum consentiendi in pollutionem, aut gravem veneream commotionem; et ratio est, quia pollutio et commotio si forte sequatur, neque directe voluntaria est cum non intendatur, neque indirecte, quia quando urget gravis necessitas, vel aliud rationabile motivum, non tenetur quis omittere causam boni effectus, quem unice intendit.

Hinc ex communi Theologorum sententia excusantur a peccato ex: gr: 1. Confessarius, qui præter voluntatem patitur pollutionem audiendo confessiones; 2. ille, qui ad sui, aliorumque necessariam instructionem turpia audit vel legit; 3. Medicus, Cericus, vel valetudinarius, qui ex officio impudica tangere, vel aspicere coguntur, et alii, qui ex rationabili causa honestum aliquid agunt,

(1) In 1. ad Cor: cap. VI.

in quo præter intentionem , et delectationem sequitur pollutio, vel gravis venerea commotio.

379 Q. Quid si quis sine urgenti necessitate, vel rationabili motivo causam ponit pollutionis, vel vehementis commotionis veneræ, quam prævidet, sed non intendit, nec expresse renuit?

R. Si causa , quam ponit per se, et notabiliter disponit ad pollutionem , vel commotionem veneream, uti sunt tactus impudici , aspectus partium pudendarum proprii vel alieni corporis , et præsertim diversi sexus , lectio, vel locutio rerum valde obscœnarum , qui hujusmodi causam ponit, mortaliter peccat, quia agit contra legem naturalem, quæ dum graviter prohibet pollutionem , et voluntariam veneream commotionem tamquam proximam pollutionis causam, obligat simul sub gravi ad vitandam et auferendam proximam earum causam, et licet eas, scilicet pollutionem, et veneream commotionem non intendat , imo respuat , voluntarie tamen se exponit proximo et probabili earum periculo. Quare si postea pollutio , vel gravis commotio ex hujusmodi causa revera sequatur, est etiam mortaliter peccaminosa, quia est voluntaria indirecte et in sua causa.

At si causa leviter ad pollutionem , vel veneream commotionem disponat, et non nisi per accidens et remote illam inferre soleat , veluti esus vel potus calidorum, equitatio , inutilis confabulatio cum puella, crapula, ebrietas , immoderata carniû comestio etc. si ex rationabili motivo ponatur, nullum aderit peccatum grave; modo, intellige, absit periculum consensus et delectationis; nam hoc in casu pollutio non est volita in se, sed tantum in causa; ac proinde eo gradu mala est, quo est mala ipsamet causa; at causa in materia luxuriæ est leviter mala; ergo et etiam pollutio, si qua fonte sequitur, erit leve peccatum.

380 Q. Quid de pollutione in somno habita?

R. Pollutio hæc per se non est peccatum; quia in somno nulla libertas. Dixi *per se*; quia si pollutio nocturna fuerit voluntaria in causa, peccatum mortale erit, si causa directe posita fuit ad pollutionem procurandam.

381 Q. Est ne licitum desiderare, ut in somno accidat pollutio absque sua culpa ad finem bonum, puta sanitatis recuperandæ, concupiscentiæ diminuendæ?

R. Hoc videtur illicitum, quia pollutio est intrinsece malum, sicut ex: gr: homicidium; quare sicut non potest desiderari homicidium in somno committendum, sic nec pollutio.

382 Q. Estne licitum gaudere de pollutione nocturna inculpabiliter sequuta?

R. Si quis gaudet absolute de pollutione, prout induxit delectationem veneream, certe peccatum mortale est, quia sibi complacet de re intrinsece mala: si gaudeat autem de pollutione, prout molestiæ alleviationem, et concupiscentiæ diminutionem induxit, non videtur peccatum mortale.

§. 2. De sodomia, bestialitate et inordinato concumbendi modo.

383 Q. Quid est sodomia et quotuplex?

R. Sodomia est *coitus libidinosus cum persona indebita seu ejusdem sexus, vel cum persona debita, sed in vase indebito*: quare veræ sodomiæ crimen committit fœmina, quæ coit cum alia fœmina.

Est autem duplex, nempe perfecta et imperfecta; prima est concubitus duorum ejusdem sexus, nempe maris cum mare, vel fœminæ cum fœmina; secunda est concubitus viri cum muliere in vase indebito.

384 Q. Quid est bestialitas?

R. Bestialitas est *coitus cum bestia*: hoc crimen est cœteris peccatis luxuriæ gravius.

385 Q. Quando habetur inordinatus concumbendi modus?

R. Inordinatus concumbendi modus habetur quando *vir et mulier ita copulantur, ut ex eo modo copulae semen extra vas debitum effundatur, vel periculum sit effundendi*. Quod si per hunc inordinatum còeundi modum semen in vas naturale immittatur sine ullo effusionis periculo effundendi extra vas peccatum veniale erit si fiat sine necessitate.

ARTICULUS III.

DE SPECIEBUS LUXURIAE NON CONSUMMATAE, QUAE GENERALI NOMINE DICITUR *IMPUDICITIA*.

386 Q. Quid intelligitur nomine *impudicitiae*?

R. Nomine *impudicitiae* intelligitur *luxuria, in qua non intervenit corporum commixtio, nec seminis effusio vel quae tota consistit in delectatione, gaudio, desiderio, osculis, tactibus, aspectibus, amplexibus, turpiloquiis, aliisque hujusmodi*.

§. 1. De delectatione morosa, gaudio, et desiderio.

387 Q. Quando habetur delectatio morosa turpis?

R. Delectatio morosa turpis habetur, « cum quis per *phantasiae imaginationem reddit sibi praesens opus turpe* » ex: g: actum fornicationis, et de hac deliberate delectatur tamquam si actualiter fornicaretur; et licet non habeat desiderium exequendi, habet tamen conjunctam actualem commotionem spirituum genitalium, et delectationem circa partes venereas.

388 Q. Quotuplici modo contingere potest hujusmodi delectatio morosa turpis?

R. Potest quis delectari 1. de cognitione rei turpis 2. de ipsa re turpi; 3. de modo, quo res turpis contingit.

389 Q. Quid sentiendum de singulis speciebus hujusmodi turpis delectationis?

R. 1. Delectatio morosa *de cognitione rei turpis* per se non est peccaminosa ; sane si ex necessitate licet ediscere cognitionem rei turpis, ne est quidem peccatum delectari de acquisitione hujusmodi cognitionis. Dixi *per se*, nam si adest periculum consensus, utique peccatum est. 2. Delectatio morosa *de ipsa re turpi* est peccaminosa ; nam recta ratio , atque lex divina exigit , ut nullimodo quis delectetur de objecto pravo, quod rationali naturae est disconveniens. 3. Delectatio morosa, *quae versatur circa modum, quo contingit actio turpis*, per se non est peccaminosa ; quia hujusmodi delectatio non respicit ipsam rem turpem, sed potius circumstantiam, quae ipsam rem turpem comitata est: ut si quis delectetur de modo, quo alienam mulierem vitiavit : dixi *per se* , nam hujusmodi delectatio in aliorum praesentia cum non careat scandalo, nec periculo peccati caret.

390 Q. Quid gadium turpe?

R. Gaudium turpe est *complacentia de praeterito aliquo actu turpi peracto vel a se, vel ab alio* , uti si quis sibi complaceret, quod olim fornicationem commiserit.

391 Q. An liceat guadere de turpi facto inculpabiliter patrato?

R. Nequaquam licet guadere de facto turpi inculpabiliter patrato; causa enim, quae excusavit a culpa, et malitiam formalem abstulit, non abstulit item malitiam obiectivam; ex. g. Berta, quae per vim absolutam violata fuit, profecto non peccavit; at peccat si de hujusmodi violatione sibi complacet.

392 Q. Quid est desiderium turpe et quotuplex?

R. Desiderium turpe est *actus voluntatis futurum tempus respiciens, quo quis intendit consummare opus cogitatum ex: g: fornicationem* . Est autem duplex 1. *efficax*, quando nempe quis suscipit media ad ducendum hujusmodi actum ad effectum. 2. *inefficax*, quando quis non proponit exequi, sed consensit quod exequeretur, si pos-

set, veluti si quis diceret: si possem *fornicari, fornicarer.*

393 Q. Delectatio morosa, gaudium vel desiderium, quae pro objecto habent res turpes, suntne peccata?

R. Maxime; nam exigit recta ratio, atque lex divina, ut nullo modo voluntas nostra objectum malum, quale profecto est peccatum contra castitatem, vel desideret, vel de eo gaudeat, vel delectetur.

394 Q. Cujus speciei, vel cujus gravitatis sunt haec peccata delectationis, gaudii, et desiderii?

R. Sunt peccata ejusdem speciei, et gravitatis ac est objectum pravum, circa quod versantur: ex: g: si quis desiderat alienam mulierem, vel gaudeat, vel delectetur de copula cum ea habita, peccat peccato adulterii.

Q. 395 Quid dicendum si quis rem turpem desiderat, vel de ea gaudeat, vel delectetur praesciendendo tamen a circumstantiis, quae ipsam rem turpem comitantur?

R. 1. Peccata turpia ratione gaudii vel desiderii malitiam sumunt non solum ab objecto, sed etiam a circumstantiis, licet haec circumstantiae tamquam ab objecto separatae intelligantur: hinc gaudium de copula habita cum uxorata vel consanguinea, et desiderium de copula habenda cum uxorata, vel consanguinea sumunt malitiam adulterii et incestus, etiamsi quis dicat se praescindere ab hujusmodi circumstantia, sed considerare tantum illam mulierem ut solutam. Nam, ut sapienter scribit S. Alhponsus, (1) hoc in casu voluntas amplectitur totum objectum pravum cum omnibus suis circumstantiis, nec ab illis praescindere potest.

2. Peccata turpia ratione delectationis morosae ex sententia gravium Theologorum non sumunt malitiam e circumstantiis, quae ab ipsa turpi actione per mentem separatae essent; nam delectatio morosa tendit in objectum prout a mente repraesentatur, ideoque tantam habet malitiam, quanta menti repraesentatur; ergo si a mente

(1) Lib: 5: n: 15.

concipitur objectum a circumstantiis separatum, malitia desumitur à solo objecto, non vero a circumstantiis.

His tamen non obstantibus, S. Alphonsus putat, etiam in delectatione morosa explicandas esse in confessione hujusmodi circumstantias, si non propter ipsam delectationem, saltem propter proximum periculum, cui se exponit in rebus lubricis labendi ab ipsa delectatione in desiderium. (1)

§. 2. *De osculis, et amplexibus*

396 D. Quale peccatum sunt oscula, amplexus?

R. 1. Si oscula et amplexus fiant vel ex patriae consuetudine, vel ex officii, vel benevolentiae causa, vel alia intentione non mala, non erunt peccata, etsi delectatio venerea suboriatur, modo voluntas illam aversetur, et omne absit periculum proximum consentiendi:

2. Si fiant ex quadam levitate, joco, petulantia, cum supponantur in se honesta, et deficient tantum in modo per se non erunt, nisi peccata venialia, modo nullus adsit libidinis effectus, et nullum periculum peccati gravis tam in se, quam in alio, et nullum inde scandalum aliis praebeatur, quod tamen scandalum certe praeberetur, si haec fierent ab ecclesiasticis. Quapropter maxime exoptandum esset, ut hujusmodi actus praesertim inter viros et mulieres e Christianorum regionibus prorsus exularent ob periculum, quod iisdem actibus inhaeret effectus libidinosi. Coeterum non ita statim arguendi sunt juvenes utriusque sexus, qui in nonnullis locis decenter et sine prava intentione se invicem amplextur, vel osculantur, quamvis melius foret abstinere.

3. Si fiant ex intentione delectationis sensibilis sunt peccata mortalia; est enim se ipsum exponere proximo periculo labendi in delectationem carnalem; nam ob summam naturae humanae infirmitatem, et ejusdem in lu-

(1) De Peccat: n: 15:

xuriam proclivitatem, difficile admodum est in illa sola sensibili delectatione ita immorari, ut etiam ad veneream non procedatur. Hinc merito communiter docent Theologi delectationem sensibilem in praxi vix ac non vix quidem a venerea separari; ideo actus inde provenientes esse ut plurimum peccata mortalia, præsertim si exercentur inter personas diversi sexus ad copulam idoneas, et sint cum aliquo affectu et mora.

4. Si fiant ex intentione delectationis venereæ sunt profecto peccata mortalia: nam talis delectatio tendit ad luxuriam perfectam.

§. 3. *De tactibus, aspectibus, et turpiloquiis.*

397 Q. Quid dicendum si quis tangat partes pudendas proprii corporis?

R. Si quis id præstat ex necessitate, vel alia rationabili causa puta ad abstergendas sordes corporis, ad mendendum hujusmodi partibus, excluso consensu in delectationem veneream, vel turpe desiderium, excusatur a peccato, quia hi actus hoc in casu non sunt rectæ rationi difformes. Si vero id facit ex quadam animi levitate, vel curiositate, peccat tantum venialiter, dummodo hujusmodi actus vacent omni delectatione venerea, vel turpi desiderio. Si denique hujusmodi actus ponit ad veneream delectationem capiendam, lethalia sunt peccata utpote rectæ rationi difformes tamquam causam proximam pollutionis.

398 Q. Quid dicendum de illo, qui tangit partes inhonestas alieni corporis?

R. Qui ex necessitate ut Medicus, Cericus, valetudinarius tangit partes pudendas alieni corporis non peccant; at si quis sine necessitate tangit partes pudendas, vel partes admodum vicinas regulariter peccat mortaliter, etiam si persona sit ejusdem sexus, vel tactus fiat super vestes, quia talis actio, quamvis poneretur ex animi

levitate per se tamen et natura sua ad venerem incitat vehementissime, et naturali honestati valde adversatur. Graviter itaque increpanda est illorum juvenum procacia, qui manus immittunt in sinum mulierum: affectus enim libidinosus si non antecedit, certe sequitur ex tali tactu, uti experientia docet.

Verum si hujusmodi tactus contigerint inter impubes ex joco vel levitate absque ulla delectationis veneræ intentione a mortali poterunt excusari. Quod idem dici potest de ancillis et nutricibus, quæ dum induunt vel spoliant infantes etiam grandiusculos partes eorum pudendas aspiciunt vel tangunt ex quadam levitate; hoc enim ordinarie non est conjunctum cum gravi carnis commotione.

399 Q. Quid dicendum de persona, quæ advertit se libidinosè tangi, deosculari?

R. Qui advertit, se ab alio libidinosè tangi, vel deosculari, et non repellit tangentem, vel deosculantem, certe graviter peccat, quia de facto cooperatur peccato alterius; in quo advertendum, quod in hoc casu non sufficit passive se habere, sed tenetur positive resistere non solum mente, sed etiam corpore, quantum potest.

400 Q. Quid in genere dicendum si quis pulchram personam diversi sexus aspicit?

R. Si hujusmodi aspectus contingit ex simplici urbanitate, vel ex alia honesta causa, nullum erit peccatum; si vero contingit ex curiositate, vel sit diuturnus, peccatum erit veniale ratione aliqualis periculi: si vero contingit ex inordinato amore erga illam personam, et sit diuturnus, peccatum erit mortale ob grave periculum, cui se exponit, libidinosæ delectationis. Aspiciere vero partes minus honestas, non tamen turpes mulierum, veluti pectus, brachia, crura, partem superiorem pectoris, seclusa diuturnitate aspectus, et periculo lapsus, non est mortale.

401 Q. Quid dicendum de aspectu partium inhonestarum?

R. Idem fere dicendum, quod modo dictum est de tactu, ideoque:

1. Si quis aspicit partes inhonestas proprii corporis ex necessitate, vel alia rationabili causa, veluti ad mendandum, profecto culpa vacat, excluso consensu in delectationem veneream, vel turpe desiderium.

Si vero aspicit ex quadam animi levitate peccatum venialiter, excluso, uti supponitur, consensu in delectationem veneream, vel turpe desiderium. Si vero aspicit ad delectationem veneream capiendam, mortaliter peccat.

2. Excusatur a peccato, qui ex necessitate, ut medicus, valetudinarius etc: aspicit partes inhonestas alieni corporis sive ejusdem sive diversi sexus. Qui extra necessitatem aspicit partes inhonestas personæ ejusdem sexus, non videtur mortaliter peccare, quia hujusmodi aspectus non videtur per se multum ad luxuriam inclinare, nisi ex peculiari circumstantia vel ipsius aspicientis vel personæ, quæ aspicitur, uti si aspiceretur adolescens valde pulcher, erga quem quis pravum amorem concipit. Si vero quis aspicit partes inhonestas personæ alterius sexus, utique graviter peccat, cum hoc quam maxime ad venerem incitet, et naturali honestati opponatur; neque a gravi excusatur, quia partes turpes sunt contactæ velo tenuissimo, ac pellucido; hoc enim magis libidinem acuit. Atque hic obiter notandum, quod graviter increpandi sint puelluli, et puellulæ sibi invicem pudenda detegentes, etsi hoc fiat ex levitate; nam licet hoc propter animi inconsiderationem mortale fortasse non erit, disponit tamen ad mortale, prout ex experientia constat.

402 Q. Quid dicendum si quis aspicit picturas obscenas?

R. Aspicere obscœnas picturas ex levitate, vel curiositate non videtur peccatum grave, quia artificialia minus movent, quam naturalia; attamen aspicere partes pudendas mulieris depictae videtur esse peccatum grave propter grave periculum, cui quis exponitur.

403 Q. Quid dicendum de proferentibus obscœna verba?

R. Proferentes obscœna verba coram personis, in quibus vel nulla vel levis carnis commotio excitari solet, veluti inter conjugatos, qui veneris assueti parum ordinarie moventur, peccant leviter, quia periculum est valde remotum; proferentes vero verba turpia, quae sint valde lasciva maxime propter scandalum, quod semper adest cum hujusmodi verba proferuntur coram pueris et puellis, graviter peccant.

404 Q. Quid de audientibus verba turpia?

R. Quod dictum est de proferentibus verba turpia, idem ferme dicendum de audientibus illa ex proposito cum conjiciantur in grave periculum peccandi.

Quod dictum est de verbis turpibus et lascivis, pari ratione dicendum est de cantilenis, de comœdiis lascivis et turpibus: grave peccatum est componere eas, cantare, vel audire.

CAPUT UNICUM. (a)

De debito conjugali seu de usu matrimonii

405 Q. Ad quid tenentur conjuges?

R. Quilibet conjugum ex justitia tenetur alteri legitime

(a) Si è stimato conducente trattare anche qui *de debito conjugali seu de usu matrimonii* per non più ritornare sopra questa materia. S'intende poi qui replicato l'avvertimento posto a pagina 68. Questo capitolo è stato preso dal Gousset, come quello che sembra il più modesto e castigato.

petenti debitum reddere, et quidem sub gravi: « Uxori
« vir debitum reddat, inquit Apostolus; similiter autem
« et uxor viro. » Diximus 1. *reddere*; nam petere debi-
tum neuter conjux *per se loquendo*, tenetur: uterque po-
test abstinere de mutuo consensu. Diximus 2. *petenti*; non est enim obligatio reddendi debitum, nisi petatur, sufficit autem ut petatur signis: unde si vir agnoscat uxorem, quæ propter verecundiam tacet, velle sibi debitum reddi, reddere tenetur eam præveniando. Diximus 3. *legitime*; nisi vir aut uxor legitime petat, non est obligatio reddendi; quinimò reddere quandoque non licet, ut modo videbimus. Diximus 4. *sub gravi*; Verumtamen negare semel aut iterum videtur ex communi hominum aestimatione materia levis; nec proinde una vel altera recusatio judicanda est mortalis, nisi sit periculum incontinentiæ in petente, aut rixarum inter conjuges. Excusatur etiam a mortali, atque etiam a veniali uxor, quæ differt reddere ad breve tempus, nempe usque ad noctem vel a nocte usque ad mane, si maritus facile concedat, nec adsit periculum incontinentiæ.

A reddendo debito conjugali excusatur alteruter conjux, 1 si alter sæpius ac immoderate petat, ita ut, spectatis circumstantiis, sanitate scilicet et ætate, non possit debitum reddi, quin gravissimum sequatur incommodum. 2. Si petens sit in amentia, aut in ebrietate completa: nisi ex denegatione debiti prævideatur secutura pollutio petentis. Quamvis autem non sit obligatio reddendi conjugii amenti vel ebrio, licitum est tamen ei reddere, cum usus matrimonii per se sit licitus, et proles educari possit a conjuge sanæ mentis. (1) Supponitur amentem posse consummare matrimonium. 3. Si non possit debitum reddere absque gravi periculo vitæ, aut notabili detrimento sanitatis. Equidem conjux *habet po-*

(1) S. Alfonsus lib VI. 948

testatem corporis conjugis alterius, sed non ad destructionem. Hinc Doctor Angelicus: «Vir tenetur uxori debitum reddere in his, quæ ad generationem prolis spectant; salva prius personæ incolūmitate. (1) » Eadem causa nec uxor tenetur viro reddere debitum, unde sibi grave immineat periculum vitæ aut notabile damnum sanitatis. Quamobrem non tenetur conjux sanus debitum leproso petenti reddere, si id fieri nequeat sine gravi contagionis periculo. Hinc quoque mulier, quæ proprio experimento vel medicorum judicio scit se non posse partum edere sine vitæ periculo, immunis est ab eodem debito. Num autem licite poterit reddere? Licite potest ut nobis videtur, modo justa adsit causa. Verum, aut absterneat penitus, aut, si non abstinet, rite peragat, nihil faciens ipsa quod impediatur conceptionem prolis, conceptamve perdat. 4. Si constet alterum conjugem esse adulterum: tunc pars innocens adulteræ debitum denegare potest. Secus vero, si conjux uterque sit reus ejusdem criminis; nam paria delicta mutua compensatione delentur. Quinimo, nec denegare poterit conjux innocens, si sponte condonaverit injuriam, vel debitum voluntarie reddendo, vel alia amoris conjugalis et veniæ signa exhibendo. 5. Si licite non possit reddere debitum, aut fiat illicitus Matrimonii usus.

406 Q. Conjux, qui moraliter certus est de nullitate matrimonii potest ne debitum petere vel reddere parti etiam ignorantem et bona fide petenti?

R. Non posset certus de nullitate matrimonii, absque fornicatione formali uti scienter matrimonio invalide contracto: necesse est igitur ut absterneat, donec dispensatione obtenta revalidaverit matrimonium. Quid autem in dubio de valore matrimonii? Si dubium sit leve, nullaque probabili ratione innixum debet contemni. Quod si du-

(1) Summa Supplem. 64. artic. 1.

bium sit grave, conjux dubitans non potest ante adhibitam sufficientem diligentiam ad inquirendam veritatem petere debitum conjugale; quia se exponeret periculo fornicationis, sed potest et tenetur reddere alteri non dubitanti; quippe jus habet petendi, quo non privatur propter dubium alterius. Quod si, matrimonio contracto in bona fide, dubium superveniat, et adhibita diligentia, illud vinci non possit, sententia communior et probabilior docet licere dubitanti non solum reddere, sed etiam petere. *Ratio, quia, qui matrimonium bona fide contraxit non est privandus suo jure quod possidet petendi, donec constet de impedimento. Licet enim, superveniente dubio, suspendatur jus possessionis usque dum veritas inquiratur, dubio tamen remanente post diligentiam, cum ignorantia sit tunc invincibilis, manet possessio pro valore matrimonii, et consequenter pro illius usu. Possessor enim bonae fidei sicut post diligentiam potest rem retinere, sic potest etiam illa uti.* (1) Secus vero ex communiori sententia si matrimonium contractum fuerit cum dubia fide; quia nemo potest uti re, quam mala fide incœpit possidere; unde dubitans peccat petendo, etsi reddere teneatur alteri bona fide petenti. Alii tamen, quorum sententia satis est probabilis, volunt eum, qui dubia fide contraxit, posse, habito diligenti examine, debitum petere, dubio adhuc perseverante; quia, ut ajunt, etsi dubitans non possit deponere dubium ex titulo possessionis, potest tamen deponere ex hoc principio, nempe quod in dubio standum sit pro valore actus.(2)

407 Q. Est ne licitum uti matrimonio solius voluptatis causa?

R. Illicitum est uti matrimonio solius voluptatis cau-

(1) S. Alphonsus Theol. moral. lib. VI. n. 904, Scoto, Sanchez, De Lugo, Laymann, Wigandt, Conink, Lessio, Suarez, Bailly, Pontas. etc.

(2) S. Alphonsus, ibidem n. 906. Holzmann, Elbel.

sa. Hinc Innocentius XI. anno 1676 damnavit istam propositionem: « *Opus conjugii ad solam voluptatem exercitum, omni prorsus culpa caret, ac defectu veniali.* » Verum qui matrimonii usum exercet solius intuitu voluptatis, non nisi venialiter peccat; illa enim venerea voluptas, quæ foret extra nuptias lethale peccatum, per nuptias efficitur culpa solum venialis. Nullum autem erit peccatum, si conjux principaliter intendat procreationem prolis, et utatur voluptate, ut se excitet ad actum conjugalem; sicut minime peccat qui intendit moderatam delectationem in comedendo ad præstandum corpori conveniens alimentum. (1)

408 Q. Num licitus est matrimonii usus ad vitandam fornicationem aut incontinentiam?

R. Omnes consentiunt debitum licite posse reddi peccati, etiamsi non alia petatur quam vitandæ fornicationis aut incontinentiæ causa. Controvertitur autem utrum ad hunc solum finem petere liceat. Alii inter quos Divus Thomas negant, alii vero post sanctum Antoninum affirmant, quorum sententia probabilior est quam altera. Matrimonium enim a Deo institutum fuisse, non solum ad prolis procreationem, sed etiam in remedium concupiscentiæ, docet probatque Catechismus Concilii Tridentini. « Qui sibi imbecillitatis suæ conscius est, inquit, « nec carnis pugnam vult ferre, Matrimonii remedio ad « vitanda libidinis peccata utatur: de quo Apostolus ita « scribit: (2) *Propter fornicationem unusquisque suam « uxorem habeat, et unaquæque suum virum habeat.* Ac « paulo post, cum docuisset interdum orationis causa a « matrimonii debito abstinendum esse, subjecit: *Et iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram.* (3) » Hinc probabilius u-

(1) S. Alfonsus lib. VI. n. 912.

(2) 1, ad Corinthios cap. VII. v. 1.

(3) Catechismus Concilii Tridentini de Matrimonii Sacramento; S. Alfonsus Theol. moral. lib. VI n. 882; Di Tolosa de Matrimonio. ecc.

ti matrimonio licite possunt, etiam petendo, seniores et steriles modo facti non fuerint impotentes, actumque conjugalem consummare valeant. Idque probabiliter affirmant plures, etiamsi propter debilitatem adsit periculum deperdendi seminis: quia quamdiu conjuges habent spem rite perficiendi, jus conservant utendi matrimonio et si semen effundatur, hoc evenit per accidens (1). Verum a petendo debito conjugali seniores dehortetur confessarius, in quantum expedire judicaverit. Num autem licet petere aut reddere debitum tempore prægnationis? Licet uxori reddere marito petenti, si absit periculum abortus. Secus uterque sub gravi tenetur abstinere tum a petendo tum a reddendo. Neutri autem licet petere nisi sit periculum incontinentiæ: si periculum istud urgeat, excusandus videtur qui petit, etiam a culpa veniali. Cæterum, ut ait theologus Petrocorensis, quem citat Sanctus Alphonsus *Periculum abortus non ita facile est præsumendum; ideoque in hac re importunis interrogationibus exagitandi non sunt pœnitentes, sed in genere hortandi ut se honeste contineant. Quæ enim spes eos a concubitu avocandi? Et quale non timendum periculum si in sua bona fide perturbentur?* (2)

409 Q. Utrum sit licitus matrimonii usus temporibus menstrui fluxus, puerperii, et lactationis?

R. 1. Fluxus mulieris alius est ordinarius, qui dicitur menstruus et alius extraordinarius ex aliquo morbo diuturno proveniens. Porro, si agatur de fluxu extraordinario certum est licere tam petere debitum quam reddere: alias viro grave immineret periculum incontinentiæ quod vix aliter amoveri posset. In tempore vero fluxus ordinarii, seu menstrui, ex communiore sententia peccatum est sed veniale tantum uti matrimonio, nisi aliqua adsit causa hunc usum cohonestans, nempe ad vitandum

(1) S. Alphonsus lib. VI. n. 954. Sanchez, Laymann, Bonacina, Sporer,

(2) Theologia Perigmeuz—de Matrimonio, cap. XI. ecc.

dissidium aut incontinentiam in se vel in altero. 2. Quod spectat ad tempus purgationis post partum probabilius est eo tempore conjugalem actum fieri non posse absque peccato veniali, nisi quædam causa excuset honesta, nempe periculum rixarum, incontinentiæ etc. Imo mortale peccatum esse, si ex concubitu maritali gravis morbus aut morbi notabilis aggravatio immineret uxori. 3. Tempore lactationis nulla lege prohibitum est uti matrimonio; unde non inquietandus est conjux, qui eo tempore petit debitum aut reddit. (1)

410 Q. Quid, si mulier filios non pariat nisi mortuos? Num poterit reddere debitum?

R. Poterit quidem reddere, si negare non possit absque gravi incommodo, nempe si periculum sit incontinentiæ. Imo tunc licet ei petere. Idem de viro. (2) Neque paupertas conjugum, neque multitudo liberorum excusant a reddendo debito conjugali; sed in eo casu possunt conjuges, si placuerit mutuo consensu abstinere penitus ab usu conjugii, ut docent communiter Doctores, dummodo absit periculum incontinentiæ.

411 Q. Si post contractum matrimonium, uterque conjux emiserit votum castitatis, tunc poterit uterque debitum petere vel reddere?

R. Tunc neuter potest. Si vero ab uno tantum emissum sit votum, altero nesciente, potest atque etiam tenetur ille, qui votum emisit debitum reddere; conjuge autem mortuo vel consentiente, tenebitur implere votum. Quid autem si matrimonio jam inito superveniat inter conjuges affinitas, ex carnali nempe commercio unius conjugis cum persona consanguinea alterius in primo gradu vel secundo? In eo casu pars, quæ peccavit, amisit jus petendi; sed reddere tenetur innocenti, quæ, etiam cognito incestu compartis, potest petere.

(1) S. Alfonso Theol. moral. lib. VI. n. 911. ecc.

(2) S. Alfonso, Sanchez, Bonacina, Laymann, etc.

412 Q. An uxor teneatur reddere debitum illicite petenti marito?

R. 1. Certum est eam non teneri debitum reddere cum peccato proprio etiam veniali, cum nemo possit esse obligatus ad peccandum. Hinc si culpa se tenet ex parte actus, puta si petatur debitum in loco sacro, vel publico, vel coram liberis aut domesticis, vel cum periculo abortus, vel modo naturæ repugnante, scilicet sodomitico, non tenetur uxor, imo nec potest reddere absque gravi culpa; tunc enim, cum actus sit per se malus, nec maritus petendi jus habet, nec uxor obtemperare potest. 2. Si culpa se tenet tantum ex parte petentis, nempe sit ipse ligatus aut voto castitatis, aut impedimento affinitatis ex ejus incestu venientis, vel si petat solius intuitu voluptatis, uxor reddere potest, saltem si negare nequeat absque aliquo magis minusve gravi incommodo. Si autem commode queat, charitas exigit, ut non obtemperet, ne consummetur peccatum, quod maritus intendit.

413 Q. Maritus qui, incepto actu conjugali, retrahit se se more Onan, ne seminet intra vas uxoris, peccatne?

R. A mortali nulla ratione excusari potest. Num autem uxor licite potest debitum reddere marito, quem experientia novit se retracturum ante emissionem seminis? Sic respondit pluries Sacra Pœnitentia: « Cum in
• proposito casu mulier ex parte sua nihil contra natu-
• ram agat detque operam rei licitæ; tota autem actus
• inordinatio ex viri malitia procedat, qui loco consum-
• mandi retrahit se, et extra vas effundit; ideoque si
• mulier, post debitas admonitiones, nihil proficiat, vir
• autem instet minando verbera, aut mortem, aut alia
• gravissima mala, poterit ipsa (ut probati Theologi docent)
• citra periculum permissive habere; cum in rerum ad-
• junctis, ipsa sui viri peccatum simpliciter permittat,

« idque ex gravi causa, quæ eam excusat; quoniam cha-
« ritas, qua illud impedire tenetur, cum tanto incom-
« modo non obligat (1) » Ex alia decisione ejusdem Tri-
bunalis: « *Probatu castigatique morales Theologi in hoc*
« *consentiunt ut liceat uxori reddere debitum, si ex ejus*
« *denegatione male habenda sit a viro suo: et grave inde*
« *incommodum sibi timere possit: neque enim, ajunt, hoc*
« *in casu, censetur uxor viri sui peccato formaliter co-*
« *operari, seu illud tantummodo ex justa et rationabili*
« *causa permittere. Moneat tamen orator hujusmodi u-*
« *xorem, ut non cesset prudenter commonere virum su-*
« *um, ut ab hac turpitudine desistat.* » (2) Certe grave in-
commodum esset, si uxor timeret, ne maritus accederet
ad mulierem alienam vel ad meretrices. Quinimo, ut
scribit S. Alphonsus, mulier poterit etiam petere debi-
tum a viro, quem prævidet abusurum, si adsit justa et
gravis causa petendi: « *Iustam autem causam habebit,*
« *si ipsa esset in periculo incontinentiæ, vel si deberet*
« *alias privari suo jure petendi plusquam semel vel ite-*
« *rum, cum perpetuo scrupolo an sit satis incommodum*
« *vel ne tunc se continere.* » (3)

414. Q. Quando peccant mortaliter conjuges?

R. 1. Si vir uxorem cognoscens, animo delibera-
to ad aliam intendat mulierem, quam carnaliter diligit,
et similiter de uxore, cum in alium mentem fingit. Tunc
enim uterque mœchatur in corde suo. 2. Si matrimonio
utantur in loco sacro vel publico. 3. Quando vir debi-
tum vas mulieris prætermittit, aut sodomitice conve-
niunt. 4. Si servato debito vase non servetur ad actum
conjugalem situs naturalis, cum periculo pollutionis. Im-
munes autem sunt a culpa, si, præfato absente pericu-

(1) Risposta della Sacra Penitenzieria del 23 Aprile 1822 e del 1. Feb-
brajo 1823.

(2) Risposta della Sacra Penitenzieria del Novembre 1816.

(3) Theologiæ moralis lib. VI. n. 947

lo , alterutrius infirmitas non patitur situm quem natura dicitat: 5. Cum impediunt conceptionem conceptamve prolem extinguunt : ut si vir actum conjugalem inchoatum non perficiat, sed retrahat se cum periculo perdendi seminis, aut mulier susceptum semen de industria ejicit, vel ejicere conetur.

415 Q. Quæcumque oscula, tactus, amplexus, aspectus, turpiloquia libidinosa, inter conjuges præsentis, citra periculum pollutionis, et intra terminos honestatis naturalis sunt ne licita?

R. *Quæcumque oscula, tactus, amplexus, aspectus, turpiloquia libidinosa inter conjuges præsentis, citra periculum pollutionis, et intra terminos honestatis naturalis sunt licita, si fiant in ordine et ex intentione copulæ: sunt autem peccata dumtaxat venialia, si in eis sistatur nec ordinentur ad copulam.* » Ita Billuart, qui statim addit: « Dixi;— intra terminos honestatis naturalis;— quia tota illa indulgentia non est data conjugibus, nisi quatenus prædicta secundum naturam et rectam rationem ordinentur ad naturalem et humanum concubitum, unde magis vel minus peccant, quo magis vel minus hos limites transgrediuntur. Tunc autem solum censentur conjuges se graviter transgredi hos limites, quando attentant vel admittunt aliquid sodomiticum, vel agunt cum periculo pollutionis. Extra duos hos casus, quantumvis actus sint turpes non videntur excedere peccatum veniale (1). » Idem docet Sanctus Alphonsus a Ligorio: « Sententia communis et verior negat esse mortales tactus et aspectus turpes inter conjuges propter solum voluptatem sine ordine ad copulam, si non adsit periculum pollutionis. Ratio, quia status conjugalis, sicut cohonestat copulam, ita etiam ejusmodi tactus et aspectus; alias c-

(1) De Temperantia - dissertatione VI. art 17.

« nim, cum sit tanta inter conjuges societas, et ipsi mul-
« toties non possint coire, jugibus periculis essent expo-
« siti, si tales actus essent eis graviter illiciti. Sicut au-
« tem delectatio quaesita in copula culpam venialem non
« excedit, ita etiam in his actibus et aspectibus
« Secus vero dicendum; si conjux esset ligatus voto ca-
« stitatis, quia tale votum excludit omnem voluptatem
« veneream voluntarie captam. » (1)

416 Q. Quid si conjuges his actibus turpibus praevideant pollutionem secuturam in se vel in altero?

R. Plures adsunt sententiæ. Prima sententia id excusat ab omni culpa etiam in petente, si pollutio non intendatur, nec adsit periculum consensus in eam, et modo tactus non sit adeo turpis, ut judicetur inchoata pollutio, et praeterea adsit aliqua gravis causa talem tactum adhibendi, nempe ad fovendum mutuam amorem. Secunda sententia distinguit, et dicit esse peccata mortalia tactus impudicos, si praevideatur pollutio ex iis secutura; secus vero, si sint pudici, ut oscula et amplexus. Tertia sententia dicit tactus tam impudicos quam pudicos esse mortalia, si praevideatur periculum pollutionis. His sententiis expositis, sic pergit Sanctus Alphonsus « Puto probabilius dicendum, quod actus turpes
« inter conjuges cum periculo pollutionis tam in petente quam in reddente sunt mortalia, nisi habeantur ut
« conjuges se excitent ad copulam proxime secuturam;
« quia cum ipsi ad copulam jus habeant, habent etiam
« jus ad tales actus; tametsi pollutio per accidens copulam praeveniat. Actus vero pudicos etiam censeo esse
« mortalia, si fiant cum periculo pollutionis in se et in
« altero, casu quo habeantur ob solam voluptatem, vel etiam ob levem causam: secus ob gravem causam, puta
« si aliquando adsit urgens causa ostendendi indicia af-

(1) Theolog. moral. V. n. 933.

« *fectus ad fovendum amorem mutuum, vel ut conjux a-
« vertat suspicionem ab altero, quod ipse sit erga a-
« liam personam propensus. (1) » Ex dictis concludamus
cum Theologo Petrocorensi: « *Vexandae ergo interroga-
« tionibus non sunt uxores, utrum tactum aliquem impu-
« dicum viris suis permiserint. » (2)**

417 Q. Quodnam confessarii munus est erga sponso-
jam jam nupturos recensve conjugatos ?

R. Docere eos de sanctitate matrimonii, atque de cou-
jugum inter se officiis. Itaque, in quantum opus erit,
illos monebit 1. Ut servent *gratiam sacramenti*, quae
naturalem ipsorum amorem perficiat atque sanctificet. (3)
Ut, quemadmodum *Christus dilexit Ecclesiam, et tradi-
dit seipsum pro ea, sic vir diligat uxorem suam ut cor-
pus suum; et vicissim uxor virum suum amet, timeat,*
colatque; necnon, sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita
et mulier subdita sit viro suo in omnibus, quæ voluntati
divinæ non adversantur (4). 3. Ut *vir adhaereat uxori*
suae et uxor viro suo tamquam facti per matrimonium
una caro, uterque renuntians alienis et illicitis amori-
bus. 4. Ut imitentur *Zachariam et Elisabeth, et sint ju-*
sti ante Dominum, incedentes in omnibus mandatis et ju-
stificationibus Dei sine querela (5). Ut *digne ambulent vo-*
catione, qua vocati sunt a Domino cum omni humilitate
et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in
castitate; solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pa-
cis; invicem benigni, misericordes, donantes invicem, si-
cut et Deus in Christo donavit nobis, (6) considerantes

(1) S. Alphonsus Theolog. moral. lib. VI. n. 934.

(2) Theolo. moral. Pergueux - de matrimonio cap. 11.

(3) Concilii Tridentini Sess. XXIV.

(4) Ephes. cap. 5. et 1. Petri epist. cap. 3.

(5) Luc. cap. 1 v. 6.

(6) Ephes. cap. 4. v. 1. ecc.

in timore Christi castam conversationem. (1). 6. Ut alter alteri debitum reddat , nisi de mutuo consensu abstineant *ad tempus, ut orationi vacent,* (2) diebus nempe sanctae comunions. 7. Ut matrimonio utantur, et moderate unde consenescent *ambo pariter sani,* (3), et christiane, tamquam in conspectu Dei et Angelorum, nihil unquam facientes, quod impediat conceptionem, aut proli conceptae noceat. 8. Ut cum uxor conceperit , ipsa et maritus invocent Beatam Deiparam Mariam , et felicem deprecentur partum. 9. Ut prolem, si susceperint, in cultu religionis et pietatis educent. 10. Tandem , ut in usu matrimonii non agant contra dictamen conscientiae, sed dubium, si aliqua in re experiantur , statim exponant confessario.

Conclusio

His autem vulgari lingua caste quidem dictis, Sacerdos qui, ut ait Apostolus, debet *exemplum esse fidelium in castitate,* tacebit , etiam in sacro Tribunali , de modo utendi matrimonio, seu de circumstantiis ad actum conjugalem spectantibus, nisi forte fuerit interrogatus. Explicare fusius quae licita conjugibus aut illicita, ipsis aequae ac confessariis periculosum foret. Hinc Sanctus Alphonsus: « *Circa peccata conjugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo, confessarius non tenetur, NEC DECET interrogare, nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta, an FUERINT OBEDIENTES VIRIS SUIS IN OMNIBUS. De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit.* (4) » Certe melius est conjugatos materialiter peccare , quam exponi periculo peccandi formaliter. Nonne insuper confessario timen-

(1) Petri 1. epist. cap. 3. v. 6.

(2) 1. ad Corinthios cap. 7. v. 5 — Petri 1. epis. cap. 3. v. 7

(3) Tobiae capite 8. versiculo 10

(4) Praxis Confessarii

dum est, ne interrogationes importunae offendant poenitentes; de iisque tamquam imprudenter et sine reverentia factis ipsi vel imprudenter vel malitiose conquerantur; unde et confessio sacramentalis efficiatur odiosa.?

FINE



INDICE

DEI SACRAMENTI IN GENERE

- CAPO I. — Natura, divisione, materia, e forma
dei sacramenti. 3
- CAPO II. — Del ministro, del soggetto, e degli
effetti de'sacramenti. 10

DEL SACRAMENTO DELLA EUCHARISTIA

- CAPO I. — Della eucaristia considerata come
sacramento 12
- CAPO II. — Della eucaristia considerata come
sacrificio. 18

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

- CAPO I. — Della natura della penitenza. 23
- CAPO II. — Della materia prossima »
- ART. I. — DELLA CONTRIZIONE 26
- ART. II. — DELLA CONFESSIONE 29
- ART. III. — DELLA SODDISFAZIONE 34
- CAPO III. — Della forma del sacramento della pe-
nitenza 40
- CAPO IV. — Del Ministro del sacramento della Pe-
nitenza. 44
- ART. IV. — Dell'assoluzione del complice, e della
sollicitazione. 58
- CAPO V. — Dell'ufficio del confessore dopo la con-
fessione 63

APPENDICE

CONDOTTA, CHE DEVE TENERE IL CONFESSORE CON DIVERSE CLASSI DI PERSONE

- CAPO I. — Penitente che cerca camminare, o
che già cammina per la strada della
cristiana perfezione. 108

CAPO II. — Come deve regolarsi il confessore col moribondo penitente. 126

*DE SACRAMENTI DELLA ESTREMA UNZIONE,
E DELL'ORDINE SACRO.*

CAPO UNICO Dei sacramenti dell'estrema unzione e dell'ordine sacro. 141

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

CAPO I. — Natura, materia, forma, e ministro del sacramento del matrimonio . 143

CAPO II. — Della preparazione al matrimonio, ossia degli sponsali e delle pubblicazioni 144

CAPO III. — Degli impedimenti matrimoniali. . 146

CAPO IV. — Degli impedimenti dirimenti . . 147

CAPO V. — Della dispensa dagli impedimenti matrimoniali. 166

CAPO VI. — Della rivalidazione del matrimonio nullo. 191

APPENDICE

Del matrimonio di coscienza 205

DE LUXURIA

ART. I. — De speciebus luxuriæ consummatæ naturalis 211

ART. II. — De speciebus luxuriæ consummatæ innaturalis. 216

ART. III. — De speciebus luxuriæ non consummatæ quæ generali nomine dicitur *impudicitia* 220

— III —
PARTE PRIMA

ERRATA

CORRIGE

Pag.	1.	verso	12.	diriggerle	dirigerle
•	2.	•	7.	diriggerle	dirigerle
•	22.	•	6.	luo , ogso	luogo so
•	29.	•	10.	diocesene	diocesane
•	31.	•	9.	p: es: se	p: es:
•	47.	•	26.	s'interrompono appena che si moltiplicano	Si moltiplicano appena che s'in- terrompono
•	52.	•	12.	parvità	pravità
•	59.	•	34.	quando	quanto
•	60.	•	14.	che chi	che in chi
•	66.	•	1.	del	dal
•	69.	•	22.	proprobabilissimam	probabilissimam
•	85.	•	1.	ommette	commette
•	105.	•	14.	atti	altri
•	116.	•	10.	corporolo	corporale
•	153.	•	10.	missione	omissione
•	159.	•	13.	atechismo	catechismo
•	165.	•	11.	azzioni	azioni
•	173.	•	6.	e dei	ed i
•	id	•	15.	non vengano	vengano
•	190.	•	32.	contentervene	concedervene
•	198.	•	16.	Missonarii	Missionarii
•	id	•	15.	sssai	assai
•	224.	•	29.	titoto	titolo
•	232.	•	25.	ipsa	ipse
•	233.	•	4.	quia in casu	quo in casu

— IV —
PARTE SECONDA

ERRATA

CORRIGE

Pag:	7.	vers	18	interpretativa	interpretativa
“	10	“	15	hauno	hanno
“	id	“	33	per la giustizia	per la giustificazione
“	24	“	21	preveniente	proveniente
“	id	“	33	soltante	soltanto
“	36	“	31	corrispen lenti	corrispondenti
“	28	“	17	e	o
“	45	“	29	per se stesso	per se stessi
“	47	“	10	Diocesibus	Dioecesibus
“	50	“	7	impedendo	impedendo
“	id	“	24	titolo	titolo
“	id	“	30	Episcopis	Episcopi
“	51	“	21	legittimi	legitimi
“	id	“	17	segulares	saeculares
“	52	“	3	tempere	tempore
“	id	“	26	productis personis praedictis	praedictis personis
“	52	“	21	popali	papali
“	53	“	33	o	a
“	56	“	14	Confessione	Costituzione
“	58	“	32	constitutionis	constitutionis
“	67	“	29	commesse	commesso
“	73	“	31	anzietà	ansietà
“	80	“	3	nè	pè
“	89	“	10	trattatti	trattati
“	100	“	23	minis	nimis
“	110	“	11	pretenzione	pretensione
“	111	“	5	dirigga	diriga
“	116	“	27	libre	libbre
“	147	“	25	ligame	ligamen

